LA LEGA FILOSOFICA
DEL
SECOLO XVIII
CONTRO LA RELIGIONE

E CONTRO LA PUBBLICA SICUREZZA

SMASCHERATA E CONFUTATA

DA ECCELLENTI AUTORI

CATTOLICI

IN UNA SERIE

DI OPERE CLASSICHE.

VOLUME V.

Hæc cogitaverunt, & erraverunt:
Excæcavit enim illos malitia eorum.

SAPIENT. 2.

I NEMICI DICHIARATI

DELLA

COSTITUZIONE UNIGENITUS

PRIVI

D'OGNI GIURISDIZIONE SPIRITUALE

NELLA CHIESA.

TRADUZIONE DAL FRANCESE.

VENEZIA

PRESSO FRANCESCO ANDREOLA

Con Sovrana Approvazione, e Privilegio.

1800.

INDICE

PREFAZIONE.

Niuna Opera ha mai tanto meritata l'attenzione del Pubblico, quanto la presente. Non v' ha nella Chiesa, nè fuor della Chiesa persona, che sommamente interessata non sia nella quistione, che vi si propone. Laici, ed Ecclesiastici, sudditi, e superiori, stranieri, e domestici della fede, tutti han quì un uguale, e non men forte, e pressante interesse. Di nulla meno si tratta, che della più essenziale costituzion della Chiesa, del governo, che Iddio vi ha stabilito, e senza il quale questa Chiesa non sarebbe più che una città di confusione, e non mai, come dice la Scrittura, un esercito schierato in ordine di battaglia. Trattasi di sapere, se molti di quelli, che so-

no ancora assisi sulla cattedra degli Apostoli, sian veri Pastori, cui debba la greggia seguire con umile docilità, ovvero indegni mercenarj, di cui non debba riconoscere la voce. In questa funesta mescolanza di buoni, e di malvagi Ministri, che s' intrudono, o si sostengono nel ministero, trattasi di distinguere, quai siano veramente rivestiti dell' autorità di G. Cristo, che hanno la podestà di far leggi, d' impor censure, di accordare indulgenze, di approvar Confessori, di assolvere da' peccati, di legare, e di sciogliere le anime. Si tratta in una parola di decidere della nullità, o del valore di ogni atto di giurisdizione, che si esercita tuttora nella Chiesa da coloro, che pubblicamente si sollevano contro la Chiesa medesima.

L' esame di questa quistione non può essere di maggiore importanza. Ignorar non si può questa materia senza correr pericolo di perdersi. Questa ne;

gligenza non sarebbe perdonabile ad un cristiano, e a quelli molto meno, che per lo stato loro sono incaricati dell'istruzione altrui. Per formarsi un giudizio sicuro sopra un tal punto impiegar si vogliono tutti i lumi dello spirito, sicchè non rimanga in esso alcun dubbio ragionevole. Non basta esaminare ciò, che in questa quistione appar più probabile, convien saperne il più certo, e rimanerne appieno convinti, giacchè è deciso, che nell' amministrazione de' sacramenti seguir dobbiamo non solamente l'opinion più probabile, ma la più sicura.

Per difetto di questo serio esame può dirsi, che i Dottori cattolici in questa quistione divisi si sono in sì contrarj sentimenti. La maggior parte si è contentata di consultare i primi Casisti, che son loro caduti nelle mani, e senza portar più oltre le loro ricerche, hanno creduto di potersi in-

tieramente determinare sulla loro asserzione. Ma perciocchè questi Casisti alle volte son puri plagiarj, che si citano l'un l'altro senza rendere alcuna soda ragione delle loro decisioni, quindi avviene, che nel seguirli non di rado c' inganniamo.

La diversità del genio è un' altra principal cagione di questa varietà di sentimenti. Tra' Dottori cattolici altri ve n' ha di un genio naturalmente vivo, e severo, altri di un genio naturalmente dolce, pacifico, e moderato. I primi soffrir non possono, che si guardino vane misure co' Novatori, che niuna ne tengono, e osservano colla Chiesa. Gli altri atterriti dalle funeste conseguenze di una total separazione temono sempre di non inoltrar troppo le cose. La vivacità tien luogo di zelo ne' primi, la debolezza è pe' secondi una prudenza necessaria. E poichè ciascuno giudica secondo la propria disposizione,

non è maraviglia, che alcuni Dottori benchè altronde concordi nel fondo della Religione, si dividano fra loro sopra quistioni intralciate da considerabili difficoltà.

Non basta dunque per formarsi un giudizio sicuro sulla quistione, di che si tratta, l' esaminarla con attenzione: dobbiam ciò fare ancora senza prevenzione, e senza ostinatezza, persuasi, come ragion vuole, che qualunque sia il partito, a cui ci appigliamo, si prenderà sempre il partito più utile alla Chiesa, quando prendesi quello della verità: e ciò tanto più che le conseguenze non sono men funeste per una parte che per l' altra, ed è cosa per lo meno ugualmente pericolosa l' accordar mal a proposito la giurisdizione nell' amministrazione de' sacramenti a coloro, che non l' hanno, che il toglierla a quelli, che l' hanno.

Con tal disposizione di animo l' Autore di quest' Opera ha esaminata

questa importante quistione con tutta l'applicazione, di cui era capace. Può egli dire ancora, che il suo giudizio in tale esame non è stato in un perfetto equilibrio: la cagione di ciò è stata, ch'egli propendeva all'opinione contraria a quella, che ha abbracciata, e che la sola forza della verità, che ha creduto di scoprir con evidenza, è stata quella, che l'ha determinato. Per far conoscere questa verità noi prenderemo prima a stabilire alcune verità fondamentali riconosciute da tutti i Dottori cattolici, affinchè secondo il metodo della Logica proceder si possa dalle più note alle meno note. Sarà questo il soggetto del primo Capo. Proveremo nel secondo l'opinione, che proponiamo, e nel terzo si risponderà accuratamente alle obbiezioni, che posson farsi. Ecco l'idea di questa piccola Opera.

I NEMICI DICHIARATI

DELLA

COSTITUZIONE UNIGENITUS.

CAPO I.

Verità, in cui convengono senza difficoltà tutti i Dottori cattolici.

Non è nostro disegno di far quì un'accurata dissertazione sopra ciascuna di queste verità. Noi verremmo con ciò ad impegnarci in una nuova Opera, che farebbe perder di vista lo scopo, che ci abbiano proposto. Dall'altro lato sarebbe questo un lavoro assai inutile, conciossiachè la maggior parte di queste verità siano già state chiaramente dimostrate in altri eccellenti Scritti, che corrono per le mani di tutti. Ci contenteremo dunque di stabilire le stesse verità negli Articoli seguenti colla nettezza, e precision necessaria per darne una giusta idea a' semplici Fedeli.

ARTICOLO I.

I nemici dichiarati della Costituzione Unigenitus *sono notoriamente Scismatici.*

Lo scisma, secondo tutti i Teologi, è una separazione dal corpo della Chiesa, cagionata dall'orgoglio di alcuni membri, che ricusano ostinatamente di sottomettersi alla sua autorità in cose necessarie per conservare la sua unità. Ora tre cose son necessarie per mantenere questa preziosa unità, la conformità di una stessa credenza ne' punti, che in qualche modo riguardano la fede, la partecipazione de' medesimi sacramenti nella comunion della Chiesa Apostolica, e Romana, e finalmente la subordinazione, e l'ubbidienza a' Pastori legittimi sotto il medesimo Capo, che è il Vicario di G. C. in Terra. Tali sono i legami, che ci congiungono alla Chiesa, legami sì necessarj, che ove l'uno, o l'altro venga a mancare, cessa tosto ogni unione, e la separazione è intiera, e consumata.

Da questo incontrastabile principio nascono le seguenti conseguenze, in cui tutti i Cattolici convengono senza difficoltà.

1. Niuno ignora, che tutti coloro, che rigettando ostinatamente una decisione dommatica del sommo Pontefice ricevuta dalla pluralità de' Vescovi, sostengono una dottrina diversa dalla sua in materia di fede, non siano veracemente

scismatici, sopra tutto se più anni di resistenza posto abbiano il colmo alla loro pertinacia: perciocchè l'unità di credenza è il legame più stretto, che ci congiunge al seno della Chiesa.

2. Non è meno evidente, che quando anche si conservasse l'uniformità della stessa credenza, non si lascerebbe di essere scismatico, se ricusando di riconoscere la giurisdizione del sommo Pontefice in tutta la Chiesa, non si volesse sottomettersi col maggior numero de' Prelati alle sue ordinazioni, e a' suoi giudizj canonici: poichè questa disubbidienza romperebbe la comunicazione, che passar deve tra' membri, e il Capo, per formar l'unità della Chiesa.

3. Non può mettersi in dubbio altresì, che sono scismatici, e dalla Chiesa cattolica separati coloro, che non comunicano col sommo Pontefice, giacchè niuno può essere unito al corpo senza esserlo al Capo, e in tanto solo si vive nella comunione della Chiesa universale, in quanto si comunica colla S. Sede, che è il centro dell'unità, e di tutta la comunione ecclesiastica.

Ciò supposto, è facile il convincere di scisma i nemici della Costituzione *Unigenitus*. Poichè se un solo di questi delitti può costituirli scismatici, che non faranno tutti tre insieme?

1. Non si può seriamente dire, che la Costituzione *Unigenitus* non è il giudizio, e la dottrina della Chiesa universale. Tanto è notorio, che questa Costituzione è ricevuta non solamente per la tacita, ma per la formale accet-

tazione della maggior parte de' Vescovi cattolici, quanto è manifesto, che diciotto, o venti alla medesima si oppongono. Noi abbiam tralle mani la testimonianza di tutti i Metropolitani del Mondo cristiano, che in nome proprio, e a nome di tutti i loro suffraganei dichiarano di aver con rispetto ricevuta questa Costituzione, e di riguardarla come una legge della Chiesa, da cui niuno dipartir si può senza delitto. Quando dunque si professa apertamente di trovar degli errori in questa Costituzione, quando si dichiara, che molte delle proposizioni in essa condannate sono altrettante verità cattoliche, quando si sostiene pertinacemente, che questa Costituzione è per lo meno sospetta, e pericolosa in fede, e che non può far legge nella Chiesa, non è egli evidente, che non si ha più quella uniformità di credenza, che è necessaria per conservar la comunione colla Chiesa universale?

2. La Costituzione *Unigenitus* è certamente una Legge, e un giudizio canonico della S. Sede, e de' più canonici, che giammai siano stati. La Bolla d'Innocenzo X, e di Alessandro VII contro le cinque proposizioni, quella d'Innocenzo XI contro gli errori di Molinos, il Breve d'Innocenzo XII contro il libro delle Massime de' Santi, tutti questi giudizj riconosciuti per canonici, e per regole di fede dalle persone stesse del Partito, non hanno certamente alcun carattere di autenticità, e di solennità, che non trovisi con vantaggio nella Costituzione *Unigenitus*, conciossiachè que' giudizj non

siano stati nella Chiesa ricevuti che per mezzo dell'accettazion tacita del maggior numero de' Vescovi del Mondo cristiano; laddove questo è stato ricevuto per l'accettazion formale. Egli è adunque fuor di dubbio, che coloro, i quali ostinatamente ricusano di sottoporvisi, hanno scosso il giogo della sommissine dovuta all'autorità ecclesiastica, *la quale*, dice S. Tommaso (1), principalmente *risiede nel sommo Pontefice*, e han rotto quella subordinazione, che unir deve i membri al Capo, e al rimanente del Corpo della Chiesa.

Finalmente, i nemici della Costituzione *Unigenitus* non comunicano più colla S. Sede. Eglino stessi si sono da questa comunione separati per la profession pubblica di una fede contraria alla sua, e per la disubbidienza ostinata a' suoi Decreti. Il sommo Pontefice dal canto suo gli ha separati colla dichiarazion pubblica, che ha fatta di non aver più con esso loro comunione ecclesiastica. Così ogni cosa concorre a gara per convincere i Quesnellisti del più perfetto scisma, e più dichiarato.

Noti sono abbastanza i falsi pretesti, di cui si servono questi Novatori per sottrarsi dalla obbrobriosa taccia di scisma, che metter potrebbe a rumore i popoli, che i principj della Religione tengono ancora uniti alla Cattedra di S. Pietro. Costretti di confessare, che coloro, i quali si allontanano dall'ubbidienza del sommo Pon-

(1) 2, 2, *q.* 11, *a.* 2, *ad* 3.

tefice, e vivon separati dalla sua comunione, non son più cattolici, ma veri scismatici, che fanno eglino per rassicurare i popoli, o piuttosto per sedurli? Eccolo.

Nel maggiore trasporto della loro rivolta non si recano ad onta di protestare, che aver vogliono sempre per la S. Sede tutto il rispetto, e tutta la dovuta sommissione, che riconoscono il Primato di S. Pietro, e de' suoi successori sopra i Vescovi, e sopra tutti i fedeli, che mai non si separeranno dalla Chiesa di Roma, e che se v'ha qualche separazione, questa non può essere che per parte di lei, pretendendo nel resto, che le Lettere Apostoliche, per cui il sommo Pontefice si divide da essi, e ricusa loro la sua comunione, non essendo in Francia ricevute, aver non possono alcun effetto.

Miserabile sutterfugio dello spirito di menzogna, e di seduzione! Io non mi maraviglio, che semplici laici, che non sanno la lor Religione, abbian potuto lasciarvisi sorprendere: ma che persone di qualche cognizione nella Teologia persuader si vogliano sul fondamento di sì frivole proteste, che lo scisma de' Quesnellisti non sia ancora interamente formato, per quindi dedurre, che possono tuttavia avere qualche giurisdizion nella Chiesa, questo è ciò, che non si comprenderebbe, se l'esperienza non c'insegnasse, che quando ci siamo una volta lasciati prevenire da un'opinione, si porta sovente l'ostinatezza sino ad avanzare per sostenerla i più strani paradossi, malgrado tutti i lumi, che si possono altronde avere.

Un'illusione sì grossolana nasce da ciò, che si confonde lo scisma coll'apostasia, avvegnachè corra tra l'uno, e l'altra un notabilissimo divario. E' vero, che ogni apostata è scismatico, ma è certo altresì, che non ogni scismatico è apostata propriamente tale. Chiamasi apostata colui, che rinunzia totalmente alla fede cattolica, e che interamente si sottrae, e in ogni cosa all'ubbidienza dovuta al Capo della Chiesa: ma chi da questa si allontana solamente in alcune cose non lascia per questo di essere veracemente, e compiutamente scismatico.

Si verifica dello scisma ciò, che succede dell'eresia. Poichè siccome, secondo S. Tommaso, se volontariamente io dubitassi di un solo articolo della mia credenza, benchè fossi disposto a versare il mio sangue per tutti gli altri, non solamente io non avrei la perfezione, ma nemmeno il menomo grado della fede, e tanto sarei eretico, come se nulla affatto credessi; nel modo stesso se io mi rivolto pertinacemente contro un solo Decreto canonico del sommo Pontefice, comechè fossi osservator religioso di tutti gli altri, è fuor di dubbio, che non ho l'ubbidienza necessaria per conservar la comunione ecclesiastica punto più ch'un Turco, un Giudeo, un idolatra.

Quicumque totam legem servaverit, dice l'Apostolo S. Giacomo, *offendat autem in uno, factus est omnium reus*. (1) Chiunque avendo os-

(1) *Cap. II*, 10.

servata tutta la legge ne trasgredisse un sol precetto, egli è colpevole davanti a Dio, perde la sua carità, e interamente da lui si divide, come se tutta intera avessela violata. Così un Cristiano, che pubblicamente si rivolta contro una sola Costituzione apostolica della S. Sede, è totalmente separato dalla sua comunione, e veramente scismatico, come se per niun modo riconoscer volesse la sua autorità. Queste sono nozioni le più comuni della Teologia, che combatter non si possono senza errore.

Ciò che aggiungono i Quesnellisti, che mai non si separeranno dalla Chiesa Romana, e che se vi è qualche separazione, questa è soltanto per parte della medesima, non è meno chimerico. In qual filosofia hanno appreso questi Signori, che sussista ancor l'unione, quando uno de' due estremi si divide dall'altro? Se la S. Sede è separata dalla loro comunione, come sono ad essa uniti, e se sono ad essa uniti, come essa è da lor separata? In quale accecamento convien esser caduto, quando in pubblici Scritti si avanzano seriamente somiglianti paradossi?

Altro non men ridicolo paradosso si è il protestare, che non si disuniranno mai dalla Chiesa Romana nel tempo stesso che altamente si sollevano contro le più solenni sue decisioni? E che? L'unità di una stessa fede, e la dipendenza de' membri dal Capo della Chiesa non son dunque più i legami della comunione cattolica? Questi sacri legami non consisteranno più che in una comunione puramente esteriore, e di bocca? Se si applichi taluno a riceve-

re, o ad amministrare i sacramenti della Chiesa, non potrà dunque esser mai convinto di scisma, sebben faccia professione aperta di una fede contraria alla sua, e calpesti pubblicamente i suoi più santi Decreti? Mostruosa Teologia de' Novatori incognita a tutti i secoli!

Perocchè chi non sa, che l'empio Lutero protestò più volte di voler sempre vivere unito alla Chiesa Romana nel tempo stesso che combatteva furiosamente la sua fede? Lo scismatico Fozio non iscriveva egli a Papa Niccolò per aver la sua comunione, colle mani ancor tutto grondanti del sangue de' Cattolici, che aderir non volevano al suo scisma? I Pelagiani, i Manichei, gli Ariani non si ostinarono a rimaner sempre nella comunion della Chiesa? E quali persecuzioni non fecero questi ultimi soffrire a' Fedeli, che ricusavano la lor comunione? La storia ecclesiastica è piena di tal genere di fatti. Contuttociò chi oserebbe dire, che questi settarj non erano veramente scismatici, e totalmente dalla Chiesa separati, perchè conservavano ancora colla medesima una comunione esterna, e protestavano di non volersi mai da essa dividere? E' facile l'applicazione agli scismatici de' nostri giorni.

Ma finalmente, soggiungono i Quesnellisti, le Lettere apostoliche, per cui il sommo Pontefice ci dichiara separati dalla sua comunione, sono state proscritte da' Parlamenti del Regno. Che siegue da ciò? Che aver più non possono alcun effetto nella Chiesa cattolica. Un solo eretico può così parlare.

Per discorrere in tal forma converrebbe supporre, che i sommi Pontefici siano soggetti all' autorità de' nostri Parlamenti non solamente nel governo della Chiesa universale, ma nella condotta particolare della loro Chiesa, sicchè ciò, ch' essi fanno senza il loro consenso, riputar si debba di niun valore. Converrebbe supporre, che i nostri Parlamenti abbiano da Dio ricevuta la podestà di obbligare, malgrado loro, i sommi Pontefici ad accordar la sua comunione a quelli, che indegni ne sono stati da essi giudicati pe' loro delitti, e per delitti notorj, e pubblici. Diciamo più: converrebbe supporre, che i Parlamenti abbiano qualche autorità spirituale sul Corpo mistico di Gesù Cristo, per separarne a lor talento i membri, che vi sono uniti, o per riünire i membri, che si separano gli uni dagli altri: pretensione empia del pari, e insensata, che non può attribuirsi a quelle Corti Sovrane senza far loro il più nero oltraggio.

Sarebbe senza dubbio una stravaganza, e un' empietà il dire, che possano i Parlamenti far sì, che non siano veramente dalla Chiesa Romana sgregati coloro, che da essa si allontanano per la profession pubblica di una fede a' suoi dommi contraria. Ma non è egli una pari empietà, e insensatezza il sostenere, che privi assolutamente non siano della sua comunione coloro, a cui viene da essa negata, giacchè sì l' una cosa che l' altra è affatto indipendente dalla loro autorità? In vano dunque prevaler si vogliono i Quesnellisti dell' autorità secolare per

sottrarsi al rimprovero del più dichiarato scisma, che stato sia giammai.

Le Lettere appostoliche, dicono eglino, non sono ricevute nelle Corti Sovrane del Regno. Ma ricevute sono queste Lettere al Tribunal della Chiesa, che conosce perfettamente l'autorità, di cui il suo Sposo ha in ciò rivestito il suo Vicario, che lo rappresenta. Ma son ricevute da tutti i Vescovi cattolici del Mondo cristiano, che vi hanno aderito con rispetto, e che sull'esempio del loro Capo rinunziano pubblicamente alla comunione de' Quesnellisti, e dicon loro anatema.

Le lettere apostoliche sono state soppresse da' decreti de' Parlamenti: ma *tutto ciò, che non avrà piantato il Padre celeste, sarà sradicato* (1): I decreti de' Parlamenti passeranno, ma la *Legge del Signore* pronunziata per bocca del suo Vicario in Terra *sussisterà eternamente*, (2) nè mai la Chiesa Romana, quella Chiesa sempre vergine, comunicherà coll' errore.

Le Lettere appostoliche non sono state pubblicate in Francia. Ma sono conosciute da tutti i Cattolici del Regno, e questa cognizione basta per obbligarli a riguardare i nemici della Costituzione come *Gentili*, e *Pubblicani* (3), perciocchè sono separati dalla comunione della S. Sede, che è stata sempre il carattere, e la tessera della Cattolicità.

---

(1) *Matt. XV*, 13.
(2) *I Pet. II*, 5.
(3) *Matt. XVIII*, 17.

ARTICOLO II.

I nemici dichiarati della Costituzione Unigenitus *sono notoriamente eretici.*

Dopo aver dimostrato, che i nemici dichiarati della Costituzione *Unigenitus* sono notoriamente scismatici, perchè si sollevano pubblicamente contro una decisione dommatica del sommo Pontefice accettata dalla pluralità de' Vescovi, è facile di conchiudere, che sono anche notoriamente eretici, perchè non possono sollevarsi contro una tal Decisione, senza fare una professione aperta in materia di fede di una dottrina contraria a quella della Chiesa, ciò che costituisce formalmente l'eretico. Quindi può dirsi di loro ciò, che S. Agostino diceva a Gaudenzio: *Voi siete scismatici per la dissensione sacrilega, che fate, ed eretici per la sacrilega dottrina, che tenete* (1).

Egli è vero, che corre qualche divario tra lo scisma, e l'eresia, e che potrebbesi essere scismatico senza essere eretico, come se si negasse l'ubbidienza dovuta al sommo Pontefice senza altronde insegnare alcun errore. Ma questa differenza è nel fondo più immaginaria che

(1) *Cont. Gauden. Lib.* 2, *c.* 9.

reale, perchè se l'eresia produce necessariamente lo scisma, questo per ugual modo produce infallibilmente l'eresia.

Tale è la dottrina di S. Girolamo. *Si può comprendere*, dice egli, *che lo scisma nel suo principio è diverso dall'eresia, ma non v'ha scisma, che non partorisca qualche eresia, per far credere, che avevasi ragione di separarsi dalla Chiesa*. (1)

S. Agostino fa conoscere ancor meglio la stretta unione, che passa tra lo scisma, e l'eresia, quando dice, *che tutta la diversità tra lo scisma, e l'eresia consiste in questo, che lo scisma è una dissensione recente per la varietà delle opinioni, e l'eresia uno scisma inveterato* (2). E la ragione, ch'egli ne adduce, si è, perchè è impossibile, che si formi uno scisma senza qualche diversità di opinioni tra coloro, che lo fanno. *Neque enim & schisma fieri potest, nisi diversum aliquid sequantur, qui faciunt*. Di maniera che, secondo il pensiero di questo Padre, l'eresia è propriamente uno scisma, per cui uno si separa dall'unità della fede, e lo scisma una specie d'eresia prodotta dall'orgoglio di uno spirito ribelle, che attaccato pertinacemente a' proprj sentimenti ama meglio di allontanarsi dalla comunion della Chiesa, che di sottomettersi alla sua autorità.

Ma finalmente, checchè sia di questa definizione, certa cosa è, dice il P. Tommasini con

---

(1) *In Ep. ad Tit. c. 3.*
(2) *Cont. Cresc. Lib. 2, c. 7.*

tutti i Teologi, *che l'eresia, e lo scisma sono due mali inseparabili, e che siccome non può sorgere, e spargersi l'eresia senza lacerare il seno dell'unità, così non può stabilirsi, e fortificarsi lo scisma, senza rovesciar la dottrina ortodossa dell'unità, e della suprema autorità della Chiesa* (1).

Se così è, per qual nuovo prodigio sarà egli dunque avvenuto, che i Quesnellisti, i quali hanno da più anni alzato lo stendardo del più scandaloso scisma, non siano per alcun modo eretici? Per risparmiare a questi Refrattarj la vergogna, e la taccia di un nome sì infame, dovremo noi combattere l'autorità de' Padri della Chiesa, per cui siamo assicurati, che l'eresia è inseparabile dallo scisma?

Vero è, che i Vescovi cattolici nella condanna, che han fatto dell'appello de' Quesnellisti al futuro Concilio, non l'hanno qualificato che di *scismatico*: ma questa qualificazione non esclude punto quella di *eretico*, e può dirsi eziandio, che assolutamente la racchiude, mentre que' Vescovi dichiarano, che trattasi di uno scisma formato dal pertinace rifiuto di sottoporsi ad un Giudizio dommatico della Chiesa universale.

Per ciò è, dice il Suarez, (2) *che scismatici alcuna volta si appellan coloro, che errano direttamente nelle cose, che appartengono all'unità della fede, come scismatici propriamente diconsi i Greci, benchè*

---

(1) *Discipl. Ecc. part.* 2, *lib.* 2, *c.* 13,
(2) *Tract. de fid. disp.* 9, *Sect.* 1, *n.* 15.

siano realmente eretici in quanto negano l'unità del Capo. *Quindi è*, soggiunge quest'Autore, *che spesso i Santi Padri non distinguono l'eretico dallo scismatico, e lo scismatico dall'eretico*. Di quì è altresì, che quantunque i Donatisti fossero veramente eretici, S. Agostino però amava meglio di chiamarli scismatici, che eretici: *Schismaticos vos libentius, quam hæreticos dicerem*: perchè avevano, dice questo Padre, gli stessi sacramenti, e le medesime osservanze, che avevano i Cattolici. E questa è pur senza dubbio la ragione, o altra somigliante, per cui i Vescovi cattolici han qualificato solamente di *scismatico* l'appello al futuro Concilio, comechè sia veramente *eretico*. Così i nostri Vescovi potevan dire agli Opponenti, nella censura del loro appello, ciò che S. Agostino diceva a' Donatisti: *Neque enim vobis objicimus nisi schismatis crimen, quod etiam hæresim male perseverando fecistis*. Noi non vi rinfacciamo che il delitto di scisma, al quale voi aggiunto avete quello d'eresia per l'ostinata vostra fermezza nella rivolta.

I Teologi cattolici, che hanno scritto su questa materia, son tutti in ciò perfettamente d'accordo. Niuno ha mai detto, che gli Appellanti, e gli Opponenti siano solamente scismatici, e per niun modo eretici. Convengono tutti col dotto Autore del Trattato dello Scisma, che *il resistere ad una Costituzione dommatica ricevuta dalla Chiesa è un sottrarsi all'autorità, e alla fede della Chiesa, e quindi un professar lo scisma, e l'eresia, e che tanto perciò è manifesto, essere scismatici, ed eretici coloro, che ostinatamente ricusano*

di sottomettersi a questa Costituzione, *quanto è evidente*, *che la Costituzione medesima*, *a cui si oppongono*, *è ricevuta dalla Chiesa* (1).

I Novatori medesimi convengono in questo principio. Contrastano essi con noi solamente, soggiunge quest' Autore, sulle condizioni necessarie, perchè una Costituzione dommatica creder si debba accettata dalla Chiesa. Ecco come parlava, prima della morte del passato Re, uno de' più celebri scrittori del Partito nella sua risposta alle due Memorie: *Se tutti i Vescovi del Mondo cristiano*, dice egli, *fuori di quindici*, *hanno canonicamente accettata la Costituzione*, *questi quindici*, *che si suppone non volersi unire agli altri*, *sono per lo meno scismatici*. *Non hanno che un passo a fare per divenire eretici dichiarati*, *per incorrere le pene di Diritto*, *per esser recisi dal corpo della Chiesa*, *colpiti d' anatema*, *degni della deposizione*, *meritevoli di essere abbandonati*, *ed evitati ec*. (2)

Or quale è il passo, che rimane a farsi da questi Vescovi opponenti per divenire eretici dichiarati? Questo è senza dubbio di ostinarsi nella loro disubbidienza, come è manifesto che da cinque, o sei anni si ostinano, a fronte di tutte le ammonizioni, e di tutte le minaccie della S. Sede. Non può dunque dubitarsi, che questi Vescovi con tutti gli aderenti al loro Partito

(1) *Pag*. 151.
(1) *Pag*. 5.

tito non siano assolutamente eretici, ed eretici dichiarati.

Vero è, che questi novelli Eretici, giusta il costume dell'errore sempre incostante, e vario, appigliati si sono ad un altro artifizio per evitare, se possibil fosse, l'odiosità, che seco porta il nome di eresia. Non fidandosi interamente di poter persuadere il Pubblico, che la Costituzione *Unigenitus* non sia ancora accettata dalla pluralità de' Vescovi, si sono avvisati di spargere, che le loro dispute non interessavano punto la cattolicità, e che nel fondo del domma erano d'accordo con noi. Questo è ciò, che han procurato d'insinuare, particolarmente alla Corte, ed è stato un tale artifizio sì ben condotto, che il Principe più illuminato ha potuto rimanervi sorpreso, sino a dare un attestato pubblico di questa pretesa uniformità di sentimenti fra tutti i Vescovi del Regno nelle cose, che riguardano la fede.

Ma che han fatto in ciò i Quesnellisti, che non sia stato innanzi praticato da molti eretici de' primi secoli, i quali nell'atto stesso che combattevano con furore i dommi più essenziali della Religione, non arrossivano di dire, che trattavasi soltanto di alcune quistioni indifferenti, che agitar si potevano per una parte, e per l' altra senza alcun pericolo della fede? Quanti esempj addur si potrebbono su tal proposito? Eccone uno, che cade perfettamente in acconcio al caso nostro.

Fuvvi mai controversia più interessante di quella, che nacque nella Chiesa di Alessandria

tra il Patriarca Alessandro, e l'empio Ario? Contuttociò Eusebio di Nicomedia ebbe tanto di destrezza, e di mala fede per far credere a Costantino, che questa disputa era unicamente fondata „ (1) sopra vane sottigliezze, che per „ niun modo interessavano il fondo della Reli- „ gione; che il maggior male consisteva nell' „ amarezza degli spiriti, e sopra tutto nell'as- „ tio, che il Vescovo Alessandro nutriva con- „ tro il Prete Ario, e che spettava alla pietà „ dell'Imperadore l'impiegare la sua autorità „ per imporgli silenzio. "

L'Imperatore dunque mandò in Alessandria Osio Vescovo di Cordova, e l'incaricò di una lettera ad Alessandro insieme, e ad Ario diretta, ove così spiega l'idea, ch' eragli stata impressa della loro discordia. „ Voi Alessandro „ dimandavate a' Preti, qual fosse il sentimen- „ to di ciascuno sopra un certo passo della Leg- „ ge, o piuttosto sopra una vana quistione. „ Voi Ario avanzaste inconsideratamente ciò, „ che non dovevate mai aver pensato, o che „ dovevasi da voi sopprimere col silenzio . . . . „ Questioni di tal natura, che non son pun- „ to necessarie, e che altronde non provengo- „ no che da una vana oziosità, posson farsi per „ esercizio dello spirito, ma non debbon passa- „ re alle orecchie del popolo . . . Perdonatevi „ reciprocamente l'indiscretezza della dimanda, „ e l'inconsiderazione della risposta. Poichè

(1) *Fleury Istor. Eccl. Tom.* 3, *lib.* 10, *n.* 41, 42. *ec.*

„ *non trattasi della sostanza della fede*, voi non
„ pretendete d'introdurre una novella Religio-
„ ne: *voi siete nel fondo di uno stesso sentimento*,
„ e potete facilmente riconciliarvi.

„ Giacchè *avete la medesima fede*, nè siete per
„ legge obbligati all'uniformità delle opinioni,
„ ciò che ha fra voi destata questa piccola con-
„ tesa non dee per niun modo separarvi. Non
„ dico ciò per costringervi ad accordarvi intera-
„ mente su questa frivola quistione, qualunque
„ ella sia. Con un disparer particolare voi po-
„ tete conservare l'unità; purchè questa diver-
„ sità di opinioni, e queste sottigliezze riman-
„ gano secrete nel fondo della mente ec.

„ Dall'altra parte questa controversia, che
„ dicevasi sì frivola, in nulla meno consisteva,
„ aggiunge M. Fleuri, che nel sapere, se Ge-
„ sù Cristo era Dio, ovvero una creatura, e
„ per conseguente se tanti Martiri, e altri San-
„ ti, che adorato l'avevano dopo la pubblica-
„ zion del Vangelo, erano stati idolatri coll'a-
„ dorare una creatura; o se riconosciuto avevi-
„ no due Divinità, posto che essendo Dio non
„ fosse un Dio stesso col Padre. „

Immagine genuina dell'affar presente della Chiesa. Nuovi Eusebi di Nicomedia, mascherando al Principe i vefaci loro sentimenti, si sforzano di persuadergli, che d'altro quì non si tratta che di una quistion di parole, che son d'accordo co'loro confratelli nella sostanza della fede, e che tutta la differenza fra loro riducesi alla maniera di enunciar le verità cattoliche. Il Principe si lascia facilmente persuadere,

poichè come potrebbe egli credere, che *uomini della razza d' Aronne volessero sorprenderlo*, (1) e osassero portar la furberia, e la menzogna sino a' piedi del Trono? Simile al gran Costantino, crede egli senza difficoltà ciò, che il suo amore per lo ben della Chiesa, e per la quiete dello Stato gli fa desiderare. In tal persuasione non teme di compromettere la Maestà Reale col dire, *che ivi è pace, ove pace non è:* (2) e prestandosi con facilità a' malvagi disegni di coloro, che hanno indegnamente sorpresa la sua Religione, chiude innocentemente la bocca alla verità, mentre pensa di chiuderla soltanto alla disputa, e al contrasto.

Ma siccome la testimonianza, che diede il gran Costantino in favore di Ario non trasse in inganno i Fedeli, così quella, che il Principe ha dato de' pretesi sentimenti ortodossi degli Opponenti, non ha punto migliorata la loro causa, nè gli ha sottratti alla taccia d'eresia. I cattolici vedendo la fede in pericolo sotto le apparenze di una falsa pace, ben lungi dal tacere, han raddoppiato i loro clamori, e i Vescovi fedeli nella conservazione del deposito hanno altamente reclamato contro gli artifizj de' Novatori, i quali non per altro si sforzano *di ritener la verità cattiva nell' ingiustizia*, (3) che per predicar la menzogna con maggior libertà, e per ciò solo annientar vogliono la Costitu-

(1) *I. Mac. VII*, 14. (2) *Ezech. XIII*, 10.
(3) *Rom. I*, 18.

zione, per sostenere impunemente gli errori da essa condannati.

La Chiesa sempre animata da quello spirito di verità, che ingannar non può, nè essere ingannato, ha sempre, e in ogni tempo tenuta questa condotta. Ha riguardato sempre come eretici coloro, che protestando di seguir la fede della Chiesa cattolica, e di condannar tutte le eresie, ricusavano ad ogni modo di sottoscrivere le Formole autorizzate da' suffragj della maggior parte de' Vescovi. A queste vane proteste non ha essa avuto mai alcun riguardo. O sottoscriver si doveva alle sue definizioni, o soffrir la taccia d'eresia, l'anatema, e la deposizione.

I Basilj d'Ancira, gli Eustachj, gli Eleusi, e altri Vescovi orientali, che negavano di sottoscrivere all' *Homousion*, furono sempre tenuti nella Chiesa per eretici, comechè professassero di ricever la fede del Concilio Niceno. *Se voi non siete Ariani*, diceva loro S. Ilario, *perchè ricusando di ammetter la voce* consustanziale, *riputati siete Ariani* (1)?

Giovanni d'Antiochia, e i Vescovi del suo partito si lusingavano di essere nella dottrina uniformi co' Padri del Concilio di Efeso. Ma il rifiuto, che fece Giovanni di Antiochia di ammetter la voce *Theotocos*, e di soscrivere al Concilio, cagion fu che da quel punto passasse per un nemico dichiarato della fede. *Noi spera-*

---

(1) *Lib. de Syn. n.* 88.

vamo, scrivevano i Padri del Concilio a Papa Celestino, *che il Reverendissimo Giovanni Vescovo d'Antiochia loderebbe la disposizione, e la pietà del Concilio.... ma è avvenuto l'opposto, poichè è stato riconosciuto nemico del S. Concilio, e della pura fede delle Chiese, come dal fatto si comprova*. (1)

I dieci Vescovi d'Egitto, che facevan difficoltà di ricever la lettera di S. Leone al Concilio di Calcedonia, altamente si dichiaravano di anatematizzar tutte le eresie degli Ariani, degli Eunomiani, de' Nestoriani, e tutte quelle, ch'erano contrarie al sentimento della Chiesa cattolica: protestavano altresì di essere sottomessi alla decisione del Concilio. Ma perchè ricusavano di soscrivere alla lettera di S. Leone, ciò bastò per dar luogo a' Padri del Concilio di chiamarli più volte eretici. *Tutti i Reverendissimi Vescovi gridarono: sottoscrivano alla Lettera di Leone: chi non sottoscrive è eretico*. (2)

I Pelagiani sostenevano del pari, che il soggetto delle loro dispute non riguardava punto la fede, (3) e per non incorrere la taccia d'eresia, facevan professioni di fede, e formavan corpi di dottrina apparentemente assai ortodossi, nè lasciavan di pubblicare dappertutto, che nel fondo del domma eran d'accordo co' Cattolici. Questo ad ogni modo non tolse, che ri-

(1) *Ep. Syn. Ephes. ad Cæles.*
(2) *Act* 4 *Con. Chalc.*
(3) *S. Aug. lib. de peccat. orig. c.* 23.

guardati non fossero, e condannati come eretici, perchè sottoscriver non volevano i Rescritti di Papa Innocenzo, che avevano approvata la decisione de' due Concilj d' Affrica.

Dopo sì chiari esempj, e dopo autorità sì convincenti come si oserà discolpar dall' eresia i Quesnellisti, perchè alcuni fra loro, che son contraddetti da tutti gli altri, sfacciatamente sostengono, che le loro dispute non interessan punto la fede, e che convengono con noi nel fondo del domma? Potrà mai alcuno lusingarsi di esser più prudente, e più illuminato de' Padri de' Concilj ecumenici, e della Chiesa tutta, che non ha mai fatto conto di queste vane proteste, e che ha sempre condannati come eretici coloro, che ricusavano di sottoscriver puramente, e semplicemente alle sue decisioni?

Ma supponiamo ciò, che non è, che tutti gli Opponenti perfettamente con noi consentissero sulla sostanza della fede nelle materie, che riguardano la Costituzione. Possono scusarsi d' eresia, quando pertinacemente sostener si veggono, che questa Costituzione, riconosciuta dalla pluralità de' Vescovi per un giudizio dommatico della Chiesa universale, è in se stessa pericolosa per la fede, che tende a favorir gli errori, che oscura, e snerva le verità cattoliche, che è un' occasione d' inciampo pe' Fedeli, e un giusto soggetto di dolore pe' più pii, e più zelanti Teologi? Se non è questa un' eresia, niuna ve n' ebbe mai al Mondo.

Poichè per tacere, che con questo oltraggioso linguaggio chiaramente si mostra di rigettar

la Costituzione precisamente rispetto alla dottrina, che insegna, egli è evidente, che parlar non si può in tal guisa senza fare una professione aperta di credere, che la Chiesa non è sempre governata dallo Spirito Santo, o che questo Spirito di luce, e di verità l'abbandona alcuna volta allo Spirito delle tenebre, e della menzogna: empia bestemmia, che uscir può soltanto dalla bocca di un Lutero, di un Calvino, o da altri Settarj, che sieguono le loro tracce.

Chi non sa esser di fede, non solamente che la Chiesa è infallibile nelle sue decisioni quanto al fondo del domma, ma che le sue decisioni sono sempre per se medesime sommamente sagge, sommamente misurate, e di un sommo vantaggio? Sì senza dubbio. La legge della Chiesa, siccome quella del suo Sposo, che parla per di lei bocca, è sempre *senza macchia: converte essa le anime, ed è un fedel testimonio del Signore, che somministra la scienza a' semplici*, (1) e umili Fedeli, mentre nel tempo stesso acceca i falsi sapienti del Mondo, che confidano ne' proprj lumi. E' questa una verità di fede, che negar non si può senza farsi reo d'eresia. Ogni Cattolico senza difficoltà ne conviene, e inutil cosa sarebbe l'intrattenermi a dimostrarla.

Più necessario sembra di svolger qui una questione, sulla quale da persone poco attente,

---

(1) *Ps.* XIII, 8.

o poco illuminate si sono sparse delle tenebre, da cui potrebbono i nemici della verità trar qualche vantaggio. Trattasi di sapere, se eretico sarebbe chi si rivoltasse contro la Costituzione non perchè egli sostenga di quelle proposizioni, che condannate vi sono come eretiche, ma perchè alcune soltanto ne difenda di quelle, ch' essa condanna come false, erronee, temerarie, scandalose ec.

La ragione, che aver si potrebbe di tal dubbio si è, che per essere eretico uopo è sostener pertinacemente una proposizione contraria alla fede cattolica. Or le sole proposizioni eretiche son quelle, che veramente, e direttamente si oppongono alla cattolica fede. Non è dunque eretico chi sostiene proposizioni condannate soltanto come false, erronee, temerarie, scandalose ec. Quindi non essendo certo, che tutti coloro, che ricusano di sottomettersi alla Costituzione, voglian sostener le proposizioni, che vi son condannate come eretiche, pare, che assicurar non si possa con certezza, che questa rivolta gli costituisca formalmente eretici.

Un tal discorso sembra assai plausibile, ma per disgrazia col provar troppo nulla prova: perocchè prova perfettamente, che la Chiesa trattò senza ragione da eretici i Viclefisti, e gli Ussiti. Gli errori di Vicleffo, e di Giovanni Hus furono dal Concilio di Costanza condannati solamente *in globo*, come quelli di Quesnello dalla Costituzione *Unigenitus*. Non fece il Concilio distinzione alcuna tra le proposizioni, che proscriveva come eretiche, e quelle, che con-

dannava precisamente come false, temerarie, scandalose ec., nella guisa appunto che dalla Costituzione non si distinguono nel libro di Quesnello. Quindi avrebbe potuto dirsi de' discepoli di Vicleffo, e di Giovanni Hus ciò, che dicesi quì de' discepoli di Quesnello, non esser cosa certa, che tutti coloro, che ricusavano di sottomettersi alla decisione del Concilio, volessero sostener le proposizioni, che condannate aveva come eretiche. Contuttociò chi oserebbe dire, che assicurar non si potesse con certezza, che questa rivolta costituivali formalmente eretici?

Ma rispondiamo direttamente a questa difficoltà. Per farlo con sodezza non è necessario di richiamar quì quel principio di Teologia, che l'illustre Monsignor di Soissons sì perfettamente stabilì nella sua Lettera a M. d'Angouleme sul suo appello. Convien distinguere col Pallavicino, dice quel grande uomo, *due specie, di giudizj sulla fede*: altri, per cui la Chiesa decide, che un certo domma è di fede, altri, per cui dichiara, che certe proposizioni sono malvage, e condannabili, perniciose se s'insegnano, e pericolose se si sostengono: *perniciosas esse si tradantur, periculosas si credantur*. Tali sono le proposizioni, ch' essa condanna come false, temerarie, mal sonanti ec.

Or certa cosa è, che questa seconda specie di giudizj esige non men della prima la sommissione del nostro spirito, poichè la Chiesa sempre ugualmente illuminata dallo spirito di verità nelle decisioni, che riguardano la fede, non

è meno infallibile negli uni che negli altri. Se ne' primi giudizj la Chiesa *ci rende certi*, che un tal domma è di fede, e che l'opinion contraria è eretica, *ci rende certi* ne' secondi, che le proposizioni, ch'essa condanna come scandalose, temerarie ec. sono veramente ree, e condannabili. Ecco, dice Monsignor di Soissons, qual è l'*oggetto* della nostra fede: ecco ciò, che *regolar ci deve nell'ordine della fede:* ecco finalmente *ciò, che noi dobbiam credere per lo motivo della fede, che è l'autorità* infallibile della Chiesa.

Quando dunque abbandonato alla durezza del proprio giudizio si ostina uno a sostenere, e ad avanzar siffatte proposizioni, egli è evidente, che si sottrae al giogo della fede, e che divien per conseguenza veramente reo d'eresia, non già precisamente perchè sostien queste proposizioni, che non sono eretiche, e che potrebbono eziandio in certo senso esser vere, e cattoliche, ma perchè nel sostenerle pertinacemente contro l'autorità della Chiesa, che le ha proscritte, professa di credere, ch'essa nel condannarle si è ingannata, ciò che è eretico.

Questa dottrina non è popria del solo Monsignor di Soissons, ma di tutti gli antichi Teologi, che trattato hanno di questa materia. Poichè ecco come parlava, son già presso a cent' anni, Andrea du Val, Dottore della vera Sorbona, (1) nella spiegazione, ch' egli dà di quel-

---

(1) *In 2, 2, D. Th. Tract. de fid. q. 7, art. 2.*

la proposizione attribuita a S. Girolamo: *Ex verbis inordinate prolatis incurritur hæresis.* „ In
„ un altro senso, dice Andrea du Val, (1) può
„ un uomo parlar male, servendosi avveduta-
„ mente, e con deliberazione di parole dalla
„ Chiesa vietate. *Allora dee dirsi, che quest' uo-*
„ *mo, che in tal guisa parla, è eretico.* Poichè
„ quantunque il senso della sua proposizione,
„ ch'egli esprime con siffatte parole, sia vero,
„ e cattolico: *Quia etiamsi sensus ejus, qui per*
„ *verba hæc significatur, verus sit, & catholicus:*
„ parlando ad ogni modo in tal forma, mal-
„ grado la proibizion della Chiesa, si persua-
„ de, ch'essa s' inganna, in quanto per lo me-
„ no definisce, che così convien parlare, ciò
„ che non può scusarsi da eresia: *Quod non po-*
„ *test non esse hæreticum.* Perocchè è certo, che
„ la Chiesa non ha solamente l' autorità di de-
„ terminar le cose della fede, ma la maniera
„ ancora di esprimerle, e di enunciarle, non a-
„ vendo Gesù Cristo promesso agli Apostoli sol-
„ tanto di dar loro la scienza, ma la bocca e-
„ ziandio, cioè le espressioni necessarie, e con-
„ venevoli per annunziarla. „

E più sotto egli aggiugne: „ Da ciò siegue
„ ancora, che la Chiesa può obbligare tutti i
„ Fedeli ad una certa maniera di parlare, co-
„ me di non chiamar la Vergine Madre di Ge-
„ sù Cristo, ma Madre di Dio, avvegnachè l'

---

(1) *Veggasi S. Tom. 2, 2, q. 11, a. 2, ad 2, & 3 part. qu. 8.*

„ una, e l'altra espressione sia cattolica: onde
„ chi deliberatamente si servisse di un'altra es-
„ pressione, e aggiugnesse a ciò la pertinacia,
„ sarebbe indubitatamente eretico. In tal senso
„ si verifica la proposizione attribuita a S. Gi-
„ rolamo: *Ex verbis inordinate prolatis incurri-
„ tur hæresis*.

Ecco un argomento decisivo a provare, che se alcuno rigettasse la Costituzione *Unigenitus* unicamente perchè sostener volesse le proposizioni da essa dannate come false, temerarie ec., non lascerebbe perciò di esser veramente eretico, come se si ostinasse a sostenerle tutte senza distinzione, siccome fanno certamente pressochè tutti i Quesnellisti.

Inutilmente direbbono ancora questi Novatori, per declinar l'accusa d'eresia, di esser sinceramente disposti a correggere il loro giudizio sopra quello della Chiesa universale, e a soggettarsi senza riserva alla sua decisione, quando lor sarà nota. Il parlare in tal guisa nel caso presente è un imporre a se stesso, un aggiunger l'ipocrisia all'eresia, un farsi reo del peccato d'*Anania*, e di *Saffira*, un mentire allo Spirito Santo, non potendosi dire con verità di esser disposto a correggere il suo giudizio sopra quello della Chiesa, quando ostinatamente si ricusa di conoscer questo giudizio, e dopo di averlo sufficientemente conosciuto, si va industriosamente in traccia di vani pretesti per esimersi dall'abbracciarlo.

Tal è il linguaggio di tutti i Dottori, che lungo sarebbe l'annoverare. Un solo basterà per

tutti. Egli è Alfonso de Castro, le cui Opere in questa materia sono da' Dotti sì pregiate. „ Colui, dice quest'Autore, che non si sotto- „ mette a' giudizj, che sono stati una volta pro- „ nunziati sopra quistioni particolari, deve es- „ ser riputato eretico, avvegnachè dica di esser „ pronto a correggere il suo giudizio sopra quel- „ lo della Chiesa, e di un Concilio: *Etiamsi* „ *dicat se paratum corrigi per Ecclesiam, aut per* „ *Concilium*: poichè mentre egli ripugna ad una „ decision della Chiesa, che non ignora, divien „ tosto con ciò pertinace; e sebben dica di es- „ ser pronto a correggere i suoi errori sopra il „ giudizio della Chiesa, ciò non è vero: *non* „ *tamen est ita*. Poichè come può stare, che „ sia uno disposto a lasciarsi corregger da quel- „ lo, al cui giudizio attualmente resiste? Però „ quando sentasi, aver la Chiesa pronunziata la „ sua decisione, uopo è soggettarvisi, e chi si „ oppone vien giustamente riputato pertinace, e „ per conseguenza eretico. "

Infatti se ammetter si potesse questa protesta, che fanno i Quesnellisti di esser disposti a correggere il loro giudizio sopra quello della Chiesa, appena troverebbesi un eretico fra gli stessi più spacciati Giansenisti del Regno, conciossiachè niuno abbia osato dire sinora, che mai non si sottoporrà ad alcuna decision della Chiesa. Diciamo più ancora: se può ammettersi siffatta protesta, Lutero stesso non era eretico, allorchè combattendo con furore la fede della Chiesa appellava al futuro Concilio dalla Costituzione di Leon X. I diciassette Vescovi Pelagiani,

che dalla Lettera di Papa Zosimo appellarono al Concilio generale, non erano tampoco eretici, poichè tali appelli erano una prova manifesta, che non riconoscevano il giudizio del sommo Pontefice, benchè ricevuto dalla maggior parte de' Vescovi, per una decisione della Chiesa universale, ed essi dall'altro lato protestavano pubblicamente di esser pronti a sottomettersi a tal decisione. E chi ardirebbe di sostener seriamente un errore sì grossolano?

Conchiudiamo dunque, che tutte le proteste, che fanno i Quesnellisti di esser disposti a correggere il loro giudizio sopra quello della Chiesa universale, ben lungi dall'assolverli dall'eresia, ad altro servir non possono, che a renderli doppiamente eretici: eretici in quanto pubblicamente professano di sostenere errori legittimamente dalla Chiesa proscritti: eretici in quanto fanno profession di credere, che la Chiesa non può infallibilmente condannar l'errore, fuorchè raccolta in Concilio, ciò che è eresia manifesta.

Ma finalmente, si dirà ancora, i nemici della Costituzione *Unigenitus* ignorano, che questa Costituzione sia stata dalla Chiesa ricevuta in modo che formar possa un giudizio irreformabile. Questa ignoranza non gli rende dall' eresia immuni? No certamente.

Vero è, che se tale ignoranza fosse invincibile, scusar si potrebbono da questa colpa, posto che fossero veramente risoluti di sottomettersi alla Chiesa, quando rivestita la conoscessero di tutta la sua autorità. Ma chi non ve-

de, che questa ignoranza non solamente è facilissima a vincersi, e oltremodo crassa, ma in sommo grado affettata, poichè a fronte della pubblica testimonianza di quasi tutti i Vescovi del Mondo cristiano, che riconoscono la Costituzione per regola di fede, (1) vogliono ostinatamente persuadersi del contrario, per più liberamente perseverare nella loro rivolta?

Or certa cosa è, che l'ignoranza affettata non iscusa dall'eresia, nè toglie che un uomo sia reo di questa colpa, come se fosse appieno convinto della decision della Chiesa, e la vedesse coi proprj occhi. *Nam quæ affectata est*, dice Melchior Cano, (2) *hæc non tollit quin peccatum sit ejusmodi, cujusmodi esset, si a sciente, & vidente committeretur*. Molti Autori portano la cosa anche più oltre, e con passi chiarissimi di S. Agostino sostengono, che dall'eresia non iscusa l'ignoranza crassa, quella cioè, in cui non si usa la necessaria diligenza per cercare la verità. *Si veritatem cauta sollicitudine quærere contemnit*,

---

(1) Veggasi la Dissertazione intitolata: *Difesa di tre sommi Pontefici di Santa Chiesa, Benedetto XIII, Benedetto XIV, e Clemente XIII, e del Concilio Romano tenuto nel* MDCCXXV, ove dagli Atti, e da' Monumenti, che esistono di quel celebre Concilio si dimostra, che la Bolla *Unigenitus* fu ivi ancora riconosciuta per regola di fede. Di questa Dissertazione uscita in Venezia da' torchi del Zatta nel 1782 colla data di Ravenna autore è il ch. Sig. Ab. Francesc' Antonio Zaccaria sotto nome di Pistofilo Romano.

(2) *De Loc. Theol. c. 9.*

nit, dice Alfonso de Castro, *pertinax*, *& hæreticus censendus est* (1).

Su qual fondamento dunque i nemici della Costituzione *Unigenitus rassicurar* si possono nella loro rivolta? Eccolo: su' Decreti de' Parlamenti „ i quali essendo persuasi, che l' accetta-
„ zione della Costituzione non avea le condi-
„ zioni essenziali per costituire una Legge del-
„ la Chiesa, e dello Stato, han dichiarato, che
„ riguardar non si poteva come una Decisione
„ della Chiesa universale, e ordinano tutto gior-
„ no la soppressione di diversi Mandamen-
„ ti, ove i Vescovi propongono la Bolla
„ come un giudizio di tutta la Chiesa. „ (2) Ecco ciò, che dicesi da' Quesnellisti *una prova autentica di una notorietà, che rovescia tutto ciò, che in questi nuovi Mandamenti si è avanzato*. Ecco, dico io, ciò che gli assicura contro tutti i fulmini della Chiesa, e contro tutti i rimorsi di una coscienza giustamente turbata.

E' dolorosa cosa il dover rispondere a siffatta obbiezione, e ben a ragione querelar ci possiamo, che i Quesnellisti colla loro ostinazione per tal modo compromettano l' autorità spirituale colla temporale, riducendo i Cattolici alla dura alternativa di dover contraddire apertamente all' una, o all' altra, malgrado il profondo rispetto, che ad amendue è dovuto.

Ma finalmente siccome ogni buon Francese

---

(1) *De just. hæret. punit. l. I, c. 9.*
(2) *Instruct. Past. de M. de N. p. 109.*

tenuto sarebbe ad opporsi alle intraprese di coloro, che servir si volessero dell'autorità spirituale per abbatter la temporale, così ogni Cristiano è ancor più obbligato di far fronte a quelli, che abusano dell'autorità del Re per distrugger l'autorità della Chiesa. Se ognuno è debitore alla sua patria, e al suo Sovrano, più ancora è debitore alla sua Religione, e alla sua fede, nè potrebbe alcuno lusingarsi di avere il menomo grado di questa virtù, se non solo disposto non fosse a renderne testimonianza in faccia a' Tribunali, ma a deporre eziandio la testa sopra un palco, se ciò necessario fosse per sostenerla. Nulla dunque ci tratterrà quì dal dire, che l'autorità de' Parlamenti, per quanto sia altronde rispettabile, non è nell'affar presente di alcuna conseguenza, che render non può sicuri i nemici della Costituzione, nè scusarli dal detestabile reato di eresia.

Quattro cose, se mal non avviso, son necessarie, perchè un giudizio, o un testimonio venga ammesso, e far possa qualche impressione sullo spirito di un uomo di buon senso. Uopo è primamente, che questo giudizio sia della competenza, e della sfera de' giudici, da cui si pronuncia, poichè quando incapaci siano di giudicare, non può farsi maggior caso della loro testimonianza, che di quella di un cieco, che decider volesse de' colori. Uopo è in secondo luogo, che questo giudizio, o questo testimonio sia costante, e invariabile; giacchè secondo le più comuni regole dell'equità un testimonio, che varia, e si contraddice, non è di alcun pe-

so: *Testis varius, testis nullus.* Conviene in terzo luogo, che un tal giudizio, o testimonio venga da persone totalmente disinteressate nell' affare, di che si tratta, non potendo mai alcuno esser giudice, o testimonio nella propria causa. Bisogna finalmente, che non sia questo giudizio, o questo testimonio distrutto da altri giudizj, o testimonj incomparabilmente più numerosi, e più degni di fede, perchè in questo caso non può averglisi ragionevolmente alcun riguardo. Or queste quattro condizioni mancano alla testimonianza data da' Parlamenti contro la Costituzione *Unigenitus.* Vediamolo.

1. Quest'affare non fu mai della sfera, nè della competenza de' Giudici laici. Monsignor di Noailles medesimo l'insegna. *Nella definizione de' dommi di fede non v' ha cosa*, dice egli, *che dipenda dall' istituzione*, cioè dall' autorità *degli uomini*, *nè che soggettar si debba alle regole osservate negli affari temporali . . . La maniera di definire i punti di fede non vuol regolarsi colla volontà degli uomini: dipende essa dall' ordine stabilito da Dio, e quest' ordine da noi si conosce per la pratica della Chiesa* (non si conosce dunque per l' autorità, nè per la testimonianza de' Parlamenti.) *La Chiesa è quella* (non le Corti laiche, e secolari) *da cui apprender dobbiamo, se ne' giudizj* della fede *basti la pluralità delle voci, o se necessaria sia l' unanimità morale, o la quasi unanimità de' suffragj.* Per dir tutto in una parola, la Chiesa sola è quella, dice M. di Parigi, da cui dobbiamo sapere, quali sono le condizioni es-

senziali per fare una decisione irreformabile, e una regola di fede.

Vero è, che se si trattasse di attaccar la verità di documenti, co' quali si prova, che la Costituzione è accettata dal corpo de' Vescovi, i Parlamenti potrebbono giudicarne; ma questi documenti non soffrono contrasto. Non trattasi quì che di sapere, se attesi i Mandamenti de' Vescovi di Francia, che hanno accettata la Costituzione *Unigenitus*, attesi gli attestati, che le Chiese straniere han dato in suo favore, e di cui si conviene da ambe le parti, abbia questa Costituzione le condizioni sufficienti per essere in oggi riguardata come Legge della Chiesa. Il preteso Cardinale apertamente dichiara, (1) che dalla sola Chiesa ciò deve intendersi, non mai, nè per alcun modo dal giudizio, e dalla testimonianza di persone laiche. Egli l'ha detto, e ciò vedesi chiaramente stampato: in vano avrebbe egli voluto disdirsene in appresso. Questa contraddizione servir non potrebbe che a renderlo ridicolo nel Pubblico, e convincerlo d'e-

---

(1) La condotta, e le vicende del Card. di Noailles, che tante amarezze produssero, e tanti disturbi alla S. Sede, sono sì note nella storia del Giansenismo, che non giova qui riterssene il racconto. Il N. A. scriveva nel tempo, in cui questo Porporato era addetto al partito de' Novatori, e involto in uno scisma, che miseramente lacerava la sua Diocesi. Non è però maraviglia, che parli di lui in termini proporzionati al suo stato. Si sa, che molti anni dopo, e nell'ultima sua vecchiezza riconobbe egli il suo fallo, accettò puramente, e semplicemente la Bolla *Unigenitus*, e con sincera conversione si riunì alla Chiesa.

resia nella Chiesa, se pertinacemente la sostenesse, poichè la confessione, che strappato gli ha dalla bocca la forza della verità, è un punto di fede.

2. Certa cosa, è che tutti i Parlamenti han registrata la Costituzione *Unigenitus*, e che con tal registro hanno riconosciuto, ch' essa faceva Legge nella Chiesa, e nello Stato. Questo registro si è fatto dopo una matura deliberazione, e dopo tutti i riguardi, e tutte le circospezioni della prudenza più illuminata. Non possono dunque i Parlamenti esser più ammessi a dare una testimonianza contraria; quando almeno in quest' affare sopraggiunto non sia qualche nuovo accidente, che abbiane cangiata la natura. Che è dunque avvenuto di nuovo? Eccolo. La Costituzione, che al tempo del suo registro non era ricevuta che per l'accettazion tacita de' Vescovi stranieri, è stata in seguito ammessa per accettazion formale. E' egli questo un motivo assai pressante per obbligare i Parlamenti a dar presentemente una testimonianza del tutto contraria, e questa nuova testimonianza merita ella l'attenzione delle persone ragionevoli?

3. La maggior parte di quelli, che compongono i Parlamenti, non si sono mostrati in quest' affare tanto disinteressati, che ragionevolmente contar si possa sull' equità del loro giudizio, e sulla sincerità de' loro attestati. Non vogliam dire con ciò, che siano i Fautori e i Partigiani di quel funesto scisma, che turba da sì lungo tempo la Chiesa, e lo Stato. Il rispetto, che si deve a queste Divinità della Ter-

ra, non ci permette di così parlare. Ma vuol dirsi soltanto ciò, che a tutto il Mondo è noto, che in molte occasioni, (e queste occasioni ricorrono sovente) la bilancia della giustizia non è sempre stata tra le loro mani in un perfetto equilibrio riguardo agli Accettanti, e agli Opponenti.

Ma se per somma disavventura succedesse, che i principali membri de' Parlamenti comparissero nelle conversazioni più riscaldati contro il Papa, e i Vescovi della sua comunione, che non sono i Giansenisti più dichiarati: se questi Signori obbliando la gravità del loro ministero non arrossissero di declamare altamente contro la Costituzione sin tra le mura del Palazzo: se premurosi di accrescere i torbidi, e la rivolta abbandonassero i propri loro affari per andar a sollecitare gli Ecclesiastici ad appellare al futuro Concilio: in tal caso che si penserebbe, e che dovrebbesi pensare, se con disposizioni sì poco eque montar si vedessero il tribunale per decider gravemente sulla validità di tali appelli, e su' pretesi abusi della Costituzione? Giudizj di tal fatta non meriterebbono senza dubbio l' attenzione del Pubblico, che per eccitarne lo sdegno.

Finalmente la testimonianza, che i Parlamenti fanno contro la Costituzione, viene in tutto distrutta da altre incomparabilmente più numerose, e più degne di fede. Quella del sommo Pontefice in materie di tal natura sarà sempre superiore ad ogni altra testimonianza laica, non dirò solo nello spirito di un Catto-

lico, ma di un uomo di qualche senno. A questa testimonianza però vuolsi aggiugner quella di tutti i Cardinali, all'eccezione di un solo, di tutto il Clero della Chiesa Romana, di più di cento Vescovi di Francia, di tutti i Vescovi stranieri, di oltre novanta Università, di tutti i Principi cattolici, di tutte le Corti sovrane di altre nazioni, di più milioni di Sacerdoti, di Religiosi, e di Fedeli d'ogni condizione. In una parola aggiugner si deve la testimonianza di pressochè tutto il Mondo cristiano, il quale altamente dichiara, o professa di credere, che la Costituzione *Unigenitus* ha tutte le condizioni necessarie per costituire una Legge della Chiesa e una decisione irreformabile.

Potrebbe egli ragionevolmente pensarsi, che i nostri Parlamenti, comechè composti di grandi uomini, avessero per se soli più di sapere, più di dirittura, più di religione, che questa nuvola di testimonj, che loro si oppone? Non è verisimile, che questi Signori esigano da noi tirannescamente, che portiamo sino a tal grado la considerazione, e il rispetto, che per essi abbiamo. Egli è dunque evidentemente dimostrato, che la testimonianza de' Parlamenti formar non può il menomo dubbio nella mente di un uomo accreditato sull'autorità della Costituzione, e che coloro, i quali pertinacemente la rigettano, prevaler non si possono di tale testimonianza, per discolparsi dallo scisma, e dall' eresia.

ARTICOLO III.

I nemici dichiarati della Costituzione Unigenitus *formano fra loro una società particolare, e un Corpo dalla Chiesa separato.*

Questa verità è una conseguenza di quelle, che abbiam sinora stabilite. Non m'intratterrei quì a dimostrarla, se non dovesse per qualche cosa servire all'opinione, che si proporrà nel Capo seguente. Perocchè è manifesto, che se i nemici dichiarati della Costituzione sono notoriamente scismatici, ed eretici, formano fra loro una società particolare, e un corpo dalla Chiesa separato, mentre per ciò solo sono scismatici, ed eretici, perchè si separano dalla Sposa di Gesù Cristo per la loro rivolta contro le sue decisioni, e per la profession di una dottrina contraria alla sua.

Lo spirito di errore è sempre uno spirito di cabala, e di partito, che unisce insieme i Settarj co' più stretti legami, e che forma una nuova Chiesa nel seno della Chiesa medesima, o per meglio dire una Sinagoga di Satana composta d'uomini ribelli, che agiscono di concerto per sostenersi contro la legittima autorità.

Questi uomini ribelli sono, giusta il linguaggio de' Padri, come le volpi di Sansone, che sono insieme avvinte per portar più facilmente l'incendio, e la strage nel campo del Signore.

Sono perfidi disertori del campo d'Israele, che si schierano a truppe sotto gli stendardi di Madian, e di Amalec, per combattere contro ii Dio stesso degli eserciti. Sono membri di un medesimo corpo, di cui è capo il demonio, che gli comunica per così dire, lo spirito, il moto, e la vita, per opporlo al corpo mistico di Gesù Cristo, e metterlo, se possibil fosse, in rovina.

Questo *corpo di peccato* non si forma in un momento. Simile al corpo naturale ha il suo principio, i suoi progressi, e la sua perfezione. Non è dapprima che un feto assai informe, ma si organizza in seguito, cresce, ingrossa, e diviene ben tosto un formidabile Gigante, un superbo Golia, che viene ad insultare apertamente il campo degl' Israeliti.

Il Partito, che lacera presentemente il seno della Chiesa con tanto furore, era sul principio assai dispregevole. Trattenuto dal timore di un Re possente, ugualmente attento alla tranquillità dello Stato, e al ben della Chiesa, non osava mostrarsi scopertamente in niuna parte. Si occultava con tanto artifizio, che appena potevasi distinguere nella folla de' Cattolici qualcuno de' suoi settarj mascherato sotto la pelle di agnello. Ma di giorno in giorno egli ha preso novelle forze, e dopo la morte di questo gran Re ha fatto progressi sì rapidi, che alza in ogni luogo audacemente la testa.

In altri tempi il segreto era l'anima di tutte le pratiche di questo mal augurato partito. Nulla raccomandavasi con maggior premura a'

nuovi Proseliti, che la dissimulazione, e la destrezza. Si avevano de' termini misteriosi per intendersi, de' nomi di guerra per conoscersi, delle cifre per carteggiare, delle stamperie occulte per pubblicare i libri. Tutte queste precauzioni sono oggimai inutili. Si pubblica ora sopra i tetti ciò, che una volta susurravasi all'orecchio. La maschera è caduta, e la pelle di pecora, come troppo imbarazzante, è stata rigettata: i lupi si mostrano tali dappertutto, quai sono. La violenza è succeduta alla finzione, i clamori furiosi al silenzio forzato, e le minaccie alla cabala. I partigiani dell'errore non parlano in oggi che del loro credito, e della loro potenza, e voglion bene, che si sappia, aver essi nella Chiesa un partito formidabile, a cui non si può impunemente resistere.

Vano sarebbe il dissimularlo. Non v'ha persona, che perfettamente non distingua la novella Repubblica, che hanno tra noi formata. Conosce ognuno il Capo di questa Repubblica. Ha essa, come tutte le altre, i suoi Grandi alla Corte, i suoi Magistrati nelle Curie, i suoi Vescovi nelle Chiese, i suoi Dottori nelle Università, i suoi Agenti negli affari, i suoi Deputati per le ambasciate. Diciamo di più: non ha essa le sue finanze per supplire alle spese de' malvagi suoi attentati? In una parola, niente le manca di tuttociò, che hanno avuto tutte le altre Sette per fare un Corpo il più compiuto, e meglio formato.

Vero è, che tra' settarj dell'ultimo secolo, e quelli del presente corre questo divario, che

i primi dopo aver distrutta la Gerarchia, e cangiata la forma de' sacramenti si sono pubblicamente separati dalla comunion della Chiesa; laddove i Settarj di questo secolo si ostinano in Francia a rimaner nel suo seno per lacerarle più facilmente le viscere. Ma si è già dimostrato, che questa differenza non è essenziale, e che la comunione puramente esterna non toglie, che lo scisma perfetto non sia, e consumato, conciossiachè gli Ariani, i Manichei, i Pelagiani, e più altri settarj, che han sempre affettato di starsi nella comunione de' Cattolici, non han lasciato perciò di esser nella Chiesa riguardati come corpi diversi, e assolutamente da essa separati.

Se qualche dubbio ancor rimanesse su questo punto, basta consultare il Maestro de' Dottori S. Agostino nell' idea, ch' egli ci porge dell' unità della Chiesa. Nulla più decisivo di ciò, ch' ei dice in tal proposito: *Infruttuoso, ma non ancor separato dalla radice è colui, il quale spinto da una rea passione fa quelle azioni, delle quali sta scritto, che chi opera tali cose non possederà il regno di Dio. Ma dacchè egli comincia a resistere all' evidenza della verità, per cui viene ripreso, allora è separato* (1). Osservate, che S. Agostino non dice, che allora egli sia diviso, quando è cacciato per sentenza della Chiesa, o quando non comunica più esternamente colla medesima, ma dacchè incomincia a resistere alla verità.

---

(1) *Lib. de Unit. Eccl. Cap.* 15.

Ciò che segue fa vedere ancor meglio il pensiero di S. Agostino. *E molti di quelli*, prosegue il S. Dottore, *sono colla Chiesa nella comunione de' sacramenti: contuttociò non son già più nella Chiesa. Altrimenti se allora soltanto è colui separato dalla Chiesa, quando viene pubblicamente scomunicato, o quando non comunica più esternamente colla Chiesa, verrà per conseguenza incorporato nuovamente nella Chiesa, quando è visibilmente ristabilito nella sua comunione*, ciò che è falso. *Poichè se si presenta con simulazione di spirito, e porta un cuore totalmente contrario alla verità, e alla Chiesa, benchè facciasi in lui una tale solennità, resta egli perciò riconciliato, e inserito nella Chiesa? Nulla meno, absit. Siccome dunque colui, che comunica nuovamente colla Chiesa, non è perciò ancor nella Chiesa, così chiunque porta uno spirito contrario alla verità, che lo confonde, e lo riprende, è già dalla Chiesa separato, prima di essere visibilmente scomunicato* con una separazione esterna, o per una sentenza espressa della Chiesa.

Sarebbe infatti un errore assai grossolano il pensare, che la sola situazione delle persone, che fanno a lor grado diverse azioni, e figure, stabilisca, o distrugga l'unione, che passar deve tra le parti, che compongono un Corpo morale. „ Questa unione, e questa separazione, dice lo stesso S. Agostino, (1) questa approssimazione, o questo allontanamento vuol misurarsi co' moti dello spirito, non del corpo.

(1) *Lib. 1, de Bapt. cont. Donat. Cap. 1.*

„ Poichè siccome l'unione de'corpi si fa per la „ continuazione de'luoghi, così l'unione, e il „ contatto, per così dire, degli spiriti si fa col „ consenso delle volontà: „ *Non enim accessus iste, atque discessus corporalibus motibus, & non spiritualibus est metiendus. Sicut enim conjunctio corporum fit per continuationem locorum, sic animorum quidam contactus est consensio voluntatum.*

Siccome dunque un Cattolico, che trovasi nelle Moschee de' Turchi, e ne'Tempj degli Eretici, o degl'Infedeli, è sempre cattolico, e unito al corpo della Chiesa, purchè non rinunzj alla sua Religione, così un Calvinista, o un Luterano, o altro Settario è sempre dalla Chiesa separato, e unito al corpo della sua Setta, avvegnachè intervenga alle nostre adunanze, assista a' nostri misterj, e partecipi sacrilegamente a' nostri sacramenti. In vano dunque prevaler si vorrebbono i Quesnellisti dell'esterior comunione, che mantengono con noi, per difendersi dall'accusa di scisma, poichè apparendo tutti strettamente congiunti di sentimento, e d'interesse, questa comunione non farà mai, che non formino tra loro una società particolare, e un corpo dalla Chiesa separato, come tutti gli altri settarj, che gli hanno preceduti.

ARTICOLO IV.

E' cosa per lo meno certa, che ricorrer non si può a' nemici dichiarati della Costituzione per alcuna funzione spirituale, senza offender Dio gravemente, fuori del caso di necessità.

Nel disegno, che proposto ci abbiamo, di provare, che i Nemici dichiarati della Costituzione non hanno alcuna giurisdizion nella Chiesa, sembra a prima giunta inutile il dimostrare, che non si può senza peccato ad essi ricorrere per alcuna funzione spirituale, giacchè una cosa discende necessariamente dall'altra. Siccome però assicurar non ci possiamo di convincere appieno tutti gli spiriti, che si sono lasciati prevenire in favor dell'opinione contraria, gioverà d'incominciar quì a spiegare ciò, che debba pensarsi su tale argomento, indipendentemente dalla nostra quistione.

Quelli dall'altra parte, che temòno le conseguenze dell'opinione, che sarà da noi stabilita, comprenderanno da ciò, che non hanno sì gran motivo di perturbarsi, giacchè sempre i Fedeli si trovan quasi nell'imbarazzo stesso, ch' eglino apprendono, posto che non possano, come è incontrastabile, ricorrere a' nemici dichiarati della Costituzione per alcuna funzione spirituale, fuori del caso di necessità, e che sian-

vi anche certi casi assai ordinarj, in cui ciò non può farsi nella maggiore necessità, come si dimostrerà nel seguente Articolo.

Per dare di ciò una chiara, e soda spiegazione, e per non imbarazzar lo spirito de' Leggitori con una confusion di cose mal ordinate, convien quì stabilire l'un dopo l'altro certi principj di Teologia, che facilmente ci condurranno, e speditamente alla cognizione de' principali nostri doveri sul punto, di che si tratta.

Primo principio. E' certo, che ogni eretico, e ogni scismatico è scomunicato. I meno versati nella scienza del Diritto sanno, che questa massima non soffre contrasto. Noi abbiam dimostrato, che quelli, che ostinatamente resistono alla Costituzione *Unigenitus*, sono eretici, e scismatici. E' dunque certo, che sono scomunicati.

Dall' altro lato la Costituzione è una Legge fatta dalla Chiesa universale, che scomunica tutti coloro, che ricuseranno di soggettarvisi. E poichè questa Legge è anche autorizzata dalle Lettere Patenti del Re, e registrata ne' Parlamenti del Regno, niuna le manca di quelle condizioni, che esiger possono i più scrupolosi difensori delle nostre Libertà, perchè una Bolla della S. Sede sia una Legge, che obbliga tutta la Francia. Non può dunque mettersi in dubbio, che chiunque ricusa di sottoporvisi non sia scomunicato, ove almeno negar non si vogliano pertinacemente de' fatti pubblici più evidenti della luce del giorno.

Secondo principio. Essendo la Costituzione *Uni-*

genitus una Legge dommatica della Chiesa universale, è certo che coloro, che non l'abbracciano, sono ribelli, e refrattarj, e che in tale stato di disubbidienza ricever non possono, nè amministrare i sacramenti, senza commettere ciascuna volta un nuovo peccato grave, e senza fare un sacrilegio. Più ancora: siccome per tale disubbidienza s'incorre *ipso facto* la scomunica maggiore, è certo altresì, che i Ministri della Chiesa, che sottomessi non sono alla Costituzione, non solamente ingerir non si possono nell'amministrazione di alcun sacramento, ma in nessuna funzione annessa al loro carattere, senza offender Dio mortalmente, e senza incorrere l'irregolarità. Quindi un sacerdote, che s'intromette ad annunziar la divina parola, a far l'Eddomadario nel Coro, a far l'acqua benedetta, e le altre somiglianti cose, che sono alla sacerdotal podestà riservate: un Vescovo, che s'intrude a far Pastorali, a conferire Ordini, ed approvar confessori, a mandar Predicatori, a consecrar Altari ec: un tal Sacerdote, dissi, e un tal Vescovo commettono ogni volta un nuovo peccato grave, e incorrono nuovamente l'irregolarità.

Qual ragione di ciò? Perchè tutti gli scomunicati son tenuti in vigor dell'antico Diritto ad astenersi da ogni comunione co' Fedeli, particolarmente nelle cose sante; e il Diritto nuovo del Concilio di Costanza, che ha mitigata quell'antica severità riguardo agli scomunicati, che non sono nominatamente denunziati, si è dichiarato, che non pretendeva con ciò di sollevarli

varli da alcuna pena, nè di prestar loro alcun favore: *Per hoc tamen hujusmodi excommunicatos, suspensos, interdictos, seu prohibitos non intendimus in aliquo relevare; nec eis quomodolibet suffragari.* Così parlano tutti senza eccezione i Canonisti.

Terzo principio. E' certo, che niuno può indurre il suo prossimo ad un' azione, che non può fare lecitamente, senza divenir reo davanti a Dio del medesimo peccato, a cui l' induce. Questa verità non ha bisogno di alcuna prova, ma soffre qualche eccezione, e vuol essere spiegata. Poichè questa azione o è malvagia in se stessa, o è tale solo per la malizia di colui, che la fa malamente, e potrebbe ben farla se volesse. Se è malvagia per se stessa, non v' ha ragione quanto si voglia pressante, che giustificar ci possa innanzi a Dio, se vi prestiamo in alcun modo la nostra cooperazione. Ma se malvagia è solo per la malizia di colui, che malamente la fa, e potrebbela ben fare, se volesse, si può in tal caso indurlo a tale azione, quando si ha diritto di esigerla da lui, e la necessità ci costringe. Però tutti gli Autori scusano da colpa un povero, che stretto dalla necessità prende denaro da un ricco, il quale sa non voler darlo senza usura: ovvero un Capitano, che in un trattato di pace esige il giuramento da un idolatra, il quale non giura che per le false sue divinità.

E la ragione, che rendono di tal decisione si è, che in questo caso non richiedesi cosa, che buona non sia in se stessa, e onesta, e che noi tenuti non siamo ad incontrare un notabi-

le incomodo col privarci di un diritto, che abbiamo a cose, che il nostro prossimo accordar ci può facilmente senza peccato, se il voglia.

Ma se non abbiasi alcun diritto di esigere una tale azione, nè alcuna necessità ci stringa a dimandarla, certo è, che non può ciò farsi senza peccato, sia perchè la legge della carità ci obbliga a rimuovere dal nostro prossimo l'occasione di perdersi, quando far si possa senza grave incomodo, sia perchè in mancanza di ogni motivo, che a chieder ci spinga da lui una siffatta azione, legittimanente si presume, che indur lo vogliamo espressamente a mal fare.

Dal che si deve con tutti i Casisti conchiudere, che dimandar non si possono lecitamente i sacramenti ad un sacerdote malvagio, il quale con tutta la probabilità sappiamo, che amministrar gli deve in peccato mortale, fuor solamente in due casi: 1 quando si ha diritto di esigerli, ed egli per l'offizio suo di Pastore è tenuto ad amministrarli: 2 quando ci obbliga qualche necessità, nè trovasi altro sacerdote, che amministrar gli possa.

Quarto principio. Nel modo stesso ragionar si deve riguardo a' sacerdoti scomunicati. Poichè quantunque uno scomunicato, che non è ancora denunziato, possa per comun sentenza amministrar validamente i sacramenti, attesa la concessione dell'estravagante *Ad evitanda*, certo è nondimeno, che questa Bolla non gli dà il diritto di amministrarli in ogni caso, e in tutte le circostanze, che a lui piaccia, ma solo quando la necessità de' Fedeli lo richiede.

La ragione di ciò è evidente, perchè la Chiesa col moderare il rigore del Diritto antico, non ha mai inteso, come già si è osservato, di fare alcuna grazia agli scomunicati, ma solo di favorir la pietà de' Fedeli. Quindi un Parroco, che sia scomunicato *tollerato*, può ben amministrare i sacramenti a' suoi Parrocchiani, che glieli chieggono nella necessità, ma non gli è permesso di offerirsi, e d' ingerirsi in tale amministrazione, quando non ne sia richiesto. Meno ancora gli è ciò permesso, se può farli amministrare da un altro sacerdote, che non sia scomunicato, senza che peccherebbe mortalmente, e incorrerebbe l' irregolarità.

Per la stessa ragione dee dirsi, che un Cristiano, il quale dimandasse i sacramenti ad un Sacerdote scomunicato senza alcuna necessità, e quando può riceverli da un altro, che non sia scomunicato, peccherebbe gravemente, e incorrerebbe la scomunica minore: e ciò non solo perchè in tal caso sarebbe egli la causa inescusabile del sacrilegio, che commetterebbe quel sacerdote coll' amministrare indegnamente i sacramenti, ma perchè violerebbe la legge della Chiesa, che non permette di comunicare cogli scomunicati *tollerati* nel ricevimento, o nell' amministrazione de' sacramenti, fuorchè per la necessità, e pel vantaggio de' Fedeli, e affinchè nel bisogno non manchino de' mezzi necessarj alla salute.

Tale è la decisione di tutti i Canonisti, che han trattata a fondo questa materia. Può vedersi su ciò Eveillon nell' eccellente suo Trattato

delle Scomuniche, e de' Monitorj, ove si troveranno queste notabili parole, che gioverà quì riportare, affinchè un Leggitore, che sia poco istrutto, non creda che eccedar da noi si voglia in rigore.

„ Fuori del caso di necessità, dice questo
„ Autore, chi ricevesse scientemente un sacra-
„ mento da uno scomunicato, qualunque si fos-
„ se, tollerato, o non tollerato, oltre il pecca-
„ to grave, che con ciò commetterebbe, incor-
„ rerebbe la scomunica minore, poichè senza
„ legittima causa comunicherebbe con uno sco-
„ municato. Lo stesso dee dirsi di un sacerdo-
„ te, che scientemente amministrasse un sacra-
„ mento a qualche scomunicato senza alcuna
„ necessità. Perocchè egli incorrerebbe la sco-
„ munica minore, ancorchè quegli, che lo ri-
„ ceve, fosse scomunicato occulto, o tollerato,
„ in quanto conferirebbe il sacramento ad un
„ uomo, il quale sa esserne affatto indegno, e
„ non poterlo ricevere senza sacrilegio. Ed è
„ ciò vero, malgrado l'estravagante *Ad evitan-*
„ *da*, atteso che essa non intende di favorire
„ per alcun modo gli scomunicati. „

Quinto principio. Trattasi ora di sapere, qual grado di necessità si richiegga per poter chiedere i sacramenti, o esiger qualche funzione spirituale da un Sacerdote, o da un Vescovo scomunicato, o che si sa dover fare le sue funzioni in istato di peccato mortale. Tutti i Dottori convengono, non doversi perciò aspettare una necessità estrema, come quando in pericolo di morte abbiam bisogno di ricevere il sacramento

della penitenza, il Viatico, e l'estrema Unzione, nemmeno una necessità stretta, e rigorosa, come sarebbe quella di scansare qualche grande inconveniente, qualche violenza, o qualche infamia. Ogni necessità morale, e ragionevole è senza dubbio perciò sufficiente: quando un cristiano per esempio, giudica ragionevolmente essergli necessario per la propria salute, o per suo spirituale vantaggio l'accostarsi a' sacramenti, o trovasi a ciò obbligato da qualche precetto della Chiesa, o anche da qualche buona considerazione, qual sarebbe di non privarsi per troppo lungo spazio di tempo de' sacramenti, o di riconciliarsi con Dio, perchè vedesi in istato di peccato mortale. In tal caso, e in altri somiglianti dimandar si possono, e prendere i sacramenti da coloro, che sono per dovere del proprio impiego tenuti ad amministrarceli, quando non siavi altro sacerdote, che possa ciò fare.

Or posti tutti questi principj, sarà facile ad ognuno di conoscere, quai siano su questa materia i principali suoi doveri, per servirsi utilmente all'occasione di tal conoscenza. Co' medesimi principj decider si possono ancora alcuni altri casi, che imbarazzano sovente la coscienza de' semplici Fedeli. Gioverà quì l'accennarli brevemente.

Si dimanda 1 se assister si possa alla Messa di un Sacerdote notoriamente scomunicato, che sia *tollerato*. Certo è, che intervenir vi possiamo nel caso di una ragionevole necessità, come se fosse giorno di festa, o di domenica, in cui

siamo per precetto della Chiesa tenuti ad ascoltarla, o se qualche incontro si presentasse, in cui fosse necessario di udirla per comunicarsi, nè altro sacerdote si trovasse, che soddisfar potesse a tale necessità.

E' probabilissimo ancora, secondo tutti gli Autori, che i Parrocchiani potrebbono in tal caso obbligare il loro Parroco a celebrare la santa Messa, essendo ogni Parroco per debito del suo impiego tenuto a somministrare a'suoi sudditi le cose necessarie alla salute, ed eglino in diritto di domandarle. Ma se non abbiavi necessità alcuna di udire la Messa, perchè non sia giorno festivo, o di domenica, o se non manchi altro sacerdote, che possa celebrarla, allora è fuor di dubbio, che ascoltar non si può la Messa di questo scomunicato, senza partecipare al suo sacrilegio, e senza incorrere la scomunica minore.

Si dimanda 2, se assister si possa in buona coscienza alle altre parti dell'uffiziatura divina, alle Ore canoniche, alle Processioni, all'adorazione solenne del SS. Sacramento, alle benedizioni pubbliche dell'acqua benedetta, dell'olivo, delle ceneri ec. e ad altre somiglianti cerimonie della Chiesa, in cui un sacerdote notoriamente scomunicato, e *non denunziato* sostiene il grado di principal celebrante, o di Capo.

Secondo i principj poc'anzi stabiliti è vero, che assister vi si può, quando ci obbliga qualche ragionevole necessità. Ma poichè tale necessità quasi mai non occorre per non esservi su ciò alcun precetto della Chiesa, e giacchè

niun bisogno spirituale regolarmente a questo ci spigne, sembra quindi, che presso che mai assister non vi si possa senza offender Dio mortalmente, e senza incorrere la censura stabilita contro coloro, che comunicano senza necessità nelle cose sante cogli scomunicati.

Osservate ciò che si è detto: *Se il Sacerdote scomunicato sostenga il grado di principal celebrante, e di Capo* in tali cerimonie: poichè s'egli semplicemente vi assista come gli altri Fedeli, non si pecca allora intervenendovi con esso lui, perchè propriamente si comunica solo col sacerdote, che in qualità di celebrante, o di Capo presta il suo ministero agli altri Fedeli coll' offerire al Signore in loro nome le sue preghiere.

Si dimanda 3, se ad un Sacerdote notoriamente scomunicato, e non denunziato somministrar si possa l'apparato per dire la Santa Messa, o per fare qualche altra funzione del suo ministero. La decisione di questo caso nasce dagli stessi principj di sopra stabiliti. Se questo Sacerdote ha diritto di chieder i paramenti, e se quelli a'quali gli dimanda, sono per qualche titolo tenuti a somministrarglieli, o egli stesso si trova in necessità di esercitar le funzioni del suo ministero, accordar gli si possono senza peccato. Ma fuori di questi casi non può ciò farsi senza contrarre il reato stesso, che contrarrebbesi col porger la spada ad un furioso.

Tutte le persone di buon senso possono facilmente applicar queste decisioni a'nemici della Costituzione, senza che sia necessario di più oltre trattenerci in tale argomento.

ARTICOLO V.

Certi casi, in cui non si può senza peccato comunicare co' nemici della Costituzione Unigenitus, *nemmeno nella più grave necessità.*

Nelle decisioni, che ora abbiam date, noi abbiam considerati i nemici della Costituzione solamente in qualità di peccatori pubblici, e di scomunicati notorj. Presentemente considerar gli dobbiamo come scismatici, ed eretici dichiarati, e vedere, se in tal qualità non sia in certe occasioni vietato di comunicare con esso loro, anche nella maggiore necessità.

Tutti i Canonisti distinguono quattro principali casi, in cui siamo per naturale, e divin precetto obbligati, indipendentemente da ogni scomunica, a schivar gli eretici, e gli scismatici. (1) Il primo caso è, quando con tal comunione si corre pericolo di lasciarsi sedurre da' malvagi loro discorsi, e d'impegnarsi ne' loro errori, e nel loro Partito. Perocchè è certo, che ognuno è tenuto per diritto naturale, e divino di vegliare alla propria salvezza, e per con-

---

(1) *Azor. Instit. mor. t.* 3, *lib.* 8, *cap.* 10. *Domin. Soto in* 4 *sent. disp.* 13, *q.* 2, *a.* 9. *Avil. de cens.* 2 *part. cap.* 6, *disp.* 2, *dub.* 2. *Eveillon cap.* 3, *art.* 4.

seguenza di guardarsi attentamente da ogni pericolo di perdersi.

Il secondo caso è, quando questa comunione cogli eretici, e co' scismatici renderebbe sospetta la nostra fede, e darebbe luogo a credere, che noi entriamo ne' loro sentimenti: ciò che sarebbe un rinunziare in qualche modo alla propria Religione, un negar Gesù Cristo in faccia agli uomini, e un meritare di non essere da lui riconosciuti davanti all'eterno suo Padre, e agli Angeli del Cielo.

Il terzo caso è, quando per tal comunione si viene ad autorizzare in qualche maniera il loro scisma, e la loro eresia: cosa che certamente non può farsi senza partecipar veramente al loro peccato, e rendersi degni de' medesimi castighi.

Il quarto caso, in cui tenuti siamo ad evitar gli eretici, e gli scismatici, allora è, quando la confusione, che proverebbono nel vedersi abbandonati da' Fedeli, sarebbe capace di farli rientrare in se stessi: poichè finalmente la legge della carità ci obbliga a concorrere, per quanto in noi sta, alla salute del nostro prossimo, e ad allontanarlo, se possiamo, dal peccato.

Vero è che in quest'ultimo caso non siamo nella necessità costretti a fuggir gli scismatici, e gli eretici, non essendo alcuno tenuto a procurar la salute del prossimo con grave suo incomodo, ove non manchi di altri mezzi per salvarsi, e per propria malizia si perda. Ma negli altri casi pur or mentovati certo è, non esservi necessità, quantunque estrema, che scusar

ci possa innanzi a Dio di aver con esso loro comunicato.

Io non mi tratterrò quì a dimostrare, che il commercio tenuto cogli eretici, e cogli scismatici, anche nelle cose civili, può farci rei di colpa in tutti que' modi, che abbiam poc'anzi accennati. Ognun vede, che questo commercio, soprattutto se famigliare, e assiduo, può metterci a rischio di esser sedotti, può render sospetta tra' Cattolici la nostra fede, può autorizzar la malizia de' Novatori, e confermarli ne' perversi loro sentimenti. Siccome però questo non sempre addiviene, nè mancano circostanze, nelle quali un tal commercio esser può innocente, e senza conseguenze, parleremo quì soltanto della comunione, che tiensi con esso loro nelle cose sante, essendo moralmente impossibile, che questa non sia peccaminosa per alcuna delle quattro ragioni di sopra addotte. Entriamo in questo punto, e tutto esaminiamo senza prevenzione.

Ognun sa, qual sia l'ascendente, che l'amministrazione delle cose sante dà a' Ministri della Chiesa sullo spirito, e sul cuor de' Fedeli. Non è sì naturale ad un fanciullo il lasciarsi delle più strane cose persuadere dal proprio padre, quanto ad un semplice Fedele il prestar fede ad un Pastore, o ad un confessore, che prenda ad ispirargli malvagi sensi sulla Religione. Per quanto motivo abbiasi altronde di diffidenza, difficilmente si crede, che quelli, che tengono rispetto a noi il luogo di Dio, voglian sedurci. Ben lungi dal premunirci contro gl' in-

gannevoli loro discorsi, ci figuriamo, che la docilità nell' arrendersi a' loro lumi sia una parte del rispetto, che lor si deve.

Dall' altro lato gli eretici di questi tempi sono sì artificiosi, con tanta destrezza s' insinuano negli spiriti, usan tanti raggiri, producon ragioni in apparenza sì plausibili per giustificar la loro ribellione alla Chiesa, che senza una grazia tutto speciale di Dio, è moralmente impossibile di non rimaner sedotti da' loro discorsi, quando si presta loro favorevole orecchio. Ma come discenderà egli ad accordarci una grazia sì speciale, se in vece di ubbidire al comando, che in venti luoghi della Scrittura c' intima di fuggir gli Eretici, noi diamo loro la nostra confidenza, e seco lor manteniamo uno stretto vincolo? Come ci donerà egli questa grazia, se cominciam tosto a gravemente offenderlo colla temerità, onde ci esponiamo ad evidente rischio di cader nell' errore, comunicando nelle cose sante con persone, la cui fede esser ci deve per lo meno infinitamente sospetta?

Ma non è questa la maggior colpa di coloro, che comunicano nelle cose sacre cogli eretici, e co' scismatici. Aggiungiamo, e diciamo, che non posson ciò fare senza render sospetta la loro fede, e senza rinunziare in qualche modo alla propria Religione. *Quando la Chiesa è divisa*, dice un dotto Vescovo, (1) *non è permesso di dividersi, e di mangiar l' Agnello ora in Geroso-*

(1) *M. de S.*

lima, ora a Samaria. La fede della Chiesa è una, una è la comunione. Convien dunque mettersi da una parte, o dall'altra, e la partecipazione delle cose sante, e de' divini Misterj è quella, per cui si dichiara con chi si comunica di sentimento: poichè finalmente, dice S. Tommaso, (1) i sacramenti sono una specie di protestazione della nostra fede.

Noi veggiamo presentemente fra noi due comunioni diverse, e tanto opposte l'una all'altra, quanto Gesù Cristo a Belial, quanto la luce alle tenebre: la comunione del sommo Pontefice, e di tutto quasi il Mondo cristiano; la comunione del preteso Cardinal di N., e di chi aderisce al suo scisma. Non possiam dunque comunicar coll'una nelle cose divine, senza dichiararci apertamente per la medesima, e senza separarci nel tempo stesso dall'altra, giacchè alla fine servir non si può ad un'ora a due padroni, nè essere insieme della comunione del Papa, e di quella di coloro, che si sono da lui separati per un'aperta, e pubblica profession dello scisma, e dell'eresia.

Il terzo peccato, che commettesi partecipando alle cose sacre co' Novatori, è l'autorità, che si viene con ciò a conciliare alla loro eresia, e al loro scisma. Perocchè si dà in tal modo a conoscere, che buoni sono i loro sentimenti, o almen tollerabili, che non si ha ragione di con-

(1) *3 p. q. 72, art. 5. ad 2.*

dannarli con tanto rigore, che può liberamente pensarsi, come si vuole, sulle controverse materie, che senza peccato si può far fronte alle più solenni decisioni della Chiesa, e all'adunanza eziandio di un generale Concilio. Si scandolezzano con ciò i semplici Fedeli, che non veggendo stabilità alcuna nella Religione si lasciano senza discernimento trasportare ad ogni vento di dottrina, e con pari facilità s'impegnano nel reo, e nel buon Partito. Or chi può dubitare, che quelli, che son cagione di tutti questi scandali, non siano sommamente colpevoli davanti a Dio?

Che diremo noi ancora del cattivo effetto, che questa comunione produce nel cuor de' Novatori? Non v'ha cosa che maggiormente confermi questi Refrattarj nella loro rivolta, quanto il vedere, che nulla perdono per ciò del loro credito nel Mondo, nè dell'autorità, che hanno sopra i popoli. Non provando esternamente alcun effetto de' fulmini della Chiesa, facilmente si agguerriscono contro tutte le minaccie: e poichè *la superbia di coloro, che odiano Dio, ognor più s'innalza*, (1) tutti i riguardi, che per loro si hanno, non giovano che ad accrescere la loro ribellione, e la loro audacia: laddove se si mostrasse aborrimento per le loro persone, sentirebbono il peso della propria iniquità col sentire la giusta infamia, che da essa risulta.

---

(1) *Ps. LXXIII*, 23.

Non son questi principj, su cui era fondato quell'alto orrore, che tutti i Santi han sempre dimostrato per gli eretici, e pe' scimatici, e per cui vollero piuttosto esporsi agli ultimi cimenti, che comunicar co' medesimi nelle divine cose?

Notissima è la storia di S. Ermenegildo, ché amò meglio di perder la corona, e la vita, che ricever l'Eucaristia per mano di un Vescovo Ariano. Il Re suo Padre di questo solo piacere rinchiedevalo per rimetterlo nella sua grazia. Non dimandava, che rinunziasse formalmente alla fede cattolica, chiedeva solo, che comunicar volesse co' nemici della fede. Ma questo gran Santo riputando peccaminosa una tal comunione rigettò con orrore quel Ministro d' iniquità, che suo Padre avevagli mandato, e acquistossi con questa generosità la corona di Martire.

S. Satiro, fratello di S. Ambrogio, campato miracolosamente da un naufragio, e gettato sulle coste di un'Isola dimandò tosto con premura il battesimo. Ma avendo saputo, che il Vescovo, e il Clero di quel luogo erano separati dalla comunione del Papa, e impegnati nello scisma di Lucifero Calaritano, volle piuttosto differire un Sacramento sì necessario, ed esporsi senza averlo ricevuto a' pericoli del mare, che riceverlo da un Ministro scismatico.

Il sant' uomo Antioco, eletto Vescovo Samosateno, era già prosteso appiè degli Altari per ricever l'ordinazione, quando accortosi, che Gioviniano si disponeva ad imporgli le mani, ri-

gettò con isdegno la mano di quel Vescovo, e ciò precisamente, perchè comunicato egli aveva cogli Ariani; dicendogli, *che comportar non poteva l'imposizion di quelle mani, che ricevuto avevano i sacramenti fatti da' sacrilegi.*

Pieni sono gli Annali Ecclesiastici di somiglianti fatti, e io anderei all'infinito, se riportar volessi la storia di tanti generosi confessori di Gesù Cristo, che esposti si sono a' più acerbi supplizj, anzichè comunicar nelle cose sante co' Settarj della loro età, i quali divisi di sentimento da' Cattolici si ostinavano, come fanno ora i Quesnellisti, a mantenersi esternamente nella loro comunione.

Nè dicasi, che questi gran Santi così adoperavano per un eccesso di fervore, e di zelo, che i Fedeli tenuti non sono ad imitare. E' certo, che nulla in ciò facevano que' Santi, che obbligati non fossero indispensabilmente di fare sotto pena di eterna dannazione, conciossiachè comunicar non potessero in tali incontri cogli Eretici, e co' scismatici senza rinunziare in qualche guisa alla loro Religione, e alla lor fede, e senza autorizzar manifestamente la rivolta di que' Settarj: il che essendo cosa per se stessa illecita, giustificar non si poteva per alcun pretesto della più pressante necessità.

Or se tale è la stretta obbligazione di non comunicare, singolarmente nelle cose sacre, cogli eretici, e cogli scismatici dichiarati, nel caso eziandio di necessità, quale è dunque l' accecamento di coloro, che per un basso rispetto umano, o per una leggera, e umana conside-

razione non ardiscono di separarsi dalla comunione de' Quesnellisti, avvegnachè professino di condannare i loro sentimenti, e di biasimare il loro scisma? Non è egli a temere, che questa vituperosa condiscendenza non gli accusi nel finale giudizio, e che trovandosi in quel formidabil giorno confusi cogli empj, non vengano con esso loro condannati a' medesimi supplizj?

Sì senza dubbio. Tale è la dottrina di tutti i Casisti, e noi sfidiamo a citarne un solo, che sia di contrario parere. Così ha sempre creduto la Chiesa cattolica, che non ha mai distinto gli scismatici, e gli eretici da quelli, che aderivano alla loro comunione, e che gli ha sempre sottoposti alle medesime pene, come può vedersi negli antichi canoni, e nelle Costituzioni Apostoliche. Così hanno insegnato tutti i Padri della Chiesa, che nulla più raccomandavano a' Fedeli, che di rompere ogni commercio co' nemici della Chiesa, i quali sempre affettavano di tener con essi comunione per sedurli.

Ascoltiamo su ciò S. Cipriano, (1) e veggiamo, se la sua Morale concordi colla falsa prudenza del nostro secolo. „ Non porgano orecchio, dice questo S. Dottore, a coloro, che „ sorprender gli vogliono con una ingannevole, „ e mortal seduzione, poichè sta scritto: Non „ vi lasciate da alcuno sedurre per mezzo di va- „ ni discorsi:, che son queste le cose, che fan „ cade-

(1) *Ep. 64 ad Epict.*

„ cadere la collera di Dio sopra i figliuoli ri-
„ belli. Guardatevi dunque dall'aver nulla di co-
„ mune con costoro, nè vi sia chi stringa società
„ co' ribelli, che non temono Dio, e che si
„ separano interamente dalla Chiesa colla loro
„ rivolta. Che se alcuno ricusa di ascoltarci, e
„ vuol piuttosto tener dietro a gente disperata,
„ e perduta, sappia, che di ciò si rimprovererà
„ nel finale giudizio. Poichè come potrà in
„ quel terribile giorno rivolgersi supplichevole
„ al Signore, egli, che riconoscerà di avere in
„ vita rinunziato a Gesù Cristo, e alla sua
„ Chiesa, e che ricusando di ubbidire a' Veso-
„ vi sani, incorrotti, e viventi, si è dato a ve-
„ der congiunto in società, e in compagnia co'
„ morienti?

E in altro luogo (1): „ Noi veggiamo nella
„ santa Scrittura al libro de' Re, quanto il Sa-
„ cramento dell'unità esser debba inviolabile, e
„ come coloro, che fanno scisma nella Chie-
„ sa, accendono contro se stessi l'ira di Dio...
„ Prese il Signore uno sdegno sì grande contra
„ coloro, che fatto avevano scisma in Israele,
„ che anche quando inviò l'uomo di Dio a
„ Geroboamo per rinfacciargli i suoi peccati, e
„ minacciarlo della sua vendetta, vietogli di
„ mangiare, e di bere presso quegli scismatici:
„ al qual divieto non avendo il Profeta ubbidi-
„ to, divenne tosto colpevole davanti alla maes-
„ tà di Dio, in guisa che nel suo ritorno fu

(1) *Ep. 76, ad Magn.*

„ da un leone ucciso sulla strada. Dopo ciò o-
„ serà egli alcuno di dire, che i sacramenti, e
„ la grazia celeste esser possano a noi comuni
„ cogli scismatici, co' quali nemmen prender
„ dovremmo il corporal nutrimento?

E altrove (1): „ La provvidenza ha voluto,
„ che que' Sacerdoti scismatici siano stati puniti
„ come meritavano. Noi non gli abbiamo dis-
„ cacciati dalla Chiesa: eglino se ne son cac-
„ ciati da se medesimi... Ma io vi scongiuro,
„ Fratelli amici, guardatevi dalle sorprese del
„ demonio... Non vi seduca nè l'età, nè l'
„ autorità di que' Sacerdoti. Simili a que' due
„ vecchi, che insidiarono al candore della casta
„ Susanna, si sforzano di corrompere con false
„ dottrine la purità della Chiesa, e la verità
„ del Vangelo. Grida il Signore, e dice: Non
„ ascoltate i discorsi de' falsi Profeti, perchè le
„ visioni del proprio lor cuore gl'ingannano...
„ Offrono la pace, e non l'hanno: promettono
„ di riconciliar colla Chiesa que', che sono ca-
„ duti, e sono eglino stessi usciti della Chiesa.
„ Un solo Dio esiste, un solo Cristo, una so-
„ la Chiesa, una sola Cattedra fondata sopra S.
„ Pietro per la parola del Signore.... Chiun-
„ que raccoglie altrove, disperde. Tutto ciò,
„ che è stabilito dallo spirito dell'uomo contro
„ la disposizione di Dio, è corruzione, empie-
„ tà, sacrilegio. Allontanatevi dunque dalla con-
„ tagiosa società di questa razza di gente: fug-

---

(1) *Ep. 40, ad Plebem univers.*

„ gite attentamente la conversazione pestifera di
„ coloro, i cui discorsi s'insinuano a poco a
„ poco come la cancrena, secondo l'avviso del
„ Signore, il qual dice: Sono ciechi, e condut-
„ tori di ciechi. Or se un cieco guida un al-
„ tro cieco, cadono amendue nel precipizio...
„ Niuno traviar vi faccia nelle vie del Signore,
„ niuno vi distolga dal Vangelo di G. C., niu-
„ no separi dalla Chiesa i figliuoli della Chie-
„ sa. Periscano soli que', che han voluto peri-
„ re, soli si rimangano fuor della Chiesa, per-
„ ciocchè sono dalla Chiesa divisi. Que', che
„ rivoltati si sono contro i Vescovi, stiansi soli
„ separati da' Vescovi ec.

CAPO II.

Ove si mostra, che i nemici dichiarati della Costituzione Unigenitus *non hanno alcuna giurisdizione spirituale nella Chiesa.*

Certi spiriti prevenuti crederanno a tutta prima assai inutile la fatica, che quì da noi s' intraprende. Persuasi falsamente, essere opinion comune de' Teologi, che gli scismatici, e gli eretici allora solamente perdano la giurisdizione, quando sono nominatamente denunziati, o condannati per una particolar sentenza della Chiesa, diranno per ventura, che tutti i raziocinj, e le autorità, che noi produrremo in

prova dell' opinione contraria, non posson formare che un' opinion probabile.

Ma quando anche altro non risultasse dalle nostre prove, che una sentenza probabile, sarebbesi già molto ottenuto, poichè da ciò seguirebbe, che i sacerdoti cattolici non possono in coscieaza amministrare i sacramenti, che ricercano giurisdizione, sotto l' autorità di Vescovi nemici dichiarati della Costituzione, nè i Fedeli riceverli dalle mani di questi Sacerdoti, e di questi Vescovi. Perocchè non v' ha leggier Teologo, il quale non sappia, che un Sacerdote non può lecitamente dar l'assoluzione, se non è ben sicuro di averne l' autorità, nè può un penitente dimandargliela, se qualche ragionevole dubbio su ciò gli rimanga, perchè verrebbono finalmente con tale temerità ad esporsi a pericolo di profanare il sacramento, e di commettere un sacrilegio.

Ma non ci restringiamo noi quì ad una sola probabilità, e osiam comprometterci di convincere ogni equo Leggitore, che la nostra opinione non solamente è senza paragone la più sicura, e la più probabile, ma che la contraria è affatto insostenibile, e accostasi all' errore. Per procedere ordinatamente stabiliremo dapprima lo stato della quistione, indi addurremo gli Autori, che sono per la nostra opinione dichiarati, e svolgeremo in fine gli argomenti, di cui ci serviremo a dimostrarla. Sarà questa la materia de' seguenti Articoli.

ARTICOLO I.

Stato della quistione.

Tutti i Teologj distinguono due specie di podestà ecclesiastica, la podestà dell'Ordine, ossia sacramentale, e la podestà di giurisdizione (1). Chiamasi la prima *sacramentale*, perchè si conferisce per mezzo di qualche consecrazione, o per fare qualche consecrazione, o qualche sacramento. L'altra dicesi di giurisdizione, perchè si dà per esercitare qualche giudizio. Questa seconda si divide in due altre podestà relativamente a' diversi Tribunali, in cui essa pronunzia i suoi giudizj, che sono il foro interno, e il foro esterno.

La podestà di giurisdizione nel foro interno è quella, per cui ogni Pastor di anime può rimettere, o ritenere i peccati de' suoi sudditi.

La podestà nel foro esterno è quella, per cui i Prelati far possono leggi, giudicar cause pubbliche, impor censure, promulgare editti, concedere indulgenze ec. L'una, e l'altra podestà dividesi ancora in due altre, cioè in ordinaria, e delegata. L'ordinaria è quella, che va annessa a qualche Offizio, Prelatura, o Dignità: l'

---

(1) 2, 2, *q.* 89, *art.* 1.

altra, che da' legittimi Prelati, o Pastori viene ad altri commessa.

Non trattasi quì della podestà dell' Ordine, o sacramentale. Convengono tutti esser di fede, come dice S. Tommaso, (1) che questa podestà è inamissibile, e che gli eretici, e gli scismatici, se non possono lecitamente valersene, posson sempre esercitarla validamente. Trattasi solo della podestà di giurisdizione, e si dimanda, se perdasi sempre questa podestà per cagion dello scisma, o dell' eresia.

Intorno a che distinguer si debbono cogli Autori quattro diversi gradi di eresia, e lo stesso può dirsi dello scisma. V' è un' eresia puramente mentale, e interna, che chiamasi *per se medesima occulta*. Un' altra ve n' ha, che è veramente esterna, ma secreta in guisa, che non può provarsi, e questa dicesi dagli Autori *occulta per accidente*. La terza specie d' eresia è quella, che mostrasi al di fuori, e che si può provare, onde appellasi *probabile*. La quarta finalmente è sì manifesta, che non ha bisogno di alcuna prova, e però dicesi *notoria*.

Or un' eresia può esser notoria in due maniere, o per diritto, o per fatto. Notoria per diritto è quando un uomo vien convinto giuridicamente d' eresia, e come tale per espressa, e particolar sentenza condannato. Notoria di fatto si chiama, quando uno colle sue azioni, colle sue parole, e co' suoi scritti si mostra aper-

---

(1) *loc. cit.*

tamente eretico, in guisa che ciò sia noto, o debba esser noto alla maggior parte del popolo. Ho detto, che *debba esser noto*, potendo succedere, che venga uno giuridicamente condannato di qualche delitto, o che abbia commesso questo delitto in presenza di tante persone, che non possa negarlo, e ciò non ostante *per accidente* non sia il delitto stesso venuto a notizia della maggior parte del popolo di una grande Città; donde non seguirebbe, che non fosse esso veramente notorio, e manifesto.

Ciò presupposto, tre diverse opinioni si distinguono su questa materia. La prima è di quelli, i quali credono, che perdasi tosto ogni podestà di giurisdizione, anche *Papale* per la sola colpa d'eresia o di scisma, o questa colpa sia manifesta, ovvero occulta, e che quindi la sentenza, che la Chiesa pronunzia contro un reo di tal delitto, propriamente nol deponga dalla sua dignità, ma solamente dichiari ch'egli è deposto. Tal è il sentimento di quasi tutti gli antichi Autori sotto la scorta di S Tommaso. Veggasi su ciò Gregorio di Valenza qui appresso citato.

La seconda opinione direttamente a questa si oppone, ed è di quelli, i quali sostengono, che mai non si perde la podestà di giurisdizione, sopra tutto quella del sommo Pontefice, per cagion dello scisma, o dell'eresia, per quanto notoria sia, e manifesta, e che solo si perde questa podestà per la deposizione, o per una particolar sentenza della Chiesa. Tale è l'opinione di Gaetano, e di Suarez, e dopo loro

di alcuni moderni Autori, benchè Suarez confessi, che la contraria sentenza è assolutamente vera, se rettamente si spieghi: *Et est absolute vera, si rectè explicetur*. (1)

La terza opinione tiene la via di mezzo fra le due precedenti, e partecipando dell'una, e dell'altra insegna, che gli Eretici, e gli scismatici occulti non perdon tosto la podestà di giurisdizione, ma solamente allora, quando sono dichiarati eretici, e scismatici dalla Chiesa, oppur quando si mostran tali eglino stessi colle loro parole, co' loro scritti, colle loro azioni. Così insegnano tutti quegli Autori, i quali son d'avviso, che coloro, i quali comunicano ancora co' Fedeli per la professione esterna di una stessa fede, e de' medesimi sacramenti, non cessano totalmente di esser membri della Chiesa.

Noi non ci tratterremo ad esaminar la verità della prima opinione, ma senza prendere alcun partito su questo punto, diremo soltanto, che l'opinion del Gaetano è affatto insostenibile, e che sembra certo, che gli Eretici, e gli Scismatici, manifesti almeno, e dichiarati, sono *ipso facto* decaduti da ogni spiritual giurisdizione, indipendentemente da qualunque sentenza, o dichiarazione espressa della Chiesa.

---

(1) *Tract. de fide Disp.* 21. *Sect.* 5, *n.* 2.

ARTICOLO II.

Testimonianza degli Autori più celebri a favore dell' opinione proposta.

La testimonianza de' Casisti, e quella anche talvolta de' più celebri, non è sempre un' autorità sufficiente per determinarci ad abbraciare un'opinione. I più grandi uomini sono sempre uomini, e per conseguenza soggetti agli errori, e a' traviamenti degli uomini. Un falso pregiudizio, una ragione mal intesa sono assai volte capaci di far loro abbracciar con calore le opinioni più strane. E se questi Autori sono di qualche nome nella Repubblica letteraria, ciò basta per impegnare i loro successori ad adottar ciecamente queste opinioni sulla loro autorità. Quindi quel gran numero di opinioni eronee, che la Chiesa è stata costretta a condannare, benchè insegnate si fossero non già, come si calunniosamente dicono i Giansenisti, da' Teologi di una sola Congregazione, ma da più Teologi di diversi Ordini, e di varj Stati, i quali si copiano l'un l'altro, nè prendonsi il pensiero di esaminar le cose a fondo.

Contuttociò se la testimonianza de' Casisti non è sempre molto convincente, non dee però mai disprezzarsi, perciocchè trar se ne possono sempre alcuni lumi per lo scoprimento del

vero. Egli è certo altresì, che quando un'opinione è sostenuta dagli Autori i più illustri, ed è la più comune fra' Teologi, non può senza grave temerità sostenersi l'opinion contraria, giacchè finalmente alcuni Dottori particolari non posson mai ragionevolmente presumere di aver più lumi, che tutti gli altri.

Or tale è l'opinione, che vuolsi quì stabilire, opinione comunemente insegnata da tutti gli antichi Dottori, e da Dottori più celebri. Per convincerne il Lettore, bastár potrebbe la testimonianza del Gaetano stesso, il quale dopo aver data lo tortura al suo spirito per provare, che gli Eretici, e gli Scismatici non perdono la giurisdizione, se non quando sono condannati, e deposti dalla Chiesa, non lascia di confessare, che l'opinion contraria, rispetto singolarmente ad un Papa eretico, o scismatico, è quella de' più illustri Dottori, e sembra la più comune nella Chiesa; *Quamvis autem dicta propositio illustrium sit virorum, et communis videatur esse, non tamen placet* (1).

Dopo una tale confessione qual credenza trovar può quest' Autore presso gli spiriti ragionevoli? Potremo noi di leggieri persuaderci, che maggior lume avuto abbia egli solo di quanti hannolo preceduto, o che sia stato a lui riserbato di correggere gli errori dell' antica Teologia? E quando recate le più deboli ragioni per

---

(1) *De auctor. Pontif. et Conc. cap.* 17.

sostener la sua opinione, dichiara di esserne stato appieno convinto, non potremo noi dirgli ciò, che detto gli fu sì giustamente dal dotto Francescano Alfonso de Castro, potersi credere, che sia stato egli persuaso dall'affetto piuttosto, che preso aveva per questa opinione, che dalla pretesa forza de' suoi raziocinj? *Crederem ego, intellectum suum ab affectu magis, quam ab hac argumentatione fuisse devictum.*

Ella è dunque indubitata cosa, secondo il Gaetano stesso, che l'opinion nostra è la più comune nella Chiesa, donde si può dirittamente conchiudere, che per ciò stesso è la più probabile, e che l'opinion contraria è insostenibile. Ma convinciamo il Lettore con testimonianze espresse. Non avremmo fine, se tutti qui addur si volessero gli Autori, e ci restringeremo però ad una trentina de' più riputati. E affinchè niuno ci rimproveri, che facciamo come certi Casisti poco esatti, che citano alcuna volta a suo favore gli Autori, che son loro più contrarj, recheremo parola per parola ciò, che di più decisivo han detto su tale materia, onde veggansi i veri loro sentimenti.

Il primo a mostrarsi in questa schiera è Monsignor di Noailles, (1) non perchè si reputi da noi un Teologo più profondo degli altri tutti, checchè ne dicano i suoi adoratori, ma perchè ogni uomo deve esser creduto, quando depone contra se medesimo.

---

(1) *Sec. prop. c.* 1, §. 8.

Ecco come parla Monsignor di Noailles nella sua Istruzion Pastorale, rispondendo all'obbiezione fattagli, de' Vescovi Donatisti, ch' ebbero nel lor Partito sino a trecento Vescovi: *E' possibile*, dice egli, *che l' Autore di questa Memoria abbia potuto ignorare questa massima incontrastabile, che i Vescovi, i quali si separano dalla Chiesa per lo scisma, o per l' eresia, non debbono più essere annoverati tra' veri Pastori, e che perdono per la colpa della loro separazione il diritto, che avevano in qualità di Vescovi, di giudicare de' dommi, e della disciplina?*

E più sotto: *Egli è dunque un ragionare sopra principj erronei il paragonare, come fa l' Autore della Memoria, l' autorità de' Vescovi Donatisti con quella de' Cattolici, e il dare a questi la preferenza per ciò solo che formavano il maggior numero. Questo è un riconoscere tuttora negli Scismatici un potere, e un' autorità, di cui è certo che lo scisma avevali spogliati.*

Non potrebbe alcuno sì apertamente dichiararsi per la nostra opinione, come quì si dichiara Monsignor di Parigi. Non dice egli, che i Vescovi annoverar più non si debbano tra' veri Pastori, quando son discacciati, o separati dalla Chiesa, ma *quando eglino stessi dalla Chiesa si separano per lo scisma, o per l' eresia*. Non dice, che perdano *il diritto, che avevano in qualità di Vescovi, di giudicare de' dommi, e della disciplina, e il potere, e l' autorità*, che annesse erano al loro carattere, per una sentenza espressa di scomunica, o di deposizione, che sia contra lor fulminata, ma unicamente *per la colpa della*

loro separazione. E ciò, secondo lui, nè incerto è, nè probabile soltanto: *è cosa certa*, *è una massima incontrastabile*, e sì incontrastabile, che l'opinion contraria è *un principio erroneo*.

Chi mai creduto avrebbe, che Monsignor di Parigi avesse voluto far noto a tutto il Mondo cristiano, e alla maggior parte della sua Diocesi, che riguarda i nemici della Costituzione come eretici, o per lo meno come scismatici, avesse, dissi, voluto far noto, esser egli in oggi un falso Pastore, che non ha alcun *diritto*, alcun *potere*, nè alcuna *autorità* di Vescovo nella Chiesa? Egli ad ogni modo l'ha detto, egli l'ha scritto, e pubblicato eziandio colle stampe. Questa, secondo lui, e una verità *certa*, *e incontrastabile*, e il sostenere l'opposto egli è sostenere *un errore*. Dopo ciò può ancor rimanere qualche dubbio nello spirito de' Cattolici della sua Diocesi?

In vano direbbesi, che Monsignor di Parigi non riconosce la Costituzione per una Legge irreformabile della Chiesa, e che coll'opporvisi non pretende egli di essersi dalla Chiesa separato. Non è questo il punto, di che ora si tratta. Già si è dimostrato, che Lutero, e i Vescovi Pelagiani, che non riguardavano la Costituzione di Leon X, e la Lettera di Papa Zosimo come una Legge irreformabile della Chiesa, e che non credevano di dividersi dalla Chiesa, non lasciavano però di esserne realmente separati, e veramente rei di scisma, e d'eresia. Trattasi solo di sapere, se nella supposizione che que', che rigettano ostinatamente la Cost

tuzione *Unigenitus*, si separano per l'eresia, e per lo scisma dalla Chiesa, come da tutti i Cattolici si ammette, cessino con ciò di essere Pastori, e perdano il potere, e l'autorità propria di tal grado: e Monsignor di Noailles riconosce, esser questa una verità *certa*, e *incontrastabile*, e la contraria opinione *un errore*. Che vuolsi di più? Contuttociò siccome l'autorità di questo novello Autore non è molto decisiva pe' Cattolici, consultiamo altri più valenti Teologi, le cui decisioni sono di un maggior peso nella Chiesa.

PIETRO PALUDANO, Autor sì celebre del suo tempo, dice chiaramente (1), che *quando il Papa è caduto nell'eresia, egli è da quel punto separato dalla Chiesa, cessa di esser Papa, ed è ipso facto deposto*. E perchè non credasi, che proprio ciò sia del solo Papa, soggiugne (2) che *tutti gli Eretici son privi d'ogni giurisdizione, e che possono perciò ben fare de' Sacramenti, e altre cose, che alla sola podestà dell'Ordine appartengono, ma che non possono nè scomunicare, nè assolvere, nè altre cose fare, che puramente spettano alla podestà di giurisdizione*.

AGOSTINO D'ANCONA prova sodamente questa verità là ove dice, (3) che *appartiene al capo l'infonder la vita in tutte le membra. Ora il principio della vita spirituale è la fede .... Quan-*

---

(1) *Dist.* 18; *q.* 2, *a.* 3.
(2) *Dist.* 19; *q.* 2, *a.* 2.
(3) *De Eccl. potest. q.* 5, *a.* 1.

do dunque il Papa, o qualche altro Prelato erra nella fede, egli è privo della vita spirituale, e non può per conseguenza influir sugli altri. Quindi siccome un cadavere non è un uomo, così un Papa, che caduto sia nell'eresia, non è Papa, ed è pel fatto stesso deposto.

Il Card. GIOVANNI TURRECREMATA, autor contemporaneo a'Concilj di Costanza, e di Basilea, tratta espressamente questa quistione, e dopo aver con sode ragioni, e con gravi autorità provata la nostra opinione, così conchiude con S. Tommaso: *Dal che appar manifesto, che gli Eretici perdono per cagion dell'eresia non solamente l'uso della podestà di giurisdizione, ma la sostanza eziandio di tale podestà* (1).

TOMMASO DI VALDEN, che fece sì luminosa comparsa nel Concilio di Costanza, ove gli Ussiti confuse, e i seguaci di Wiclefo, è uno anch'egli de' più illustri testimonj di questa verità: *Gli Eretici*, dice egli, (2) e *gli Scismatici possono bensì assolvere sacramentalmente, ma essendo separati, come sono, dall'unità della Chiesa per lo scisma, e per l'eresia, rimetter non possono i peccati.*

ULRICO antico Autore citato dal Card. di Turrecremata insegna chiaramente, che chiunque decade dalla fede, decade nel tempo stesso da ogni ecclesiastica Prelatura, e da quella eziandio di sommo Pontefice: *L'autorità del Pa-*

---

(1) *Summ. de Eccl. l. 1, p. 2, c. 20.*
(2) *Tom. 3, cap. 72, n. 7.*

pa, dice egli, (1) stabilmente sussiste, *finchè è fondata sulla pietra, che è Gesù Cristo .... Ma s' egli per l' infedeltà si disgiunge da questa pietra, sulla quale è fondata l' autorità di Pietro, necessariamente allora riman privo di ogni autorità.*

ALFONSO DE CASTRO sì rinomato pe' dotti Trattati, che ha scritto sulle eresie, dimostra in più maniere, che gli Eretici aver non possono giurisdizione alcuna nella Chiesa. Ecco una delle ragioni di questo valente Scrittore: (2) *Voi vedete*, dice, che gli Eretici, i quali son falsi Profeti, vengono dal nostro Signor G. C., *Maestro di verità, appellati Lupi. Affinchè dunque un lupo non sia pastor della greggia, uopo è, che il Papa, o altro Vescovo, che divenuto sia eretico, cessi tosto di esser Pastore: donde siegue necessariamente, ch' egli non è nè Papa, nè Vescovo.*

Il Card. BELLARMINO, la cui autorità è di tanto peso nella Chiesa, non sostiene solo questa opinione come probabile, ma assicura in oltre, (3) *esser questo il sentimento di tutti gli antichi Padri, i quali insegnano concordemente, che gli Eretici manifesti perdono tosto ogni giurisdizione*. E rispondendo all' obbiezione, che traggono alcuni Autori dal Concilio di Costanza, dice, *che quel Concilio parla de' soli scomunicati, e per niun*

---

(1) *Sum. Theol. lib. 6, Tract. 4, c. 22.*
(2) *De just. hæretic. lib. 2, c. 23.*
(3) *De Sum. Pont. lib. 2, c. 30.*

niun modo degli Eretici, i quali indipendentemente da ogni scomunica son fuori della Chiesa, e privi di ogni giurisdizione .

Il celebre TOSTATO è egli ancora di questo sentimento . *Si dimanderà*, dice quel dotto Autore (1), *se gli Eretici, e gli Scismatici, gli scomunicati, e i degradati abbian l' uso delle Chiavi . . . . Dee dirsi, che tutti costoro han l' uso delle Chiavi quanto all' essenza, come da ciò si raccoglie, che ritornando essi poscia all' unità della Chiesa, non si conferisce loro nuovamente la podestà delle Chiavi, poichè sarebbe ciò un ordinarli per la seconda volta . Non hanno ad ogni modo l' uso delle Chiavi per difetto di materia, poichè ricercando l' uso delle Chiavi in colui, che se ne vale, una superiorità sopra alcuni particolari sudditi, e non avendo egli rispetto ad uno, o ad altro suddito una tale superiorità naturalmente, nè per l' istituzione di G. Cristo, ma per l' ordinazion della Chiesa, può quindi un uomo esser dalla Chiesa stessa spogliato di superiorità, e di sudditi . Ora la Chiesa priva assolutamente di sudditi gli Eretici, e gli Scismatici, i sospesi, i deposti, e i degradati, onde non avendo sudditi non possono assolvere alcuno .*

Egli è evidente, che Tostato non fa quì alcuna differenza tra gli Eretici, e gli Scismatici, e quelli, che sono per una espressa, e particolar sentenza sospesi, e degradati, e che pretende esser tutti ugualmente privi di superiori-

(1) *Comment. in Cap. 16 Matt. quæst.* 86.

tà, e di sudditi, e per conseguente di ogni uso di ecclesiastica giurisdizione.

Il dotto DRIEDO si spiega ben chiaramente su questo punto (1). *Per quelle parole dell' Apostolo*: Si quis venit ad vos, et hanc doctrinam non affret, nolite recipere ec., *bisogna intendere*, dice egli, *che un Eretico ricever non si deve nè per Prelato, a cui si ubbidisca nella comunione de' sacramenti, nè per Maestro, di cui ascoltisi la dottrina, nè per membro della Chiesa, che facciasi partecipe delle cose spirituali.... Nella materia della fede se un Vescovo, o un Prelato è corrotto, se sia cioè eretico manifesto, perde incontanente la sua giurisdizione.... Che se non è notoriamente eretico, ma sospetto d'eresia, non possiamo sopra un dubbioso sospetto sottrarci dalla sua ubbidienza prima della dichiarazion della sentenza.* La distinzione tra l'eretico manifesto, e l'eretico occulto, o dubbioso appar quì manifesta nelle parole di Driedo. L'eretico occulto, o dubbioso non riman privo della sua giurisdizione, se non se dopo la dichiarazion della sentenza, ma l'eretico manifesto la perde pel fatto stesso, o per la sola pubblicità della sua eresia.

MELCHIOR CANO con ragione vien citato a favor della nostra opinione dal Card. Bellarmino, e dagli altri che han trattata questa materia, poichè ecco come parla quest' Autore (2). *Noi crediamo, che la Chiesa cattolica è una.*

---

(1) *Tract. de libert. Christ. l.* 1, *c.* 13.
(2) *De loc. l.* 4, *ad argum.* 12.

Quindi siegue necessariamente, che colui, il quale si separa dall' unità, non è nella Chiesa, poichè non è nella Chiesa cattolica, la quale è una. E più sotto: *Molti gravi Teologi assicurano, non solamente non esser certo, ma nemmen probabile, che il sommo Pontefice, i Vescovi, e gli altri Ministri della Chiesa perdano la podestà, e la giurisdizione per cagion dell' eresia occulta, e interna. Ma come immaginar si può che coloro, i quali non son parti di una Repubblica, siano in qualche modo i Reggitori, i Magistrati, e i Ministri di questa Repubblica?* E altrove insegna (1), *non esser meno contrario alla verità, e al senso comune il dire, che gli eretici manifesti sian parti della Chiesa, quanto il dire, che sianlo gl' Infedeli non battezzati.* Sostiene egli dunque fuor d' ogni dubbio, che gli Eretici manifesti non han punto di giurisdizion nella Chiesa.

SILVESTRO PRIERATE non è men decisivo su questa quistione. *Io dico con S. Tommaso, e cogli altri Dottori concordemente:* ex D. Thoma, et aliis Doctoribus concorditer, *che gli Eretici, e gli Scismatici non hanno podestà alcuna di giurisdizione. Quindi essi non possono nè assolvere, nè scomunicare, nè concedere indulgenze, nè altra somigliante cosa: o se ciò facciano, tutto è nullo.* Quelle parole, *et aliis Doctoribus concorditer*, degne sono di riflessione.

DOMENICO SOTO non tratta espressamente questa quistione, ma ne parla incidentemen-

---

(1) *Ibid. c. 2.*

te in maniera, che fa comprendere, ch'ei tiene per certa la nostra opinione. *Benchè il Ministro del Sacramento della penitenza*, dice egli, *sia in istato di peccato mortale*, *conserva però la giurisdizione*, *e può assolvere*, *purchè non sia o scismatico*, *o eretico*, *ovvero sospeso*, *o degradato*, *o nominatamente scomunicato*: ove notar si vuole la disgiuntiva *ovvero*, donde si scorge, che quest' Autore pretende, o l'una, l'altra cosa esser bastevole a far perdere la giurisdizione.

E a convincersi pienamente, che tal sia il sentimento di quel Teologo, basta osservare ciò che dice altrove (1), allorchè parlando dell'opinione di Silvestro Prierate, il quale pretende, che quantunque ogni sacerdote sospeso, degradato, e notoriamente scomunicato possa all'articolo di morte validamente assolvere, non può ciò fare un sacerdote eretico, o apostata, dice queste notabili parole:

Benchè Silvestro provi ciò solamente coll' autorità di Rainerio, *la ragione però*, *ch' egli ne adduce*, *parmi più convincente della semplice autorità di qualsivoglia Scrittore*. *Poichè non essendo questo Sacramento sì necessario come il battesimo*, *probabil cosa mi sembra*, e più sotto dice, *probabilissima*, *che la Chiesa nol permetta*, *nemmeno in articolo di morte*, *agli Eretici*, *e agli Apostati*, *i quali avendo dal cuor loro sradicata la fede*, *non solamente sono sospesi dall'uso della giurisdizione*, *ma l'hanno in-*

(1) *Dist.* 18, *quæst.* 4, *art.* 4.

teramente perduta. Dopo sì espresse parole non si comprende, come certi superficiali Casisti abbiano osato di citar questo Autore contro la nostra opinione;

GIOVANNI MEDINA non è punto equivoco su tale argomento. Decide egli chiaramente, (1) *che ricever non si può alcun sacramento, eccetto il battesimo, dalle mani di un Eretico, o di uno scomunicato* nominatamente denunziato, *come insegna S. Giovanni Crisostomo, e come avvertesi nel libro de' Canoni penitenziali. E Graziano* caus. 24, q. 2, cap. subdiacon. *conchiude, che fuori del battesimo gli altri sacramenti amministrati da coloro, che son separati, o dagli Eretici, anche nell' articolo di morte, non hanno alcun effetto, o un effetto soltanto mortifero .... Per simil guisa,* soggiunge Medina, *se un Sacerdote è* nominatamente *scomunicato, non ha la podestà prossima di legare, o di sciogliere, come di sopra abbiam provato.* Ecco dunque, secondo Medina, gli Eretici, e gli Scismatici totalmente in ciò somiglianti agli scomunicati nominatamente denunziati, e privi del pari della podestà di giurisdizione.

TABIENA Religioso di S. Domenico siegue egli pure la stessa opinione. *La podestà di giurisdizione,* dice egli, *è quella, che si conferisce per la semplice autorità dell'uomo, e questa podestà non è immutabilmente annessa a chi l'ha ricevuta. Quindi ella non rimane negli Eretici, e negli Scismatici, onde non possono essi nè assolvere, nè sco-*

(1) *Tract.* 2, *de Pœnit. q.* 28.

municare, nè accordare indulgeuze, nè altra cosa di tal genere, e se osan ciò fare, l'atto è nullo.

E in altro luogo (1): *Gli scomunicati non tollerati son privi di ogni podestà spirituale, del ricevimento, o dell'amministrazione degli Ordini, in guisa che l'ordinante imprime bensì il carattere dell'Ordine nell'ordinato, ma non glie ne dà l'esecuzione. Lo stesso si verifica dell'Eretico, e dello Scismatico.* Sopra che adduce Tabiena la testimonianza sì decisiva di S. Tommaso, che si produrrà da noi in appresso Art. 3, Dimostr. 2.

GREGORIO DI VALENZA dopo aver riferite le diverse opinioni degli Autori su questa materia, dice, (2) che la sentenza di quelli, i quali sostengono, che gli Scismatici, e gli Eretici manifesti son privi della giurisdizione indipendentemente da ogni sentenza, e dichiarazion della Chiesa, *sembragli la più probabile* per più buone ragioni, che apporta.

BANNES seguendo i principj del suo Maestro S. Tommaso dice, (3) *che la podestà sacramentale rimane negli scismatici, perchè viene essa all'uomo conferita per mezzo della consecrazione . . . . ma che la podestà di giurisdizione si perde dagli Scismatici, e dagli Eretici, perchè questa si dà all'uomo per un semplice ordine del Prelato superiore.*

ISAMBERTO Dottor di Sorbona parlando incidentemente dell'estravagante *Ad evitanda* di-

---

(1) *Verb. Excom.* 1, §. 13.
(2) *Tom.* 3, *disp.* 3, *q.* 15, *de schism. p.* 3.
(3) *In* 2, 2, *D. Th. q.* 39, *art.* 3.

ce, (1) *che la Chiesa in questa Bolla intende di parlare de' soli scomunicati, che conservano ancora la giurisdizioue, e per niun modo degli Eretici, che dal punto in cui fanno profession pubblica dell' eresia, decadono da ogni giurisdizione ecclesiastica.*

ANDREA DU VAL, Dottore anch' egli di Sorbona, insegna istessamente, col comune de' Teologi, che gli Eretici, e gli Scismatici, almeno manifesti, perdono tosto ogni ecclesiastica giurisdizione. *Secondo il Diritto* dice egli, (2) *chi viene escluso dal Senato non può più giudicare. Ma i Prelati, e i Chierici manifestamente eretici sono esclusi* ipso facto *per cagion della loro eresia dal Senato, e dalla comunion della Chiesa. Non ritengono dunque più la loro giurisdizione.*

BAILE, altro Dottor di Parigi, si dichiara egli pure apertamente per noi. Poichè dopo aver detto con Tommaso Illirico, che nè lo scisma, nè l'eresia, nè qualsivoglia altro vizio impedisce nel Ministro, che non abbiano i Sacramenti il loro effetto, purchè quelli, che gli conferiscono, abbiano intenzione di far ciò, che G. Cristo, e la Chiesa hanno istituito, aggiugne collo stesso Autore (3): *Osservate nondimeno, che gli Eretici, e gli Scismatici ostinati, quando costa, che siano veramente scismatici, non hanno alcuna podestà di giurisdizione, come si legge nel Cap.* Didicimus caus. 24, q. 1. *Quindi essi*

---

(1) *Tract. de Sacr. in gen. q.* 64, *a.* 8.
(2) *Tract. de fid. q.* 7, §. *de Sec. hæret. punit.*
(3) *Sum. Conc. T.* 1, *in Const. p.* 488.

non possono nè assolvere, nè scomunicare. Parlasi di questa podestà al Cap. Novatianus caus. 7, q. 1, & extra de Schismaticis cap. 1. *E però dice la Glossa in questo luogo, che quando una Chiesa ha un Pastore eretico, o scismatico, la Sede si reputa vacante.*

Il CARD. TOLEDO è sì convinto della verità della nostra opinione, che sebbene un Sacerdote, anche espressamente scomunicato, o degradato, possa, come egli insegna, assolvere in articolo di morte, *un sacerdote* però *separato, præcisus, eretico* cioè, *e scismatico*, come spiega egli stesso, *non ha un tal potere*: e assicura esser questa l' opinion comune de' Teologi: *Et hæc est opinio communis*. Quanti altri Autori però addur si potrebbono da noi, se ciò fosse necessario?

TANNERO chiaramente insegna, (1) che ogni Eretico notorio, e anche il *sommo Pontefice decade tosto dalla sua podestà*, non già, *come dice Gaetano, per la disposizion della Chiesa, ma per diritto divino, o sia il suo delitto notorio per l' evidenza del fatto, o per qualche dichiarazione, e sentenza della Chiesa.*

Il CARD. DU PERRON riconosce per verità incontrastabile, che separar ci dobbiamo dagli Eretici manifesti, e che non hanno essi per conseguenza alcuna autorità spirituale nella Chiesa. *La Chiesa*, dice egli (2), *non approva le vie*

---

(1) *Tom. 3, disp. 2, q. 6, dub. 2.*
(2) *Repl. aux Minist. touch. leur vocat. n. 17.*

malvage, che tengono alcuni per salire alle dignità ecclesiastiche, anzi le vieta, e non è perciò rea di colpa. E i buoni mescolati nella Chiesa co' ribaldi, siccome la paglia col grano ne gemono, ma pur da essi non si dividono, purchè il vizio non sia o nella loro dottrina, cioè a dire che spargano dommi dalla Chiesa dannati, o nelle condizioni essenziali della loro Ordinazione ec. Osservate, ch' egli non dice; che i Fedeli si separano dagli Eretici, quando sono per un' espressa, e particolar sentenza nominatamente denunziati, o scomunicati, ma sol *quando spargono dommi dalla Chiesa dannati*.

Su questo incontrastabile principio lo stesso Cardinale, e tutti gli altri Controversisti hanno senza replica dimostrato, che i Ministri eretici non avevano nè missione, nè autorità, nè podestà spirituale nella Chiesa. Ascoltiamo di nuovo quest' grand' uomo (1): *Due specie vi sono di successione nella serie personale dell' Episcopato, la successione del carattere .... Or la condizione, che concerne il carattere, che noi quì chiameremo* Mission sacramentale, *può ben conservarsi fuor della Chiesa, conciossiachè il carattere mai non si cancelli .... Ma quella, che concerne l' autorità;* e che noi *diremo* Missione autoritativa, *avvegnachè non diasi nella Chiesa separatamente dall' altra, non può ad ogni modo trasportarsi, nè conferirsi fuor della Chiesa, e toglier si può dalla Chiesa a coloro, a cui l' ha data.* Osservate di pas-

(1) *Repliq. à la repl. du Roi de la Grand. Bret. de la succes. person. des Eveq. fol.* 507, 508.

saggio queste due cose: *non può trasportarsi*, *nè conferirsi fuor della Chiesa*, *e toglier si può dalla Chiesa*, che è quanto dire, che coloro, i quali escono dalla Chiesa per la professione esterna dello scisma, e dell'eresia, non godono più in essa di alcuna autorità, quanto quelli, che per una espressa, e particolar sentenza ne sono stati dalla Chiesa spogliati.

E più sotto: *Dal che siegue, che quelli, i quali sono ordinati fuori della Chiesa, e da un' altra società diversa dalla Chiesa, comechè siano Vescovi quanto al carattere del sacramento, tali non sono quanto all' esercizio dell' autorità . . . . Quindi i Vescovi Anglicani pretender non possono alcuna successione Episcopale dalla Chiesa degli antichi Padri, quanto all' autorità: in guisa che se la Chiesa cattolica, che esisteva in Inghilterra, o altrove, quando il Re Enrico VIII venne alla corona, non era la vera Chiesa cattolica, i Vescovi della comunion cattolica non erano, quanto all' autorità, veri, e legittimi Vescovi, ma solo quanto al carattere, e per conseguenza non avevano la successione dell' autorità Episcopale, nè trasmetter la potevano a quelli, che da essi l' han presa . . . . Per lo contrario se quella era la vera Chiesa, la Chiesa Anglicana, che è uscita dalla sua comunione, esser non può la vera Chiesa, nè serbar quindi appresso di se l' autorità Episcopale, che trasferir non si può fuori della Chiesa.*

Il CARD. DI RICHELIEU prova egli ancora per lo stesso principio, che i Ministri eretici non possono essere ammessi a predicare il Vangelo, e ad amministrare i sacramenti. *Per*

raccogliere, dice egli (1) *in poche parole la dottrina di questo Capo, io dico, che i nostri avversarj per essere ammessi alla predicazione del Vangelo, e alla collazione de' sacramenti, debbon mostrar di avere una missione ordinaria, o straordinaria. Mostrar non possono la straordinaria, poichè ec. Nemmen possono provar l'ordinaria, sì perchè la loro profession di fede, e i primi loro Autori Lutero, e Calvino la rigettano, sì perchè i nostri avversarj derivar non la possono da alcuna Chiesa, quando prender non la volessero dalla Romana, da cui i primi loro autori sono usciti. Ma o non riconoscono eglino la Chiesa Romana per la vera Chiesa di G. Cristo, e in tal caso la Missione, che trar ne volessero, sarebbe inutile, siccome presa, almeno mediatamente, da una Chiesa, che non avrebbe potuto conferirla: o tengono la Chiesa Romana per vera Chiesa, e con ciò si dichiarano veramente Scismatici, conciossiachè lo scisma in altro non consista, che nell' avere abbandonata la vera Chiesa: posta la qual cosa molto meno ancora ammetter si potranno ad annunziar la parola di Dio, e ad amministrare i sacramenti. Checchè dunque si dicano, e a qualunque partito si appiglino, ammetter non si possono a far le sacre funzioni del ministero della Chiesa.*

Se creder si vuole a' novelli nostri Teologi, bastava, che i Ministri Luterani, e Calvinisti, per trarsi d'impaccio, rispondessero al Card. di Richelieu, che non essendo stati essi, nè alcu-

(1) *Method. facile lib. 2, c. 3.*

no quasi de' loro predecessori nominatamente scomunicati per un' espressa, e particolar sentenza della Chiesa Romana, conservata avean sempre sino allora la missione, e l' autorità, che avevano da essa ricevuta.

NICOLE stabilisce sodamente questa verità ne' suoi *Pregiudizj legittimi* contro i Calvinisti (1). Dopo aver provato, che la Missione di tutti i Ministri ordinati solamente da Laici, o da Preti, è assolutamente nulla, aggiunge: *Riman quella soltanto di alcuni de' primi Riformatori, de' quali vero è che l' ordinazione era legittima, perchè ricevuta l' avevano nella Chiesa Romana. Ma non possono in verun modo fondar l' autorità pastorale, che arrogata si sono sopra l' ordinazione avuta in una Chiesa, ch' eglino hanno anatematizzata. Perocchè questa Chiesa, o è stata da essi giustamente proscritta, o ingiustamente. Se ingiustamente, chiara cosa è, che non hanno Missione alcuna, poichè sono eretici, e la Chiesa Romana ha potuto, e dovuto toglier loro ogni giurisdizione*. Se la Chiesa Romana, secondo Nicole, non ha solo potuto, ma *dovuto* privar gli Eretici di ogni giurisdizione, può egli asserirsi, che abbia loro accordata questa giurisdizione col nuovo Diritto della Estravagante *Ad evitanda*, senza sostenere, che operato abbia evidentemente contro il suo dovere?

Se pretendono, aggiunge Nicole, *di essersi con ragione da essa separati, e di averla giustamente*

---

(1) *Cap. 6.*

anatematizzata, *nulla men chiaramente da ciò si deduce*, *che la loro Missione è falsa*, *poichè la Chiesa Romana*, *che in tal supposizione sarebbe una Chiesa eretica*, *non avrebbe potuto loro conferirla*. Egli è dunque fuor di dubbio, che i Pastori eretici non posson dare alcuna giurisdizione, e ciò indipendentemente da ogni espressa, e particolar sentenza giuridicamente contra loro pronunziata. *Perocchè massima costante è ne' Padri*, *che una Chiesa eretica dar non può nè una Missione*, *nè un' autorità legittima: in guisa che il pretendere*, *che eretici fossero coloro*, *da' quali si è ricevuta l'ordinazione*, *egli è un confessare*, *che non si ha nè autorità alcuna*, *nè Missione*.

Poniam fine a tutte queste laboriose citazioni, che annojar potrebbono i Leggitori, con quella del P. NATALE ALESSANDRO Domenicano (1). *La confessione*, dice egli, *che si fa a Sacerdoti eretici*, *scismatici*, *scomunicati*, *sospesi*, *irregolari*, *degradati*, *è nulla perchè non hanno alcuna giurisdizione*, *e la Chiesa ha tolto loro i sudditi*, *come insegna S. Tommaso* lib. 4, sent. o qu. 19, suplem. a. 6. *Poichè dunque gli Eretici*, *gli Scismatici*, *gli Scomunicati son separati dalla carità*, *o dall' unità della Chiesa*, *non hanno l' uso delle Chiavi per rimettere i peccati*. Ecco nuovamente i sacerdoti eretici, e scismatici confusi indistintamente co' sacerdoti degradati. Quanto a' Sacerdoti scomunicati il P. Alessandro insegna, che *se la scomunica è occulta*, *e ignota al*

---

(1) *Theolog. dogm. et Mor. art.* 10, *reg.* 17.

Penitente, *ed egli non pongavi* altronde alcun ostacolo, pare *che il sacramento sia valido*, *perciocchè la Chiesa tollera l'uso della giurisdizione in coloro*, *che non sono denunziati*, siccome costa dalla Estravagante *Ad evitanda scandala*. *Se dunque un Ministro secretamente da una scomunica innodato*, *o da qualche altra censura conferisce il sacramento*, *e nulla vi manchi per parte della materia*, *della forma*, *e dell'intenzione del Ministro*, *e il Penitente dal canto suo non mettavi ostacolo*, *la confessione*, *e l'assoluzione sono valide*.

Potrebbono quì aggiungersi più altri Autori, i quali convengono, che se i Ministri inferiori della Chiesa non sono per cagione dell'eresia, e dello scisma *ipso facto* spogliati della giurisdizione, dubitar non si può, che il Papa almeno, notoriamente reo di questo delitto, non vengane assolutamente privato, e cessi tosto di esser Papa. Così insegnano Boivino nel Trattato del sommo Pontefice (1), e Silvio nel suo Commentario sopra S. Tommaso. Perocchè verisimil cosa non sembra, che il Papa sia in ciò di peggior condizione degli altri. E noi veggiamo, che tutti gli Autori, i quali sostengono, che gli Eretici generalmente, e gli scismatici non hanno giurisdizione alcuna nella Chiesa, applicati si sono tosto a mostrare, che il Papa stesso divenuto eretico, o scismatico cessa incontanente di esser Papa, persuasi, che stabilita una volta questa verità, dovea quindi la cosa stessa

(1) *q. 10, q. 39, art. 2. concl. 3.*

necessariamente conchiudersi rispetto agli altri Ministri della Chiesa.

Vero è, che Silvio (1), Autore assai singolare nelle sue opinioni, pretende, che corra divario tra il Papa, e i Vescovi, o altri Ministri della Chiesa, poichè non avendo il Papa superiore, che possa deporlo, e ricevendo egli da Dio solo la giurisdizione, spettava alla saggia provvidenza del Signore, ch' ei fosse deposto *ipso facto* per la sola notorietà della sua colpa, affinchè conservando sempre la sua autorità non traesse seco nell' errore i Fedeli, che gli fossero sottomessi. I Vescovi per lo contrario, e gli altri Ministri potendo esser deposti dal Papa, da cui ricevono la giurisdizione, non deve credersi che perdano la loro autorità, se non quando sono dalla Chiesa deposti. Ma nulla più fallace di un tal discorso, e ogni discreto Leggitore ne rimarrà facilmente persuaso dalle seguenti riflessioni.

1. Se vero è, come pressochè tutti i Teologi ne convengono, e Silvio stesso confessa, che un Papa notoriamente eretico riman privo della sua autorità per diritto divino, e per la natura stessa dell' eresia, che professa, non può negarsi, che questo diritto, il quale è immutabile, non riguardi tutti ugualmente gli Eretici, ed è certo altresì, che l' eresia, la qual non cangia di natura nella diversità de' soggetti, pro-

(1) *Mox citat.*

dur deve così negli uni, come negli altri lo stesso effetto.

Tal è il discorso di Suarez: *Più uomini dotti*, dice quest'Autore, (1) *parlando del Papa insegnano, che se egli divenga pubblicamente eretico, cessa da quel punto di esser Papa. Se ciò è vero, non può questo avvenire in vigor del diritto umano, che non ha alcuna autorità coattiva sopra il Papa. Succede ciò, perchè credono, che un Papa eretico vien deposto in virtù del diritto divino . . . il qual diritto avrà per conseguenza il suo effetto riguardo a qualsivoglia ecclesiastico Prelato.*

2. Non accade egli sovente, e non saremmo noi ora nella funesta circostanza, che non possa la Chiesa deporre i Pastori eretici, e scismatici, o perchè sono in troppo gran numero per fulminar contro ciascuno una sentenza particolare, o perchè sostenuti sono dalle Potenze del secolo, colle quali la Chiesa non crede opportuno di commettere la sua autorità? Poichè dunque l'inconveniente è sempre il medesimo così riguardo agli altri Pastori, come al Papa, spettava altresì alla saggia provvidenza del Signore l'avervi apprestato rimedio.

3. Non è vero, generalmente parlando, che il Papa non abbia superiore. Tutti gli Autori, anche oltramontani, convengono, che nel caso di eresia, o di uno scisma, in cui si dubiti, qual

(1) *Tract. de Leg. lib. 4, c. 7.*

qual de' due sia il vero Papa, il Concilio generale è al Papa superiore.

4. Non è una verità sì certa, come pretende Silvio, che i Vescovi ricevano la giurisdizione dal Papa. Oppor gli si potrebbono su questo punto molti Dottori non solo Francesi, ma anche stranieri, i quali sostengono, che abbianla immediatamente da G. Cristo, siccome gli Apostoli, di cui sono successori.

Alfonso de Castro, che non è uno scrittor Francese, dice chiaramente (1), rispondendo ad un falso argomento di Gaetano, simile presso a poco a quello di Silvio, *che questa proposizione* che i Vescovi ricevano la giurisdizione dalla Chiesa, e non da Dio stesso, *è falsissima, e più falsa della falsità medesima*, et ipsa falsitate falsius, *e ch' essa è contraria al sentimento di tutti i santi Dottori.*

Intorno a che vuole osservarsi, che quest' Autore non dice in tal proposito cosa, che contraria apparisca alle giuste prerogative della S. Sede, poichè aggiugne nel tempo stesso assai acconciamente, *che quella podestà, di cui è per divin diritto investito chi è fatto Vescovo, viene dal diritto umano determinata a tale, o tal altro gregge alla sua cura commesso.*

E se avvenga che il Papa spogli per qualche delitto un Vescovo del suo Episcopato, come giustamente può fare, allora il Vescovo sarà privo di sudditi, su' quali esercitar possa la sua giurisdizione,

---

(1) *De just. hæret. punit. lib.* 2, *c.* 14.

ma non della giurisdizione stessa ch' egli ha ricevuta nella sua consecrazione: in quella guisa che di un Prete, il qual venga spogliato del suo Benefizio, noi diremmo che non può assolvere, non già per difetto di podestà, ma per mancanza di sudditi, su cui possa esercitarla. In tal senso intender si deve l'opinione de' Dottori cattolici, i quali sostengono, che i Vescovi ricevono la giurisdizione da Dio stesso, non dalla Chiesa, e sotto tali condizioni accordar si può senza difficoltà ad Alfonso de Castro, esser questa l'opinione di tutti i santi Dottori.

Comunque sia, da tutte queste riflessioni si fa chiaro abbastanza, essere una chimera particolare di Silvio il pretendere, che in fatto d' eresia abbiaci differenza tra il Papa, e gli altri Vescovi. Noi non insisteremo di vantaggio su questo punto. Ci basta di aver convinto il Lettore, che l'opinione, che vuol quì da noi stabilirsi, è senza confronto la più comune fra' Teologi, e perciò stesso in conseguenza la più probabile.

ARTICOLO III.

Prove dimostrative dell' opinione proposta.

Per mostrar, che gli Eretici, e gli Scismatici, almeno manifesti, son privi di ogni giurisdizion nella Chiesa, si presenta subito alla mente un sì gran numero di ragioni, che la scelta sola, che far se ne vuole, e l'ordine, che dobbiam loro dare ci cagiona imbarazzo. Noi a-

vremmo potuto a prova di questa verità con vantaggio servirci del Gius canonico, ma abbiam creduto di dover principalmente far uso del Diritto Divino, poichè tutto ciò, che può esser deciso su questo punto nelle Leggi della Chiesa, su tal Diritto si appoggia.

Per mettere in chiara luce tutti questi principj del Gius divino, e per farne una giusta applicazione al soggetto, di cui trattiamo, noi gli ridurremo dapprima ad argomenti nelle forme con tutta la nettezza, e precisione, che sarà possibile. Svolgeremo in appresso le proposizioni di questi argomenti, e le sosterremo con passi i più decisivi de' Padri della Chiesa su questa materia.

§. I.

Prima dimostrazione.

La profession della fede di G. C. è il fondamento essenziale di ogni ecclesiastica podestà:

Ma gli Eretici manifesti non professano la fede di G. Cristo:

Dunque non hanno il fondamento essenziale della ecclesiastica podestà.

Ma chi non ha il fondamento essenziale della podestà ecclesiastica, non ha alcuna giurisdizion nella Chiesa:

Dunque gli Eretici manifesti non hanno alcuna giurisdizion nella Chiesa.

Per comprendere che la podestà ecclesiastica è fondata sulla profession della fede di G. Cris-

to, basta osservare co' Padri della Chiesa le circostanze della promessa, che il Salvator del Mondo fece a S. Pietro, di dargli le chiavi del Regno de' Cieli. Leggesi nel Vangelo, che avendo G. Cristo dimandato agli Apostoli, che pensassero di lui, S. Pietro fu il primo a far la sua professìon di fede: *Tu sei Cristo*, gli disse, *figliuol del Dio vivente*. Al che rispose il Signore: *Beato sei, o Simone figliuol di Giovanni, perchè la carne, e il sangue non ti ha rivelata questa verità, ma il Padre mio, che è ne' Cieli. E io ti dico: Tu sei Pietro, e su questa pietra fabbricherò la mia Chiesa, e le porte dell' inferno non mai prevarranno contro d'essa. E ti darò le chiavi del Regno de' Cieli ec.*

Tre cose osservar si debbono in queste parole. 1 Che il Signore richiese da S. Pietro una confession pubblica della fede, prima di prometergli le chiavi del Regno de' Cieli. 2 Che questa autorità, di cui voleva rivestirlo, esser dovea la ricompensa della sua fede. 3 Che sopra questa professione di fede dichiarò egli di voler fabbricare la sua Chiesa: circostanze degne di riflessione, per cui si dimostra, che tutta la Gerarchia, e tutta l'autorità della Chiesa essenzialmente è fondata sulla professione della fede cattolica.

Così l'hanno intesa i Padri della Chiesa. *Il Signore*, dice Teofilatto (1), *ricompensò magnificamente S. Pietro, assicurandolo, che edificherebbe*

(1) *In Cap. 16 Matt.*

sopra di lui la sua Chiesa. Perciocchè Pietro confessò che il Signore era il Figlio di Dio, gli disse, che questa confessione, che fatta aveva, sarebbe il fondamento de' Fedeli, per modo che chiunque alzar volesse l'edifizio della fede, gettar dovrebbe un tale fondamento.

Io son persuaso, dice S. Cirillo (1) *che questa parola* Pietro *null' altro significa che la fede ferma, e inalterabile del discepolo; sopra la quale è stata sì ben fondata, e rassodata la Chiesa di G. Cristo; che giammai non caderà, e sarà sempre immobile a tutti gli sforzi dell' inferno.*

Io fabbricherò la mia Chiesa sopra questa pietra, dice il Signore, che è quanto dire, secondo S. Leone: *io ergerò un tempio eterno sopra la solidità di questa pietra; e la mia Chiesa fondata sulla fermezza di questa fede s' innalzerà sino al Cielo* (2).

Tu sei Pietro, e sopra questa pietra edificherò la mia Chiesa: *Pietro si appella*, spiega S. Ambrogio (3), *perciocchè egli il primo ha posto fra le Nazioni il fondamento della fede, e perchè a guisa di rupe immobile sostiene tutta la connessione, e tutto il peso del cristiano edifizio.*

Or se vero è, come la Scrittura, e i Padri insegnano, che la fede è il fondamento di tutta la fabbrica della Chiesa, non è egli evidente, che nulla edificar si può nella Chiesa, fuor-

(1) *Lib.* 4, *Dial. de Trin.*
(2) *Serm.* 3, *in anniv. ejusd. assumpt.*
(3) *Tom.* 5, *serm. in Cathed. S. Petr.*

chè sopra un tal fondamento, e che dal momento, in cui venga questo a mancare, l'edifizio tutto andar deve necessariamente in rovina, giacchè niuno finalmente, al dir dell'Apostolo, (1) *stabilir può altro fondamento da quello, che è stato posto, cioè nostro Signor G. Cristo*, e vuol dire, come spiega S. Agostino (2), la fede di G. Cristo medesimo? *Si Christus est fundamentum, procul dubio & fides Christi*. Quindi siccome la pastoral dignità è ciò, che più importa, e degno è di maggior considerazione nella struttura della Chiesa, e poichè questa dignità è quella, che forma la corrispondenza, e la connession delle parti, che la compongono, siegue necessariamente, che non può essa conferirsi a chi è privo di fede, o che almeno non ne fa professione, e che non può in lui sussistere, posto che coll'eresia abbiavi rinunziato.

Nè dicasi, che il carattere battesimale basta in chi è privo di fede per ricevere, e per conservare l'autorità ecclesiastica. Ciò è manifestamente contrario alle parole di G. Cristo. Non dice il Signore a S. Pietro: perciocchè tu fosti battezzato, io ti darò le chiavi del Regno de' Cieli, ma perchè hai confessata la mia divinità. Non sopra il carattere del battesimo, che non è per se stesso di alcun merito a chi l'ha ricevuto, ma sopra il merito, e sopra la verità

---

(1) *I Cor. III.*
(2) *De Fid. et Oper. c. 16.*

di una tal confessione dice il Signore di voler stabilire la sua Chiesa.

Infatti se il carattere battesimale esser potesse per se solo il fondamento dell'autorità ecclesiastica, seguirebbe da ciò, che un Turco, il qual fosse stato per ventura battezzato in culla, potrebbe essere Vescovo, o Pastore, benchè fatta avesse sempre, e tuttor facesse professione aperta del Maomettismo: ciò che è manifestamente assurdo.

Vero è, che il battesimo è la porta di tutti gli altri Sagramenti, e che aver non si può alcun carattere nella Chiesa prima di aver ricevuto quello della divina figliazione. Certo è nondimeno, che questo carattere non basta per aver qualche autorità nella Chiesa, se non venga accompagnato dalla fede, di cui è il segno, giacchè finalmente, dice S. Agostino (1) dopo S. Paolo, la fede è il fondamento di tutti i beni, che ricever possiamo sulla terra, e sperare nel Cielo.

Ma se è vero, che la fede è il fondamento di tutto l'edifizio spirituale della Chiesa, senza il quale quest'edifizio cader deve in rovina, non verrà da ciò, che perduta la fede non solamente perdasi la podestà di giurisdizione, ma quella eziandio dell'Ordine? No certamente, ed ecco la ragione, che ne rende S. Tommaso, che servirà al tempo stesso di prova della nostra opinione.

---

(1) *Lib. de fide ad Petrum.*

Questa è, dice il Santo (1), *che la podestà sacramentale si conferisce per mezzo di qualche consecrazione. Or tutte le consecrazioni della Chiesa sono immutabili, sinchè esiste la cosa consecrata, come vedesi nelle cose anche inanimate. Poichè un altare, che sia stato una volta consecrato, più non si consacra, sinchè non venga distrutto. Perciò questa podestà riman sempre nella sua essenza in un uomo, che per mezzo della consecrazione abbiala acquistata, sinchè egli vive, o cada nello scisma, o nell' eresia.*

Non è lo stesso, aggiugne il S. Dottore, *della podestà di giurisdizione. Siccome questa non è all' uomo annessa di una maniera immutabile, non rimane negli scismatici, e negli eretici. Quindi non ponno essi nè assolvere, nè scomunicare, nè accordare indulgenze, nè altra somigliante cosa, e se ciò facciano, tutto è nullo.*

E perchè questo? Io già l'ho detto, e lo ripeto, perchè la confession della fede di Pietro è il fondamento di tutto l'edifizio spirituale della Chiesa, e ove questo manchi, forza è, che al tempo stesso manchi tutto ciò, che sovra esso posa, se di sua natura sia amissibile, come sono la speranza, la carità, le virtù infuse, i doni dello Spiritossanto, la dignità pastorale, l' autorità e la podestà di giurisdizione.

---

(1) 2, 2, *q.* 39, *a.* 3.

§. II.

Seconda dimostrazione.

Que', che sono separati dalla Chiesa, aver non possono alcuna giurisdizion nella Chiesa:
Ma gli Eretici, e gli Scismatici dichiarati son separati dalla Chiesa:
Dunque aver non possono alcuna giurisdizion nella Chiesa.

Questo discorso è sì convincente, che nulla di più certo sembra potersi asserire dopo le verità cattoliche. La prima proposizione è di fede, o per lo meno essenzialmente racchiudesi in una verità di fede. La seconda è il sentimento comune di tutta la Teologia. La conseguenza è legittima. Che più dunque ricercasi a persuadere uno spirito ragionevole?

Io dico, che la prima proposizione è di fede, o che racchiudesi per lo meno essenzialmente in una verità di fede. Poichè è di fede, che alla sola Chiesa diede Iddio le chiavi del Regno de' Cieli, che non v'ha fuor della Chiesa tribunale alcuno, che legar possa, e sciogliere, ritenere, e rimettere i peccati, e che a' soli Apostoli, e a' legittimi loro successori, come insegna il Concilio di Trento, cioè a' veri Pastori della Chiesa fu dal Signore conferita questa podestà. E non siegue da ciò necessariamente, che quelli, che non son della Chiesa, o che

sono dal suo seno separati, aver non possono nella Chiesa alcuna giurisdizione?

Che alla sola Chiesa sia stata da Dio data la podestà di legare, e di sciogliere, non v'ha cosa più frequentemente ripetuta negli Scritti de' SS. Padri. *Sovvengati*, dice Tertulliano (1), *che il Signore ha dato a Pietro le Chiavi, e per l'organo di Pietro alla sua Chiesa. Da quelle parole:* Accipite Spiritum Sanctum ec., *noi comprendiamo*, dice S. Cipriano, (2) *che il rimettere i peccati appartiene alla Chiesa. Fuor della Chiesa nulla può esser legato, o sciolto, non potendo altri alcuna cosa sciogliere, o legare. Il Signore*, dice S. Agostino (3), *concede la remission de' peccati per se medesimo, o per opera de' membri della Colomba. Nella Chiesa soltanto*, aggiugne il S. Dottore (4) *si rimettono i peccati, poichè fuori di essa non vengono rimessi, conciossiachè essa sola ricevuto abbia propriamente la virtù dello Spiritossanto, senza la quale alcun peccato non si rimette in guisa che quelli, che ottenuto ne hanno la remissione, acquistino la vita eterna.*

Egli è dunque evidente, che coloro, i quali non sono di comunione uniti con Pietro, che non son membri della Colomba, e che essendo dalla Chiesa separati non partecipano dello Spirito, che l'anima, è evidente, dissi, che non hanno podestà alcuna di rimettere i peccati, nè

---

(1) *In Scorp. cont. Gnost. c.* 10.
(2) *Ep.* 73, *ad Jubaj.*
(3) *Ep. ad Jul.*
(4) *Enchir.* 65.

alcuna giurisdizione sopra i Fedeli. Tale è la natural conseguenza, che discende da questi passi de' Padri della Chiesa.

Ma è cosa ben certa, che gli Eretici, e gli Scismatici non appartengono alla Chiesa? Molti de' più rinomati Teologi sostengono, che gli Eretici, anche occulti, sono veracemente dalla Chiesa separati, e su questo principio si fondano, allorchè dicono, che non hanno eglino alcuna giurisdizion nella Chiesa. Checchè sia di questa opinione, che non è dal vero sì lontana, quanto persuader si vogliono coloro, che per aver letto tre, o quattro Casisti credono di aver penetrati tutti i segreti della Teologia, certo è per lo meno, secondo tutti gli Autori, che gli Eretici manifesti, quelli cioè, che fanno una professione aperta dell'eresia, non son membri della Chiesa.

Lo stesso dir si deve degli scismatici, e prescindendo da alcuni novelli Teologi, che amano di scostarsi dall'antico sentiero, si troverà, che secondo tutti i Canonisti non sono eglino men separati dalla Chiesa che gli Eretici. Potrebbe ciò facilmente provarsi con molte testimonianze de' Padri della Chiesa, ma noi ci restringeremo a quattro o cinque, che convengono ugualmente agli Eretici, e agli Scismatici.

S. Girolamo c'insegna (1), che tra gli Scismatici, e gli Eretici corre questo divario, che

(1) *In Cap. I, Amos.*

gli Scismatici separano veramente dalla Chiesa la moltitudine, che hanno sedotta, ma che ciò non fanno con tanta crudeltà, come si fa dagli Eretici.

E dice egli ancora, che *tra l'eresia, e lo scisma v'ha questa differenza, che l'eresia insegna un reo domma, e lo scisma nulla meno ci separa dalla Chiesa per una sacrilega dissensione* (1)

Più chiaramente ancora si spiega su questo punto S. Agostino. *Noi crediamo*, dice egli, *che la Chiesa è santa, e cattolica. Poichè gli Eretici, e gli Scismatici danno alle loro società il nome di Chiesa, ma gli Eretici violano la fede, credendo di Dio cose false, e gli Scismatici rinunziano per le ree loro discordie alla carità fraterna, avvegnachè credano le cose stesse, che noi crediamo. Quindi nè l'Eretico appartiene alla Chiesa cattolica; che ama Dio, nè lo scismatico, perciocchè essa ama il prossimo* (2).

E in altro luogo (3): *L'unigenito Figliuol di Dio è il Capo della Chiesa, e la Chiesa è il suo corpo: Sposo, e Sposa, due in una sola carne. Chiunque non concorda col Capo nel senso delle sante Scritture, non è nella Chiesa, e ognuno altresì, che nell'intelligenza delle Scritture sante concorda col Capo, ma non partecipa all'unità della Chiesa, non è nella Chiesa, perchè contro la testimonianza di Gesù Cristo non conviene col Corpo di G. Cristo, che è la Chiesa.*

---

(1) *In Cap. I, ad Tit.*
(2) *Lib. de Fid. et Symb. c.* 10.
(3) *Lib. de unit. Eccl. c.* 4.

Ascoltiamo ancora S. Fulgenzio (1). *Credete fermamente*, dice egli, *e non dubitate per niun modo, che non solamente i Pagani, ma i Giudei ancora, gli Eretici, e gli Scismatici, che muojono fuor della Chiesa, saranno precipitati nelle fiamme eterne*. Parole notabili, da cui si vede, che S. Fulgenzio non fa differenza alcuna tra' i Pagani, i Giudei, gli Eretici, e gli Scismatici, siccome quelli, che sono del pari dalla Chiesa separati.

Ora per ripigliare il filo del nostro discorso, poichè certo è per una parte, che coloro, che son fuor della Chiesa, non hanno alcuna giurisdizione spirituale, e costa dall' altra, che gli Eretici, e gli Scismatici non son membri della Chiesa, non è egli evidente, che aver non possono alcuna giurisdizione?

Sul fondamento, e sulla base di questo invincibile argomento i Padri della Chiesa decidono questa controversia di una maniera sì chiara, e precisa, che non si comprende, come siansi trovati Autori, che osato abbiano di sostenere il contrario.

Su questo raziocinio appoggiavasi S. Cipriano, (2) allorchè diceva, che *non potrebbe uno conservar l' Episcopato, benchè antecedentemente fosse stato fatto Vescovo, s' egli separavasi dal corpo de' Vescovi, e dall' unità della Chiesa*. Notisi, che non dice S. Cipriano, *se ne fosse discacciato*, *ma s' egli se ne separava*, *poichè l' Apostolo ci avverte*

(1) *Lib. de Fid. ad Pet. c.* 38, 39.
(2) *Ep.* 2. *ad Antonian.*

di sostenerci scambievolmente, e di non separarci dall'unità, che il Signore ha stabilita . . . . Chi dunque non conserva l'unità dello spirito, e il vincolo della pace, e si separa dalla società della Chiesa, e dal corpo de' Pastori non può aver nè la podestà, nè la dignità di Vescovo, perchè non ha voluto mantener l'unità, e la pace dell'Episcopato.

E altrove (1): *Per quanto comprender può la nostra fede, e per quanto c'insegna la santità, e la verità delle divine Scritture, noi diciamo, che tutti gli Eretici, e gli Scismatici, senza eccezione*, omnes omnino, *non hanno alcuna podestà, nè giurisdizione*. Nè giova quì dire con Silvio, che questo testo di S. Cipriano è tratto da una delle sue lettere, in cui insegna l'errore de' Rebattizzanti. Questa circostanza diminuisce sì poco l'autorità di questo passo, che è stato parola per parola inserito nel Corpo del Diritto, come una delle più gravi sentenze de' Padri della Chiesa. Cap. Didicimus caus. 24, q. 1, cap. 81.

Vero è, che S. Cipriano servivasi di questo principio, *che gli Eretici non hanno alcuna podestà di giurisdizion nella Chiesa*, per provare, che il loro battesimo era nullo: ma questo principio non è però men vero, essendo manifesto, che S. Cipriano di esso valevasi precisamente come di un principio riconosciuto incontrastabile, da cui pretendeva di trarre una conseguenza favorevole al suo errore. Spiega ciò chiaramente S.

---

(1) *Ep. 76. ad Magn.*

Agostino (1), allorchè rispondendo all'argomento di S. Cipriano accorda questo principio, e nega la conseguenza, ch'egli ne deduce. *Noi concediamo*, dice egli, *a Cipriano*, *che gli Eretici non posson dare la remissione de' peccati*, *ma sosteniamo*, *che posson dare il battesimo*. Consentimus Cypriano, hæreticos remissionem peccatorum dare non posse, baptismum autem dare posse.

S. Ilario fondavasi egli ancora sul discorso da noi formato là ove confutando gli Ariani, i quali dicevano, che quelli, che avean condannata la dottrina d'Ario, erano eretici, assicura, che se stati fossero eretici, nè essi, nè i loro successori sarebbono stati Vescovi. *Pensiamo un poco*, dice questo S. Dottore, (2) *ciò che il Signore giudicherà di noi*, *se anatematiziamo tanti Santi Vescovi trapassati*, *e ciò che sarà di noi stessi*, *se riduciamo le cose a questo punto*, *donde siegue necessariamente e ch'eglino non furono Vescovi*, *e che tali non siamo noi medesimi*, *conciossiachè da essi siamo stati ordinati*, *e siam loro successori*. *Rinunziamo dunque all'Episcopato*, *poichè ricevuto ne abbiamo il carico da persone anatematizzate*, cioè separate dalla Chiesa.

Della stessa ragione si vale S. Atanasio contro gli Ariani (3). *Come potrebbono*, dice, *eglino stessi esser Vescovi*, *se vero è*, *come pretendono*, *che quelli*, *da cui han ricevuta l'ordinazione*, *fossero eretici?*

---

(1) *De Bapt. cont. Parmen.*
(2) *Lib. de Synod. sub fin.*
(3) *Ep. de Syn. Ar. et Seleuc. p.* 882.

Questi Padri avrebbono in tal guisa ragionato, se creduto avessero co' novelli nostri Teologi, che gli Eretici, e gli Scismatici allora solamente perdano l'autorità, e la giurisdizione ecclesiastica, quando sono deposti, o scomunicati per una particolar sentenza della Chiesa? Non avrebbono essi chiaramente compreso, che facilmente ribatter si poteva il loro raziocinio col dire, che quantunque i Vescovi difensori della consustanzialità fossero stati eretici; potevano ad ogni modo dare una legittima missione, non essendo stati come tali espressamente condannati, e che quindi una vera missione avevano gli Ariani, perchè ricevuta avevano l'ordinazione da chi poteva loro darla, benchè la lor fede fosse difettosa?

Sopra il medesimo principio fondavasi Papa Giulio in una sua lettera riportata da S. Atanasio (1), per rigettar l'ordinazione di un certo Pisto, che era stato ordinato da Secondo Ariano: *perchè è impossibile*, dice egli, *che le Ordinazioni di Secondo Ariano abbiano luogo nella Chiesa cattolica*.

S. Ottato Milevitano ragionava egli pure sullo stesso principio, quando diceva (2): *Secondo ciò che stà scritto nel Cantico de' Cantici, che la Chiesa è l'unica colomba del Signore, la sua Sposa eletta, l'orto chiuso, e la fonte sigillata, non ha alcun*

(1) *Athan. Apol.* 2, *p.* 743.
(2) *Lib.* 1, *cont. Parmen.*

alcun Eretico nè le chiavi, che sono state date al solo Pietro, nè l' anello, con cui è stata sigillata la fonte, nè alcuna delle cose, che appartengono a quest' orto, ove il Signore ha piantato degli arboscelli.

S. Girolamo in vigor dello stesso principio riconosceva per massima costante, che un Vescovo eretico non è più Vescovo, cioè a dire, non ha più la podestà di esercitarne l'officio, *perchè è impossibile*, dice egli, *che persone eretiche rimangano Vescovi* (1).

Nè altramente ragiona il Ven. Beda, quando assicura, che *chiunque si separa dell' unità, e dalla società dell' Apostolo S. Pietro, comunque ciò avvenga, non può nè assolvere da' peccati, nè aver l' ingresso nel regno de' Cieli* (2).

Sulla base dello stesso discorso diceva S. Ambrogio (3): *Chi ha la podestà di legare ha quella eziandio di sciogliere. E' certo, che la Chiesa possiede l' una, e l' altra, ma l' eresia non ne ha alcuna, poichè questo potere a' soli Sacerdoti è promesso. Con ragione dunque si attribuisce la Chiesa un tal diritto: l' eresia non può arrogarselo, perchè essa non ha i Sacerdoti del Signore.*

S. Agostino appoggiavasi alla stessa ragione, (4) quando nello spiegar quelle parole della Cantica: *Pasce hœdos tuos*, diceva, che *agli Eretici tocca di uscire . . . Uscite, seguite le trac-*

---

(1) *Lib. con. Lucif.*
(2) *Sup. Matth. in Hom. de Fest. Apost. Pet. et Pauli.*
(3) *Lib.* 1, *de Pœnit. c.* 2.
(4) *Lib. Past. c.* 15.

ce della vostra greggia, e pascete i vostri Capretti, ma non le pecore. Voi sapete, miei fratelli, ove saranno i capretti. Tutti coloro, che usciti sono dalla Chiesa, saran collocati alla sinistra. A Pietro, che riman nella Chiesa, pasci, si dice, le tue pecorelle, e all' Eretico, che abbandona la Chiesa, pasci i tuoi capretti. Ove chiaramente si vede, che giusta la dottrina di S. Agostino un Pastore, che per cagion dell'eresia, o dello scisma esca dalla Chiesa, non è più pastore delle pecorelle di G. Cristo, ma de' suoi capretti.

A tutte queste autorità aggiungasi quella ancor di Graziano. Ognun sa di qual peso sia nella Chiesa una tale autorità, dopo massimamente che il Decreto di Graziano è stato riveduto, corretto, e impresso per ordine di Gregorio XIII, e però sessant'anni incirca dopo il Concilio di Costanza. Ecco come parla quest' Autore, appoggiato sempre al predetto nostro discorso (1).

Se ha formata nel suo cuore una nuova eresia, dacchè ha incominciato a pubblicarla, non ha potuto condannare alcuno, perchè colui, che è stato abbattutto per l'eresia, o per lo scisma, *non può discacciare veruno: atteso che il Signore ha data la podestà di sciogliere soltanto a' veri, non a' falsi sacerdoti;* quai sono i Sacerdoti scismatici, che non son più Sacerdoti della Chiesa cattolica.

Quindi il Signore prima di dire agli Apostoli: Quelli, a' quali voi rimetterete i peccati ec., Ri-

---

(1) *Caus. 24, q. 1, c. 4, audivimus.*

cevete, *dice loro*, lo Spirito Santo, *mostrando con ciò evidentemente, che chi non ha lo Spirito Santo*, cioè a dire chi non riceve da lui alcuna influenza, nè alcun vigore, *non può ritenère, o rimettere i peccati. Or niuno ricève lo Spirito Santo fuorchè nella Chiesa, perchè egli è che ne forma l'unità colla sua grazia . . . . Quindi siccome non ricevesi lo Spirito Santo fuor della Chiesa, così fuor della Chiesa egli non opera.*

E più sotto: *Or posto che lo Spirito Santo, è la virtù di G. Cristo necessariamente richiedesi per rimettère, o ritenere i peccati, per iscomunicare, o riconciliare, manifesta cosa è, che coloro, che son fuori della Chiesa, non possono legare, o sciogliere, rendère ad altri la comunione ecclesiastica colla riconciliazione, o privarneli colla scomunica, quando costa, che infetti di scisma, o di eresia, ovvero per sentenza dichiarati ne sono eglino stessi interamente spogliati.* Osservisi la disgiuntiva *ovvero*, da cui risulta, che una delle due cose basta per decadere dalla podestà di legare, e di sciogliere.

Quindi è, che quando il Signore diede ugualmente a tutti i suoi discepoli la podestà di legare, e di sciogliere, promise a S. Pietro per tutti gli altri, e per preferenza a tutti, di dargli le chiavi del Regno de' Cieli, dicendogli: Io ti darò le chiavi del Regno de' Cieli. *Colui dunque, che si allontana dall'unità della Chiesa, che vien rappresentata da Pietro, può bensì fare delle esecrazioni, ma far non può delle consecrazioni legittime, e non ha la podestà di scomunicare, o di riconciliare.*

E al Capo *Ita fit* si dice, *che la Chiesa ha ricevuto lo Spirito Santo per rimettere i peccati, e che in quello, che alla Chiesa si accosta con un cuor sincero, opera lo Spirito Santo la remissione de' peccati per lo ministero eziandio di un malvagio Sacerdote, purchè però egli sia cattolico.* Donde si scorge, che non l'ottiene per mezzo di un Sacerdote eretico, o scismatico. *Etiamsi per malum Clericum, sed tamen catholicum Ministrum.*

§. III.

Terza Dimostrazione.

Per esser capo universale, o particolare convien essere membro della Chiesa:

Ma gli Eretici, e gli Scismatici dichiarati non son membri della Chiesa:

Dunque esser non possono Capi universali, o particolari della Chiesa, cioè a dire Papa, o Vescovi, nè hanno perciò alcuna giurisdizion nella Chiesa.

QUesta dimostrazione è una conseguenza necessaria della precedente, e noi quì la rechiamo soltanto per far meglio conoscere la verità, rappresentandola al Leggitore sotto un diverso aspetto. Se gli Eretici, e gli Scismatici manifesti non son della Chiesa, come si è dimostrato, siegue da ciò necessariamente, che non sono suoi membri, e se non son membri della

Chiesa, esser non ne possono i Capi, poichè il capo essenzialmente è il membro principale del corpo, di cui è capo.

Dall'altro lato è proprietà essenziale del capo l'influir sulle membra, e il dar loro il sentimento, il moto, e la vita. Ma se il capo è separato dalle membra, ognun vede, che aver non può influenza alcuna sulle medesime: non è dunque possibile, cha in questo stato di separazione conservi rispetto ad essi le qualità di capo. Sono queste idee sì chiare, che combatter non si possono senza urtare il buon senso.

Contuttociò non son mancati Autori, che le hanno combattute, e che addetti pertinacemente all'opinione contraria non han temuto di sostenere, che gli Eretici, e gli Scismatici, comechè per lo scisma, o per l'eresia dalla Chiesa separati, aver potevano sulle membra, che la compongono, qualche influenza, e qualche giurisdizione. Ma come esser può tal cosa? Eccolo:

La ragione, dice Gaetano, si è, che quantuntunque gli Eretici, e gli Scismatici siano veramente dalla Chiesa separati, e non appartengano a' suoi membri; sono però in qualche guisa con essa congiunti per un segreto vincolo, che è il carattere del battesimo, in virtù del quale aver possono sopra la medesima qualche influenza, e qualche giurisdizione.

Ma poichè questa pretesa unione apparisce tosto assai mal fondata, altri Autori appigliati si sono ad un nuovo, ma non più solido ripie-

go, asserendo, che sebbene gli Eretici, e gli Scismatici manifesti siano interamente dalla Chiesa divisi, questa divisione però non gli rende assolutamente incapaci di giurisdizione, perciocchè Iddio, dicono, agir può nella sua Chiesa per opera di membri separati, e recisi, come per mezzo degli uniti. In tal guisa coloro, che sono per una notoria scomunica dalla Chiesa segregati, non lasciano secondo il nuovo Diritto del Concilio di Costanza di aver pur anche in essa qualche giurisdizione, sinchè non vengono per sentenza particolare nominatamente denunziati.

Ecco i miserabili sutterfugj, co' quali si lusingano questi Scrittori di poter abbattere tutto ciò, che di più decisivo han detto i Padri della Chiesa su questo punto. Facciamone in brievi parole sentir tutto il debole.

1. E' falsissimo, che il solo carattere battesimale ci congiunga in qualche modo alla Chiesa. Poichè se ciò fosse ne seguirebbe, che ricevuto una volta questo sacro carattere, il quale di sua natura è indelebile, non potrebbe mai uno in qualunque caso esser separato dalla Chiesa, ciò che è un errore insostenibile. Più ancora: seguirebbe, che coloro, i quali apertamente rinunziano alla cristiana Religione per rendersi Giudei, Pagani, o Maomettani, sarebbono ancor della Chiesa: altro errore anche più grossolano. Aggiungiamo col Bellarmino: seguirebbe da ciò, che i Cristiani dannati apparterrebbero ancora alla Chiesa, poichè sempre

fra gli orrori delle lor tenebre conserveranno il carattere del battesimo. E chi oserebbe di sostener seriamente un sì strano paradosso?

Diciam dunque col Bellarmino, e cogli altri Teologi, che il carattere battesimale non è di sua natura un vincolo, che ci unisca alla Chiesa, ma un semplice segno soltanto, che dà a conoscere, che uno è, o è stato, o esser dovrebbe della Chiesa: in quella guisa presso a poco, che il segno impresso sopra una pecorella, che va raminga per le montagne, non fa ch'ella sia nell'ovile, ma indica soltanto, da quale ovile si è sottratta, e che costringer si può a rientrarvi.

2. E' una mera illusione il dire, che Dio può agir nella Chiesa col mezzo di membri separati. Chi mai ha dubitato, che assolutamente parlando, *de potentia Dei absoluta*, possa egli agir nella sua Chiesa non solo col mezzo de' membri, che sono da essa divisi, ma per lo ministero eziandio degli Angeli, e degli stessi demonj? Ma non è questo il punto della quistione. Trattasi quì di sapere, se ciò sia possibile atteso l'ordine della provvidenza, che ha il Signore stabilito nella sua Chiesa. Trattasi di sapere, se avendo Iddio formato della sua Chiesa un Corpo mistico, i cui membri comunicano insieme per l'unione, che fra essi sussiste, agir possano, e influire gli uni sopra gli altri, quando per l'eresia, e per lo scisma ne son separati. Trattasi di sapere, se avendo Iddio alla sua Chiesa conferita la podestà di legare, e di sciogliere, possano quelli, che non son della

Chiesa, esercitar questa podestà, e se la ritengano, quando escono dalla medesima. E questo è ciò, che mai non si proverà con tal frivolo discorso dedotto dall'assoluta potenza di Dio.

3. Falsissimo è altresì, che gli scomunicati siano totalmente dalla Chiesa segregati. Sono segregati, dicono i Teologi col Suarez, quanto alla comunicazione co' Fedeli, che vien loro interdetta, ma non in guisa che restino esclusi dal suo seno, e più non siano suoi membri: *Quoad communicationem cum aliis membris, non quoad ipsum esse membri*. Così vedesi una pecora inferma, che non lascia di appartenere al gregge, benchè il Pastore la separi dalle altre, per tema che non le infetti. Così veggiamo, che un cittadino non cessa di esser membro della Repubblica, benchè chiudasi in carcere, e dal commercio si tolga, e dalla compagnia degli altri cittadini.

Dall' altra parte uno scomunicato aver può ancora tutto quello, che è necessario per essere unito al corpo mistico di Gesù Cristo, come la professione della stessa fede, e l'ubbidienza al Capo visibile. Non può egli avere anche la carità nel caso, che la scomunica sia ingiusta, e innocente egli sia del delitto, per cui è stato scomunicato? Può dunque uno scomunicato essere ancor veracemente un membro della Chiesa. Quante autorità de' Padri della Chiesa addur si potrebbono su tal proposito, se ciò fosse necessario? Un solo tratto di S. Agostino basterà a persuaderci di questa verità, che da que'

soli può essere contrastata, che non esaminano le cose a fondo. *Non separamus a populo Dei,* dice il S. Dottore (1), *quos degradando, vel excommunicando punimus.* Noi non separiamo dal popolo di Dio coloro, che puniamo colla degradazione, o colla scomunica. Ecco un passo ben decisivo.

Poichè dunque gli scomunicati esser possono ancor membri della Chiesa, non è maraviglia, che la Chiesa anche per loro mezzo agisca, e possa a suo piacere comunicar loro la propria autorità, e la sua giurisdizione. Non è lo stesso degli Eretici, e degli Scismatici manifesti. Essendo questi indipendentemente da ogni scomunica, separati totalmente dalla Chiesa per l' esterna profession dello scisma, e dell' eresia, manifesta cosa è, che tanto non può la Chiesa agire per l' organo loro, quanto per quello de' Giudei, de' Maomettani, de' Pagani, giacchè non meno di questi Infedeli sono eglino divisi dal Corpo mistico di G. Cristo.

---

(1) *Lib. cont Donat. Post. collat. c.* 10.

§. IV.

Quarta Dimostrazione.

Chi non è cristiano è incapace di aver giurisdizione alcuna sopra i Cristiani:
Ma gli Eretici, e gli Scismatici dichiarati non son Cristiani:
Dunque aver non possono alcuna giurisdizione spirituale sopra i Cristiani.

Non fa mestieri di lunghi discorsi a provar, che coloro, i quali non son cristiani, aver non ponno alcuna spiritual giurisdizione sopra i cristiani. Benchè non siavi opinion sì bizzarra, che qualche difensore non abbia avuto, non si è però mai trovato Autore, che osato abbia di asserire il contrario, poichè infatti converrebbe aver rinunziato non solamente a' lumi della fede, ma a quelli eziandio del buon senso per immaginare, che il Signore abbia voluto, che gl' Infedeli esser potessero Papa, Vescovi, o Pastori, e che abbia permesso, che fosse loro affidata la cura delle anime redente col prezioso suo sangue, o che eglino avessero sopra di esse qualche autorità, o qualche giurisdizione.

Voi non potrete scegliere a vostro Re un uomo d'una nazione straniera, e che non sia vostro fratello: ma quello stabilirete tra' vostri fratelli, che il Signor vostro Dio avrà scelto. Tale è la Legge del Deuteronomio, o quella piuttosto, che

il Signore ha stabilita nella sua Chiesa, in cui niuno può esser Principe, o Pastore, nè averne l'autorità, se del numero non sia, e della società de' Fedeli. Quando dunque si dimostri, che gli Eretici, e gli Scismatici manifesti non sono cristiani, non si avrà senza replica provato, che niuna giurisdizione aver possono nella Chiesa?

Nulla più facile a provarsi, quanto che gli Eretici non son cristiani. Il Cristiano, secondo le idee più naturali del comun senso, è quello, che fa professione della fede di G. Cristo, siccome il Giudeo, e il Maomettano è quegli, che fa professione della Legge di Mosè, o di Maometto. Or egli è certo, che gli Eretici non fanno professione della fede di G. Cristo: è dunque fuor di dubbio che non sono cristiani.

Infatti la fede di Gesù Cristo è una, *una fides*, onde chi non fa professione di questa fede unica, non professa la fede di Gesù Cristo. Ma gli Eretici non professano questa fede unica, mentre professano una fede contraria a quella della Chiesa cattolica, che è la sola vera: è dunque incontrastabile, che non professano la fede di G. Cristo, e che per conseguenza non sono Cristiani.

Ma gli Eretici, si dirà per ventura, non sono eglino battezzati? Non dicono tutti i Catechismi, che il battesimo è quello, che ci fa cristiani? Perchè dunque gli Eretici non saranno cristiani? La ragione è manifesta, perchè il carattere del battesimo non basta a fare il cris-

tiano, se non si fa eziandio professione della Religion cristiana: altrimenti un rinegato Turco, o un Pagano, che fossero stati battezzati nella loro infanzia, sarebbono cristiani, benchè facessero aperta profession del Maomettismo, o del Paganesimo: ciò che è assurdo. Per qual ragione infatti il battesimo ci rende cristiani? senza dubbio perchè ci dà la fede cristiana, per cui entriamo nella società de' Fedeli. Quando dunque col rinunziare apertamente alla fede cristiana noi ci separiamo dalla società de' Fedeli, è evidente, che non siam più cristiani, poichè più non abbiamo ciò, che costituisce essenzialmente il cristiano.

In vano direbbesi ancora, che gli Eretici riconoscono G. Cristo per loro Maestro, e invocano il suo santo nome, poichè per tal motivo non divengono maggiormente cristiani. E' vero, che professando essi di riconoscer G. Cristo per loro Maestro, vengono perciò denominati cristiani, ma solamente in un senso equivoco, in quella guisa presso a poco, che un membro morto, o separato dal corpo dicesi tuttavia membro di quel medesimo corpo. Poichè siccome un tal membro non è realmente membro di quel corpo, così un Eretico, che morto sia, e separato dalla Chiesa, non è effettivamente, ma di solo nome cristiano, poichè per essere veramente cristiano convien essere in qualche modo unito a G. Cristo, e alla sua Chiesa co' vincoli della fede cristiana, a cui hanno gli Eretici rinunziato. Tale è la dottrina di tutti i Padri della Chiesa, che non

hanno mai riguardato gli Eretici come cristiani, e che sempre gli hanno confusi cogli altri Infedeli. Ascoltiamo ciò che dicono su questo punto, onde non rimanga alcun dubbio nella nostra mente.

Sinchè gli Eretici cercano, *non sono*, dice Tertuliano (1), *ancor giunti al punto. Ma quando non sono ancor giunti al punto, non hanno ancora creduto, e sinchè non hanno creduto, non sono cristiani. Ma quando son giunti al segno, e credono, e ciò non ostante per difendere i loro errori dicono, che convien cercare, negano allora ciò che credono, e confessano di non avere ancora creduto, poichè ancor cercano. Què dunque, che non sono cristiani in se stessi, come sarebbonlo rispetto a noi?*

E parlando a Marcione gli dice: (2): *Se tu se' Profeta, pronunzia qualche oracolo. Se sei Apostolo, predica pubblicamente. Se sei uomo apostolico, pensa come gli Apostoli. Se finalmente tu se' cristiano, credi ciò, che a' Cristiani s' insegna. Se nulla se' di tutto ciò, dirollo con ragione, muori: perciocchè morto tu sei, non essendo cristiano, e non credendo la dottrina, che forma i Cristiani. E tu che cristiano non sei, tanto più sei morto, perchè essendo stato prima Cristiano, sei decaduto da questo grado, rigettando ciò, che avevi per l' addietro creduto.*

Non altrimenti parla degli Eretici S. Leone: *Fuggite*, dice egli, *i discorsi di una dottrina mondana, e guardatevi dalle avvelenate conversazioni*

---

(1) *Lib. de Præsc. adv. hæret. c.* 14.
(2) *Lib. de Carn. Christ.*

degli Eretici. Nulla abbiate di comune con coloro, che opponendosi alla fede cattolica son Cristiani di solo nome.

S. Agostino insegna la stessa dottrina, allorchè dice (1): *Se noi esaminiamo attentamente ciò che appartiene a G. Cristo, riconosceremo, che G. Cristo di solo nome trovasi presso gli Eretici, i quali vogliono esser chiamati Cristiani, comechè nol siano, perciocchè G. Cristo presso loro realmente non si trova.*

S. Girolamo si spiega anche con maggior forza su questo punto nel suo Dialogo contro i Luciferiani. Giova di recarne quì tutte le parole. Dice il Luciferiano: *Io vi domando primamente, se gli Ariani siano, o non siano Cristiani.* Risponde l' Ortodosso: *E io dimando a voi qualche cosa di più: Ditemi, se abbiavi Eretico, che sia Cristiano.* Il Luciferiano: *Poichè detto l' avete eretico, avete negato che sia cristiano.* L' Ortodosso: *Dunque niun Eretico è Cristiano.* Il Luciferiano: *Io ve l' ho già accordato.* L' Ortodosso: *se gli Eretici non appartengono a Gesù Cristo, appartengono dunque al demonio.* Il Luciferiano: *Niuno ne dubita.* L' Ortodosso: *Ma se gli Eretici appartengono al Demonio, non importa dunque che siano Eretici, o Gentili.* Il Luciferiano: *Io lo concedo.* L' Ortodosso: *Voi dunque consentite meco, che ragionar si deve di un Eretico come di un Gentile.* Il Luciferiano: *Io ne convengo.*

Più chiaramente ancora deduce questa cosa

---

(1) *Enchir. c. 5.*

S. Atanasio (1): *Coloro*, dice egli, *che onorano gli Ariani del titolo di Cristiani, s' ingannano a partito, e mostrano di non aver letto le Sante Scritture, e di non conoscer punto ciò che sia Cristianesimo, e qual sia la sua fede . . . Poichè tanto dir si potrebbe che Caifasso era Cristiano, e il traditore Giuda del Collegio Apostolico, quanto che cristiano sia un Ariano.*

Sembra che nulla dir si possa di più forte: ma S. Cipriano aggiugne ancor di vantaggio, che tanto cristiano è un Eretico, quanto il demonio è G. Cristo. Ecco le parole di questo S. Dottore (2): *L' Eretico si dice Cristiano, come sovente il demonio si dice G. Cristo. Ma siccome il demonio non è G. Cristo, avvegnachè seduca in suo nome, così chi non persevera nell' unità del Vangelo, e della fede non può dirsi cristiano.*

Or se gli Eretici, secondo tutti i Padri della Chiesa, non sono cristiani, se più cristiani non sono di Caifasso, e del traditore Giuda, se tanto son tali, quanto il demonio è G. Cristo, in una parola, se ragionar si deve degli Eretici come de' Gentili, può egli sostenersi senza errore, che aver possano ancora qualche spiritual giurisdizione, e qualche autorità nella Chiesa?

Lo stesso presso a poco vuol dirsi degli scismatici. Poichè senza ripeter ciò, che osservato abbiamo altrove, che lo scisma, e l' eresia son due mali inseparabili, e che *non può lo scisma*

(1) *Orat. 2, contr. Arian.*
(2) *Lib. de Unit. Eccl.*

stabilirsi, (1) *e fortificarsi*, *senza rovesciar la dottrina ortodossa dell' unità*, *e dell' autorità della Chiesa*, certo è, che per esser cristiano non basta professar la fede di G. Cristo, ma convien professarla nella Chiesa cattolica, che è la sola Chiesa veramente cristiana.

La ragione di ciò si è già di sopra accennata, ed è, che non può uno esser cristiano, se non è in qualche modo unito a G. Cristo, nè può essere unito a G. Cristo, se non è unito alla Chiesa sua Sposa. Perciocchè dunque gli Scismatici si separano colla loro rivolta dalla Chiesa, non è egli evidente, che non son veramente cristiani?

G. Cristo medesimo ha ciò perentoriamente deciso nel suo Vangelo: *Si Ecclesiam non audierit*, *sit tibi sicut Ethnicus*, *et Publicanus* (2). Se alcuno non ascolta la Chiesa, sia da te riguardato come un Gentile, e un Pubblicano, non come un vero Cristiano, poichè sottraendosi egli all' ubbidienza dovuta alla Chiesa non ha alcuno de' caratteri essenziali ad un cristiano.

Su questo fondamento senza dubbio decide sì chiaramente S. Cipriano (3), che chiunque non è nella Chiesa di G. Cristo, di qualunque condizione egli sia, non è cristiano. *Quisquis ille est*, *et qualiscumque est*, *christianus non est*, *qui in*

(1) *P. Tommasin. cit. c.* 1, *art.* 2.
(2) *Matt. XVIII.*
(3) *Ep. ad Antonian.*

in Christi Ecclesia non est. Vantisi egli, aggiugne il S. Dottore, *quanto gli piace, della sua scienza, faccia con belle parole valer la sua eloquenza: se non conserva la carità fraterna, e l' unità ecclesiastica, cessa di esser quello, che dianzi egli era*, cioè lascia di esser cristiano, e per conseguenza di esser Vescovo, o Pastore, e di avere autorità, e giurisdizione alcuna sopra i cristiani.

§. V.

Quinta dimostrazione.

E' cosa assolutameute contraria al diritto naturale, e divino, che il lupo sia pastor della greggia:
Ma gli Eretici, e gli Scismatici son veri lupi:
Dunque esser non possono i pastori della greggia di Gesù Cristo, nè aver sopra essa alcuna giurisdizione.

Così dice G. Cristo nel suo Vangelo (1): *Guardatevi da' falsi Profeti, che a voi si presentano sotto le spoglie di pecorelle, ma sotto queste spoglie son lupi rapaci.* Chi sono eglino questi falsi Profeti? Sono, dicono tutti gl' Interpreti con S. Paolo (2), que' falsi Dottori, *che seminano fra*

---

(1) *Matt. VII*, 15.
(2) *Act. XX*, 50.

voi dottrine false per formarsi un seguito di discepoli: sono, dice la Glossa, gli Scismatici, e gli Eretici, quegli uomini astuti per ingannare, forti per disputare, crudeli per dar morte alle anime: *callidi in fraude, fortes in disputatione, crudeles in occisione*. Di tal carattere sono coloro, che l'eterna verità ci assicura esser veri lupi; e da cui vuole che le sue pecorelle attentamente si guardino.

Ma que' peccatori insigni, che scandolezzano il prossimo co' malvagi loro esempj, quegl' indegni Ministri della Chiesa, che abbandonati alle loro passioni non pensano che a pascer se stessi, anzichè la lor greggia, non sono eglino ancora lupi rapaci dell' ovile di G. Cristo? E' vero, che la qualità di lupo convenir può agl'insigni peccatori, come agli Eretici, e agli Scismatici, poichè ne imitano in qualche modo l'empietà, e la malizia, ma ciò in un senso assai improprio, poichè essendo ancora uniti al corpo mistico di G. Cristo per l' ubbidienza al Capo della Chiesa, e per la professione d'una medesima fede, sono ancora veramente pecorelle del suo ovile.

Queste pecorelle sono, a dir vero, inferme, e l' infermità contagiosa, onde sono comprese, può far molta strage nella greggia, ma sinchè vanno congiunte colle altre sotto il medesimo Capo, e nella professione della stessa fede, certo è, che son tuttavia vere pecorelle, e non lupi, non potendo alcuno esser lupo insieme, e pecorella.

Non è lo stesso degli Eretici, e degli Scis-

matici. Separati questi dal seno della Chiesa per lo scisma, e per l'eresia non sono le pecorelle della greggia di G. Cristo, ma lupi rapaci, e sì veramente lupi, come i Cattolici son veramente pecorelle.

Ugone di S. Vittore fa a questo proposito una bella allegoria degli Eretici co' lupi, che mostra chiaramente la somiglianza, che passa tra gli uni, e gli altri. Spiegando quelle parole del Vangelo: *Ecce ego mitto vos sicut oves inter lupos*, così parla: *Siccome i lupi tendono insidie alle pecore, così gli Eretici le tendono a' Fedeli. E in quella guisa che il lupo si aggira di notte tempo intorno all'ovile, senza osar di entrarvi, spiando attentamente il tempo, in cui il cane dorme, e il Pastore è assente, o poco attento; così l'Eretico si sforza d'ingannare i Fedeli durante la notte della sua tentazione, ed entrando nella Chiesa non senza precauzione procura di uccidere, o di scacciare i Pastori negligenti, e pigri. Non può il lupo facilmente ripiegarsi per la rozzezza del suo corpo, e così pure l'Eretico pressochè mai non ritorna dal suo errore. Quindi l'Apostolo ci avverte di evitare l'Eretico dopo la prima, e la seconda correzione. Si getta il lupo impetuosamente sulla preda, e perciò falla assai volte il suo colpo: così l'Eretico fa spesso degli sforzi inutili, perciocchè non può nuocere. Se il lupo vede egli il primo qualcuno, gli toglie per certa natural virtù la voce; siccome se l'uomo vede primamente il lupo, lo turba, e lo sconvolge. Così se taluno si lascia prevenire dalle artificiose dispute dell'Eretico, divien muto per non confessare la parola di Dio, ma se si scoprono le sue*

frodi, perde allora l'Eretico la voce. Sono fra lor somiglianti l'Eretico, e il lupo: si slanciano amendue alla gola, e ci fanno piaghe mortali. Ecco secondo Ugo di S. Vittore la vera analogia, che trovasi tra' lupi, e i Novatori.

Or posto questo principio, che gli Eretici, e gli Scismatici sono veramente lupi rapaci, non è egli manifesto, che dal momento, in cui un Prelato diviene scismatico, o eretico, cessa tosto di essere Pastor della greggia? Poichè finalmente se non può uno esser lupo insieme, e pecorella, molto meno certamente può esser lupo insieme, e Pastore, e converrebbe aver rinunziato a' lumi più comuni della ragione per credere, che il Signore, la cui saggia *provvidenza mai non s'inganna nelle sue disposizioni*, abbia mai voluto affidare a' lupi la custodia della sua greggia, o dar loro sopra di essa alcuna autorità, o alcuna giurisdizione.

§. VI.

Sesta dimostrazione.

Secondo il diritto divino le cause della fede debbono esser portate al Papa, e a' primi Pastori della Chiesa, e noi dobbiamo consultarli in questa materia, e ascoltar con docilità le loro decisioni:

Ma secondo il medesimo diritto non debbono le cause della fede esser portate agli Eretici, e agli Scismatici dichiarati, nè consultar gli dobbiamo, nè sottometterci alle loro decisioni:

Dunque gli Eretici, e gli Scismatici dichiarati nè esser possono Pastori, nè avere alcuna autorità, e giurisdizione.

Per far sentire tutta la forza di questo discorso basta recare alcuni passi del Vangelo, in cui parlasi de' buoni, e de' cattivi Pastori, de' buoni, e de' falsi Apostoli.

Io odo da una parte il Salvatore del Mondo, che dice a' suoi Apostoli (1): *Andate dunque, ammaestrate tutte le genti, insegnando loro ad osservar tutto ciò, che io vi ho comandato . . . . Io vi mando come agnelli fra' lupi* (2) . . . *Chi ascolta voi ascolta me, e chi disprezza voi disprezza me.* Odo dall'altra il medesimo Signore, che dice an-

(1) *Matt. XXVIII,* 18.
(2) *Luc. X,* 16.

cora a' suoi discepoli (1): *Sorgeranno de' falsi Cristi, e de' falsi Profeti, i quali opereranno prodigi sì grandi, che gli stessi Eletti, se possibil fosse, sarebbon tratti in errore . . . Se alcuno dunque si presenti a dirvi: Egli è là nel deserto, non vi andate: Egli è nel secreto di una Casa, non vi prestate fede . . . Guardatevi dal lasciarvi sedurre, perciocchè molti verranno sotto il mio nome, i quali diranno di essere il Cristo, e il tempo non è lontano, ma non tenete lor dietro* (2).

Da questo primo testo del Vangelo noi apprendiamo, che il Signore ha stabilito nella sua Chiesa de' Prelati, e de' Pastori per annunciarci da sua parte le verità necessarie alla nostra salute, e che gli arricchisce de' suoi lumi per comunicarli a noi. Dal secondo testo apprendiamo, che sorgeranno fra noi de' falsi Profeti, i quali procureranno d'impegnarci nell'errore, e che guardar ci dobbiamo dal lasciarci sorprendere da' loro artifizj. Là il Signore ci ordina di seguir la voce di coloro, ch' egli ha stabilito sopra di noi, di consultarli ne' nostri dubbj, e di sottometterci con docilità al loro giudizio. Quì c' insegna di non seguire i falsi Profeti, e di non porgere orecchio a' seducenti loro discorsi. Ascoltate, dice egli per una parte, i vostri Pastori: son io che parlo per bocca loro. Non date ascolto, ci dice dall' altra, a' novelli Settarj: il demonio è quegli, che per loro bocca si fa

---

(1) *Matt. XXIV*, 23.
(2) *Luc. XXI*, 8.

sentire. Due precetti del pari indispensabili, che violar non si possono senza farsi reo di eterna dannazione.

Ma come osservar si potranno questi due precetti, se i nostri Pastori sono eretici, e scismatici, o se caduti nello scisma, e nell'eresia non lasciano perciò di esser tuttora veri nostri pastori? Come Pastori noi dobbiamo seguirli: Dio è che lo comanda. Come Settarj, tenuti siamo a non prestare orecchio a' seducenti loro discorsi: Dio stesso è, che c'impone quest' obbligo. Una dunque delle due; o il Signore ci fa nel suo Vangelo de' precetti contradittorj, e impossibili, e il dir ciò sarebbe empietà, e bestemmia: o i Pastori dal momento, in cui divengono scismatici, ed eretici, cessano di esser Pastori.

Non è questo infatti ciò, che il Signore significar ci vuole nel suo Vangelo allorchè dice a' suoi Apostoli: (1) *Voi siete il sale della Terra: se il sale diverrà insipido, con che si salerà? A null'altro più servirà che ad esser gettato fuora, e dagli uomini calpestato.* Che è quanto dire, come spiega la Glossa, se il Maestro cade nell' errore, come potrà il popolo esser confermato nella fede? Un tal Maestro a nulla più serve che ad essere rigettato come un falso Dottore, ed esposto all' universale dispregio.

Così l'intendeva l'Imperator Basilio in quell' ammirabile discorso, che tenne sul finir dell'

(1) *Matt. V*, 13.

ottavo Concilio in presenza di tutti i Padri, che applaudirono al suo parlare. Un Laico, diceva quel pio Sovrano (1), di qualunque scienza fornito sia, e di qualunque virtù, non lascia, sinchè egli è laico, di esser pecorella. Così un Vescovo, per quanto scarso sia di merito, e di vizj macchiato, sinchè egli è Vescovo, e rettamente insegna la parola di verità, non sarà spogliato dell' onore, e della dignità di Pastore. *Quantacumque Episcopus sit irreverentia, et irreligiositate plenus, et nudus omni virtute, donec Antistes est, et veritatis verbum recte prædicaverit, Pastoris mentionis, et dignitatis damna non patietur.* Dal che siegue evidentemente, che quando egli non insegna più la verità, cessa tosto di esser Pastore, e non ha più l' autorità, e la giurisdizione annessa all' offizio di Pastore.

Gl' Imperatori Graziano, Valentiniano, e Teodosio erano essi ancora sì persuasi di questa verità, che ne fecero una Legge espressa. Poichè parlando de' Vescovi eretici: *Hanno*, dicono, *l' arditezza di predicar la fede, mentre essi ne son privi, e di crear Ministri, mentre essi non son tali. Nec Ministros creare possunt qui non sunt.*

(1) *M. Fleury T. XI, lib. LI, n.* 47.

§. VII.

Settima dimostrazione.

Quelli, che il Signore ci ordina di fuggire, e di evitare attentamente, non possono essere nostri Pastori, nè aver sopra di noi autorità di Pastore:

Ma il Signore ci ordina di fuggire, e di evitare attentamente gli Eretici, e gli Scismatici.

Dunque gli Eretici, e gli Scismatici non possono esser nostri Pastori, nè aver sopra noi alcuna autorità.

Que' che sostengono, che gli Eretici, e gli Scismatici possono ancor essere nostri Pastori, vengono di nuovo con questa, siccome colla precedente dimostrazione convinti di voler far cadere Dio stesso in contraddizione. Vuole per una parte il Signore, che noi ci teniamo strettamente uniti a' nostri Pastori, e ci vieta per l'altra ogni sorta di commercio, almen nelle cose divine, cogli Eretici, e cogli Scismatici. Se gli Eretici dunque, e gli Scismatici sono ancor veri nostri Pastori, manifesta cosa è, che il Signore ci ordina al tempo stesso di seguirli, e di evitarli, di stringerci ad esso loro, e di separarcene: contraddizione, che luogo non avrebbe nel menomo fra gli uomini.

Ognun sa il continuo commercio, la stretta unione, e la comunicazione intima, che passar

dee tra il pastore, e la greggia. Questa comunicazione non è meno necessaria nel Corpo mistico di G. Cristo, che nel corpo naturale dell'uomo. Poichè siccome un membro, che fosse separato dal suo capo, nè più col capo comunicasse, sarebbe ben tosto un membro putrido, e morto, così le pecorelle, che non avessero più comunicazione, nè commercio alcuno co' loro pastori, perirebbero, e in breve diverrebbero il pascolo de' lupi.

Così parlano tutti i Padri della Chiesa. *Que' che sono di G. Cristo*, dice S. Ignazio Martire (1), *vivono uniti al loro Vescovo, ma que', che da esso si allontanano, comunicano soltanto co' riprovati, nè sono i figliuoli di Dio, ma del diavolo. Il popolo è unito al Sacerdote*, aggiugne S. Cipriano, *e la greggia al suo pastore. Perciò voi dovete sapere, che il Vescovo è nella Chiesa, e la Chiesa nel Vescovo, onde chi non è col Vescovo, non è nella Chiesa*. Sì stretta è l'unione, ch'esser deve tra' Fedeli, e i loro Pastori.

Ma quanto unir ci dobbiamo co' nostri Pastori, altrettanto tenuti siamo a fuggir gli Eretici, e gli Scismatici, e a non aver con esso loro alcun commercio. Sopra che il Signore ci ha sì spesso nelle Scritture, e in tante guise dichiarata la sua volontà, che non riman luogo al menomo dubbio.

Uscite dalle tende di quegli uomini empj, dice il Signore al suo popolo, parlando de' Sacerdoti

---

(1) *Epist. ad Singin.*

scismatici Core, Datan, e Abiron (1). *Guardatevi di non toccar cosa alcuna, che loro appartenga, onde involti non restiate ne' loro peccati.*

Quel Profeta, dice ancora il Signore, (2) *il quale dalla superbia accecato vorrà in mio nome dir cose, che io non gli ho comandato di dire, o che parlerà a nome degli Dei stranieri, sarà punito colla morte.* Ciò vuol dire, che l'Eretico, e lo Scismatico, chiunque egli sia, e fregiato fosse anche del carattere di Profeta, o di primo Pastore, morir deve civilmente, ed essere escluso dalla società de' Fedeli.

Se taluno a voi s' accosta, dice il prediletto Discepolo, (3) *se non tiene questa dottrina, non l' accogliete nella vostra casa, nè gli date tampoco il saluto, poichè chi lo saluta comunica colle sue opere.*

Chiunque vi annunzia, dice il grande Apostolo (4), *un altro Vangelo da quello, che vi è stato da noi annunziato, fossi io stesso, ovvero un Angelo del cielo, sia scomunicato. Io già vel dissi, e nuovamente lo ripeto, se alcuno vi annunzia un Vangelo diverso da quello, che avete ricevuto, sia scomunicato.* Ecco gli Eretici chiaramente scomunicati dallo Spirito Santo, e per conseguenza esclusi dal commercio de' Fedeli.

Non contraete legame cogl' infedeli, aggiugne lo

---

(1) *Num. XVI*, 26.
(2) *Deut. XVIII*, 20.
(3) *II Jo. I*, 10.
(4) *Galat. I*, 9.

stesso Apostolo (1), *poichè quale unione esser vi può fra la giustizia, e l'ingiustizia, o come possono insieme stare le tenebre colla luce?*

Niuno vi seduca, dice egli ancora, (2) *con vani discorsi, poichè cose son queste, che fan cadere lo sdegno di Dio sopra gl'increduli. Non vogliate dunque avere con esso loro alcuna comunicazione.*

Tenetevi, aggiugne (3), *lontano dall'Eretico dopo di averlo una, e due volte corretto, sapendo, che un uomo in tale stato è pervertito, e pecca, essendo per suo proprio giudizio condannato.*

Noi vi comandiamo, aggiugne ancora il grande Apostolo (4): non dice, vi consigliamo, vi preghiamo, vi esortiamo, ma *vi comandiamo in nome del N. S. G. C.* cioè per sua autorità, *di separarvi da que' vostri fratelli, che sregolatamente vivono, e non secondo gl'insegnamenti, che hanno da noi ricevuti.*

Queste non sono parole, che la sottigliezza del nostro Spirito possa favorevolmente interpretare. Sono oracoli, che intender si fanno da ognuno senza ambiguità, e che contengono la più espressa condanna di que' cattivi Cattolici, i quali convinti, che i nemici della Costituzione sono manifestamente eretici, e scismatici, non lasciano ad ogni modo di aver con esso loro

(1) *II Cor. VI, 14.*
(2) *Eph. V, 6.*
(3) *Tit. III, 10.*
(4) *II The. III, 6.*

la più stretta comunicazione, anche nelle cose divine.

Che se dalla Scrittura passiamo a' Padri della Chiesa, quante diverse testimonianze addur quì si potrebbono per convincere il Lettore di quest' obbligo? Un intiero volume si richiederebbe per raccogliere tutto ciò, che da' Padri si è detto in tal proposito. Noi già alcuni passi ne abbiam citati: eccone uno di S. Cipriano, che non vuol tralasciarsi.

Nel resto, dice questo S. Dottore (1), *si guardino i nostri carissimi Fratelli dalle parole, e dalla conversazione di coloro, i cui discorsi s' insinuano poco a poco come la cancrena, di cui parla l' Apostolo. I rei discorsi*, dice egli, *corrompono le anime buone. E altrove: Schivate l' Eretico dopo averlo corretto, sapendo, che un tal uomo è guasto, e che pecca, essendo per suo proprio giudizio condannato. E lo Spirito Santo dice per Salomone: L' uomo pervertito porta la morte nella sua bocca, e nasconde il fuoco nelle sue labbra. E nuovamente ci avverte di circondar di spine le nostre orecchie, e di non ascoltar la lingua malvagia. E di bel nuovo: Il malvagio sente i discorsi degli empj, ma il giusto non porge orecchio alle voci della menzogna.*

Avvegnachè io sappia, che i nostri Fratelli di Roma avvertiti per opera vostra, e sufficientemente premuniti dalla pastorale vostra vigilanza esser non possono sedotti, nè lasciarsi sorprendere dal veleno

---

(1) *Ep.* 55, *ad Corn.*

degli Eretici, *contuttociò un' inquieta*, *e affannosa carità mi sprona a scrivervi per raccomandar loro di non tener commercio alcuno con questa sorta di gente. Siamo da essi divisi tanto*, *quanto essi lo son dalla Chiesa*, *perciocchè sta scritto*, *che chi disprezza la Chiesa riguardar si deve come un Pagano*, *e un Pubblicano. E il beato Apostolo non solo ci avverte*; *ma ci comanda di separarci da tal razza di gente. Noi vi comandiamo*, *dice egli*, *nel nome del Signor G. Cristo di separarvi da tutti que' fratelli*, *che non vivono regolatamente*, *e secondo la dottrina*, *che hanno da noi ricevuta. Non possono insieme stare la fede*, *e la perfidia. Chi non è con G. Cristo*, *chi è contrario a G. Cristo*, *e chi è nemico della pace*, *e dell' unità di G. Cristo*, *non può avere alcun legame con noi*. Tal è, secondo i Padri della Chiesa, l'obbligo, che ci corre, di schivare attentamente gli Eretici, e gli Scismatici.

Ma non siamo noi, dirà forse taluno, per naturale, e per divin diritto obbligati ad evitar con premura tutti coloro, che condur ci possono al peccato, di qualunque specie esso sia? I Pastori viziosi, e sregolati indur ci possono al peccato colle loro sollicitazioni, e co'malvagi loro esempj: ne abbiamo tutto giorno delle funeste sperienze. Un Prelato adunque, o un Parroco sarà tosto decaduto dal grado di Pastore, quando siasi abbandonato al vizio, e al disordine: ciò che è un error di Viclefo.

Questa obbiezione, che sembra a prima giunta assai plausibile, non è nel fondo di alcuna sodezza. Tre piccole riflessioni ne faranno co-

noscere il debole, e mostreranno il divario essenziale, che corre fra un Pastore vizioso, e sregolato, e un Pastore eretico, e scismatico.

La prima è, che un Pastore cattolico, per quanto vizioso egli sia, può ancor pascere la sua greggia colla sana dottrina, e condurla nella via della salute co' lumi della fede, che tuttora predica al suo popolo, laddove un Pastore eretico, e scismatico, non potendo insegnar che l'errore, e la menzogna, guidar non può le sue pecorelle fuorchè alla perdizione, e alla morte.

L'altra è, che un Pastor vizioso non sempre trae tutta la sua greggia nel peccato; non potendo impegnar nel disordine se non se alcune persone particolari, e in certe occasioni, che facilmente si possono schivare, quando si presentano; ma un Eretico, e uno Scismatico è essenzialmente un seduttore perpetuo.

L'ultima si è, che il Signore ben lungi dall' ordinare, che rompiamo ogni commercio co' nostri Pastori, quando son viziosi, e sregolati, espressamente ci comanda di ascoltarli, per quanto difettosi esser possano, e di prestar loro ubbidienza: *Gli Scribi, e i Farisei*, dice egli nel suo Vangelo, *sono assisi sulla cattedra di Mosè: osservate dunque, e fate ciò, ch' eglino vi dicono, ma non fate ciò che fanno* (1).

Non è lo stesso degli Scismatici, e degli Eretici, che apertamente professano d'insegnar l' errore, e la menzogna. Ci vieta egli espressa-

---

(1) *Mat. XXIII*, 2.

mente di tener con esso loro alcuna corrispondenza, almeno nelle cose divine, e di porgere orecchio a' loro discorsi. Dal che siegue necessariamente, o che il precetto, ch'egli c'impone, di vivere uniti a' nostri Pastori, di seguirli, e ascoltarli, è talvolta ingiusto, e impossibile, o che cessano essi di esser nostri Pastori, tosto che si dichiarano per lo scisma, e per l'eresia.

§. VIII.

Ottava dimostrazione.

Secondo il diritto naturale, e divino un inferiore non può avere alcuna autorità per benedire, o maledire, per legare, o sciogliere un superiore:
Ma un Eretico, e uno Scismatico è inferiore ad ogni Cattolico:
Dunque non può avere alcuna autorità per benedire, o maledire, per legare, o sciogliere un Cattolico.

Questo discorso è sì chiaro, che non ha bisogno di alcuna spiegazione, essendo incontrastabile, che un inferiore non può benedire, o maledire chi è a lui superiore in merito, e in dignità. Così insegna S. Paolo nella sua Epistola agli Ebrei: *Sine ulla autem contradictione quod minus est a meliore benedicitur.*

Nè men certa cosa è, che un Eretico, e uno Scismatico è in tutto inferiore ad un Cattolico. Di qualunque carattere sia questo cattolico, e fosse

fosse anche il più abbominevole peccatore, egli è sempre vero cristiano, e figliuol della Chiesa. E benchè per cagion del suo peccato sia privo di ogni merito, può dirsi ad ogni modo, ch' egli ha il principio del merito, che è la fede, e l'unione col corpo della Chiesa. Un eretico per lo contrario, e uno scismatico, avendo per l'eresia, e per lo scisma interamente perduti questi vantaggi, aver non può sul cattolico alcun grado di superiorità.

Questa è l'ultima ragione, di cui si vale il dotto Graziano (1) a provare, che gli Eretici, e gli Scismatici non hanno alcuna podestà di legare, e di sciogliere. *Siccome quegli, che benedice, è maggiore di quello, che riceve la benedizione, e quegli, che per uffizio ha il poter di maledire, è maggiore di chi vien maledetto*, *così è evidente*, dice egli, *che chiunque si allontana dalla integrità della fede cattolica non ha la podestà di maledire, o di benedire: perciocchè egli maledir non può un Cattolico, che è a lui superiore: Catholicum namque, utpote superiorem, maledicere non valet.*

Su questa stessa ragione appoggiavasi il Pontefice Niccolò I (2), quando sulla traccia di Celestino I sì chiaramente decideva, che i Prelati, ove siansi dichiarati per l'eresia, o per lo scisma, non hanno autorità alcuna di legare, o di sciogliere. Osserviamo attentamente tutte le parole di questo Pontefice. Non può meglio

(1) *Caus.* 24. *q.* 5, *c.* 4, *in fine*.
(2) *Ep.* 8, *ad Michael.*

terminarsi questa Dissertazione, che con una autorità sì convincente, e decisiva.

Ma vedete ancora, dice egli all' Imperator Michele, *ciò che il Pontefice della Chiesa Romana pensa di coloro, che furono deposti, e scomunicati da Nestorio, quando già egli stesso creduto era deposto agli occhi del Giudice sovrano: Postquam depositus coram oculis summi Arbitri jam esse credebatur.* Parole degne di riflessione, per cui si fa chiaro, che un Prelato è già deposto agli occhi di Dio, dacchè ha preso il partito dello scisma, o dell' eresia, e che non ha più per conseguenza alcuna giurisdizion nella Chiesa.

Poichè ecco come parla Celestino, aggiugne Niccolò Papa, *scrivendo a' Vescovi d' Oriente. Se qualcuno è stato scomunicato, o deposto dal suo grado di Vescovo, o di Cherico dal Vescovo Nestorio, o dagli altri del suo partito, dappoichè hanno incominciato a predicar queste cose*: non dice, dopo che sono stati eglino stessi scomunicati, o deposti per una espressa sentenza della Chiesa, ma *dappoichè hanno incominciato a predicar l' errore*: Ex quo talia prædicare cœperunt: *manifesta cosa è, che* questo Vescovo, o questo Cherico *rimasto è sempre, e tuttora rimane nella nostra comunione, e noi non riputiamo, che discacciato egli sia, e separato dalla Chiesa, poichè la sentenza di colui, che meritevole si è dimostrato di essere egli stesso cacciato dalla Chiesa, non può cacciarne alcuno.* Osservisi ancora, ch' egli non dice: colui, che già era stato dalla Chiesa separato, ma che degno si è mostrato di esserne separato: *Qui se jam præbuerat ipse removendum.*

Celestino insegna chiaramente, siegue a dire il Pontefice Nicolò (1), *la stessa cosa, quando nella sua lettera al Clero di Costantinopoli così parla: L'autorità della nostra Sede decide, che niuno, sia Vescovo, sia Chierico, sia Cristiano, che è stato deposto, e scomunicato da Nestorio, o da' suoi simili, dopo che hanno incominciato a predicar queste cose, non dee riputarsi deposto, o scomunicato. Ma tutti questi sono sempre rimasti, e tuttavia rimangono nella nostra comunione; perchè chi variava nella fede col predicar siffatte dottrine, scacciar non poteva, nè rigettare alcuno.*

Avete voi compreso, o Imperadore, da tutto ciò che abbiam detto, che coloro, i quali erano già dalla Chiesa separati, e deposti per lo scisma, o per l'eresia, *discacciar non potevano, non che il proprio loro Prelato, ma niuna altra persona?*

Dopo prove sì ben fondate io tengo per fermo, che non si troverà Leggitor ragionevole, che pienamente non comprenda questa verità. Ma per fargliela ancor meglio intendere, e perchè alcun dubbio più non gli rimanga, uopo è rispondere alle difficoltà, che posson opporsi.

(1) *Cæl. Ep. 4.*

CAPO III.

In cui si risponde alle obbiezioni, che posson farsi contro l'opinione proposta.

Le ragioni, e le autorità, che addotte abbiamo a provare, che gli Eretici, e gli Scismatici dichiarati non hanno alcuna giurisdizione nella Chiesa, han già prevenuta la maggior parte delle obbiezioni, che far si potrebbono contra questa opinione. Contuttociò perchè non credasi, che l'impotenza di rispondervi costretti ci abbia a dissimularle, riporteremo fedelmente tutte quelle, che ci sembreranno capaci di far qualche impressione, e di destar qualche dubbiezza.

Se il Lettore giudica, che alcune di queste difficoltà siano sì deboli, che non meritavano di essere proposte, dovrà riflettere, che scrivendo noi sopra una materia di tanto rilievo, siamo come il grande Apostolo, *debitori agl' ignoranti nulla meno che a' dotti*, e che lo spirito umano è sì bizzarro, che le più deboli ragioni fanno in esso talvolta maggior colpo, che non le più forti, allora massimamente, che egli si è lasciato prevenire in favor di una opinione, che crede di dover ad ogni costo sostenere.

ARTICOLO I.

Prima obbiezione tratta dall'uso della Chiesa, che ha sempre ristabiliti nelle loro Sedi i Vescovi, che abjurano l'eresia, senza procedere ad una nuova elezione.

Questo è un fatto costante nella storia ecclesiastica, e senza entrare in particolari ricerche basta per rimanerne convinti consultare il Capo *Convenientibus*, che è preso dagli Atti del VII Concilio, in cui fu ordinato conforme a ciò, che praticato si era negli altri Concilj, che i Vescovi, i quali rinunziavano all'eresia per rientrar nel seno della Chiesa, sarebbero senz' altro ricevuti ne' gradi, e nelle Sedi, che dianzi occupavano: *Religiosissimi Monachi dixerunt: Sicut receperunt universales sex Synodi ab hæresi revertentes, ita et nos recipimus: Sancta Synodus dixit: Placet omnibus nobis. Et jussi sunt Basilius Episcopus Ancyræ, et Theodorus Episcopus Myrorum Civitatis, et Theodosius Episcopus Amorii sedere in gradibus, et Sedibus suis.*

Or se questi Vescovi perduta veramente avessero per cagion dell'eresia la qualità, e il grado di Vescovi, non par che a ristabilirli in questo grado necessario sarebbe stato di procedere ad una nuova elezione? E' falso dunque, che un Vescovo col separarsi per l'eresia, o per lo scisma col seno della Chiesa decada dalla dignità di Vescovo, e perda la sua giurisdizione.

Risposta.

S'incomincia quì a riconoscere la forza, che ha sullo spirito dell'uomo la prevenzione, che si concepisce per qualche opinion particolare, prevenzione che spesso ci accieca a segno di farci avanzar cose, per sostenerla, che sono evidentemente contrarie a' nostri stessi principj.

Infatti se si può conchiudere, che i Vescovi non perdano la giurisdizione, quando colla profession dell'eresia perdono la fede, perchè l'uso della Chiesa è, che vengano senz'altro ristabiliti nelle lor Sedi, se abbandonano il partito dell'eresia, seguirà da ciò per la stessa ragione, contro l'opinione de' nostri avversarj, che nemmen perdano la giurisdizione que' Vescovi, che sono stati per espressa, e particolar sentenza dichiarati eretici, essendo un fatto costante nella Storia ecclesiastica, che più Vescovi deposti, e condannati espressamente dalla Chiesa furono ristabiliti nelle loro Sedi, quando rientrarono nel loro dovere, senza procedere ad una nuova elezione.

Non è necessario di svolgere la storia della Chiesa per convincersi di questa verità. Vedesi essa chiaramente espressa nello stesso Capo *Convenientibus*, che ci viene opposto. Quivi si dice, che per provare, che ricever si potevano ne' loro gradi i Vescovi, che ritornavano dall'eresia, Pietro Apocrisario del Papa disse in pien Concilio, che l'eretico Macario era stato condannato dal sesto Concilio, e che ciò non ostante

Papa Benedetto gli accordò la dilazione di quaranta giorni, nel qual tempo mandavagli ogni giorno il suo Consigliere Bonifazio per istruirlo colle autorità, e colle testimonianze della Scrittura, e che ciò egli faceva per rimetterlo dopo la sua conversione nel grado, che dianzi occupava.

Ecco il testo del Capitolo: *Petrus Apocrisarius Papæ dixit: Romæ exulatus est Macharius hæreticus a sancta sexta Synodo: et quadraginta dierum inducias dedit illi Pater noster Benedictus Papa: et quotidie mittebat ad eum Bonifacium Consiliarium suum, et instruebat eum commonitoriis verbis ex divina Scriptura: et nullatenus voluit emendari. Hoc autem faciebat, ut eum reciperet in ordine suo.*

Che risponderanno a ciò i fautori dell'opinione a noi contraria? Altra risposta dar non possono da quella, che noi stessi daremo co' più gravi Autori, cioè che il Decreto de' Concilj, e de' Papi, per cui i Vescovi, che ritornavano dall'eresia, erano ristabiliti nelle loro Sedi, passava legalmente per una nuova provvisione del loro Benefizio, e per una nuova elezione, la quale autorizzata dalla Chiesa produceva il medesimo effetto, che se fosse stata fatta nelle forme ordinarie. Risposta decisiva, e che non ammette replica.

ARTICOLO II.

Seconda obbiezione cavata dalla storia di certi Papi, i quali si pretende che caduti siano nell'eresia, e che dopo la loro caduta continuarono ad esser riconosciuti per veri Papi.

Si controverte fra' Teologi, se il Papa, come persona particolare, divenir possa veramente eretico, e professar l'eresia. Il sentimento comune, anche degli oltramontani, si è che questa disgrazia, assolutamente parlando, possa succedere. Alcuni autori più arditi, ma forse meno cattolici, sostengono con calore, essere effettivamente accaduto più volte, che i Papi caduti sono in questo delitto. Tali furono, al dir loro, S. Marcellino, che offerì incenso alle false divinità, e fece professione dell'idolatria; Papa Liberio, che comunicò co' semiariani, e sottoscrisse la lor formola di fede; Onorio, che approvò la dottrina di Sergio, capo de' Monoteliti, e che vietò il dirsi, che due operazioni vi fossero in G. Cristo; Giovanni XXII, il quale sostenne, che le anime de' Beati non vedrebbono Dio prima della risurrezione, e più altri, che lungo sarebbe l'annoverare.

Supposta la vertià di questi fatti, è manifesto, che l'eresia non priva i Pastori della giurisdizione, poichè questi Papi, che si pretendono rei di tal delitto, non han lasciato di esser sempre riconosciuti per veri Papi, e di conservarne ognora l'autorità.

Risposta.

Per far sentire tutto il debole di questa obbiezione, basta osservare, che tutti gli autori cattolici, i quali credono, che il Papa, assolutamente parlando, divenir possa eretico, insegnano concordemente, che in tal caso una delle due cose avverrebbe, o ch'egli da quel punto cesserebbe di esser Papa, e ne perderebbe l' autorità, o che la Chiesa sarebbe obbligata a radunarsi per deporlo, o per eleggerne un altro. Così rispondono questi Autori a que', che sostengono, non esser possibile, che un Papa divenga eretico, sia perchè contrario sembra alle promesse di G. Cristo, che quello, che confermar deve i suoi fratelli nella fede, sia egli stesso un infedele, sia perchè cosa sarebbe affatto mostruosa per la Chiesa, che il Capo visibile, che la governa, fosse d'una religione contraria alla sua.

Posto una volta questo principio, necessariamente ne siegue, che se vi è stato qualche Papa eretico la Chiesa ha dovuto radunarsi per deporlo, o ch' egli pel fatto stesso è stato deposto. Quindi non vedendosi nella Storia ecclesiastica, che la Chiesa abbia mai deposto alcun Papa per conto di eresia, nè che siasi tampoco riconosciuta in dovere di deporlo, non dee da ciò conchiudersi, o che questi pretesi Papi eretici sono stati *ipso facto* deposti, o per meglio dire che questi fatti sono manifestamente supposti, o mal intesi?

Questo solo discorso appagar deve ogni spirito ragionevole. Noi non ci tratterremo quì a dimostrar la falsità di tutti questi fatti. Ci condurrebbe ciò troppo in lungo, e c'impegnerebbe in un'opera più voluminosa ancora della presente. Chi ama di essere istruito su tale argomento può consultare il Bellarmino, e gli altri Controversisti, che di questa materia hanno trattato, e facilmente si persuaderà della verità di ciò, che il Papa Agatone diceva nella sua lettera all'Imperator Costantino Pogonato.

Tale è la regola della vera fede, diceva questo gran Papa, *che la Chiesa Apostolica di G. Cristo, la Madre spirituale del vostro Impero ha sempre vivamente sostenuta, e difesa così nella prosperità, come nella tribolazione, quella Chiesa, che per la grazia di Dio onnipotente non si è mai discostata dalla tradizione Apostolica, nè mai ha ceduto alle novità delle eresie, ma che dal principio della fede cristiana, che ricevette da' Principi degli Apostoli di G. Cristo, si conserva pura, e senza macchia sino alla fine, giusta la promessa, che fece il nostro Signore, e Salvatore al Principe de' suoi Discepoli:* Simon, Simon *gli disse*, esse satan expetivit vos, ut cribraret sicut triticum: ego autem rogavi pro te, ut non deficiat fides tua, et tu aliquando conversus confirma fratres tuos. *Considerate dunque, o Imperatore, che il Signore, e il Salvatore di tutti gli uomini, il quale ha promesso, che la fede di Pietro non mancherà mai, l'avverte di confermare i suoi fratelli in questa medesima fede, e questo è ciò, che han sempre fatto i Pontefici apostolici, miei predecessori, come a tutti è noto.*

Questa lettera fu letta nel sesto Concilio, e approvata da' Padri dello stesso Concilio, i quali esclamarono (1), *che non tanto Agatone aveva in essa parlato*, *quanto S. Pietro per bocca di Agatone*. Che risponderanno a ciò que' *ribelli uomini*, i quali col disegno d'insegnare al popolo a disprezzar l'autorità, che condanna i loro errori, vanno a ricercare in una oscura antichità per trovar de' Papi eretici? Pretendono essi, che fatti incerti, e sempre mascherati, e alterati debban prevalere nello spirito de' Fedeli alle più chiare testimonianze de' Padri della Chiesa?

ARTICOLO III.

Terza obbiezione presa dall' ottavo Concilio, ove si vieta di separarsi dal suo Vescovo sotto qualsivoglia pretesto, sinchè egli giudicato non sia, e condannato da un Concilio.

L' autorità di questo Concilio parrà a prima giunta decisiva a coloro, che non esaminano le cose da vicino. Silvio ne fa il principale appoggio dell' opinione, che siegue in questa controversia.

---

(1) *Act.* 8, *et* 18.

Ecco ciò, che si dice nel canone decimo di questo Concilio: *Il santo Concilio universale definisce, e ordina, che niun Laico, o Monaco, o Cherico si separi dalla comunione del suo proprio Patriarca prima ch' egli sia giudicato, e condannato da un Concilio, qualunque sia il delitto, di cui lo pretenda reo:* Licet criminalem quamlibet causam ejus se nosse prætendat; *e che niuno ricusi di recitare il suo nome nella celebrazione de' santi Misteri, e ne' diversi offizj. Ciò che vogliamo del pari osservato da' Vescovi, e da' Preti riguardo al proprio loro Metropolitano, e da' Metropolitani riguardo al loro Patriarca.*

Sono da notarsi quelle parole: *licet criminalem quamlibet causam ejus se nosse prætendat*, che sembrano racchiudere il reato di scisma, e di eresia, giacchè chi tutto dice, niente eccettua. Or se è vero, che vietato sia il separarsi dalla comunione del suo Vescovo per cagion dell' eresia, e dello scisma, prima del giudizio, e della sentenza del Concilio, può egli mettersi in dubbio, che non conservi tutta la sua giurisdizione, e tutta la sua autorità, sinchè non venga espressamente condannato?

Prima Risposta.

Questo canone dell' ottavo Concilio non riguarda per verun modo gli Eretici, o gli Scismatici, ma quelli soltanto, che rei si trovano di qualche altro delitto, il quale non separandoli dalla Chiesa, impegnar non deve i Fedeli a separarsi da loro.

Di questa verità abbiamo una prova ben chiara nel Concilio di Costantinopoli raunato da Fozio contro il Patriarca S. Ignazio. Trovasi in questo Concilio un canone su tal proposito dettato presso a poco co' medesimi termini, ma in guisa che manifestamente esclude gli Eretici dalla regola generale, che stabilir si vuole per tutti gli altri delitti. *Si proibì in questo canone*, dice il Fleury, (1) *di separarsi dalla comunione del proprio Vescovo sotto qualunque pretesto, sinchè egli giudicato non sia, e condannato in un Concilio, e lo stesso fu stabilito pe' Vescovi relativamente a' loro Metropolitani, e pe' Metropolitani rispetto al Patriarca, purchè*, aggiugne il canone, *il Prelato pubblicamente non predichi un' eresia condannata.*

Vero è, che questo Concilio di Fozio non è di alcuna autorità, essendo un Concilio scismatico. Non è per questo che in esso non si riconosca, qual fosse in tale proposito lo spirito della Chiesa, di cui affettava Fozio di seguire le regole per autorizzare il suo conciliabolo.

Ma qual prova più convincente, che questo canone dell' ottavo Concilio, che ci viene opposto, non ha mai preteso di parlare degli Eretici, e degli Scismatici, di ciò che disse l' Imperator Basilio nel discorso, che tenne al fine del Concilio stesso, immediatamente dopo la lettura de' canoni? In questo discorso dichiara quel pio Imperatore, che *un laico di qualun-*

(1) *Stor. eccl. l. 5, n. 13.*

que merito esser possa, sarà sempre pecorella, sinchè è laico, siccome un Vescovo, per quanto esser possa vizioso, non sarà mai privo dell'onore, e della dignità di Vescovo, sinchè predica la verità. Di maniera che secondo il pensiero dell'Imperador Basilio, come un laico non è più pecorella, dacchè cessa di esser laico, e viene innalzato alla dignità di Pastore, così un Vescovo non è più Pastore, dacchè non predica più la verità, e si dichiara per l'errore.

Ecco, torno a ripetere, ciò che fu detto in pien Concilio dopo la lettura del canone, che ci viene opposto. Può egli ragionevolmente credersi, che l'Imperador Basilio prendesse tosto a combattere la dottrina di questo canone, sostenendo pubblicamente contro la Legge poc'anzi stabilita, che un Vescovo decadeva dalla sua dignità col prendere il partito dell'errore? Eppur ciò avrebbe egli fatto, se questo canone, come pretende Silvio, intender si dovesse degli Eretici, e degli Scismatici manifesti, come de' rei d'ogni altro delitto.

Seconda Risposta.

Non v'ha Teologo di sì piccola sfera, il quale non sappia, che prima del Concilio di Costanza correva obbligo di evitare indifferentemente, e senza eccezione tutti gli scomunicati. *Secondo la disposizione del diritto antico*, dice Eveillon, (1) *evitar si doveva ogni scomunicato,*

---

(1) *Tract. des excom. art. 1, c. 3.*

dacchè avevasi cognizione della sua scomunica. Gli scomunicati occulti, sinchè rimanevano occulti, evitar si dovevano secretamente, e in particolare, senza dare di ciò alcun segno a chi ignorava la loro scomunica; quelli poi, ch' erano pubblicamente scomunicati, pubblicamente altresì evitar si dovevano, e alla vista d' ognuno.

Tutti gli Autori sono in ciò d'accordo, e Silvio stesso ne conviene. *Per l' antico diritto, che a' tempi di S. Tommaso era ancora in vigore, vietato era*, dice egli, *assolutamente di conversare con qualsivoglia scomunicato, nelle cose eziandio civili e corporali, e ciò a norma delle apostoliche leggi. Ma dal tempo di Martino V fu fatta nel Concilio di Costanza una Costituzione, per cui si accorda, che i Fedeli tenuti non siano ad evitare gli scomunicati, sia nelle divine cose, sia nelle civili, fuorchè in due casi ec.*

Non poteva Silvio fare una confession più contraria di questa alle sue idee. Poichè se è vero, come egli accorda con tutti gli Autori, che anche dopo il Concilio ottavo, e da' tempi di S. Tommaso sino al Concilio di Costanza eravi ancor l' obbligo di separarsi dalla comunione di tutti gli scomunicati, indipendentemente da ogni particolare sentenza, non è egli evidente, che anche dopo questo Concilio, che Silvio ci obbietta, non era permesso di comunicare con Pastori, che essendo notoriamente eretici erano notoriamente scomunicati, nè più avevano per conseguenza alcuna giurisdizion nella Chiesa? Ciò è chiaro al par della luce, nè si comprende, come un Teologo di qualche

riputazione abbia potuto cadere in un errore sì grossolano.

Altro palmare errore su tal proposito. Non potendo Silvio rispondere a' passi degli antichi Padri della Chiesa, i quali insegnano concordemente, che gli Scismatici, e gli Eretici per cagione precisamente dello scisma, e dell'eresia son privi di ogni giurisdizione, confessa, che ciò era vero prima dell'ottavo Concilio: *Manifesti Hæretici, et Schismatici olim jurisdictionem amitterent absque ulla denuntiatione, vel sententiæ pronuntiatione*. Ma perciocchè S. Tommaso, che è stato lungo tempo dopo questo Concilio, non è su questo punto men decisivo degli altri Padri della Chiesa, Silvio per tutta ragione dice, che verisimilmente questo santo Dottore non ha avuto contezza alcuna del canone di questo Concilio. Non è questa leggiadra cosa?

Se un Gesuita, o un Religioso di S. Francesco avanzato si fosse a dire, che S. Tommaso alcuna cognizione non aveva di uno de' più celebri canoni della Chiesa, quai clamori non avrebbe contro di se eccitati? Ma era riserbato ad un celebre Tomista il far questo torto a quel santo Dottore. Nè dee ciò recar maraviglia. Non è tale il costume de' Tomisti alla moda, che oppongono tutto giorno S. Tommaso a S. Tommaso medesimo per combattere le decisioni della Chiesa, e che quando non possono farlo servire ad autorizzar le proprie stravaganze non arrossiscono di accusarlo d'errore, o d'ignoranza?

ARTI-

ARTICOLO IV.

Quarta obbiezione tolta dalla Estravagante Ad evitanda, *che permette di comunicare nel ricevimento, e nell' amministrazione de' sacramenti cogli scomunicati, sinchè non siano nominatamente denunziati per una particolar sentenza della Chiesa.*

Eccoci all' obbiezione più plausibile, che far si possa contro la nostra opinione. Questa altresì è quella, sulla quale i moderni Teologi, che la combattono, principalmente si appoggiano.

Secondo la Bolla *Ad evitanda* pubblicata nel Concilio di Costanza, è permesso di comunicare nel ricevimento, e nell' amministrazione de' Sacramenti con tutti gli scomunicati, sinchè non siano nominatamente denunziati: Gli Eretici, e gli Scismatici sono scomunicati: Dunque si può con esso loro comunicare nell' uso de' Sacramenti, sinchè non siano nominatamente denunziati.

Or se la Chiesa permette di comunicare cogli Eretici, e cogli Scismatici nell' uso de' sacramenti, certa cosa è, che la Chiesa autorizza i sacramenti, che essi amministrano, e che questi sacramenti sono validamente amministrati: dal che siegue, che gli Eretici non perdono la giurisdizion necessaria per amministrar valida-

mente i sacramenti sinchè non siano nominatamente denunziati. Ecco l' obbiezione in tutta la sua luce. Veggiamo, se più vaglia delle precedenti.

Prima Risposta.

Quando pur fosse vero ciò, che fra poco dimostreremo essere evidentemente falso, che la Bolla *Ad evitanda* riguardasse particolarmente gli Eretici, e gli Scismatici, non sarebbe ad ogni modo questa Bolla tanto loro favorevole, quanto a prima vista potrebbe taluno persuadersi. Perciocchè non ostante questa Bolla si dirà sempre con verità, che in vigor della scomunica, ch' eglino hanno incorsa, sono realmente privi di quella giurisdizione, che chiamasi *coattiva*, del potere cioè di far leggi, di pronunziar sentenze, d' impor censure, e di obbligare i pretesi loro sudditi ad ubbidirli.

Due ragioni ci convincono di questa verità. La prima è, che i Fedeli in vigor di questa Costituzione non son tenuti a comunicare con quelli, che sono notoriamente scomunicati, e possono lecitamente, e senza ombra di colpa separarsi dalla loro comunione, non essendo questa Bolla un comando, ma una semplice permissione di comunicare con esso loro. *Christifidelibus*, dice la Bolla, *tenore præsentium misericorditer indulgemus ec.* L' altra è, che non essendo stata fatta questa Bolla in favore degli scomunicati, ma solamente de' Fedeli, non possono i primi prevalersene, nè trarne alcun van-

taggio. *Per hoc tamen*, dice la Bolla, *hujusmodi excommunicatos, suspensos, interdictos, seu prohibitos non intendimus in aliquo relevare, nec eis quomodolibet suffragari.*

Tale è la dottrina di tutti i Casisti senza eccettuarne alcuno. Consultiamo su questo punto il dotto Suarez, che non sarà in tal materia sospetto, giacchè non sembra altronde troppo favorevole alla nostra opinione. Parlando egli della podestà di far leggi così conchiude il suo discorso (1).

Noi dunque diciamo, che realmente un Eretico pubblico, benchè non sia ancora denunziato, non può validamente far leggi, per ragione almeno della scomunica, che ha incorsa. Nè a ciò si oppone l'Estravagante Ad evitanda, *perchè questa Costituzione non è stata fatta in favore dello scomunicato, ma de' Fedeli. Quindi ancorchè gli altri non sian tenuti ad evitarlo, se costa nondimeno pubblicamente, ch'egli è eretico; possono liberamente non ubbidirlo, nè osservar le sue leggi, perchè effettivamente non ha l'uso della podestà per costringere, e per obbligare, nè dall'altro lato sono essi tenuti a comunicare con lui, benchè possan ciò fare nelle cose oneste, e di qualche loro vantaggio. Or se i sudditi di uno scomunicato tenuti non sono ad ubbidirlo, egli non ha l'uso della giurisdizione, e per conseguenza invalide sono, e nulle tutte le sue leggi.*

Egli è dunque fuor di dubbio per lo meno, che non ostante la Bolla *Ad evitanda* gli Ereti-

---

(1) *Tract. de Leg. lib. 4, c. 7, circ. fin.*

ci, e gli Scismatici manifesti son privi di ogni giurisdizione *coattiva*, e che in questo senso non son più veri Pastori, e Prelati della Chiesa. E non è piccolo vantaggio a buon conto l'aver convinto il Lettore di tale verità.

Seconda Risposta.

Non apparisce, che l'Estravagante *Ad evitanda* possa far legge nella Chiesa. Questa Costituzione non si trova in alcun luogo, non nel Diritto, non ne' Concilj, non in alcuna Collezione delle Bolle de' Papi. Inutilmente si è cercata in una delle più ricche Biblioteche del Regno per esaminarne tutti i termini. Covarruvias assicura di averne fatta diligente ricerca senza rinvenirla in niun luogo, fuorchè in S. Antonino, e in alcuni antichi Casisti, che l'hanno citata. Ma benchè questi Casisti sian degni di fede, sembra ad ogni modo, che per dare a questa Costituzione qualche autorità fra di noi, necessario sarebbe, che fosse inserita nelle Leggi della Chiesa (1). Vi ha dunque luogo a credere, che sia stata soppressa, e corretta per qualche Costituzione posteriore.

Ma quale esser può questa nuova Costituzio-

(1) La pratica della Chiesa dimostra, che questa Bolla è realmente riconosciuta, e ammessa, comechè inserita non trovisi nelle Collezioni dall' Autore accennate. Il punto stà, che non parla essa degli eretici, e degli scismatici, ma de' semplici scomunicati, onde non può trarsene alcun sodo argomento contro l'opinione dall' Autore sostenuta.

nè, se non se quella, che fu fatta nella stessa materia dal Concilio di Basilea, rinnovata nel Concilio Lateranense, e inserita ne' Concordati tra Leon X., e Francesco I? Questa è la Costituzione, che dee far legge presso noi. Ma è da osservare, che non permette essa di comunicare non solo con quelli, che sono espressamente denunziati, ma con quelli altresì, che hanno incorso la scomunica d'una maniera sì manifesta, che il fatto occultar non si possa con alcuna tergiversazione, nè scusare con alcuna massima di Foro. *Aut si ita notorie in excommunicationis sententiam constiterit incidisse, quod nulla possit tergiversatione celari, aut aliquo juris suffragio excusari: eum a communione illius abstinere volumus juxta canonicas sanctiones.*

Vero è, che la pratica, fedele interprete delle leggi, ha derogato in qualche cosa a questa Costituzione, e che è permesso di comunicare, almeno nelle cose civili, con coloro, che sono notoriamente scomunicati. Certo è ancora, che i Fedeli comunicano dappertutto senza peccato nelle cose temporali cogli Eretici i più dichiarati. Ma non è lo stesso riguardo alle cose divine, e sopra tutto in ordine al ricevimento, e alla partecipazione de' sacramenti. In questa parte è fuor di dubbio, che la Costituzione di Basilea sussiste sempre in tutto il suo vigore, non essendosi mai nella Chiesa costumato di comunicare in siffatte cose cogli scismatici, e cogli Eretici dichiarati.

Così insegna l'Eveillon nel suo Trattato delle Scomuniche, e de' Monitorj. Poichè dopo di

avere assicurato, che in virtù della Bolla *Ad evitanda*, ch'egli crede ancora in tutto il suo vigore, noi possiamo *con tutta sicurezza di coscienza conversar civilmente*, *contrattare*, *e comunicare con tutti gli Eretici*, *per quanto esser possano notorj*, *eccettua nondimeno il fatto di religione*, cioè le cose divine, nelle quali non ci è permesso di aver con essi comunicazione. Così per qualunque parte si prendano le cose, è certo, che questa Costituzione, sia del Concilio di Costanza, sia di quello di Basilea, non può aver forza alcuna a stabilire la pretesa giurisdizion di coloro, che fanno aperta professione d'eresia, o di scisma.

Terza Risposta.

La testimonianza degli Autori, che scritto hanno su questa materia, è un'altra prova ben convincente, o che la Bolla *Ad evitanda* non è di alcuna autorità nella Chiesa, o che per niun modo riguarda gli Eretici, e gli Scismatici dichiarati in ordine all'uso, e all'amministrazione de'sacramenti.

Non parliamo quì solamente di trenta, e più diversi Autori, che hanno insegnata la nostra sentenza dopo i Concilj di Costanza, e di Basilea, e che mai creduto non hanno, che per alcun modo a quella ostasse ciò, che da que' Concilj era stato su tal materia determinato. Parliamo degli Autori contemporanei agli stessi Concilj, di Tommaso Valdense, di Giovanni di Turrecremata, che dopo di essere ad essi in-

tervenuti, costantemente hanno insegnato, che gli Scismatici, e gli Eretici per cagion precisamente dell' eresia, e dello scisma perdono ogni giurisdizion nella Chiesa.

Sarebbe egli ragionevole di creder piuttosto ad Autori, che son venuti due, o trecento anni dopo, che a quelli, che intervenuti personalmente a questi Concilj, ne hanno perfettamente conosciute le intenzioni? Convien essere ben prevenuti per non cedere a questa riflessione.

Quarta Risposta.

Se gli Eretici, e gli Scismatici manifesti in vigor della Estravagante *Ad evitanda* avessero ancora qualche giurisdizione nella Chiesa, seguirebbe, che un Vescovo, o un Parroco, il quale apostatasse pubblicamente dalla Chiesa Romana per farsi Luterano, o Calvinista, Ebreo, o Maomettano, potrebbe ancora confessar validamente i Fedeli della sua Diocesi, o della sua Parrocchia nel luogo, ove egli si fosse ritirato. E chi oserebbe sostenere un sì strano paradosso?

Poichè finalmente riguardo a questo Vescovo, o a questo Parroco Apostata può farsi l'istesso discorso, che si fa nell' obbiezione relativamente agli Eretici, e agli Scismatici, che non sono ancora denunziati. Il discorso è questo. Secondo la Bolla *Ad evitanda* è permesso di comunicare nel ricevimento, e nell'amministrazione de' sacramenti con tutti gli scomunicati, sinchè non sono nominatamente denun-

ziati: ma que' che apostatarono dalla Chiesa Romana per farsi circoncidere, o per prendere il turbante, sono scomunicati: dunque è permesso di comunicar con esso loro nell' uso de' sacramenti, sinchè non sono nominatamente denunziati: dunque i sacramenti ch'essi amministrano, sono validamente amministrati, dunque conservano ancora la giurisdizion necessaria per amministrare i sacramenti. La conseguenza è legittima così riguardo agli uni, come agli altri.

In vano direbbesi quì con Silvio, che il Concilio parla di quelli soltanto, che dimorano fra' Cattolici, e che restano nel loro Offizio, o Benefizio, non di quelli, che passano pubblicamente ad associarsi cogli Eretici, o cogli Scismatici: *Concilium loquitur de illis, qui inter Catholicos versantur, et in officiis suis permanent*. Ma questo è un dar per ragione le proprie immaginazioni, non vedendosi il menomo vestigio di questa distinzione nel testo della Bolla, che parla generalmente, e senza eccezione di ogni scomunicato: *Quod nemo deinceps a communione alicujus*, di chicchessia, *in sacramentorum administratione, vel receptione teneatur abstinere*.

Se Silvio pretende, che per ragioni particolari eccettuar si debbano da questa regola generale coloro, che apostatano dalla Chiesa Romana per farsi Giudei, o Maomettani, noi per ragioni presso a poco somiglianti pretenderemo del pari, che debbansi eccettuar gli Eretici ancora, e gli Scismatici, nè per niun modo apparisce, che il testo della Bolla sia più decisivo per lui, che per noi.

D'altra parte può farsi un caso, che non sarebbe senza esempio nel Regno, in cui un Pastore facesse profession pubblica di Luteranismo, o di Calvinismo, senza separarsi esternamente da' Fedeli, o senza abbandonare il suo Benefizio. E chi oserebbe dire, che un Vescovo, o un Parroco, il quale pubblicamente si ammogliasse, che cangiasse la sua Chiesa in iscuola, che spiegasse giornalmente le controversie, che celebrasse la Cena col popolo da lui sedotto, conserverebbe ancora una vera giurisdizione sopra quelli, ch'egli chiamasse le sue pecorelle? Questa circostanza dunque di rimaner tra' Fedeli, e di non abbandonare il suo Benefizio non è che una frivola immaginazione di uno spirito pertinacemente attaccato ad una opinion particolare contro tutti i lumi del buon senso.

Del resto il raziocinio, che si forma sull' Estravagante *Ad evitanda* in favor degli Eretici non denunziati, per quanto sembri a prima giunta plausibile, è una pura fallacia del numero di quelle, che chiamansi in Logica: *A dicto simpliciter ad dictum secundum quid.* Fallacia presso a poco simile a questa: Dar si deve agl' infermi tutto ciò, che è buono: il vino è buono: dunque dee darsi il vino agl' infermi. Ognun vede, che siccome ciò, che buono è semplicemente, e in se stesso, non è sempre tale rispetto a tutti i particolari, attesa la disposizione, in cui si trovano, così quantunque l'Estravagante *Ad evitanda* semplicemente ci permetta di prendere i sacramenti dagli scomunicati non denunziati, non può quindi inferirsi, che ci

permetta di riceverli dagli Eretici, e dagli Scismatici manifesti, contro i quali militano altri impedimenti diversi da quello della censura.

Mettiamo, se è possibile, la cosa in maggior luce. Il discorso, che si fa sulla mentovata Bolla, è ancor simile a questo: Si può sposare una sua parente con dispensa del Papa: ma Berta è mia parente: dunque posso sposarla colla dispensa del Papa. Ma se Berta è Religiosa, o io son sacerdote, seguirà egli da ciò, ch'io posso sposarla? No senza dubbio, perchè chi toglie un impedimento non si reputa aver tolto l'altro. Lo stesso dicasi della Estravagante *Ad evitanda*. E' vero, che questa Bolla ci permette di ricevere i sacramenti dagli scomunicati non denunziati, ma non siegue da ciò, che ricever si possano lecitamente dagli Eretici, e dagli Scismatici, perchè rispetto a questi concorrono altri impedimenti, oltre quello della scomunica.

Così appunto discorre Azorio su questa materia (1). *L'Eretico*, dice egli, *è privo dell'uso della giurisdizione, e dell'esercizio dell'Ordine, non solamente perchè egli è scomunicato, ma ancora perchè è eretico. Quindi ancorchè il Concilio di Costanza abbia accordato di poter comunicare nelle cose divine con qualsivoglia scomunicato, non permette però di comunicar collo stesso, in quanto è eretico, perchè quando vi son due privilegj, non s'intende che coll'accordarne uno si voglia con ciò solo accordare l'altro, e quando vi son due vincoli, toltone*

(1) *Inst. Mor. part.* 2, *lib.* 3, *cap.* 48, *p.* 381.

uno, non riman perciò tolto ancor l'altro. Così svanisce assai facilmente l'argomento dedotto dalla Bolla *Ad evitanda*, di cui fanno sì gran caso i novelli nostri Teologi.

Quinta Risposta.

Non basta far vedere, che la Chiesa non ha mai preteso di parlar degli Eretici, e degli Scismatici manifesti nella Bolla *Ad evitanda*: nè di lasciar loro alcuna giurisdizione sopra i Fedeli: convien mostrare altresì, che non ha mai potuto ciò fare. Due brevi riflessioni ci persuaderanno di questa verità.

1. La Chiesa, che è sempre governata dallo Spirito Santo, non poteva mai fare una legge, nè accordare una dispensa generale per tutti i Fedeli, che fosse più *in destructionem* che *in ædificationem*. Ma se la Chiesa accordasse qualche giurisdizione, e qualche autorità spirituale agli Eretici, e agli Scismatici manifesti, ciò sarebbe certamente in distruzione più che in edificazione, perciocchè ognun vede, che se Pastori eretici, o scismatici conservassero per intieri secoli la dignità, e l'autorità di Pastore, condurrebbero infallibilmente nello scisma, e nell' eresia tutti i Fedeli, che son loro soggetti. La Chiesa dunque non ha potuto certamente accordar loro sopra i medesimi alcuna autorità di giurisdizione.

2. Certo è ancora, che la Chiesa non può con tutta la sua autorità dispensar dal diritto divino. Or noi abbiam dimostrato, che gli Ere-

tici, e gli Scismatici dichiarati son privi di ogni giurisdizione per diritto divino. Non può dunque la Chiesa in questa parte dar luogo ad alcuna dispensa, nè accordar giurisdizione alcuna agli Eretici, e Scismatici dichiarati, giacchè finalmente la sua autorità non è superiore a quella di Dio, nè altrimenti può agire su' membri che la compongono, che secondo le regole da lui stabilite.

Poichè senza ripeter quì tutto ciò, che su questa materia abbiam detto nel Capo precedente, con quante testimonianze della Scrittura, e de' Padri della Chiesa non abbiam noi provato, che il Signore assolutamente ci vieta di tener commercio alcuno cogli Eretici, e cogli Scismatici? Questo divieto poi, come dicevamo con S. Cipriano, non è un semplice consiglio, ma un precetto, e precetto il più rigoroso. *Denuntiamus autem vobis Fratres in nomine Domini nostri Jesu Christi, ut subtrahatis vos ab omni fratre ambulante inordinate, et non secundum traditionem, quam acceperunt a nobis*. Precetto, che intender si deve per lo meno in ordine alle cose divine, nelle quali comunicar possiamo con quelli soltanto, che sono uniti al corpo mistico di Gesù Cristo, e per niun modo con quelli, che ne sono separati.

Egli è dunque più chiaro della luce, che la Chiesa non ha mai potuto dispensare da questo precetto, e che quando ci permette di comunicare cogli scomunicati non intende di parlar degli Eretici, e degli Scismatici manifesti, i quali indipendentemente da ogni scomunica, e

per la sola colpa d'eresia, e di scisma sono interamente separati dalla comunione de' Santi.

Sesta Risposta.

Supponiamo per un momento ciò che è falsissimo, che la Bolla *Ad evitanda* riguardasse gli Eretici, e gli Scismatici manifesti, e che fosse in questa parte di qualche autorità nella Chiesa. Non può dirsi, che sarebbe essa stata abrogata da un'altra Costituzione emanata nel 1559, cento, e quaranta anni dopo il Concilio di Costanza? Questa è la celebre Costituzione di Paolo IV *Cum ex*, che fu sottoscritta da più di trenta Cardinali, e rinnovata sette anni appresso in ogni sua parte dal santo Pontefice Pio V nella Bolla *Inter multiplices*.

In questa Bolla *Cum ex* Paolo IV rinnova tutte le censure, e tutte le pene, che sono state in qualunque tempo decretate contro gli Eretici, e gli Scismatici, volendo, che siano stabilmente osservate, e rimesse in tutto il suo vigore, se sino allora non fossero state.

Ordina, che oltre le suddette pene, e censure, che saran sempre in tutto il loro vigore, tutti quelli, di qualunque grado siano, Vescovi, Arcivescovi, Patriarchi, Primati, Cardinali, Legati, che si saprà esser caduti nell'eresia, o nello scisma, o che in seguito si riconoscerà essersi renduti colpevoli di questo delitto, siano privati *ipso facto*, senza altra dichiarazione, o forma di diritto, di ogni dignità, grado, onore, titolo, autorità, offizio, e podestà: *Eo ipso*

absque aliqua desuper facienda declaratione, absque aliquo juris, aut facti ministerio, omni dignitate, loco, honore, titulo, auctoritate, officio; et potestate privati.

Permette a tutti i loro sudditi, tanto Cherici secolari, e regolari, che Laici, di sottrarsi impunemente dalla loro ubbidienza, e di fuggirli come incantatori, pagani, proscritti, ed eresiarchi: *Liceat subditis personis, tam Clericis sæcularibus, et regularibus, quam Laicis . . . ab eorum obedientia, et devotione impune quandocumque cedere, eosque ut Magos, Ethnicos, Publicanos, et Hæresiarchas evitare.* E ciò non ostante tutte le Costituzioni, ordini apostolici, privilegj, indulti, che potessero essere stati loro in qualsivoglia forma accordati: *Non obstantibus constitutionibus, et ordinationibus apostolicis, nec non privilegiis, indultis, et literis ec.*

Ecco in ristretto il tenor della Bolla di Paolo IV. E ciò, che in essa è osservabile, si è che nulla vi si dice nè direttamente, nè indirettamente della Bolla *Ad evitanda* del Concilio di Costanza, o di Basilea, ciò che sembra una prova certa, che questa Bolla non riguarda per niuna maniera gli Eretici, e gli Scismatici, e che i Padri di questi Concilj non hanno mai preteso di conceder loro alcuna podestà, o giurisdizione sopra i Fedeli: altrimenti non è a dubitare, che Paolo IV qualche cosa non ne avrebbe detto nella sua Costituzione per abrogar questo nuovo privilegio, che contro tutte le disposizioni del Diritto antico sarebbe stato loro accordato.

Ma checchè sia di ciò, egli è certo finalmente, che questa Costituzione, siccome posteriore all'altra di Martino V quella è, che servir ci deve di regola, e fissare interamente il nostro giudizio, seppur qualche ragionevole dubbio potesse ancor rimanerci su tale materia.

ARTICOLO V.

Quinta obbiezione fondata sull'opinione di quelli, i quali credono, che ogni sacerdote, anche scismatico, ed eretico possa assolvere validamente un penitente in punto di morte.

Questa opinione è appoggiata al decreto del Concilio di Trento sulla riserva de' casi, ove il Concilio dopo spiegata l'autorità della Chiesa in tale materia aggiugne: (1) *Contuttociò perchè niuno in tale incontro perisca, si è sempre con grande pietà nella Chiesa praticato, che non siavi riserva alcuna nel punto di morte; e perciò ogni sacerdote in quell'ora assolver può tutti i penitenti da qualunque peccato, e da qualsivoglia censura.*

Due cose osservano gli Autori su questo testo del Concilio. La prima è che il Concilio concede la facoltà di assolvere alla morte ogni penitente a tutti i sacerdoti senza eccezione: o-

(1) *Sess.* 14, *c.* 7.

omnes sacerdotes. Poichè dunque il Concilio non eccettua alcuno dal privilegio, che accorda, non possono da esso ragionevolmente escludersi gli Eretici, e gli Scismatici, non più che i sacerdoti degradati, e scomunicati. L'altra è la ragione, che il Concilio adduce del privilegio che accorda, *affinchè*, dice egli, *in tale incontro alcuno non perisca*. Ma se i sacerdoti scismatici, ed eretici non avessero la podestà di assolvere i penitenti all'ora della morte, avvenir potrebbe, che alcuno perisse per mancanza di confessore. Par dunque certo, che abbia la Chiesa voluto accordare questa podestà a' sacerdoti eretici, e scismatici, siccome agli altri, che altronde son privi di ogni giurisdizione.

Stabilita così questa opinione, e supposta la più comune fra' Teologi, può farsi un'obbiezione apparentemente assai forte contro la nostra. Eccola in due parole. Se la Chiesa concede la giurisdizione a' sacerdoti eretici, e scismatici per assolvere i penitenti al punto di morte, siegue da ciò necessariamente, ch'essi non son privi di ogni giurisdizione nella Chiesa, come noi pretendiamo, per diritto divino, poichè la Chiesa non può in questo diritto dispensare, e la sua autorità non è superiore a quella di Dio stesso.

Prima Risposta.

Non è vero, come alcuni dir vogliono, che sia opinion comune fra' Teologi, che in vigor della concessione del Concilio di Trento possa ogni

ogni sacerdote, anche eretico, e scismatico, validamente assolvere un penitente al punto di morte. Molti de' più celebri Autori già da noi citati nell' Articolo secondo del Capo precedente insegnano positivamente il contrario, e specialmente il Bellarmino, il quale nelle sue osservazioni sul Concilio di Trento, spiegando questo passo dello stesso Concilio, dice chiaramente: *Nec tamen quilibet sacerdos admittitur etiam in Articulo mortis, nam hæreticus, et schismaticus excluduntur.*

Il Cardinal Toledo spiega egregiamente le diverse opinioni de' Canonisti su questa materia (1). Per convincere gli ostinati gioverà quì riportar parola per parola ciò, ch' egli dice in tal proposito. *Sexto, non quilibet sacerdos potest in articulo mortis absolvere: nam præcisus, qualis est Hæreticus, aut Schismaticus, non potest. Ita D. Thom. p. 1, art. 7, ad 3. Quamvis Glossa cap. Non est de spons. contrarium teneat, tamen Præpos. ibi dicit, Glossam hanc communiter esse reprobatam. Et Panorm. ibidem affirmat veriorem esse alteram Glossam D. 32. Can. Præter, §. Verum, quæ tenet oppositum. Ratio Panormitani, et aliorum est, ne pœnitens in eo articulo decipiatur ab Hæretico, aut in desperationem inducatur. At si casus accideret, quod non esset periculum tale desperationis, aut deceptionis, non est improbabile quod affirmant præter Glossam allatam etiam Palud. 4 sent. D. 25, q. 1, et Sylvest. verb. Confessor 1, §. 16 posse nempe ab-*

(1) *Inst. Sac. lib. 1, c. 15.*

solvi ab Hæretico, et Schismatico, quando scandalum non est. COMMUNIS TAMEM OPINIO EST IN CONTRARIUM.

Azorio ancora dice (1), essere opinion comune de' Teologi, che un Sacerdote eretico, e scismatico non può assolvere un moribondo al punto della morte. *Duodecimo quæritur, an jure possit Catholicus pœnitentiæ sacramentum percipere ab hæretico Presbytero in extremo vitæ periculo. Duas hac de re opiniones invenio. Earum una negat, quæ* VIDETUR ESSE COMMUNIS OPINIO THEOLOGORUM, *et canonici juris interpretum. Ita docet D. Thomas, Innocentius, Hostiensis, Joannes Andreas, Abbas, Ancharanus, Brutius, Felinus, Philippus, Sotus, Pisana &c.* Si crederà dopo ciò essere opinion comune de' Teologi, che ogni sacerdote, comechè eretico, e scismatico, assolver può validamente un penitente all' articolo di morte?

La ragione, che apporranno gli Autori a provare, che gli Eretici, e gli Scismatici non hanno questo potere, merita gran riflessione, essendo quella stessa, che dagli altri si adduce a mostrare, che sono di tal potere muniti, per tema cioè, che alcuno in quel cimento perisca, *ne hac ipsa occasione aliquis pereat.*

Si pretende con ragione esser cosa assai più pericolosa il permettere ad un Eretico di confessare un moribondo, che privare il moribondo

---

(1) *Inst. Mor. part. 1, lib. 8, cap. 11, p. 705.*

di questo soccorso per la sua salvezza, essendo moralmente certo, che un Eretico sempre inteso a spargere i suoi errori non mancherà di profittare d'una sì favorevole occasione per farsi un nuovo proselito: donde si conchiude con molta ragione, non esser verisimile, che la Chiesa, o Dio stesso, *il qual non vuole che alcuno si perda* (1), abbia voluto esporre ad una tentazione sì delicata un Fedele, il quale coll'immaginazione offesa, e collo spirito indebolito da' dolori della malattia potrebbe più facilmente lasciarsi sorprendere dal suo confessore, che se fosse in perfetta salute.

Ma finalmente, checchè sia di ciò, è sempre certo, che l'opinione di quelli, i quali sostengono, che un sacerdote eretico, e scismatico può in morte assolvere un penitente, non è propriamente la più comune fra' Teologi, e che non può trarsene alcuna cattiva conseguenza contro di noi.

Seconda Risposta.

Quando pur fosse vero, come non è, che gli Eretici, e gli Scismatici assolver potessero i penitenti al punto della morte, non seguirebbe da ciò necessariamente, che negli altri incontri non fossero per divin diritto privi di giurisdizione.

(1) *II Petr. III, 9.*

Molti Autori, e tra gli altri Pietro Paludano (1) sostengono l'una, e l'altra opinione senza punto contraddirsi, e ciò per due principali ragioni.

La prima è, dicono questi Autori, che quantunque ripugni al diritto divino, che chi non è nel seno della Chiesa sia suo Pastore ordinario, e aver possa in essa una giurisdizione d'offizio, stabile, e continua, non sembra però al parer loro contrario al medesimo diritto, che la Chiesa, la quale conserva sempre qualche autorità sopra coloro, che sono dal suo seno usciti, gli deputi ad esercitar per un momento la sua giurisdizione in una occasione pressante: nella stessa maniera presso a poco che un Principe può dare la podestà ad uno straniero di eseguir qualche commissione particolare in una Città, di cui egli non è cittadino.

L'altra è, che gli Autori, i quali insegnano, che gli Eretici possono assolvere i penitenti all'ora della morte, benchè siano per diritto divino privi d'ogni giurisdizion nella Chiesa, sostengono al tempo stesso con Pietro Paludano, che un tal potere loro compete non già precisamente per diritto ecclesiastico, ma per divino, e per l'autorità di G. Cristo medesimo, che in un caso pressante accorda loro questa facoltà, perchè niuno perisca per mancanza di sacramento. Tale è il sentimento di Covarruvias, di Co-

(1) *IV, D. 20, q. 1, a. 2.*

mitolo, e di più gravi Autori. Quindi da qualunque lato si prenda la cosa; nulla apparisce in tutto questo, che conciliar non si possa coll' opinione da noi stabilita, benchè sia più sicuro l'attenersi all' opinion comune de' Teologi, i quali insegnano col Toledo; e col Bellarmino, che gli Eretici; e gli Scismatici non hanno la podestà di assolvere nemmeno al punto di morte.

ARTICOLO VI.

Sesta obbiezione dedotta dalle Lettere apostoliche, Pastoralis officii, *che non comandano, ma esortano soltanto a separarsi dalla comunione de' Nemici della Costituzione* Unigenitus.

Questa obbiezione, e le due seguenti sono sì deboli, e sì poco ragionevoli, che non meritano di aver quì luogo. Ma abbiam dovuto cedere alle istanze di certe persone desiderose, che vi si faccia risposta.

Ecco il testo delle Lettere apostoliche, sul quale può esser fondata questa obbiezione. *Ad vos postremo, Venerabiles Fratres, Patriarchæ, Primates, gaudium nostrum, et corona nostra, Apostolicæ dilectionis nostræ sermonem convertimus: hortantes vos, et obsecrantes in Domino . . . ut vobis indivulsam cum sancta Romana Ecclesia in doctrina fidei unitatem, quod jam plerique vestrum egregie præstititis, firmissime profitentibus, Christiani o-*

mnes agnoscant vos longe ab eis esse, qui elongavenunt se a nobis, ac illorum damnabilem inobedientiam una nobiscum aversari, et improbare, eosque nisi resipuerint a communis societatis charitate prorsus alienos habere.

Sopra che si forma questo discorso. Poichè il sommo Pontefice esorta solamente i Prelati del Regno a separarsi dalla comunione degli Opponenti; non è questo un argomento, che non corre obbligo di separarsene, e che si può ancora con esso loro comunicare nelle cose divine, e nella partecipazione de' sacramenti? Ma se si può cogli Opponenti comunicare nell' uso de' sacramenti, è evidente, che mantengono ancora la giurisdizion necessaria per amministrarli, malgrado la professione aperta, che fanno d'eresia, e di scisma.

Risposta.

Chi ha mossa questa difficoltà aggiugner doveva, che i Prelati del Regno non hanno obbligo alcuno *di allontanar con premura le loro pecorelle da' pascoli velenosi*, ossia *d'interdir loro le novità di parole, e di profane dottrine*, perchè il sommo Pontefice non comanda, ma gli prega soltanto, e gli esorta a ciò fare. Poichè ecco come egli parla nel medesimo luogo: *Hortantes vos, et obsecrantes in Domino, ut pro eo, quo pollетis pastorali zelo commissas vobis Christi oves a venenatis pascuis, idest prophanarum vocum, et doctrinarum novitatibus sedulo arceatis, simulque paternam sollicitudinem nostram in revocandis ad sa-*

niora consilia quibuscumque dissidentibus efficacius adjuvetis, ita ut vobis indivulsam cum sancta Romana Ecclesia ec. Or come stolidezza sarebbe il dire, che i Prelati del Regno non siano tenuti ad allontanare la sua greggia da' pascoli velenosi, perchè il sommo Pontefice solamente a ciò gli esorta, e gli prega, non è ugualmente contrario al buon senso il dire per la stessa ragione, che tenuti non siamo a separarci dalla comunione degli Opponenti?

Se questa ragione sussistesse, appena troverebbesi nel Cristianesimo un obbligo, da cui non potessimo a nostro piacer dispensarci, giacchè niuno ve n' ha, a cui non ci abbiano spesso gli Apostoli nella Scrittura esortati. *Noi vi esortiamo*, dice S. Paolo, (1) *a non ricevere in vano la grazia di Dio. Noi vi preghiamo, e vi scongiuriamo*, dice egli ancora (2), *per Gesù Signore, di vivere, e di piacere a Dio nella maniera che avete da noi appreso di dover fare. Vi supplico, Fratelli carissimi*, dice S. Pietro, (3) *di astenervi dalle passioni della carne, che combattono contro lo Spirito.*

Sarà egli permesso di ricevere in vano la grazia di Dio, di non vivere come ci è stato insegnato di dover fare, e di abbandonarci alle passioni della carne, perchè gli Apostoli ci esortano soltanto, e ci pregano di non farlo? Nò

---

(1) *II Cor. VI*, 1.
(2) *II Thess. III*, 12.
(3) *I Petr. II*, 11.

senza dubbio. Non sussiste dunque, che permesso ci sia di comunicar cogli Opponenti nelle cose sante, perchè il sommo Pontefice ci esorta solamente, e ci prega di separarci dalla loro comunione, giacchè finalmente il S. Padre tanto può esortarci ad una cosa di precetto, quanto ad un'altra di semplice consiglio.

Ma chi può meglio persuaderci, che nelle cose divine comunicar non possiamo cogli Opponenti, di queste stesse Lettere Apostoliche, che obbiettate ci vengono, in cui dichiara il sommo Pontefice ch'egli stesso si separa dalla loro comunione? I membri della Chiesa non sono eglino obbligati di rinunziare ad ogni comunione straniera per unirsi strettamente al loro Capo? E come esser potranno a lui uniti, se si congiungono in comunione con coloro, che sono totalmente da lui separati? *A nostra, et sanctæ Romanæ Ecclesiæ charitate prorsus segregatos haberi*. Converrebbe aver perduto il buon senso per immaginare, che si possa al tempo stesso aver unione con due cose interamente l'una dall'altra disgiunte.

Diciamo quì dunque a Clemente XI ciò, che S. Girolamo altra volta diceva a Papa Damaso: *Io sono unito di comunione a vostra Beatitudine, cioè alla Cattedra di Pietro. So, che la Chiesa è stata fondata sopra questa pietra. Chiunque mangerà l'Agnello fuori di questa casa*, cioè a dire chiunque riceverà i sacramenti da coloro, che sono dalla vostra comunione separati, *sarà un profano. Chi non si troverà nell'Arca di Noè*, cioè chi non sarà unito di comunione con Voi,

perirà nel tempo del diluvio. E perchè essendomi pe' miei peccati ritirato nella solitudine verso i confini della Siria, non posso in tanta distanza dimandare a Vostra Santità il Corpo del Signore, io sieguo i Vescovi dell' Egitto (del Regno) *che sono di comunione uniti con Voi. Non conosco Vitale, rigetto Melezio, ignoro Paolino*, e nulla aver voglio di comune con coloro, i quali, come recano le vostre lettere, hanno incominciato i primi a separarsi da Voi, e dalla Santa Chiesa Romana col tenor del loro operare, e con tutti i contrassegni di un cuor pertinace, e indurato, se non anche espressamente colle parole, sapendo io bene, *che chi non raccoglie con voi disperde, siccome chi non appartiene a G. Cristo, appartiene all' Anticristo.*

ARTICOLO VII.

Settima obbiezione tratta dalle Libertà della Chiesa Gallicana, secondo le quali non si ammette, dicesi, in Francia altra notorietà che quella di diritto.

Maraviglia sarebbe, se in una quistione sì importante come questa, qualche bizzarro spirito opposte non ci avesse le Libertà della Chiesa Gallicana. Poichè a qual uso non si fanno in oggi servire queste Libertà? Per quanto altronde esser possano giuste, non v'è opinione

tanto singolare, che sotto il loro nome non credasi di poter sostenere. E piacesse al Cielo, che uomini empj tutto giorno non se ne valessero per autorizzare il più scandaloso scisma, e per giustificare le più strane intraprese contro l'autorità della Chiesa, e contro i Prelati, che la governano.

Fra tutti i sogni, che formati si sono sotto lo specioso nome di Libertà, non v'ha il più stravagante di quello, che quì si produce. Secondo le nostre Libertà, si dice, non si riconosce in Francia altra notorietà che quella di diritto. Per quanto dunque esser possa d'altra parte notorio lo scisma, o l'eresia di un Pastore, vien sempre in Francia riconosciuto per vero Pastore, e tutta sempre conserva la sua autorità, sinchè per un'espressa, e particolar sentenza non sia nominatamente denunziato. Detta questa cosa in un'aria grave, e imponente è più che bastevole, secondo alcuni, se non a sciogliere, a troncare almeno il nodo di ogni difficoltà. A questa sola parola, *le nostre Libertà*, se vuol credersi a questi novelli Teologi, tutti i passi de' Padri, tutta l'autorità de' Concilj, tutte le testimonianze de' più celebri Teologi, tutta la forza de' raziocinj si dissipano come fumo al vento.

Prima Risposta.

A questi nuovi Teologi noi tosto chiediamo, se Monsignor di Parigi, se i Cardinali du Perron, e di Richelieu, Jsamberto, du Val, Ni-

cole, Baile, ed Eveillon non siano Autori Francesi, e Autori tanto versati, quanto si lusingano di essere questi Teologi, nella cognizione de' diritti del Regno, e delle Libertà della Chiesa Gallicana?

Contuttociò questi Autori insegnano chiaramente, che indipendentemente da ogni particolar denunciazione, ossia da ogni notorietà di diritto non è lecito di comunicare *in fatto di Religione* cogli Eretici, e cogli Scismatici manifesti, e convengono tutti, *che i Vescovi, i quali si separano dalla Chiesa per lo scisma, o per l' eresia, non debbono più annoverarsi tra' veri Pastori, e che precisamente per la colpa della loro separazione perdono il diritto, la podestà, e l' autorità, che era annessa al loro carattere. Questo è certo, e incontrastabile*, dice l' istesso Monsignor di Parigi, che avrebbe pur tanto interesse di persuadere l' opposto a' Cattolici della sua Diocesi, ed è sì incontrastabile, secondo lui, che *il contrario è un errore.*

Donde avvien dunque, che questi Autori fanno sì poco caso delle Libertà della Chiesa Gallicana in una quistione, che tanto interessa il governo della Chiesa, e la polizia del Regno? La ragione si è, che ridicolosa cosa sarebbe l' immaginare, che questa opinione offender possa in alcun modo le nostre Libertà.

Seconda Risposta.

Egli è per lo meno un error grossolano, se non anche assolutamente un' eresia il dire, che

non si riconosce in Francia altra notorietà, che quella di diritto. Ciò sarebbe un dire, che i Prelati di Francia non hanno come gli altri Vescovi della Chiesa, la podestà di punire i suoi sudditi con quelle pene, e censure, che s'incorrono *ipso facto*, indipendentemente da ogni sentenza, o dichiarazion particolare, ciò che appellasi notorietà di diritto.

Trovasi nel Regno una Diocesi, ove ne' Decreti Sinodali non impongasi alcuna di queste pene, e censure, che *ipso facto s' incorrono?* Tutti i Rituali di Francia non vietano espressamente ad ogni Parroco non solamente di amministrare i sacramenti, ma di seppellire in luogo sacro gli usuraj, i concubinarj pubblici, i Commedianti, o istrioni, e altri somiglianti, che sono per la loro professione scomunicati, senza altra sentenza, o dichiarazion particolare? E se in oggi un Vescovo cattolico proibisse a tutti i confessori secolari, o regolari della sua Diocesi di appellare dalla Costituzione al futuro Concilio sotto pena d'essere *ipso facto* privato della facoltà di confessare, potrebbe dirsi senza errore, che in vigor delle Libertà della Chiesa Gallicana un confessore Appellante conserverebbe ancora questa podestà, e amministrar potrebbe validamente il sacramento della penitenza? Egli è dunque un error grossolano il dire, che non si ammette in Francia altra notorietà che quella di diritto.

Ma diciamo qualche cosa di più particolare su tal proposito, e rammentiamo la storia del Cardinal di Chatillon, Vescovo di Beauvais, che

rinunziò alla Chiesa Romana per professare apertamente il Calvinismo. Questo infelice Porporato non era stato ancora citato in giudizio, come nemmen quello di Noailles, per dar conto della sua condotta, e de' suoi sentimenti. Niuna sentenza si era ancora nel Regno pronunziata contro di lui, nè pubblicata nelle forme ordinarie. Contuttociò i Deputati, ch'egli mandò al Concilio raunato a Reims dal Cardinal di Guisa, Arcivescovo della stessa Città, furono vergognosamente da' Padri del Concilio rigettati, e proibirono essi espressamente al Clero di Beauvais di riconoscerlo per loro Vescovo, e di mai nominarlo nel canone della Messa, fondati unicamente sulla notorietà di fatto, cioè a dire sulla profession pubblica, ch'egli faceva di eresia, e di scisma.

E non si è sempre così nel Regno praticato rispetto a coloro, che rinunziavano alla fede per professare il Calvinismo, e il Luteranismo? Bisogna aver perduto il buon senso per immaginare, che un Vescovo, o un Parroco apostata, il quale ritornasse nella sua Diocesi, o nella sua Parrocchia colla sua moglie, e co' suoi figliuoli, riconoscer si dovesse per vero Pastore, perchè non fosse stato ancora con una particolar sentenza denunziato. Non sia dunque chi si lasci abbagliare da questo bel nome di Libertà, la cui falsa applicazione, e il cui abuso a nulla meno tende, che a metter tutto in confusione fra noi, e a rovesciar da cima a fondo tutta la disciplina della Chiesa, e la Religione stessa nel Regno.

Terza Risposta.

Si è dimostrato in più maniere, che gli Scismatici, e gli Eretici manifesti son privi di ogni giurisdizione per diritto divino, e per la natura stessa dello scisma, e dell'eresia, ovvero, come dice Monsignor di Noailles, *per lo solo delitto della lor separazione*. Or certa cosa è, che il diritto divino non si cangia, e che è sempre a se stesso uguale, in Francia come in Italia, in Alemagna come nella Spagna, e che niuna umana autorità, niun privilegio, niuna consuetudine può contro di lui prevalere. In vano dunque oppor si vorrebbono le Libertà della Chiesa Gallicana ad una opinione fondata sul diritto divino.

Poichè si avrà egli finalmente a dire, che il fondamento della podestà ecclesiastica non è in Francia, come in ogni altro luogo, la professione della fede di G. Cristo? Che si può in questo Regno, e non altrove, esser Capo universale, o particolar della Chiesa, senza esserne membro? Che coloro, che non son cristiani, aver possono qualche giurisdizione, e qualche autorità spirituale sopra i Cristiani Francesi, non sopra i Cristiani delle altre nazioni? Lo stesso dicasi del resto. Non è verisimile, che molti si trovino capaci di adottare un discorso sì insensato. Conchiudiamo dunque, che fra tutte le obbiezioni, che far si possono contro la nostra opinione non v'ha la più frivola di questa.

ARTICOLO VIII.

Ottava obbiezione presa dalla condotta di alcuni Vescovi, che danno le loro facoltà a Sacerdoti riconosciuti per Nemici dichiarati della Costituzione Unigenitus.

Questa obbiezione non può fare grande impressione nelle persone letterate, ma molta ne fa in altre persone meno illuminate, che non son atte a giudicar delle cose fuorchè per l'apparenza. Accostumate a riconoscere per leggittimi Ministri quelli, che son loro proposti dal Vescovo, non sanno persuadersi, che i sacerdoti, a'quali egli comunica la sua podestà, realmente non l'abbiano, per quanto rei esser possano i sentimenti, che nutrono. Che se a ciò aggiungasi quel cieco affetto, che spesso si concepisce per un Direttore ipocrita, e artificioso, avvien di leggeri, che si resiste a'richiami di una coscienza ancor timida malgrado i dubbj ragionevoli, che nascono nella mente. Procuriamo quì dunque l'illuminar questi miseri ciechi, i quali guidati da altri cieci vanno tranquillamente a gettarsi con esso loro nel precipizio.

Risposta.

Convien tosto osservare, chi siano questi Vescovi, che accordano la facoltà a sacerdoti riconosciuti per nemici dichiarati della Costituzione. O questi Vescovi han rigettata la Costituzione, o l'hanno accettata. Se l'hanno rigettata cessa ogni difficoltà, poichè essendo questi Vescovi privi di ogni giurisdizione *per la colpa della lor separazione*, non posson dare ad altri ciò, ch'essi non hanno. Che se han ricevuta la Costituzione, il rispetto, la carità, e la giustizia stessa ci obbligano a credere, che non darebbono la facoltà a questi sacerdoti ribelli, se conoscessero i loro sentimenti.

Poichè come potremo finalmente persuaderci con ragione, che Vescovi, i quali professano pubblicamente di credere, che la Costituzione è un giudizio dommatico della Chiesa universale, e che per conseguente tutti quelli, che ostinatamente ricusano di sottomettervisi, sono eretici, o per lo meno scismatici, volessero con ferma volontà, e con piena cognizione affidar la cura delle anime, e la dispensazione del sangue di G. C. a sacerdoti empj, e sacrilegi, che vedrebbono apertamente impegnati nello scisma, e nell'eresia? Converrebbe perciò creder questi Vescovi capaci e della più indegna prevaricazione, e del più strano accecamento.

Poichè qual prevaricazione sarebbe mai in un Vescovo l'abbandonare avvedutamente, e per qualche leggero riguardo in preda a lupi rapaci la

la propria greggia, per la cui difesa è tenuto a versare, se fia d'uopo, sino all'ultima goccia il suo sangue? E qual più strano accecamento che dare a se stesso una pubblica mentita coll' approvare da una parte ciò, che dall' altra si condanna? Si può egli senza gravissima colpa formare sopra ingannevoli apparenze un giudizio sì svantaggioso contro il proprio Vescovo?

Ma è un fatto pubblico, si dirà, che i tali, e tali Preti, i tali, e tali Regolari son nemici dichiarati della Costituzione. Non importa. Il Vescovo perciò non vuol credersi un prevaricatore. Può esser noto questo fatto alla maggior parte di una Città, senza che sia giunto a sua cognizione. Il lupo si sottrae alcuna volta più facilmente alla vista del Pastore, che a quella della greggia. In presenza del Pastore il lupo si nasconde sotto la pelle di pecora per deludere la sua vigilanza, ma confuso tra la folla col resto del gregge, infierisce allora, e tale si mostra senza maschera qual egli è.

Dall'altro lato per quanto attivo, e vigilante sia un Vescovo, oppresso da mille imbarazzanti affari, non può tutto vedere per se stesso, nè tutto sapere. Per vegliare sulla sua greggia è costretto assai volte a servirsi di stranieri, che non avendo nè lo spirito, nè il cuor del Pastore, non han lume sufficiente per conoscerne i bisogni, nè accuratezza, che basti per darne un fedele ragguaglio. E poichè è proprio di un' anima nobile il non creder facilmente il male, può talora un Vescovo lasciarsi ingannare dalle

deboli apparenze del bene, che gli vien riportato.

Ma supponiamo finalmente, che questo Vescovo sia pienamente convinto, che i sacerdoti, ch'egli approva, siano contrarj alla Costituzione. Da ciò non seguirebbe, che approvati fossero davanti a Dio, e che avessero la podestà di assolvere, non essendovi autorità sopra la Terra, che dar possa agli Eretici, e agli Scismatici quella giurisdizione, di cui son privi per diritto divino. Può bene un Prelato violar la legge di Dio, ma può egli annullarla, o distruggerla? E se è prevaricatore a segno, che tradir possa il suo ministero, potrà mai la sua malizia autorizzar ciò, ch'egli farà contro l'ordine di Dio?

Conchiusione dell'Opera.

Dopo tutto ciò, che abbiam detto, appar dunque *certo e incontrastabile*, per parlare con Monsignor di Noailles, che i nemici dichiarati della Costituzione, che sono notoriamente eretici, e scismatici, *annoverar non si debbono tra' veri Pastori, e che per la sola colpa della loro separazione perduto hanno il potere, e l'autorità*, che era annessa al loro carattere, e renduti si sono incapaci di avere alcuna giurisdizion nella Chiesa. Da questo principio nascono più conseguenze, che gioverà quì svolgere brevemente.

1. Siegue da ciò, che i Sacerdoti non posson nominare nel Canone della Messa i Vescovi Opponenti, senza offender Dio mortalmente, e senza fare un sacrilegio, perchè si verrebbe con ciò a comunicare, contro la legge di Dio, con un Eretico nella più sacra cosa, e a profanar veramente la santità de' nostri misterj, intromettendovi il nome di un nemico della Chiesa, che per la colpa dello scisma, e dell' eresia è assolutamente escluso dalla comunione de' Santi.

2. Siegue, che non si può, senza contrarre la stessa colpa, ricorrere a' Vescovi, o sacerdoti Opponenti per alcuna spiritual funzione annessa al loro carattere, perchè sarebbe ciò un autorizzare il loro scisma, e la loro eresia, e un rinunziare in qualche modo alla propria Religione, come si è dimostrato nell' Articolo V del Capo I.

3. Siegue, che un Sacerdote, anche cattolico, non può udir le confessioni in virtù dell' approvazione, che ha ricevuta da un Vescovo Opponente, dopo che questo Vescovo si è dichiarato apertamente per lo scisma, e per l' eresia, perchè avendo un tal Vescovo perduta da quel momento la podestà annessa al suo carattere, non può più comunicarla ad altri, per modo che se questo sacerdote cattolico non ha altra facoltà da quella, che questo falso Vescovo presume di avergli accordata, tutte le assoluzioni, ch' egli dà, sono non solamente sacrileghe, ma assolutamente nulle, e invalide. Notisi ciò che dico, *se egli non ha altra facoltà*, poichè a-

ver ne potrebbe qualche altra in tutto legittima.

4. Siegue, che se alcuno ricevesse un Benefizio per nomina, e per autorità di un Vescovo Opponente, sarebbe veramente *un intruso*, e non potrebbe percepirne i frutti, nè esercitarne le funzioni, perchè la collazion de' Benefizj non può farsi che per l'autorità della Chiesa, di cui questo Vescovo è spogliato pel delitto della sua separazione.

5. Siegue, che non si possono ricevere gli Ordini da un Vescovo Opponente, non solamente sotto pena di peccato mortale, ma di sospensione ancora, che *ipso facto* s' incorre, perchè quantunque un Vescovo eretico, o scismatico possa validamente ordinare, non può ad ogni modo, dice S. Tommaso, (1) dar l'uso, e l'esercizio dell' Ordine, che conferisce.

6. Siegue, che non può andarsi a ricever gli Ordini in una Diocesi straniera in virtù delle Dimissorie ottenute da un Vescovo Opponente, perchè tali Dimissorie sono assolutamente nulle, siccome date da un Eretico, e da uno Scismatico, che non ha nella Chiesa alcuna giurisdizione. Nel che vedesi l'illusione di certi Cattolici, che recandosi a coscienza di ricever l'imposision delle mani da un Vescovo scismatico, credono di uscir d'imbarazzo col chiedergli le dimissorie per andar a prendere gli Ordini altrove, come se questo Vescovo scismati-

(1) *III p. q. 64.*

to avesse più autorità per una cosa che per l' altra .

7. Siegue, che un Fedele non adempie il precetto pasquale col ricever la comunione da un Parroco nemico dichiarato della Costituzione, poichè le leggi della Chiesa prescrivono, che nel tempo santo di Pasqua si prenda la comunione dalle mani del proprio Pastore, e un Parroco Opponente non è più Pastore, ma uno straniero, e un vero mercenario.

8. Siegue, che tutte le confessioni, che si sono fatte, anche con buona fede, ad un Sacerdote Opponente, o ad un Cattolico non approvato che da un Vescovo Opponente, sono assolutamente invalide, e nulle, onde corre l' obbligo di ripeterle in una nuova confessione, perchè non avendo questi Confessori alcuna giurisdizione, l' assoluzione non val più, che se data si fosse da un Laico.

Ecco in poche parole le principali conseguenze, che necessariamente discendono dall' opinione da noi stabilita, conseguenze, che a que' soli possono sembrare strane, che nel giudizio delle cose sieguon più l' immaginazione, che la ragione.

In vano opporrebbesi quì l' imbarazzo, in cui si troveranno i Fedeli in quelle Diocesi, ove il Vescovo, e la maggior parte degli Ecclesiastici son nemici dichiarati della Costituzione, se vero è, che un tal Vescovo, e tali Ecclesiastici non sono più Pastori, e non han più giurisdizion nella Chiesa. Questo imbarazzo, per quan-

to grande esser possa, non altera punto la quistione, nè toglie alcun grado di forza alle prove, che si sono da noi addotte.

Non è questa la prima volta, che i Fedeli si son trovati in un somigliante imbarazzo. Lo scisma, che sconvolge presentemente la Francia, non è il primo, che lacerato abbia il seno della Chiesa. Quante volte si son veduti Vescovi eretici, e scismatici, che sostenuti dalle Podestà secolari impunemente restavano nelle loro Sedi per esercitarvi sacrilegamente un'autorità, che perduta avevano per la loro rivolta, o di cui avevali giustamente la Chiesa spogliati? Quale era allora la condotta de' veri Fedeli? Tale esser deve presentemente la nostra.

Lontani tanto da questi malvagi Pastori, quanto questi Pastori allontanati si erano dalla Chiesa (1), non eravi cosa, che obbligar gli potesse ad aver con essi comunicazione. Se ricever non potevano i sacramenti nella loro Diocesi, andavano a procacciarseli nelle Diocesi straniere. Ricorrevano al loro Metropolitano, e al loro Patriarca, o al Papa stesso per aver quel nutrimento spirituale, che dar loro non potevano i falsi Pastori. E se mancava loro ogni altro mezzo, amavan meglio di privarsi della partecipazione de' divini misterj, che riceverli da una mano empia, e sacrilega, persuasi, che il Signore supplirebbe abbondantemente colle interne grazie a

(1) *S. Cipr.*

ciò, che d'altra parte faceva loro perdere la costanza nella fede.

Esposti alle medesime prove noi dobbiamo avere la stessa costanza per far conoscere il vigore, e la sincerità della nostra fede, giacchè finalmente, dice l'Apostolo, (1) *esser vi debbono eresie, affinchè vengano a manifestarsi quelli, che sono provati*. La fede, come tutte le altre virtù, ha le sue tentazioni, e la sola tentazione mostra, se siam veramente fedeli. In altri tempi il Signore, per provar la fede de' Cristiani, servivasi della crudeltà de' Tiranni, presentemente si serve della malizia, e degli artifizj degli Eretici. Una nuova persecuzione è questa, che per esser meno sanguinosa, non è però men crudele, e che un ugual merito ci acquisterà presso Dio, se sarem fedeli a sostenerla.

Così parlava S. Cipriano dello scisma di Felicissimo, e de' cinque Preti del suo partito. *Io vi scongiuro Fratelli miei*, diceva questo Santo Prelato, *fuggite le insidie del demonio, e pieni di sollecitudine per la vostra salute guardatevi dalla mortal seduzione di questi uomini empj. Una nuova persecuzione è questa, e una nuova tentazione:* Persecutio est hæc alia, et alia tentatio. *E questi cinque Preti son que' medesimi, che ultimamente si unirono a' Magistrati col favore di un editto da essi pubblicato, per rovesciar la nostra fede, e per trarre con mortifere frodi i Fedeli nell'errore. Presentemente si pongono in opera gli stessi mezzi, e si*

(1) *I Cor. XI, 19.*

praticano pur oggi le medesime arti per condur le anime a perdizione.

I Quesnellisti a' nostri giorni per sorprendere, e sbalordire i Fedeli colla grandezza de' nomi, fanno infinitamente valere l'autorità de' Magistrati, che gli hanno assoluti dal reato di scisma, e d'eresia, i Decreti de' Parlamenti, che censurano i Mandamenti de' Prelati, e condannano al fuoco gli Scritti de' Cattolici, e le Dichiarazioni del Re, che impongono un silenzio rigoroso, silenzio, che rompono eglino i primi con risoluzione di non mai osservarlo. *Persecutio est hæc alia, et alia tentatio* - Una nuova persecuzione è questa, e un'altra tentazione.

I Quesnellisti a' nostri giorni per provar la pretesa loro cattolicità fanno delle Istruzioni pastorali, pubblicano spiegazioni, formano bei corpi di dottrina, in cui l'errore è sì artificiosamente mescolato colla verità, che è difficile di farne un giusto discernimento: *Persecutio est hæc alia, et alia tentatio.*

I Quesnellisti a' nostri giorni per sottrarsi dal rimprovero d'eresia, e di scisma, protestano altamente, che pronti sono a sottomettersi al giudizio legittimo della Chiesa, che mai non si separeranno dalla S. Sede, che è il centro dell' unità, e che vogliono aver sempre pel sommo Pontefice tutta la sommissione, e tutto il rispetto, che gli è dovuto, mentre nel tempo stesso combattono col maggior furore le sue decisioni: *Persecutio est hæc alia, et alia tentatio.*

I Quesnellisti a' nostri giorni sostenuti dalle Potenze secolari sembrano essere a coperto da

tutti i fulmini della Chiesa, alzano arditamente il capo in ogni luogo: son tollerati in tutte le Chiese: godono tranquillamente delle loro dignità, e de' loro Benefizj: predicano pubblicamente la parola di Dio: amministrano liberamente tutti i sacramenti, come i migliori Cattolici: *Persecutio est hæc alia, et alia tentatio.*

I Fedeli al giorno d'oggi in mezzo a questa orribile confusione di buoni, e di malvagi Ministri si trovano perplessi sul partito, che debbon prendere. Non vorrebbono separarsi da' loro Pastori, nè abbandonare i confessori loro ordinarj, ma non vogliono nelle cose sacre comunicar cogli Eretici, e cogli Scismatici. Non vorrebbono rimaner privi della partecipazione de' divini misterj, ma ricever non gli vogliono da una mano empia, e sacrilega. Scaricar si vorrebbono del peso de' loro peccati col mezzo di buone confessioni, ma temono di accrescerli col ricevere assoluzioni sacrileghe, e nulle da un Ministro Scismatico. In tale imbarazzo la pietà si sconcerta, la coscienza si turba, la pace si altera. *Persecutio est hæc alia, et alia tentatio:* Una nuova persecuzione è questa, e una nuova tentazione, che il Signore ci permette per darci occasione di mostrargli la nostra adesione, e la nostra fedeltà.

Questo dunque è il tempo, miei cari Fratelli, ripiglia S. Cipriano, *in cui voi, che stabili siete nella fede, dovete costantemente perseverare, e conservar con invincibile forza quella fermezza, che avete dimostrata nella persecuzione. Che se alcuni tra voi per gli artifizj dell'uomo nemico son cadu-*

ti, vegliate attentamente sulla vostra salute in questa seconda tentazione, e affinchè il Signore vi perdoni, non vi separate da' suoi sacerdoti, poichè sta scritto, che l'uomo, il quale dalla superbia accecato non ascolterà il Sacerdote, e il Giudice (il sommo Pontefice), *che sarà in quel tempo stabilito, verrà punito colla morte. L'ultima persecuzione è questa, e l'ultima tentazione, a cui voi sarete esposti, e questa stessa persecuzione coll'ajuto di Dio ben tosto passerà:* poichè finalmente il soccorso del cielo non è mai più vicino, che quando comincia a mancar ogni soccorso umano.

IL FINE.

IL VERO SENSO
DELLE CENTO, E UNA PROPOSIZIONI
CONDANNATE
DALLA BOLLA UNIGENITUS
INDIRIZZATO DA UN TEOLOGO
ALLA SIGNORA
ABADESSA DI....

TRADUZIONE DAL FRANCESE.

Signora.

Con sommo piacere mi sono io prestato a secondar lo zelo, che avete di ricondurre la vostra Comunità tutta intiera all' ubbidienza, che dobbiamo alla Chiesa, e per tale effetto ho creduto non esservi mezzo più proprio dello Scritto, che ho l' onore di spedirvi. Contiene esso un' esposizione del vero senso delle CI proposizioni condannate. Per poca attenzione, che vi si presti, io son d' avviso, che legger non si possa senza confessare, che sono state con tutta giustizia proscritte.

Il P. Q. nello stabilire l' onnipotenza di Dio distrugge manifestamente la sua giustizia, e la sua bontà. Per innalzare la carità teologica, riduce a nulla non solo tutte le virtù morali, ma tutte eziandio le altre virtù cristiane. Secondo lui col rispettare il proprio padre, col soccorrere il bisognoso, col servir fedelmente al suo Principe si pecca, se ciò facciasi solo perchè la ragione lo detta, e la legge naturale lo prescrive. Pecca altresì un Cristiano sperando in Dio, quando la sua speranza non è animata dalla carità. Nel tempo stesso che il P. Q. conduce l' uomo ad amar Dio solo, e vuole che tutto si operi puramente per suo amore, insegna, che l' osservanza de' comandamenti è impossibile a

tutti coloro, che gli trasgrediscono, e che ciò non ostante saranno eglino dannati ad un eterno fuoco per non averli osservati. Suppone, che tutti quelli, che si dannano, siano nell'impotenza di salvarsi, aprendo con ciò la porta al libertinaggio, e alla disperazione. Nella nuova Alleanza non ammette egli i peccatori, e compone la Chiesa di soli giusti, con che viene a formar della Chiesa un Corpo invisibile. Il popolo di Dio condotto da Mosè altro non era, secondo lui, che un aggregato di schiavi, carichi di obbligazioni, che non potevano adempiere, e destinati all'inferno per non averle adempiute. Non so persuadermi, Signora, che siffatti eccessi con più altri sviluppati nello scritto, che v' indirizzo, non aprano gli occhi a quelle tra le vostre figlie, che si compiaceranno di scorrerlo.

Quanto al picciolo libretto, che mi avete mandato, non è esso che una miserabile produzione, degna del più alto disprezzo. Vedesi ivi a lato di ciascuna proposizione un passo della Scrittura, o di un Padre, sotto questo titolo: Scrittura, e Tradizione. *Ma un semplice testo di un Padre può egli costituir quella, che porta il nome di Tradizione? La tradizione è il sentimento comune de' Padri riconosciuto per tale dalla Chiesa. A lei tocca di darci la tradizione, e il vero senso da' sacri Libri. Quale eresia ricever non si farebbe, e adottare, se bastasse per ciò un passo della Scrittura, o di un Padre, che sembrasse favorirla? Tutti gli Eretici han citato non un semplice testo della Scrittura, e de' Padri per sostener la loro dottrina: ne han prodotto un fascio. Si è perciò astenuta la Chiesa dal condannarla, e di rigettar gli Eretici stessi siccome osti-*

ñati, che in vano si autorizzano con testi falsamente interpretati a lor favore?

Quando anche alcuno de' testi riportati dall' Autor del Libello, fosse nell' apparenza de' termini totalmente conforme alla proposizion condannata, (ciò che è falso), non deve egli un Cattolico presumere, che quelle parole riposte nel luogo, donde si son tratte, hanno ivi un tutt' altro senso da quello, che lor si attribuisce? Nulla dunque di più frivolo de' CI testi posti a lato delle proposizioni condannate per autorizzarle.

Il piccolo Avvertimento, che l' Autore ha messo alla testa del suo Libretto, non è che un tessuto di sciocchezze, e d' impudenti falsità. Non v' ha, *dice egli*, alcun fedele istruito nella Religione, che non venga da maraviglia sorpreso, quando per la prima volta gli si fa la lettura delle proposizioni dal Papa condannate. *Che intende egli con queste parole*: Quando facciasi per la prima volta ad un fedele la lettura delle CI proposisizioni condannate? *Vuole egli dire, che facendosi questa lettura una seconda volta, scemerà il suo stupore, e che a forza di udirle leggere cesserà del tutto ogni maraviglia? Non è questo certamente il suo pensiero. Non sa dunque che si dica. Del resto è una solenne stravaganza l' asserire, che una Bolla ricevuta, e per lo spazio di quasi trent' anni sostenuta dal Corpo Episcopale come contenente la dottrina della Chiesa desti al primo leggerla stupore in ogni fedele istrutto nella Religione.*

Aggiugne l' Autore, che essendo la Bolla indirizzata a tutti i fedeli, ciascun particolare dee prendere un partito. Sì, quello dell' ubbidienza: ma non

è questa la sua intenzione. Pretende egli, che ogni particolare si appigli al partito d'istruirsi, e di conoscere dalla lettura del suo Libello, che il Corpo Episcopale col ricevere la Bolla ha abbandonata la Scrittura, e la Tradizione, e che professa altamente l'errore. In questo sistema ardisce egli di affermare contro ogni notorietà, che la Bolla è stata fatta, e ricevuta senza esame, senza libertà, senza unanimità, *donde conchiude, che il Papa, e la moltitudine de' Vescovi non parlano in questo giudizio a nome della Chiesa.*

Finalmente assume egli come certo, e incontrastabile ciò, che gli Eretici degli ultimi secoli han detto in proposito di Liberio, di Onorio, di S. Pietro ripreso da S. Paolo, per provare la fallibilità della Chiesa: falsità cento volte invincibilmente confutate da' Teologi cattolici.

Ecco, Signora, il vero carattere del libello, di cui si tratta. Questo genere di scritti non lascia di far del male nel minuto popolo, a cui tutto è capace d'imporre. Io penso dunque come voi, che i superiori Ecclesiastici non debbono trascurarli, e che non è cosa indegna del loro zelo l'impiegar l'autorità, di cui sono rivestiti, per toglierli dalle mani de' fedeli.

IL VERO SENSO

DELLE

CENTO E UNA PROPOSIZIONI

CONDANNATE DALLA BOLLA UNIGENITUS.

Proposizione I.

Che cosa resta ad un'anima, che ha perduto Dio, e la sua grazia, se non se il peccato, e le sue conseguenze, un'orgogliosa povertà, e una pigra indigenza, cioè un'impotenza generale alla fatica, all'orazione, e ad ogni opera buona? Luc. 16, 3.

Il P. Quesnello con quelle parole, *un'anima, che ha perduto Dio, e la sua grazia*, intende un'anima, che si è allontanata da Dio col peccato mortale, e che ha perduta la grazia santificante. Tale è il senso naturale de' termini. Il peccatore dunque non è obbligato di ritornare a Dio, e di convertirsi, poichè nemmeno ha la grazia della preghiera per dimandare il soccorso, di cui ha bisogno per rientrare nella via della giustizia. Convien dunque ch'egli si acquieti, e si riposi nel suo stato, attesa l'impotenza, in cui si suppone di uscirne, e di chiederne a Dio il potere.

Se il P. Q. avesse quì voluto esprimer semplicemente la necessità della grazia attuale per

ogni azione soprannaturalmente buona, non avrebbe ristretta la sua proposizione ad *un' anima, che ha perduto Dio, e la sua grazia*. La grazia attuale è necessaria per ogni buona azione all' uomo, che non l'ha perduto, al giusto nulla meno che al peccatore.

Ma ove anche si accordasse al P. Q. di aver quì soltanto voluto dire, che il peccatore senza la grazia è impotente ad ogni bene, sarà ad ogni modo riprensibile. Poichè chi dice ogni bene non eccettua alcuna sorta di bene. Pretende egli dunque, che il peccatore sia impotente anche al bene morale. Nel sistema di Giansenio ogni azione, che non procede dalla grazia, la quale suppone la fede in G. Cristo, e che non ha per motivo la carità, è un vero peccato: *Opus est veri peccati contaminatione pollutum*. Lib. 3, cap. 4. Secondo questi Signori il rivestire un povero per un moto di compassion naturale, l' onorare il proprio padre perchè la legge di natura lo prescrive, son veri peccati, che meritano castigo. Dottrina da essi attinta in Bajo, in cui è stata da Gregorio XIII, e da Urbano VIII proscritta.

Proposizione II.

La grazia di G. Cristo, principio efficace di ogni sorta di bene, è necessaria per ogni buona azione: senza essa non solamente non si fa nulla, ma nulla può farsi. Joan. 15, 5.

Il P. Q. dice quì nettamente, che la grazia è necessaria per ogni sorta di bene: dal che sie-

gue chiaramente, non esservi azione alcuna moralmente buona. Abbiam ora osservato, ch' egli così pensa sulla scorta di Bajo, e di Giansenio suoi Maestri.

Ma la proposizione racchiude veramente il veleno dell' eresia Gianseniana. Poichè il dire, come egli fa, che senza la grazia efficace non può farsi alcuna buona azione, egli è un dire, che chiunque trasgredisce la Legge di Dio non ha punto di grazia, che gli dia il potere di osservarla, giacchè manca della grazia efficace, colla quale non la trasgredirebbe, e che è la sola secondo lui, che darebbegli il potere di non violarla.

Tale è il sistema di Giansenio, secondo il quale non vi è grazia alcuna veramente sufficiente, che rende i comandamenti possibili, anche al giusto, che gli trasgredisce. Errore condannato dalla Chiesa, e che il P. Q. chiaramente sostiene col dire, che senza la grazia efficace non può farsi alcuna buona azione.

Proposizione III.

In vano comandate, o Signore, se voi stesso non date ciò, che comandate. Act. 16, 10.

Eccone il senso. In vano voi comandate, o Signore, se colla grazia efficace non date l' adempimento del precetto: ciò che ricade evidentemente nel senso condannato della proposizione precedente. Supposto infatti, che nulla si possa senza la grazia efficace, convien dire con-

seguentemente, che Dio comanda in vano, se non dà la grazia efficace per eseguire la sua volontà.

Vero è, che Iddio non è mai ubbidito, se non quando la grazia, che si dà per potergli ubbidire, è efficace: ma colla grazia sufficiente si ha il potere di ubbidirlo, onde allora Iddio non comanda in vano. E' dunque falso il dire assolutamente, come fa il P. Quesnello, che Dio comanda in vano, quando non dà la grazia efficace.

Proposizione IV.

Sì, Signore, tutto è possibile a colui, a cui voi rendete tutto possibile operandolo in lui. Marc. 9, 22.

Secondo il P. Quesnello, Dio rende tutto possibile all'uomo *operandolo in lui*. Niente dunque è possibile all'uomo senza la grazia efficace. In vano dunque comanda Iddio all'uomo, quando non gli dà la grazia efficace per far ciò che comanda. La connessione di tutto ciò è sensibile, e basta un poco d'attenzione per comprenderla con chiarezza.

Quando anche la proposizione, di cui si tratta, fosse vera in se stessa, non può negarsi, che non insinui chiaramente l'errore, che niente è possibile all'uomo senza la grazia efficace. Chi dicesse: *Sì, Signore, voi perdonate a coloro, che fanno penitenza:* non verrebbe ad insinuare, che non perdona a quelli, che non si pentono

de' loro falli? La proposizione dunque è stata giustamente condannata come seducente, e che insinua l' errore.

Proposizione V.

Quando Dio non ammollisce il cuore coll' unzione interna della sua grazia, le esortazioni, e le grazie esteriori non servono che a maggiormente indurarlo. Rom. 9, 18.

Le esortazioni, e le grazie esterne non possono per se sole operar la conversione del peccatore, ma concorrono a disingannarlo dalle false sue prevenzioni, e diminuiscono il suo accecamento. Richiamano il suo spirito, malgrado ch' egli n' abbia, al proprio dovere; risvegliano i rimorsi della sua coscienza, e fanno che non istupidisca ne' suoi disordini. Ben lungi dunque che le grazie esteriori indurino il peccatore, nutrono in lui una specie di sensibilità, e di rossore alla vista del suo stato, e per tal modo lo dispongono ad uscirne col soccorso della grazia. Altrimenti converrebbe ben guardarsi dall' esortare il peccatore a convertirsi, e dal rappresentargli l' infelicità del suo stato per tema, che maggiormente non s' indurasse.

Proposizione VI.

La differenza, che passa tra l' Alleanza Giudaica, e la Cristiana, consiste in questo, che nella prima Iddio esige dal peccatore la fuga dal peccato, e l' adempimento della Legge, lasciandolo nella sua

impotenza, nell' altra Iddio dà al peccatore ciò, che comanda, purificandolo colla sua grazia. Rom. 11, 27.

Proposizione VII.

Qual vantaggio per l' uomo nell' antica Alleanza, in cui Dio l' abbandonò alla propria debolezza, imponendogli la sua Legge? Qual ventura non è per lo contrario l' entrare in una Alleanza, in cui Dio ci dà ciò, che da noi richiede? Hebr. 8, 7.

Oh la strana idea, che ci dà quì il P. Q. del Dio, a cui serviamo! Prescrive Dio la sua legge a' Giudei, a quel popolo, ch' egli professa di amare, e che dichiara essere il suo popolo a preferenza di tutti gli altri popoli della Terra. Dà la sua Legge a' Giudei, e pretende che l' osservino sotto pena di eterna dannazione. Sa che non è loro possibile di osservarla senza il soccorso della sua grazia: ricusa loro senza pietà questo soccorso, e dopo di averli così lasciati nell' impotenza di osservare i suoi precetti, gli precipita nelle fiamme eterne per averli violati. Riconosciamo noi a questi tratti il Dio di Davide, quel Dio, di cui mai non cessa il Santo Re di cantar le misericordie infinite?

Secondo il P. Q., e secondo Giansenio Iddio è un padrone crudele, e senza pietà, sino a condannare ad eterni supplizj il popol suo favorito per aver trasgredito de' precetti, che ha loro imposto, senza voler renderli loro possibili. Un Dio di questa tempra non conviene che a' libertini, e agli empj. Hanno essi bisogno di

un Dio, di cui possano facilmente negar l' esistenza, o che almeno creder possano di non dover amare. Checchè sia nel fondo de' costumi de' Giansenisti, certo è, che la loro dottrina tende per se stessa a stabilire il libertinaggio, e che il Dio, che ci dipingono, a que' soli conviene, che ne fanno professione.

Giansenio fa fremere quando tratta di questa materia. Secondo lui, *la grazia era capitalmente contraria al fine della Legge, e all' intenzione di Dio.* (Lib. 3 de Grat. c. 5.) *Egli è chiaro*, dice nel capo seguente p. 126, *che l' antico Testamento era a guisa di una grande Commedia*: per modo che quando Dio diceva agli Ebrei: *Il comandamento, che io vi faccio, non è superiore alle vostre forze: Che ho io dovuto far di vantaggio alla mia vigna, che fatto non l' abbia? Quante volte ho io voluto raccogliere i vostri figli, come una gallina raccoglie i suoi pulcini sotto le sue ali, e voi non avete voluto?* Secondo il Vescovo d' Ipri altro non faceva allora Iddio che il personaggio di un Commediante, il quale apparisce ciò che non è, e che si appropria de' sentimenti, che non ha. Protestava Dio di aver fatto dal canto suo tutto il necessario per coltivar la sua vigna, cioè a dire, per farle produrre frutti di giustizia; ma nulla più falso di tale protesta. Aveva egli implacabilmente ricusato a questo popolo il soccorso della sua grazia, senza il quale tutto ciò, ch' egli avea fatto per lui, ad altro non serviva che a renderlo più colpevole.

Questa dottrina non può essere più opposta

a'sentimenti di S. Agostino (1). *E' la più grande ingiustizia*, dice questo Padre, *e la più grande follia creder reo di peccato un uomo, perchè non fa ciò, che non ha potuto fare* (2). *Dio non comanda cose impossibili, ma nel comandare vi avverte di fare ciò che potete, e di chiedere ciò, che non potete . . . Chi non grida esser cosa da insensato il comandare a chi non ha libertà di eseguire ciò che si comanda?* (3) Nel leggere questi testi, e più altri somiglianti può egli senza sdegno vedersi Giansenio, e i suoi Discepoli attribuire a S. Agostino il barbaro sistema sulla Legge data agli Ebrei senza il soccorso della grazia per poterla osservare?

E' vero che la grazia nell'antica Legge non era così forte, nè sì abbondante come nella Legge nuova. Vero è altresì che tutte le grazie date prima della venuta di G. Cristo si son date unicamente in virtù de' meriti di questo divin Salvatore, e che per questo titolo appartengono alla nuova Legge.

Proposizione VIII.

Noi non apparteniamo alla nuova Alleanza, se non in quanto partecipiamo di questa nuova grazia che opera in noi ciò che Dio ci comanda. Heb. 8, 10.

---

(1) *Lib. de duab. ani. c.* 22.
(2) *Lib. de nat. et grat. c.* 43.
(3) *Lib.* 3 *de fid. cont. Man. c.* 20.

Questa nuova grazia, che opera in noi ciò che Dio ci comanda, è la grazia attuale ed efficace, che fa volere, e fare il bene. Ora un fanciullo, dacchè hà ricevuto il battesimo, sinchè perviene all'uso di ragione, non ha, nè può aver parte a questa grazia. Questo fanciullo dunque, comechè rigenerato col battesimo, non appartiene alla nuova Alleanza. Errore manifesto. Poniamo che il P. Q. in questa proposizione, che nella sua generalità racchiude un sentimento evidentemente eretico, abbia inteso di parlare de' soli adulti. Non è egli chiaro, che tutti gli adulti battezzati, che non osservano i comandamenti di Dio, non hanno questa nuova grazia, che opera in noi ciò che Dio comanda? Non appartengono dunque, secondo il P. Q., alla nuova Alleanza, e cessano per conseguenza di essere cristiani.

Ma il P. Q. ha egli preteso di dire un siffatto sproposito? 1. Si condanna giustamente per averlo detto. 2. Egli è veramente persuaso di ciò che ha detto, giacchè sull'esempio di Lutero, di Calvino, e di Zuinglio compone la Chiesa di soli giusti, come in appresso si vedrà. Se i peccatori non son della Chiesa, non sono cristiani. La fede, anche senza la carità, secondo il Concilio di Trento, forma un cristiano.

Proposizione IX.

La grazia di Cristo è una grazia sovrana, senza la quale non possiam mai confessare Gesù Cris-

to, e colla quale noi rineghiamo mai. I Cor. 12, 3.

Non vi è dunque altra grazia fuor di quella, che è sovrana, la grazia efficace, e vittoriosa. Dunque la grazia sufficiente de' Tomisti, che certamente non è sovrana, non è la grazia di G. Cristo. Quando non si ha questa grazia efficace, dice il P. Q., non si può mai confessare G. Cristo. S. Pietro dunque, a cui mancò questa grazia, non poteva confessarlo. Questo è l' errore della famosa proposizione di Arnaldo.

Dire generalmente, come fa quì il P. Q., che la grazia di G. Cristo è *una grazia sovrana*, egli è dire, che ogni grazia di G. Cristo è sovrana, ed è lo stesso per conseguenza che il dire, che mai non si resiste alla grazia: seconda eresia di Giansenio.

Proposizione X.

La grazia è una operazione della mano onnipotente di Dio, che niente può impedire, nè ritardare. Matt. 20, 34.

Ciò vuol dire, che *ogni grazia*, o che *sempre* la grazia è un' operazione onnipotente di Dio, che niente può impedire. Non può dunque il libero arbitrio, secondo il P. Q. ricusar mai il suo consenso alla grazia. Dottrina evidentemente contraria al Concilio di Trento Can. 4, Sess. 6. *Se alcuno dirà, che il libero arbitrio dell' uomo, quando è mosso, ed eccitato da Dio, non può ricusare il suo consenso, se vuole, sia anatema.*

Proposizione XI.

La grazia non è altro che la volontà onnipotente di Dio, che comanda, e che fa ciò che comanda. Marc. 2, 11.

Il P. Q. non poteva più chiaramente far conoscere, ch'egli non riconosce alcuna vera grazia fuori di quella, che fa eseguire ciò che Dio comanda, e per conseguente che non si resiste mai alla grazia.

Non è dunque Dio onnipotente colla sua grazia? Sì, colla sua grazia egli è onnipotente, in quanto non vi è cuore sì indurato, che Dio non possa mutare, senza offendere il libero arbitrio, e ch'egli non muti, quando gli piace, e assolutamente lo vuole, che è quanto dire, che non vi è grazia, colla quale Iddio non produca in me l'effetto, per cui me la concede, se io non vi pongo ostacolo. Ma è falso, ed è un'eresia il dire, come fa il P. Q., che Dio sia onnipotente colla sua grazia in questo senso, che operi sempre in me colla sua grazia ciò, che mi dà il poter di fare.

S. Agostino sopra il salmo 102 così si spiega: *Questo Medico onnipotente non trova alcuna infermità, che non possa guarire: soffrite soltanto ch' egli vi risani. Non ricusate la sua mano: sa ben egli ciò che vi bisogna . . . . Egli vi guarirà, ma perciò si richiede, che voi vogliate guarire.* La grazia dunque, secondo il santo Dottore, non opera sempre in noi ciò, ch'essa ci dà il poter di fare. Dunque Dio colla sua grazia è onnipotente

in modo, che spesso essa si trova priva di effetto per la resistenza dell'uomo, non volendo allora Iddio ciò che ci dà il poter di fare, fuorchè colla libera cooperazione dell'uomo, e che l'uomo ricusa. Vuole allora Iddio sincerissimamente la conversione del peccatore, poichè gli dà il soccorso veramente sufficiente per convertirsi, ma la vuole solo condizionatamente, e nella supposizione, che il peccatore stesso la voglia.

Proposizione XII.

Quando Dio vuol salvare l'anima, in ogni tempo, e in qualunque luogo l'effetto siegue indubitabilmente la volontà di Dio. Marc. 2, 12.

Questa proposizione contiene chiaramente la quinta eresia di Giansenio. Perchè se coloro, che Dio vuol salvare, sono indubitabilmente salvi, Dio non vuol salvar altri fuor di quelli, che in effetto si salvano. Vuol dunque egli salvare i soli Eletti, e G. Cristo non è morto per la salute di alcuno di quelli, che si dannano. Che avran dunque a rimproverarsi questi infelici nell'Inferno, poichè da essi per niun modo dipendeva la loro salute?

La proposizione non è una traduzion fedele di S. Prospero. Il S. Dottore dice: *Se vi è persona, che Dio non abbia voluto redimere, senza dubbio l'onnipotente sua volontà si è adempiuta.* Non dice, *che Dio non abbia voluto salvare.* Che Dio abbia voluto redimere tutti gli uomini, questa è volontà assoluta, e non è dipenduto dalla lo-

ro scelta che G. Cristo abbia dimandato e ottenuto per essi de' mezzi di salute. Ma che voglia Dio salvare ogni uomo, questa è volontà condizionata. Non vuole egli salvar tutti fuori del caso, in cui vogliano essi ancora salvarsi, profittando degli ajuti, che ha loro meritati per farlo. *Dio*, dice S. Agostino, *vuol liberare tutti gli uomini dalle pene eterne, se non sono eglino nemici di se stessi, e non resistono alla misericordia del loro Creatore.*

Proposizione XIII.

Quando Dio vuol salvare un' anima, e la tocca colla mano interiore della sua grazia, niuna umana volontà gli resiste. Luc. 5, 13.

Così l'anima riprovata nel presentarsi al tribunal di Dio potrà dirgli: Se voi aveste voluto salvarmi, e mi aveste toccato colla vostra grazia, io non vi avrei resistito, e avrei osservata la vostra Legge. Voi dunque mi dannate, perchè vi piace di dannarmi, non essendovi piaciuto di toccarmi colla vostra grazia, onde fuggir potessi il male, e salvarmi. I Giansenisti d'altro non ci parlano che della carità, ed ecco il Dio che ci propongono ad amare.

Proposizione XIV.

Per quanto lontano sia dalla salute un peccatore ostinato, quando G. Cristo si presenta a' suoi occhi col lume salutare della sua grazia, convien che si

arrenda, che accorra, che si umilj, e adori il suo Salvatore. Marc. 5, 67.

Proposizione XV.

Quando Dio accompagna il suo comando, e la sua parola esterna coll' unzione del suo spirito, e colla forza interna della sua grazia, operà essa nel cuore l' ubbidienza, che dimanda. Luc. 9, 60.

Il peccatore più ostinato non resiste mai alla grazia: sorgente di riposo per tutti i Discepoli di Giansenio. Basta che aspettino tranquillamente la grazia: sono sicuri di non resistere, quando essa sarà presente, e sinchè sarà lontana; sanno che vani sarebbero i loro sforzi per combattere la concupiscenza, e fuggire il peccato.

Io trasgredisco la Legge di Dio, dirà un Giansenista, che sa ragionare: dunque Dio riguardo a me non accompagna i suoi comandamenti colla forza della sua grazia. Altro dunque non mi resta a fare, che adorare i suoi giudizj, e accettare dalla sua mano la trista necessità, in cui mi lascia di offenderlo.

Proposizione XVI.

Non vi è attrattiva, che non ceda alle attrattive della grazia, perchè all' Onnipotente niente resiste. Act. 8, 12.

La grazia è sempre vittoriosa in un cuore, dirà un libertino ammaestrato dal P. Q. Io manco dunque della grazia, poichè cedo alle attrat-

tive del piacer terreno. Dall'altra parte senza la grazia io non posso resistergli. Questo dunque non è propriamente un affar mio, ma di Dio, da cui la grazia dipende, e che me la concederà se gli piace.

Nè si dica, che questo libertino può pregare. Poichè per pregare convien avere la grazia della preghiera, e questa grazia gli manca, quando non prega. Egli è dunque ugualmente nella impossibilità di resistere al reo piacere, che lo strascina, e di pregare per chieder la grazia di resistervi, quando non fa nè una cosa, nè l' altra.

Proposizione XVII.

La grazia è quella voce del Padre, che ammaestra interiormente gli uomini. Con questa gli conduce a G. C. Chiunque a lui non viene, dopo di avere esternamente sentita la voce del Figlio, non è ammaestrato dal Padre. Jo. 6, 45.

Voi mi chiamate esteriormente a voi, o Signore, per mezzo de' vostri Ministri, e delle vostre divine Scritture. Ma ciò non mi basta, voi lo sapete, per poter venire, se non sento ancora la voce interna della vostra grazia, che a voi mi conduca. Questa voce io non la sento, poichè rimango nel peccato: imperciocchè essa fa sempre venire a voi, e chiunque non viene non è ammaestrato dal Padre. Io son reo agli occhi vostri, se così si vuole, ma nel fondo io non posso far diversamente da ciò che faccio, e avrei torto di rimproverarmi le mie

sregolatezze, come inutile sarebbe il prenderme, ne pena. Così si pensa, quando si penetrano i principj del P. Q.

Proposizione XVIII.

Il senso della parola, che è innaffiato dalla mano di Dio produce sempre il suo frutto. Act. 11, 21.

Che voglion dunque dire tutti i nostri Predicatori quando ci rimproverano il poco frutto, che ricaviamo dalla parola di Dio? Questo frutto non dipende essenzialmente dalla mano di Dio, che innaffia, cioè a dire dalla grazia? Or questa grazia a noi manca, secondo il P. Q., quando non profittiamo de' santi discorsi, che ci vengono fatti, poichè *il seme, che è innaffiato dalla mano di Dio, produce sempre il suo frutto.*

Le spiegazioni, che noi diamo alle proposizioni del P. Q. sono interamente giuste. Il seme, che non produce frutto, non è veramente bagnato dalla mano di Dio: non colla grazia efficace, con cui produrrebbelo sicuramente, non colla sufficiente, per cui possa produrlo, perciocchè questa dal P. Q. non si ammette. E questo è ciò, che in seguito ci viene ripetendo in termini espressi.

Proposizione XIX.

La grazia di Dio non è altro che l' onnipotente sua volontà: questa è l' idea che di essa Iddio ci dà in tutte le sue Scritture. Rom. 14, 4.

Pro-

Proposizione XX.

La vera idea della grazia è, che Iddio vuol essere da noi ubbidito, ed è ubbidito, comanda, e tutto si fa, parla da padrone, e tutto a lui si sottomette. Marc. 4, 39.

Proposizione XXI.

La grazia di G. Cristo è una grazia forte, potente, sovrana, invincibile, siccome quella che è l'opera della volontà onnipotente, una conseguenza, e una imitazione dell'operazione di Dio incarnante, e risuscitante il suo Figlio. II Cor. 5, 21.

Dio col dare la sua grazia vuole assolutamente essere ubbidito, e realmente è ubbidito: questa è la vera idea della grazia. L'operazione di Dio per mezzo della grazia è assolutamente efficace, come l'operazione di Dio incarnante il suo Figlio.

Con ciò può consolarsi il peccatore più coperto d'iniquità. E' vero, Signore, dirà egli, la mia vita non è che un tessuto di disordini, di peccati, di abbominazioni. Ma ogni volta che io ho violata la vostra Legge, voi lo sapete, io non ho violata la grazia per non violarla, poichè la vostra grazia è la volontà vostra assoluta, e onnipotente, a cui non si resiste. Quindi per difetto di un tal contrappeso, ogni volta che ho fatto il male, l'ho fatto per essere abbandonato alla concupiscenza, sen-

za poterle resistere. Pretendavate voi allora ch' io facessi ciò, che sorpassava il mio potere?

Così il peccatore meditando le Riflessioni morali del P. Q. impara, che non ha motivo di farsi alcun rimprovero, nè di avere scrupolo, nè di darsi alcun moto, o pensiero. Torna bene a' Discepoli di Giansenio di mettersi nel grado di Riformatori, e di Dottori della Morale severa, mentre stabiliscono i principj del più orrido libertinaggio.

Proposizione XXII.

La concordia della onnipotente operazione di Dio nel cuor dell' uomo col libero consenso della sua volontà si fa tosto a noi palese nell' incarnazione, come fonte, e modello di tutte le altre operazioni della misericordia, e della grazia, tutte così gratuite, e così dipendenti da Dio come questa operazione originale. Luc. 1, 38.

Proposizione XXIII.

Dio stesso ci ha data l' idea della onnipotente operazione della sua grazia, figurandola per quella, che trae le creature dal nulla, e rende la vita a' morti. Rom. 4, 17.

Proposizione XXIV.

La giusta idea, che ha il Centurione dell' onnipotenza di Dio, e di G. Cristo nel sanare i corpi col

solo moto della sua volontà, è l'immagine di quella, che deve aversi dell'onnipotenza della sua grazia nel guarire le anime dalla cupidità. Luc. 7, 7.

Proposizione XXV.

Dio illumina l'anima, e la guarisce, come il corpo, colla sua volontà: Egli comanda, ed è ubbidito. Luc. 18, 42.

Il P. Quesnello non poteva esprimere con più energia, nè far meglio sentire il dogma fondamentale dell'eresia Giansenniana, che dopo il peccato d'Adamo non vi è altra grazia fuori di quella, a cui non si può resistere. Qual cosa infatti è più superiore ad ogni resistenza dell'operazione, con cui Dio incarna il suo Figlio, trae le creature dal nulla, rende la vita a' morti, risana i corpi col solo suo volere? Questa, secondo il P. Q., è la giusta idea della grazia.

Io dunque non coopero più liberamente alla grazia, che mi fa volere il bene, che non cooperò l'Umanità santa di G. Cristo all'azione, per cui essa fu unita al divin Verbo, che non han cooperato le creature all'azione, per cui tratte furono dal nulla, che i corpi risuscitati concorsi non sono all'azione, che gli ha riuniti all'anima.

Tutto è di Dio, dice S. Agostino (1), *non però come se noi dormissimo, non facessimo alcuna*

(1) *Serm. 169 de Verb. Apost.*

sforzo, non volessimo per niun modo dal canto nostro. Se tu non vuoi, la giustizia di Dio non sarà in te. Questo volere per verità non è che la tua giustizia, e quella di Dio. La giustizia di Dio può essere senza il tuo volere, ma non può essere in te, se tu non vuoi . . . Quello dunque, che ti ha fatto senza di te, non ti giustifica senza di te.

Proposizione XXVI.

Non si dà grazia alcuna, se non per mezzo della fede. Luc. 8, 48.

Se non vi è grazia che per mezzo della fede, dunque Dio non dà grazia alcuna sufficiente per credere: chiunque non ha la fede non può averla: tutti coloro, che non han creduto al Vangelo, non han potuto farlo. Se non vi è grazia fuorchè per la fede, le disposizioni alla fede non vengono dalla grazia. Questo è ciò, che la Chiesa ha condannato ne' Semipelagiani col decidere, che i principj della fede vengono dalla grazia.

Proposizione XXVII.

La fede è la prima grazia, e la sorgente di tutte le altre. II Pet. 1, 3.

Se la fede è la prima grazia, e la sorgente di tutte le altre, se, come dice il P. Q. sopra S. Giovanni 13, 12, *non si schiva il male, e non si fa il bene, fuorchè per un soccorso soprannaturale, e gratuito*, gl' infedeli, che son privi della fede;

son privi ugualmente d'ogni grazia. Non possono dunque evitare il male: tutto dunque ciò che fanno è un vero peccato, benchè non possano schivarlo.

Quando S. Agostino dice, che *la fede è la prima grazia, che si dà, e che per essa si ottengono gli altri doni, per cui si vive nella giustizia*, intende evidentemente quella grazia, che forma il Cristiano, e che è il fondamento della giustificazione. Ora la fede è la prima grazia, che fa il Cristiano, e che lo conduce a Dio: *Accedentem ad Deum oportet credere.*

Proposizione XXVIII.

La prima grazia, che Dio concede al peccatore, è la remissione de' peccati. Marc. 11, 25.

Ciò supposto, i pii movimenti, che provano l'adulto infedele, e il peccatore per convertirsi, non sono grazie. Se il perdono de' suoi peccati è la prima grazia, che il peccatore riceve, il peccatore, che non si converte, non ha grazia per convertirsi: dunque ogni grazia di conversione è efficace. Ebbe dunque torto S. Agostino di dire nella sua Prefazione sopra i Salmi, parlando de' peccatori, che *il loro cuore si agghiaccia contro Dio, e s' indurisce contro la pioggia della grazia per non produrre frutti.* Il S. Dottore suppone evidentemente, che la pioggia della grazia cade anche sul peccatore, e che per l' induramento suo volontario l' impedisce dal penetrarlo.

Proposizione XXIX.

Fuori della Chiesa non si concede alcuna grazia. Luc. 10, 35.

Tutti dunque coloro, che son fuor della Chiesa, e che soccombono alla tentazione, peccano necessariamente, secondo il P. Q., poichè, secondo lui, non si può resistere alla tentazione senza la grazia. La libertà dunque per demeritare non esclude la necessità. Questa è la terza delle eresie di Giansenio.

Propoizione XXX.

Tutti quelli, che Dio vuol salvare per G. Cristo, *infallibilmente si salvano*. Joan. 6, 29.

Proposizione XXXI.

I desiderj di G. Cristo hanno sempre il loro effetto: porta egli la pace nel fondo de' cuori, quando loro la desidera. Jo. 20, 19.

Se tutti quelli, che Dio vuol salvare per G. Cristo, infallibilmente si salvano, Dio non vuol salvare alcuno di que', che si dannano. Vuol dunque Dio la salute de' soli Eletti, e la salute de' soli Eletti egli ha sulla Croce dimandata al suo divin Padre. *I suoi desiderj*, secondo il P. Q., *han sempre il loro effetto*: egli ha dunque desiderata la salute di que' soli, che si salvano. Questa è la quinta delle eresie di Giansenio.

Io comprendo facilmente, che un libertino

oltremodo gode di poter dire a se stesso: Se Dio mi vuol salvare, io non rischio nulla col vivere a seconda de' miei appetiti, e la mia salute non ne soffrirà danno. Se Dio non vuol salvarmi, che verrei io a guadagnare col raffrenarmi per vivere altramente che non faccio, fuorchè di avere inutilmente gettata una parte delle spese della salute? Ma un uomo regolato, che si raffrena, e si travaglia per praticare la virtù, come può adattarsi ad una dottrina, che incerta gli rende la sua salute, quando anche per parte sua avrà fatto tutto ciò, che da lui dipende per salvarsi? La speranza cristiana deve esser ferma secondo l'Apostolo, e avere un fondamento sicuro.

Proposizione XXXII.

Gesù Cristo ha incontrata la morte ad oggetto di liberar per sempre col suo sangue i primogeniti, cioè gli Eletti dalla mano dell' Angelo sterminatore. Gal. 4, v. 4, 5, 6, 7.

Questo è un dare chiaramente ad intendere, che G. C. non ha incontrata la morte per la liberazione de' cadetti, che sono i riprovati, o che per lo meno non l'ha incontrata ad oggetto di liberarli *per sempre*. Quì il P. Q., siccome altrove, copia fedelissimamente il testo del suo Maestro, che *G. Cristo non ha pregato il Padre per la liberazione eterna degl' infedeli, che muojono nella infedeltà, o de' giusti, che non perseverano nella giustizia*. L'eredità eterna è destinata a' soli primogeniti: tutti i cadetti, senza eccettuar-

ne un solo, son trattati come figliuoli illegittimi. Niuno di essi, fosse egli cristiano, fosse giusto per un tempo, aspirar può con ragione all' eredità celeste. G. Cristo l' ha dimandata pe' soli Eletti.

Proposizione XXXIII.

Quanto conviene aver rinunziato a' beni della Terra, e a se stesso per aver la fiducia di appropriarsi, dirò così, G. Cristo, il suo amore, la sua morte, e i suoi misterj, come fece S. Paolo dicendo: Qui dilexit me, et tradidit semetipsum pro mea. Gal. 2, 20.

Se dobbiam essere tanto perfetti, e tanto dalla Terra distaccati, quanto era S. Paolo, per aver la confidenza di dire: *G. Cristo mi ha amato, e si è sacrificato per me*, ove sono i Cristiani, che aver possono un tale coraggio? E su qual fondamento può essere appoggiata la confidenza de' peccatori, e degl' imperfetti? La Chiesa si prende forse piacere d' ingannarli, obbligandoli tutti a dire nella celebrazione stessa de' santi Misterj quelle consolanti parole del Simbolo: *Qui propter nos homines, et propter nostram salutem descendit de cœlis?* Per qual ragione mai i malvagi Cristiani non avran coraggio di dire, che G. Cristo ha incontrata per essi la morte, mentre G. Cristo nel giorno delle vendette deve lor rimproverare di non aver voluto profittare della sua morte?

Proposizione XXXIV.

La grazia di Adamo non produceva che meriti umani. II Cor. 5, v. 11. Joan. 1, v. 16.

Secondo Giansenio, il merito, che proviene nell'uomo da una grazia, a cui egli può resistere, qual fu la grazia data agli Angeli, e ad Adamo, non è che un merito umano, perciocchè questa grazia non determina la volontà, ma la volontà per lo contrario determina, dice egli, questa grazia. Perchè il merito cessi di essere umano deve esser l'effetto di una grazia, che determina invincibilmente la volontà, e che è la sola grazia, secondo lui, dello stato della natura corrotta. Ecco ciò, che ha fatto dire al P. Q., che *la grazia di Adamo non produceva che meriti umani*.

Quando S. Agostino dice: *Humana hic merita conticescant, quæ perierunt in Adam*, null'altro ha voluto dire, se non che i meriti dell'uomo son periti in Adamo in quanto l'uomo per lo peccato del primo Padre ha perduta la grazia, senza la quale egli non poteva meritare, onde fu d'uopo che questa perdita venisse riparata colla grazia del Redentore. Ne' due stati i meriti son meriti dell'uomo, perciocchè l'uomo in amendue fa liberamente il bene col soccorso della grazia. I meriti dell'uomo in nessuno de' due stati son meriti umani, perchè così nell'uno, come nell'altro sono gli effetti della grazia.

Il P. Q. col qualificare i meriti del primo uomo per meriti solo umani insinua, che ques-

ti meriti non erano per alcun modo soprannaturali, e ch' egli non ammette la grazia soprannaturale di quello stato, fuorchè di nome. Ciò vedesi nella proposizione seguente.

Proposizione XXXV.

La grazia di Adamo è una conseguenza della creazione, ed era dovuta alla natura sana, ed intiera. II Cor. 5, 21.

Questa è la dottrina espressamente condannata in Bajo, che presa l' avea da Lutero. Ciò che è dovuto alla natura umana prima del peccato, non è propriamente una grazia. Secondo il P. Q. la grazia data ad Adamo innocente, eragli dovuta come una conseguenza della creazione. Tutti dunque gli effetti di questa grazia non erano veramente soprannaturali in Adamo.

Proposizione XXXVI.

La differenza essenziale della grazia di Adamo, e dello stato d' innocenza della grazia cristiana consiste in questo, che ciascuno avrebbe ricevuto la prima nella propria persona, laddove l' altra non ricevesi che nella persona propria di G. Cristo risorto, al quale noi siamo uniti. Rom. 7, 4.

Non è facile l' indovinare ciò che voglia quì dire il P. Q. Se parla della grazia santificante, il dire che noi la riceviamo soltanto nella persona di G. Cristo risorto, egli è un adottare il domma di Calvino, che la fa consistere nella semplice imputazione della giustizia di G. Cris-

to. Che se intende parlare della grazia attuale, come può egli seriamente asserire, che nello stato presente noi la riceviamo solo nella persona di G. Cristo risorto? Noi siamo a G. Cristo risorto uniti solo moralmente, ma riceviamo fisicamente le grazie, ch'egli ci ha meritate, per poter operare il bene. Questo è incontrastabile nel sistema di Giansenio non meno che nel sistema cattolico.

Proposizione XXXVII.

La grazia di Adamo col santificarlo in se stesso era a lor proporzionata: la grazia cristiana col santificarci in G. Cristo, è onnipotente, e degna del Figlio di Dio. Ephes. 1, *6.*

Vuolsi dire con ciò, che la grazia di G. C. non ci santifica in noi stessi, e che non siamo noi santificati, fuorchè per la sola imputazione de' meriti del Salvatore? Forse che la grazia di G. Cristo non è proporzionata alla nostra debolezza, come la grazia di Adamo era proporzionata alle sue forze?

Ma che pretende il P. Q. col dire, che la grazia, che ci santifica, è onnipotente? Pretende egli, che la grazia abituale sola, senza il soccorso delle grazie attuali, operar ci faccia il bene? Comunque volgasi, e si rivolga questa proposizione di Quesnello, non si ravvisano in essa che sensi falsi, e condannabili.

Proposizione XXXVIII.

Il peccatore non è libero che al male senza la grazia del Liberatore. Luc. 8, 29.

Proposizione XXXIX.

La volontà, che non è prevenuta dalla grazia, non ha punto di lume che per traviare, di ardore che per precipitarsi, di forza che per ferirsi. E' capace d'ogni male, è incapace d'ogni bene. Matt. 20, 3, 4.

E' un punto di fede deciso contro i Pelagiani, e i Semipelagiani, che l'uomo senza il soccorso della grazia di G. Cristo non può fare alcuna azione veramente cristiana. E' di fede, che tutto il bene morale, e naturale, che l'uomo può fare seguendo i lumi della ragione, niente giova per la salute eterna. Sarebbe stravaganza il supporre, che il Papa quì condanni queste verità di fede. Il senso naturale delle due addotte proposizioni, (e così insegna Giansenio) è, che senza la grazia non può farsi il menomo bene morale, e naturale, e che tutto ciò, che si fa senza il motivo della carità, è un vero peccato. Ecco il punto, sopra cui cade la censura, e Clemente XI altro non fa che rinnovar quella di Pio V, di Gregorio XIII, e di Urbano VIII contro le proposizioni 27, 28, 35, 38, 40, 65 di Bajo. Per tal modo ha creduto il P. Q. di deludere tre Costituzioni Apostoliche, *alle quali non manca alcuna delle condizioni*

necessarie per obbligar tutta la Chiesa, come parlano i Vescovi di Francia in proposito delle Massime stabilite nell' Assemblea generale del Clero, per l'accettazione della Costituzione contro *il caso di coscienza*.

Quando S. Agostino ha detto: *Liberum arbitrium nonnisi ad peccandum valet*, e il Concilio d' Orange: *Nemo habet de suo nisi mendacium, et peccatum*, il Concilio, e il S. Dottore si sono così espressi contro i Pelagiani, e i Semipelagiani, i quali pretendevano, che l'uomo poteva fare qualche cosa utile alla salute senza la grazia, e colle sole forze naturali. Solamente per traviare, e per peccare, dice il Concilio, e S. Agostino, che bastano all'uomo le sole forze naturali.

Proposizione XI.

Senza la grazia non possiamo far nulla fuorchè a nostra condanna. II Thess. 3, 18.

Questo è parlar chiaro. Amare il proprio padre per motivo del dover naturale è secondo il P. Q. un amarlo per sua condanna. Se amo, se servo mio padre, ma per solo dettame della ragione, io pecco. Se non l'amo, e non mi presto a servirlo nel suo bisogno, con ciò ancora io pecco. Strana estremità, in cui mi costituisce il P. Q.! Perciocchè egli non può dirmi di amarlo per impulso della grazia, mentre crede, che la grazia per poter operare non si dà mai senza che per suo mezzo si operi.

Proposizione XLI.

Ogni cognizione di Dio, anche naturale, anche ne' Filosofi pagani non può venire che da Dio. Senza la grazia essa non produce che orgoglio, vanità, opposizione a Dio stesso, in vece di sentimenti d' adorazione, di riconoscenza, d' amore. Rom. 1, 19.

Proposizione XLII.

La sola grazia di G. Cristo rende l'uomo atto al sagrifizio della fede: fuori di questo tutto è indegnità.

Egli è evidente, che il P. Q. non può esprimersi in tal forma senza supporre, che l'uomo pecchi in ogni sua azione, quando non opera per impulso della grazia.

Ma prescindendo dalle decisioni della Chiesa, che ha proscritta questa dottrina, non poteva il P. Q. dir cosa più contraria al buon senso. Quando un Filosofo, che conosce Dio, si lascia trasportare dall' orgoglio, dalla vanità, e si allontana da Dio stesso, questi vizj nascono dalla passione, non dalla cognizione di Dio: Questa cognizione, anche senza la grazia, gl' insegna, che Dio è il sovrano padrone del Mondo, che merita di essere onorato, ed è una stolidezza il dire, che una cognizione di tal natura, anche senza la grazia, altro non ispiri che orgoglio, vanità, opposizione a Dio medesimo.

Nè è meno difficile di concordare il P. Q.

con S. Agostino, che col buon senso (1). *Come avviene*, dice questo Padre, *che un uomo, il quale dalla prima sua gioventù è stato più modesto, più illuminato, più temperante, che si è fatto in gran parte padrone delle sue passioni, che odia l'avarizia, che detesta l'incontinenza, che si avanza con sempre maggior disposizione verso le altre virtù, come può avvenire, che un uomo di tal carattere si trovi in luogo, ove la fede non può essere annunziata?* Tale è il ritratto, che fa S. Agostino di un uomo, il quale non avendo ancora udito parlar del Vangelo non avrebbe per conseguenza alcuna grazia nel sistema del P. Q., poichè la fede, secondo lui, è la prima grazia. Or io dimando, come conciliar si possa questo ritratto con ciò, che dice il P. Q., che *senza la grazia, che rende l'uomo atto al* sagrifizio della fede, *tutto è immondezza, tutto indegnità?*

Senza aver la fede, e senza credere in G. Cristo si fanno certe azioni o sagge, o pie, come l'ubbidire al proprio padre, e alla propria madre, il dar la limosina a' poveri, non opprimere i suoi vicini, non prender la roba altrui. Così dice S. Girolamo nel suo Comentario sul capo primo dell' Epistola a' Galati. Ma diversamente pensa il P. Q., che in tutte queste azioni altro non trova che *immondezza, e indegnità*.

---

(1) *Lib. I de pec. mort. et. remed. c. 22.*

Proposizione XLIII.

Il primo effetto della grazia battesimale è di farci morire al peccato, in guisa che lo spirito, il cuore, i sensi non abbiano più di vita per lo peccato di quella, che ha un morto per le cose del Mondo. Rom. 6, 2.

Il primo effetto del battesimo è di rimetterci i nostri peccati, di renderci figliuoli adottivi di Dio, membri di G. Cristo, e suoi coeredi. Così insegna il Catechismo. Ma è una strana Morale il far consistere l'effetto principal del battesimo in un grado di morte, in cui abbiasi, anche secondo la parte inferiore, quella insensibilità alle attrattive del peccato, che ha un morto per le cose del Mondo. Morale raccolta da qualche Autor Calvinista, e condannata dal santo Concilio di Trento.

Proposizione XLIV.

Due amori vi sono, da cui nasce ogni nostro volere, e ogni nostra azione, l'amor di Dio, che fa tutto per Dio, e che Dio rimunera, e l'amore di noi stessi, e del Mondo, che non riferisce a Dio ciò, che devesi a lui riferire, e che perciò stesso divien malvagio. Jo. 5, 29.

Questa proposizione ricade evidentemente nella 38 delle proposizioni condannate in Bajo: *Ogni amore della creatura ragionevole o è la viziosa cupidigia, per cui si ama il Mondo, e che viene da S. Giovanni vietata, o quella lodevole carità,*

rità, che lo Spirito Santo diffonde nel cuore, e per cui si ama Dio.

Il P. Q. col non mettere nella sua proposizione alcun mezzo tra la carità, e la cupidigia riduce tutte le virtù cristiane alla sola carità: dottrina eretica condannata dal Concilio di Trento. Non mettendo mezzo tra ciò, che Dio ricompensa come un effetto della carità, e ciò che è malvagio come provegnente dall' amore del Mondo, non lascia luogo alle virtù morali, e riconosce per peccato l'amore di un figlio, che assiste al proprio genitore pel solo motivo del dovere, e della riconoscenza.

Questo è ciò, che ne' più espressi termini si riprova da S. Agostino (1). *Noi leggiamo*, dice egli, *noi sappiamo, noi udiam dire, che gli empj, i quali non adorano Dio in verità, e come si conviene, non lascian di fare delle buone azioni, le quali secondo le regole della giustizia non solamente biasimar non possiamo, ma con ragione lodiamo.*

L'amore, dice egli ancora, *altro è divino, altro umano, e l'umano altro è lecito, altro illecito* (2). *Siavi permesso di amare con amore umano le vostre consorti, i vostri figliuoli, i vostri amici . . . ma voi vedete, che un tal amore può esservi comune cogli empj, co' Pagani, co' Giudei, cogli Eretici*. Che è quanto dire, che queste azioni, che buone sono, e lodevoli nell' ordine naturale, niente giovano per la salute.

---

(1) *Lib. de spir. et lit. c.* 28.
(2) *Serm.* 247, *nov. Edit. de temp. c.* 1, *et* 2.

Se S. Agostino biasima alcuna volta ogni amore della creatura, considera allora un tale amore rispetto solamente alla salute, sotto il qual riguardo è veramente difettoso. Se qualche volta sembra che non ammetta mezzo tra l'amor vizioso, e la carità, prende allora la carità in un senso più ampio, per ogni amor regolato del bene, nel qual senso comprende la carità divina, e la carità umana, la qual dice esser lecita, e buona: *Charitas humana alia licita, alia illicita.*

Proposizione XLV.

Quando l'amor di Dio non regna più nel cuor del peccatore, forza è che vi regni la cupidigia carnale, e che corrompa tutte le sue azioni. Luc. 15, 13.

Questo è il senso della 33 proposizione di Bajo: *Tutto ciò, che fa il peccatore, o lo schiavo del peccato, è peccato*: e della 40: *Il peccatore in ogni sua azione serve alla dominante cupidigia.* Così secondo Bajo, e il P. Q non solamente il peccatore non può fare alcuna azione moralmente buona, ma pecca col far limosina, col digiunare, col recitar preghiere, col meditare i giudizj di Dio, pecca, dissi, in ogni sua azione, sinchè non cessa effettivamente di esser peccatore, e l'amor di Dio non ripiglia nel suo cuore l'impero sopra la cupidigia carnale.

Proposizione XLVI.

La cupidigia, o la carità rendono buono, o reo l'uso de' sensi. Matt. 5, 28.

E' vero, che la cupidigia rende malvagio l' uso de' sensi, e che buono lo rende la carità. Ma vuol dir ciò solamente il P. Q.? Non pensa egli, e non dà quì chiaramente ad intendere, che la carità, o la cupidigia rendon *sempre* buono, o cattivo l'uso de' sensi? Or che siegue da ciò, se non che buono non sarebbe l'uso, che si facesse de' sensi o per motivo dell' onestà naturale, o di ogni altra virtù diversa dalla carità? Ciò che è erroneo, e assurdo.

Proposizione XLVII.

L'ubbidienza alla legge dee nascere da una sorgente, e questa sorgente è la carità. Quando l' amor di Dio è l' interno suo principio, e la gloria di Dio il suo fine, l' esterna apparenza allora è pura, altrimenti non è che ipocrisia, e una falsa giustizia. Matt. 23, 26.

Questa proposizione nasce dallo stesso principio, da cui vengono le tre precedenti, cioè che ogni azione fatta senza la carità è un peccato, e ricade nella 16 delle proposizioni di Bajo: *l' ubbidienza, che si presta alla legge senza la carità, non è vera ubbidienza.* Ma il P. Q. tacciando d'ipocrisia l'ubbidienza alla legge, che non nasce dalla carità come da sua sorgente, si oppone manifestamente al sacro Concilio di Tren-

to, il quale insegna al Cap. 4 della Sessione 14, che il dolore del peccato provegnente dal timor dell'inferno, quando esclude la volontà di peccare, ben lungi dal render l'uomo ipocrita, è un dono di Dio.

Proposizione XLVIII.

Che altro esser possiamo fuorchè tenebre, fuorchè traviamento, e peccato senza il lume della fede, senza G. Cristo, senza la carità? Ephes. 5, 8.

Poichè gl'infedeli, e i Filosofi pagani non hanno nè la fede, nè la carità, e non conoscon G. Cristo, tutte le loro azioni saranno vizj. Questa è la 35 proposizione condannata in Bajo.

Proposizione XLIX.

Siccome non v'è peccato senza l'amore di noi medesimi, così non vi è opera buona senza l'amor di Dio. Marc. 7, 22, 23.

Un uomo giustificato può colla grazia adempiere un precetto per motivo della ricompensa, ch'egli spera coll'osservarlo, o delle pene dell' inferno, che meriterebbe col trasgredirlo. Ora quest'uomo giusto fa allora un'opera buona, e un'azion virtuosa senza operar per motivo della carità. Il giusto facendo il bene per un motivo di timore, fa un'opera buona, e anche meritoria. Il peccatore odiando il peccato per un motivo di timore, fa altresì un'opera buona, comechè non meritoria, per difetto della carità

abituale, ch'egli non ha ancora ricuperata. L' infedele ancora, che non conosce Dio, fa delle buone azioni, ma nel solo ordine naturale.

Proposizione L.

In vano gridiamo a Dio: Padre mio: *se lo spirito di carità non è quello che grida*. Rom. 8, 15.

Che diverranno, ciò supposto, tutte le preghiere de' peccatori, e quelle de' giusti, se non muovono dallo spirito di carità, che grida a Dio: *Padre mio?* Il timore de' divini giudizj, la speranza de' beni eterni non ci fanno del pari alzare utilmente la voce a Dio? Se il timor dell' inferno è un dono di Dio, e ci dispone alla giustificazione, possono essere di niun vantaggio i gemiti, che ci fa alzare al cielo? La confessione della nostra debolezza, il dolore di non poter convenientemente pregare sono essi pure una preghiera, secondo S. Agostino: *Si hoc vel dolemus, jam oramus*. La fede, al dir di questo Padre, dimanda, e ottiene la carità: *hanc fidem volumus habeant, qua impetrent caritatem*.

La fede dunque indipendentemente dalla carità ha un grado di perfezione, e di un merito suo proprio.

Proposizione LI.

La fede giustifica quando opera, ma essa non opera che per mezzo della carità. Act. 13, 39.

Un fedele, che è in peccato mortale, può

produrre atti di fede, e ne produce infatti ogni volta, che recita di cuore il Simbolo. La fede opera allora in questo fedele senza giustificarlo. E' vero, che la fede può operare per mezzo della carità, ma operar può ancora per motivo del timore di un Dio giusto, e vendicatore del peccato, per motivo della speranza in un Dio liberale, e fedele, che ricompensa la virtù, e allora non giustifica essa il peccatore, ma lo dispone soltanto alla giustificazione.

Proposizione LII.

Tutti gli altri mezzi di salute son contenuti nella fede, come nel suo germe, e nel suo seme, ma questa fede non è senza amore, e senza fiducia. Act. 10, 43.

Tutti i fedeli hanno in se la fede, che è il germe, e il seme di tutte le virtù: ma quelli tra' fedeli, che cadono in peccato mortale, hanno la fede senza la carità. Il dire altramente sarebbe un pretendere o che non può perdersi la carità senza perdere al tempo stesso la fede, o che quando si ha la fede, abbiasi necessariamente ancora la carità. Questo è ciò, che Alessandro VIII ha condannato nella 12 proposizione: *Quando manca ne' gran peccatori ogni amore, manca ancora la fede, e sebben paja, che credano, non è quella una fede divina, ma umana.* Il Concilio di Trento avea già dannata questa dottrina nel Canone 28 della Sessione 14.

Proposizione LIII.

La sola carità le fa (le azioni cristiane) *in maniera cristiana relativamente a Dio, e a G. Cristo.* Colos. 3, 14.

Il fedele dunque, che si astiene dal peccato per timor dell'inferno, o per la speranza de' beni eterni, non opera cristianamente secondo il P. Q. L'autorità del S. Concilio di Trento, che mette questo timore, e questa speranza nel numero de' doni dello Spirito Santo, ci obbliga a giudicar diversamente, e S. Agostino era ben lontano dal pensare come il P. Q. *Quegli è veramente cristiano*, dice questo Padre, *che vuol farsi cristiano per la beatitudine sempiterna, e per l'eterno riposo, che a' Santi si promette dopo questa vita, per non cader col demonio nel fuoco sempiterno, ma per entrar con Gesù Cristo nel regno eterno.*

Proposizione LIV.

La sola carità è quella, che parla a Dio, e quella sola Iddio ascolta. I Cor. 13, 1.

Quando Dio accorda la carità alla fede, non ascolta egli allora la fede? *Donde proviene quell' amore*, dice S. Agostino (1), *cioè quella carità, per cui la fede opera, se non da colui, da cui la fede stessa l'ha ottenuta?* Non ascolta Dio la vo-

(1) *Lib. de spir. et lit. c. 31.*

ce della fede, quando alla fede accorda la grazia di fare il bene, ch'essa merita? *Se alcuno dice, che la fede merita la grazia di operar bene, noi non possiam negarlo, e di buon grado anzi lo confessiamo*. Parole dello stesso S. Dottore. Non ascolta forse Dio le orazioni, sia de' peccatori, sia de' giusti, quando a pregar si muovono per timore de' suoi giudizj, o per la speranza de' beni futuri?

Proposizione LV.

Dio corona la sola carità. Chi corre per altro impulso, e per altro motivo, corre in vano. 1 Cor. 9, 24.

Dunque Dio non rimunera le azioni fatte per motivo della fede, e della speranza. E' vero, che Iddio corona in Cielo quelle sole azioni, che son fatte nella carità, ma è falso, che coroni solamente questa virtù, mentre la fede, la speranza, e tutte le altre virtù, sono da lui ricompensate. Falso è ancora, che il Cristiano corra inutilmente, se non corre pel solo motivo della carità. *Io corro*, dice S. Paolo, *non all' azzardo . . . ma castigo il mio corpo per tema, che dopo di aver predicato agli altri, non venga io stesso riprovato*.

Proposizione LVI.

Dio ricompensa la sola carità, perchè la sola carità onora Dio. Matt. 25, 36.

Non poteva il P. Q. dare una mentita più

formale a S. Agostino. *Dio*, dice questo Padre, *si onora colla fede, colla speranza, e colla carità.* Infatti il sagrifizio, che noi facciamo a Dio del nostro spirito, cattivandolo sotto il giogo della fede, non è forse a Dio onorevole? Non l'onoriamo noi colle austerità, colle limosine, che facciamo per disarmar la sua giustizia?

Proposizione LVII.

Tutto manca al peccatore, quando gli manca la speranza, e non vi è speranza in Dio, ove non è amor di Dio. Matt. 27, 5.

Un peccatore, a cui manca la speranza, può ancora aver la fede, e un peccatore, che è senza carità, può aver la speranza. Nel Capo 6 della Session sesta del Concilio di Trento la fede, la speranza, un principio d'amore si rappresentano come disposizioni fra loro distinte, e che precedono la giustificazione. La speranza racchiude per verità una specie d'amore, ma questo non è l'amore di carità, come pretende il P. Q.

Proposizione LVIII.

Non vi è nè Dio, nè Religione, dove non è carità. 1 Jo: 4, 8.

Se l'uomo, dice S. Agostino (1), *non comincia ad onorar Dio col timore, non giungerà all'amore.*

---

(1) *In Ps.* 49.

Il timor di Dio è il principio della sapienza. Quest'uomo, il quale secondo S. Agostino comincia ad onorar Dio, non ha ancora, secondo il P. Q., nè Dio, nè Religione. Proposizione ridicola, se mai altra ve n'ebbe, e che contiene una dottrina dannata. Poichè se è vero, che più non siavi nè Dio, nè Religione, ove non è carità, convien dire o che un uomo in peccato mortale può avere una vera carità, e questa è la 70 proposizione di Bajo, o che un uomo, il quale perde la carità, perda sempre la fede, e cessi d'esser cristiano: ciò che vien condannato nel Canone 28 della Session sesta del Concilio di Trento.

Proposizione LIX.

L'orazione degli empj è un nuovo peccato, e ciò che Dio loro concede, è un nuovo affetto del suo giudizio, e della sua collera. Jo. 10, 25.

Quando G. Cristo ci dice, ch'egli non è venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori, quando invita coloro, che sono oppressi dal peso delle lor colpe, a ricorrere a lui colla preghiera, impegnandosi a sollevarli, sarà dunque vero, secondo il P. Q., che gl'invita a commettere un nuovo peccato, e che s'impegna a ricompensare questo nuovo peccato col soccorso, che loro permette. Quale empietà! Ma è questa una necessaria conseguenza de' principj del P. Q. Poichè la preghiera dell'empio non è l'effetto dell'amor di Dio, che regni nel suo cuore. Ella è dunque secondo la 45 proposizion condannata,

l' effetto *della cupidigia carnale, che corrompe ogni sua azione, e per conseguenza un nuovo peccato.*

Proposizione LX.

Se il solo timore del supplizio anima la penitenza, più che questa è violenta, più conduce alla disperazione. Matt. 27, 5.

Un peccatore dunque dee ben guardarsi di pensare a' giudizj di Dio, e agli eterni supplizj, di cui è minacciato, non potendo questi pensieri produrre altro che timore, e una falsa penitenza, che per se stesse conducono alla disperazione. Deve egli rappresentarsi sempre un Dio amabile, e pieno di bontà, non mai un Dio terribile, la cui vista non giova che a disperare.

Non è questa la Morale di S. Agostino. *Quest' anima peccatrice non teme ancora*, dice egli, *di perdere gli amplessi del più bello fra gli Sposi, ma teme di esser precipitata all' inferno. Un tal timore è buono, e utile. Voi non potete ancora amar la giustizia: temete almeno la pena per giugnere all' amore della giustizia.*

Il P. Q. pretende, che il timor dell' inferno ci conduce alla disperazione col pentimento, che ispira, e la Chiesa pretende, che questo timore ci guida col pentimento alla divina misericordia. *Pel timore dell' inferno*, dice il Concilio di Trento, *noi ricorriamo alla misericordia di Dio, pentendoci de' nostri peccati.* C'ispira dapprima questo timore il dispiacere di aver peccato, e venendo in seguito a gettar gli occhi sopra la divina

misericordia, ricorriamo ad essa colla speranza del perdono.

Proposizione LXI.

Il timore trattiene solamente la mano, e il cuore è addetto al peccato, sinchè non è guidato dall' amore della giustizia. Luc. 20, 19.

Il timore degli uomini ordinariamente trattiene la sola mano, perchè non vedendo gli uomini i segreti del cuore, non posson punire la rea volontà, se non quanto essa si manifesta per le azioni esterne. Ma il timore di Dio trattener può il cuore nulla meno che la mano, perchè sono a Dio ugualmente palesi i moti del cuore, e della mano, e punir deve gli uni come gli altri.

Questo è ciò, che manifestamente suppone il Concilio di Trento allorchè dichiara, che *il timor dell' inferno, se esclude la volontà di peccare, è un dono dello Spirito Santo, e dispone il peccatore alla giustificazione*. Sarebbe questo un discorso frivolo, e indegno totalmente del S. Concilio, se fosse vero, come pretende il P. Q., che il timore raffreni solamente la mano.

Tutti i Teologi cattolici distinguono due sorti di timore, il timor semplicemente servile, e quello, ch'essi chiamano servilmente servile. Un peccatore teme l'inferno, e poichè sa di non poterlo evitare, senza avere il cuor puro altrettanto, quanto la mano, rinunzia al desiderio stesso di commettere il peccato. Tale è il timore precisamente servile, e che escludendo

la volontà di peccare, raffrena il cuore come la mano.

Proposizione LXII.

Chi si astiene dal peccato solamente per timor della pena, nel cuor suo lo commette, ed è già reo davanti a Dio. Matt. 21, 46.

Il timore, che precede la carità in un cuore, dice S. Agostino (1), *ne caccia l'abito di far il male, e prepara il luogo alla carità, la quale arrivando per abitarvi, esclude da esso il timore... Fate almeno per timore del castigo ciò, che non potete fare per amore della giustizia.*

Che dice a ciò il P. Q., falso discepolo di S. Agostino? Ei dice al peccatore tutto l'opposto: guardati bene di astenerti dal male per solo timor del castigo. Questo è un nuovo peccato, che tu commetteresti pel desiderio, che allora in te sarebbe di far il male, e questo timore stesso nascondo solamente dal tuo amor proprio ti renderebbe colpevole.

Proposizione LXIII.

Un battezzato è ancora sotto la legge, come un Giudeo, se non adempie la legge, o se l'adempie per solo timore. Rom. 6, 14.

Proposizion falsa del pari, e ridicola. Ma per quanto falso apparir possa questo pensiero, non

---

(1) *Ep.* 140, *c.* 18.

credasi innavvedutamente fuggito al Pad. Ques. Molte sue proposizioni tendono a questo scopo; e già egli espressamente ci ha detto nell'ottava, che noi non apparteniamo alla nuova Alleanza; se non in quanto abbiam parte alla grazia efficace, che ci fa osservare la legge.

Proposizione LXIV.

Sotto la maledizione della legge non si opera mai bene; perciocchè si pecca o col fare il male, o coll' evitarlo solo per motivo di timore. Gal. 5, 18.

Io non ripeterò ciò che ho detto sulla proposizione sesta, e settima intorno all'impotenza di operar bene sotto la Legge. Questa è una visibile empietà, che il Padre Quesnello non cessa di spacciare, e a cui aggiugne quì l'erroneo suo principio, che mai non si fugge il male per timore, senza peccare. Convien dire, che Mosè non conoscesse lo stato del popolo alla sua guida affidato, quando sì fortemente affliggevasi per le colpe, che vedevagli commettere.

Proposizione LXV.

Mosè, e i Profeti, i Sacerdoti, e i Dottori della Legge sono morti senza dare a Dio alcun figliuolo, avendo fatto soltanto degli schiavi col timore. Marc. 12, 19.

Quando Mosè, e i Profeti predicavano la divina Legge, lo Spirito Santo non parlava egli colla sua grazia al cuore per darla amare? Il

Padre Quesnello pretende di no, ma niun Cattolico, secondo Sant' Agostino, saprebbe negarlo.

Qual Cattolico dirà, dimanda questo Padre, *ciò che fan dire a noi* (i Pelagiani), *che nell' antico Testamento lo Spirito Santo non somministrava ajuto per fare il bene?* Lo Spirito Santo dunque, spirito di amore, comunicavasi anche nel vecchio Testamento, benchè con minore abbondanza che nel nuovo. Dava anche allora de' figliuoli a Dio, benchè non in tanto numero. Servivasi a Dio per timore, e per amore nell' antica Legge, dice ancora il Dottor della grazia, ma prevaleva il timore, come dappoi prevalse l'amore. *Benchè l' uno, e l' altro, l' amore, e il timore, si trovino in amendue i Testamenti, antico, e nuovo, contuttociò il timore prevaleva nell' antico, come prevale l' amore nel nuovo* (1).

Proposizione LXVI.

Chi vuole accostarsi a Dio, non deve andare a lui con passioni brutali, nè esservi condotto per istinto naturale, nè per timore come le bestie, ma per la fede, e per l' amore come i figliuoli. Heb. 12, 20.

Il difetto di questa proposizione consiste nell' asserire, che non si va a Dio fuorchè per la fede, e per la carità. Questo è ciò, che il Pontefice condanna. Ottima cosa è l' accostarsi

---

(1) *Lib. de mor. Eccl. c.* 28.

a Dio per la fede, e per la carità, ma dee perciò rigettarsi il timore come inutile, e malvagio? Questo timore secondo il Concilio di Trento può essere un dono di Dio, un impulso dello Spirito Santo. Come osa affermare il Padre Quesnello, che l'andare a Dio per motivo di timore sia un condursi a guisa delle bestie? V'ha una specie di timore comune colle bestie: ma il timore delle pene eterne, che suppone la fede, è egli proprio de' bruti? Con quanto poco senno dunque si pretende, che l'accostarsi a Dio per timore de' suoi giudizj sia un accostarvisi come le bestie?

Proposizione LXVII.

Il timor servile non si rappresenta Dio che sotto l'aspetto di un padrone duro, imperioso, ingiusto, intrattabile. Luc. 19, 21.

Pretende dunque il Padre Quesnello, che il timor servile ad altro non giova che a condurre il peccatore alla disperazione, come già si è egli spiegato nella proposizione 60. Il Sacro Concilio di Trento c'insegna per lo contrario, che il peccatore utilmente vien mosso dal timore de' giudizj di Dio, e che questo timore lo conduce alla divina misericordia. *Conoscendosi peccatori, e passando poi dal timore della divina giustizia, che ha dapprima giovato a scuoterli, sino alla considerazione della misericordia di Dio, si sollevano alla speranza*. Sono queste parole del Sacro Concilio, che guida il peccatore alla speranza per la via del timore, mentre all'opposto

il

il Padre Quesnelo ci dipinge solo il timore come la strada della disperazione.

Proposizione LXVIII.

La bontà di Dio ha abbreviata la via della salute col restrigner tutto alla fede, e alla preghiera. Act. 2, 21.

Calvino aveva estremamente abbreviata la via della salute col ridur tutto alla fede giustificante: il Padre Quesnello l'ha alcun poco allungata coll'aggiugnere alla fede l'orazione. Qualunque stato sia il suo pensiero, è evidente, che il suo testo racchiude in termini formali una mostruosa eresia.

Proposizione LXIX.

La fede, l'uso, l'aumento, e la ricompensa della fede, tutto è dono di pura liberalità. Marc. 9, 22.

Ecco una di quelle proposizioni, sulla condanna delle quali può facilmente un ipocrita riscaldar l'animo de' semplici, e degl'ignoranti, facendoli gridare all'ingiustizia. Abbiamo noi cosa, si dirà in flebile tono, che non sia un dono di Dio? Non gli dobbiamo noi tutto, e può egli esser debitore a noi di cosa alcuna? Sì, noi tutto abbiamo da Dio, e a lui dobbiamo gli stessi nostri meriti, ma a questi meriti, che da lui riconosciamo, perchè sono l'effetto della sua grazia, egli è debitore di una ricompensa, e questa ricompensa, che per divina giustizia è loro dovuta, non è più conse-

guentemente un dono della pura liberalità di Dio. L'uso libero, che fa il giusto della grazia, il bene che opera colla grazia, gli merita il cielo. L'aumento dunque della grazia, la gloria del cielo non sono doni della pura liberalità di Dio: sono effetti della sua liberalità, e al tempo stesso della sua giustizia.

Dio non mi deve la grazia: essa è puramente gratuita, e senza essa io non posso far nulla, che utile sia alla salute. Ma quando egli me la concede, e io me ne vaglio a ben operare, mi ricompensa per giustizia del buon uso, che ho fatto di ciò, che per pura misericordia egli mi ha dato. In una parola Dio corona i suoi doni coronando i nostri meriti.

Così pensava S. Paolo, quando diceva: *Del resto a me è riserbata la corona di giustizia, e Dio, che è giusto giudice, in quel giorno me la darà*. Così ha deciso il Sacro Concilio di Trento nel Canone 32, della Sessione 6: *Se alcuno dirà, che le buone opere dell'uomo giustificato sono talmente doni di Dio, che non siano meriti dell'uom giustificato, o che per le buone opere, che fa col soccorso della grazia, e pe' meriti di Gesù Cristo, di cui è membro vivo, non merita veramente l'aumento della grazia, e la vita eterna, sia scomunicato*. E' dunque di fede, che l'uomo giustificato, per le buone opere che fa colla grazia, merita veramente l'aumento della grazia, e la vita eterna. Questo aumento dunque, e la vita eterna non son doni della pura liberalità di Dio.

Proposizione LXX.

Dio non affligge mai gl' innocenti, e le afflizioni servono sempre a punire il peccato, o a purificare il peccatore. Jo. 9, 3.

Questa proposizione ricade nella 72 di Bajo: *Tutte le afflizioni de' giusti sono castighi de' loro peccati.* Dal che siegue, che ciò che han sofferto Giobbe, e i Santi Martiri, l' han sofferto pe' loro peccati. Non son forse innocenti i pargoletti battezzati, e vanno essi ancora soggetti alle pene di questa vita? La Santissima Vergine era pura, ed innocente: contuttociò *fu penetrata*, appiè singolarmente dalla croce, *dalla spada del dolore.*

Proposizione LXXI.

L' uomo per la sua conservazione può dispensarsi da una legge, che Dio ha fatta per di lui vantaggio. Marc. 2, 28.

La conservazione del Langravio d' Hassia fu verisimilmente il motivo, per cui Lutero gli permise di avere ad un tempo due mogli, e in tal caso Lutero, e il Langravio ebbero ragione. Si dirà forse, che il Padre Quesnello non vuol quì parlare de' precetti della Legge naturale? Ma molti Teologi sostengono, che il precetto vietante la poligamia è solamente di diritto positivo. Combinando questa opinione colla massima del Padre Quesnello potrà salvarsi la decisione in favor del Langravio. La legge di

farsi cristiano non è che di gius positivo, e questa legge è fatta per vantaggio dell' uomo. Può uno dispensarsene per timore di perder la vita?

La Massima del Padre Quesnello, che è generale, quando anche si restringesse alle leggi ecclesiastiche, non lascerebbe di esser riprensibile. In vece di dire, che *l' uomo può per la sua conservazione dispensarsi da una legge fatta in suo vantaggio*, dir dovea che l' uomo *può esserne dispensato*. Parlando come egli parla, viene a costituire ciascun particolare interprete, e giudice della legge, e l' esenta generalmente dal ricorrere al legittimo superiore per istruirsi dell' obbligo della legge, e per esserne in caso di bisogno dispensato.

Proposizione LXXII.

Caratere della Chiesa cristiana è l' esser cattolica, comprendendo e tutti gli Angeli del cielo, e tutti gli eletti, e i giusti della Terra, e di tutti i secoli. Heb. 12, 22, 23, 24.

La Chiesa dunque non comprende anche i peccatori.

Proposizione LXXIII.

Che cosa è la Chiesa, fuorchè *il ceto de' figliuoli di Dio, che dimorano nel suo seno, adottati in Cristo, sussistenti nella sua persona, redenti col suo sangue, che vivono del suo spirito, che operano per la sua grazia, e che aspettano la pace del secolo avvenire?* 2 Thess. 1, 1, 2.

La Chiesa dunque è l'unione de' soli giusti.

Proposizione LXXIV.

La Chiesa, ossia Cristo intiero, ha per Capo il Verbo incarnato, e per membri tutti i Santi. 2 ad Tim. 3, 16.

Dunque i peccatori non son più membri di di Gesù Cristo.

Proposizione LXXV.

La Chiesa è un uomo solo, composto di più membri, de' quali Gesù Cristo è il capo, la vita, la sussistenza, la persona, un solo Cristo composto di più Santi, de' quali egli è il santificatore. Ephes. 2, 14, 15, 16.

La Chiesa dunque non è composta che di Santi.

Proposizione LXXVI.

Nulla di più spazioso della Chiesa di Dio, perchè composta di tutti gli eletti, e i giusti di tutti i secoli. Ephes. 2, 22.

Se nell' idea del Padre Quesnello i peccatori ancora fosser parte della Chiesa, gli ommetterebbe egli in questo luogo, ove vuol mostrare quanto spaziosa sia la Chiesa?

Proposizione LXXVII.

Chi non mena una vita degna d'un figliuolo di

Dio, o di un membro di Gesù Cristo, *cessa di avere interiormente* Dio *per Padre, e* Gesù Cristo *per Capo.* Joan. 2, 22.

Il peccatore non avendo Gesù Cristo per capo, non fa dunque più parte del corpo, di cui Gesù Cristo è il Capo.

Proposizione LXXVIII.

Viene uno a separarsi dal popolo eletto, di cui fu figura il popolo Giudaico, e Gesù Cristo è il capo, tanto col non vivere secondo il Vangelo, quanto col non credere al Vangelo.

Il peccatore dunque nulla meno, che l'apostata dalla fede, vien reciso dalla Chiesa.

Così spiegati si sono Giovanni Hus, Viclefo, Lutero, e Calvino. E quale interesse avevano di così spiegarsi, se non perchè formando essi la Chiesa di soli giusti, che a Dio solo son noti, rendevano con ciò la Chiesa invisibile, e spogliavanla di ogni autorità per procedere contra loro, e per reprimere i loro errori?

Non è certo invisibile quella Chiesa, a cui ci ha Gesù Cristo prescritto di ricorrere, dopo che avremo inutilmente procurato di guadagnare il nostro fratello. *Dic Ecclesiæ: si autem Ecclesiam non audierit, sit tibi sicut ethnicus, & publicanus* (1). Non è forse necessario, che la Chiesa sia conosciuta per poter portare ad essa le nostre querele, e per ascoltarla?

---

(1) *Matt.* 18, 17.

Sì, è di fede che la Chiesa è un corpo visibile, i cui membri sono insieme congiunti per la professione di una stessa credenza, e per la partecipazione de' medesimi sacramenti sotto la condotta di legittimi Pastori, e di un Capo visibile. *La Chiesa*, dice S. Agostino, *è il popolo fedele sparso per tutta la Terra* (1). Al qual proposito applica il S. Dottore le parabole dell'aja, in cui trovasi il grano colla paglia, della rete, che racchiude i buoni, e cattivi pesci, dell'ovile in cui sono le pecore, e i capretri. Così pensano tutti i Padri.

E' vero, che il Padre Quesnello sul Cap. 14 di S. Giovanni riconosce, che tutti i Cristiani son membri della Chiesa. Ma il peccatore, che secondo lui non appartiene alla nuova Alleanza, è egli cristiano?

Proposizione LXXIX.

E' necessario in ogni tempo, in ogni luogo, e ad ogni classe di persone lo studiare, e il conoscere lo spirito, la pietà, e i misteri della Sacra Scrittura. 1 Cor. 14, 5.

Proposizione LXXX.

La lezione della sacra Scrittura è per tutti. Act. 8, 28.

(1) *In Psalm.* 49.

Proposizione LXXXI.

L'oscurità santa della parola di Dio non è pe' laici una ragione di dispensarsi dalla sua lettura. Act. 28, 31.

Proposizione XXXII.

Il giorno di Domenica deve essere da' Cristiani santificato con lezioni di pietà, e con quella sopra tutto delle sante scritture. E' cosa perniciosa il voler allontanare (il Cristiano) *da questa lezione.* Act. 15, 21.

Proposizione LXXXIII.

E un' illusione il persuadersi, che la cognizione de' misterj della Religione comunicar non si debba alle donne colla lettura de' sacri libri. L' abuso delle scritture, e le eresie non son nate dalla semplicità delle donne, ma dalla superba scienza degli uomini. Joan. 4, 26.

Proposizione LXXXIV.

Il togliere dalle mani de' Cristiani il nuovo Testamento, o il tenerlo lor chiuso con privarli del modo d' intenderlo, è un chiuder loro la bocca di Gesù Cristo. Matt. 5, 2.

Proposizione LXXXV.

L' interdire a' Cristiani la lezion della Scrittura,

particolarmente del Vangelo, egli è un interdir l'uso del lume a' figliuoli della luce, e un soggettarli ad una specie di scomunica. Luc. 11, 33.

Ecco il campo di battaglia, in cui veggonsi le Amazoni del Partito combattere con tanta fermezza, e coraggio i giudizj della S. Sede. Pelagio si aveva formato un corpo di s'ffatte truppe, e il metter loro la Scrittura in mano fu il mezzo, con cui procurò di guadagnarsele più particolarmente. *Voi siete sì onesto*, diceva-gli in tal proposito S. Girolamo, *che per farvi credito presso le vostre Amazoni, insegnate loro, che aver debbono la scienza delle Scritture . . . . . Non vi basta di avere armata la vostra milizia della scienza delle Scritture &c.*

La censura delle proposizioni del Pad. Ques. non si oppone per verun modo all'uso in Francia ricevuto di legger comunemente la Scrittura. Ciò che la Chiesa condanna non è questo nostro costume, ma bensì la temerità del Pad. Quesnello, che riprova l'uso di quasi tutte le altre Chiese del Mondo, e che toglie a' nostri Vescovi la podestà di uniformarvisi, quando parrà loro opportuno.

La mentovata usanza di pressochè tutte le Chiese del Mondo si è stabilita a tenor delle regole fissate in Trento per ordine del Concilio, e durante il Concilio, da una deputazione di Vescovi di diverse nazioni, e approvate dal Pontefice PIO IV, al quale il Concilio nella Sessione 25 aveane rimesso l'esame. Ecco ciò, che dice espressamente la Regola IV: *L'esperienza ha fatto evidentemente conoscere, che se a*

tutti indifferentemente si permetta di legger la Scrittura santa in lingua volgare, questa lettura, attesa la temerità di certi spiriti, sarebbe più dannosa, che utile. Quindi fa mestieri di riportarsi su ciò al giudizio de' Vescovi, o degl' Inquisitori, i quali udito il parer del Confessore, potran permettere la lezione della santa Scrittura in volgar lingua a coloro, a' quali essi giudicheranno che una tale lettura non sarà dannosa.

Se le proposizioni del Padre Quesnello son vere, questa Regola è assolutamente ingiusta. Son dunque oltraggiose queste proposizioni al Sacro Concilio, che l'ha stabilita, al Sommo Pontefice, che l'ha approvata, a quasi tutte le Chiese del Mondo, che l'osservano. Nella condanna dunque del libro del P. Q. non doveva il Pontefice dissimularle.

Ma a' Vescovi stessi di Francia premeva, che non venissero dissimulate. Poichè il dire generalmente, che il vietar la lezione della Scrittura santa a' Cristiani *è un chiuder la bocca di Gesù Cristo, e interdir l'uso del lume a' figliuoli della luce, che è un' illusione il non comunicare alle donne la notizia de' misterj della Religione per mezzo della lettura de' santi libri &c.*, il parlar, dissi in tal guisa equivale al dire, che i Vescovi non hanno diritto di restrigner mai la libertà di leggere la sacra Scrittura, e che non posson ciò fare senza ingiustizia. Questo è un legar loro le mani, e metterli fuori di stato di reprimere gli abusi, che nascer potrebbono, come in diversi secoli è avvenuto, dalla lettura de' santi libri troppo indifferentemente permessa.

Ma convien egli interdire in ogni tempo, e senza alcuna distinzione al cristiano popolo la lezione della sacra Scrittura? Niuno ha mai ciò preteso, ed è una somma malignità l'attribuire al Pontefice un tal pensiero nella condanna, ch'egli ha fatta delle proposizioni del Pad. Ques. Ciò, ch'egli condanna si è, che debba in ogni tempo, e generalmente permettersi al popolo cristiano la lettura de' santi libri, e che non possa a chicchessia vietarsi senza ingiustizia, e senza abuso. Le Scritture sono il cibo de' Cristiani, ma questo cibo è spesso per molti troppo forte. Non potrebbono essi così, come sta, digerirlo, e vuol perciò esser preparato da' Pastori. Si nutre il Cristiano della Scrittura col leggere i libri di pietà, e coll'ascoltare i sacri discorsi, di cui forma essa il fondo, e in cui viene per certo modo digerita, e adattata all'uso della moltitudine.

Vero è che i Padri hanno assai volte consigliata, e raccomandata la lezione della S. Scrittura: ma queste esortazioni han sempre supposta la dovuta subordinazione a' consigli, e agli ordini de' legittimi Superiori, de' Pastori, e de' Direttori delle anime: ed è una solenne mala fede l'interpretar diversamente gli altri testi de' Padri su tale proposito.

I Calvinisti addussero queste autorità de' Padri, come ora si fa da' Giansenisti, in favor della Scrittura in lingua volgare. Ciò non tolse, che la Facoltà Teologica di Parigi pronunciasse nel 1527, *che quando non trattasi di cosa necessaria alla salute, meglio era aver riguardo al*

vantaggio del gran numero col vietarla, che all' utilità del piccol numero col permetterla a gran danno della moltitudine.

Proposizione LXXXVI.

Il togliere al semplice popolo la consolazione di unir la sua voce a quella di tutta la Chiesa è un uso contrario alla pratica degli Appostoli, e all' intenzione di Dio. 1 Cor. 14, 16.

Da' termini, con cui viene enunciata questa proposizione, non e egli evidente, che trattasi in essa di una maniera, che è presentemente in uso di togliere al semplice popolo la consolazione di unir la sua voce a quella di tutta la Chiesa, e che il Padre Quesnello pretende esser contraria alla pratica Appostolica, e all' intenzione di Dio? Ora in qual parte del Mondo s' impedisce a' Fedeli di cantar le lodi di Dio nella Chiesa? Non è dunque questa la costumanza, di cui deve naturalmente intendersi l' addotta proposizione. Parlasi dunque in essa dell' uso di recitar col Sacerdote il Canone della Messa, che il Padre Quesnello trova conforme alla pratica degli Appostoli, e ch' egli vuole assolutamente stabilir nella Chiesa, malgrado la decisione del Concilio di Trento contro i Riformatori: *Se alcuno dirà, che il rito della Chiesa Romana, secondo il quale una parte del Canone, è le parole della consecrazione si dicono a bassa voce, debba essere rigettato, o che la Messa recitar si debba in lingua volgare, sia scomunicato.* Sess. 22, can. 9.

Quindi noi veggiamo, che i Discepoli di Giansenio si fanno una legge, ad onta dell'uso comune, e del rito prescritto, di dire tutta la Messa con un tono uguale, e ad alta voce, affinchè ciascun Fedele unir possa la sua voce a quella del Sacerdote. Ed è questo a nostri giorni un distintivo de' Preti Giansenisti. La Chiesa prescrive a' Sacerdoti di dire a voce bassa il Canone con quelle, ch'essa chiama Segrete della Messa. Insorge quì il Padre Quesnello, e decide, che il toglier così al semplice popolo la consolazione di unir la sua voce a quella di tutta la Chiesa, è un uso contrario alla pratica appostolica, e a' disegni di Dio. Doveva il Papa dissimulare nelle *Riflessioni Morali* una siffatta temerità?

Proposizione LXXXVII.

Il dar tempo alle anime di portare con umiltà, e di sentir lo stato del peccato, di dimandar lo spirito di penitenza, e di contrizione, e d'incominciare almeno a soddisfare alla divina giustizia, prima che vengano riconciliate, è una condotta piena di sapienza, di lume e di carità. Act. 9, 9.

Proposizione LXXXVIII.

Non sappiamo che sia peccato, e vera penitenza, quando vogliam tosto esser rimessi nel possesso di que' beni, di cui il peccato ci ha spogliati, e ricusiamo di portar la confusione di una tal separazione. Luc. 17, 11, 12.

Non debbono assolversi i penitenti, se non han fatta la penitenza, che è stata loro ingiunta. Così insegnò Pietro di Osma, e questo è ciò, che Sisto IV condannò con una Bolla nel 1478. *Per la pratica di assolver subito* (dopo la confessione) *si rovescia l'ordine della penitenza.* Proposizione 17 condannata da Alessandro VIII.

Clemente XI nel condannar queste due proposizioni del P. Q. non pretende, che diasi senza ritardo l'assoluzione a tutti i penitenti, ma proibisce di stabilir per massima generale, che sia una condotta piena di sapienza il non darla prima di aver fatta adempiere una parte della penitenza per lo peccato, e che il pretendere di essere assoluto senza dilazione sia un non conoscere la natura del peccato, e della penitenza.

Nel caso di peccati enormi, o pubblici, dell'occasion prossima, di una restituzione, o di una riconciliazione ricusata, o mal a proposito differita, e generalmente in tutti que' casi, in cui il penitente non apparisce sufficientemente istrutto, o disposto, il Confessore è tenuto a differirgli l'assoluzione. Ma ne' casi ordinarj l'uso costante della Chiesa è di riconciliar senza dilazione il peccatore, che non dà luogo a dubitare della sincerità del suo pentimento. Queste massime innoltrate de' Novatori non son buone che ad allontanare un gran numero di Cristiani dal sacramento della penitenza.

Proposizione LXXXIX.

Il decimoquarto grado della conversion del peccatore è, che dopo la sua riconciliazione ha diritto di assistere al sagrifizio della Chiesa. Luc. 15, 23.

Il peccatore, secondo il P. Q., acquista colla sua riconciliazione il diritto di assistere alla Messa. Non avea dunque prima un tal diritto, nè gli era allora permesso di assistere alla Messa, e coll' assistervi avrebbe commesso un peccato. Se si esorta dunque un peccatore ad intervenire alla Messa ne' giorni, in cui tutti i Fedeli vi sono dalla Chiesa obbligati, istruito dal P. Q. risponderà molto saviamente, e in un senso assai cristianamente: Io mi guarderò bene dall' andarvi: nello stato, in cui mi trovo, non mi è permesso di assistere al sagrifizio della Chiesa.

Se un peccatore, che vuol convertirsi, s' indirizza ad un Direttor Giansenista, dovrà passare pel decimoterzo grado di conversione prima di arrivare al *decimoquarto*, in cui *riconciliato* per mezzo dell' assoluzione avrà *diritto di assistere al sagrifizio della Chiesa*. In tutto il tempo, che questo peccatore impiegherà ne' diversi gradi di conversione, ne' quali non gli sarà lecito di ascoltare la Messa, peccherà egli col non ascoltarla? Questa dispensa dall' udire la Messa, sinchè gli vien differita l' assoluzione, può addolcirgliene il ritardo.

E de' Vescovi, e de' Parrochi, i quali non avvertono i popoli, che quando sono in peccato

mortale debbono confessarsi, ed essere altresì riconciliati prima di assistere alla Messa, che penseremo noi secondo i principj del P. Q.? Questi son tutti prevaricatori, mentre soffrono indegnamente, che il santo sagrifizio della Messa venga profanato colla mescolanza de' giusti, e de' peccatori.

Proposizione LXXXX.

La Chiesa ha l' autorità di scomunicare per esercitarla col mezzo de' primi Pastori col consenso almeno presunto di tutto il Corpo. Matth. 18, 17.

Ecco una delle proposizioni più pericolose, che abbia insegnato il P. Q. Tende essa manifestamente a rinnovare il Richerismo condannato a Roma, e in Francia sul principio del Regno di Luigi XIII.

Uno de' principali fondamenti di questo pernicioso sistema è che G. Cristo non ha dato immediatamente a S. Pietro, e agli Apostoli per essi, e pe' loro successori la podestà di legare, e di sciogliere, ma l' ha immediatamente conferita alla Comunità, e al Corpo de' Fedeli, da cui S. Pietro, e gli Apostoli l' hanno ricevuta, e di cui non sono che gl' istrumenti, e i Ministri.

Questo è ciò, che assai chiaramente esprime quì il P. Q. col dire, che la Chiesa è quella, che ha l' autorità di scomunicare, e ch' essa l' esercita per mezzo de' primi Pastori. Dal che siegue, che la Chiesa, e i primi Apostoli non hanno potuto, e che il Papa similmente, e i

Ves-

Vescovi esercitar non possono la podestà di legare, e di sciogliere, fuorchè secondo l'intenzione delle Comunità, che gli ha a tal effetto destinati, e che validamente separar non potrebbono alcuno dalla Chiesa senza il consenso di tutto il Corpo de' Fedeli, di cui sono soltanto i Deputati. Con ciò il P. Q., e i suoi Confratelli pretenderanno di esser sempre al coperto dalle scomuniche, che vengono dal Papa, e da' Vescovi contra lor fulminate pel loro attaccamento alla dottrina di Giansenio, giacchè non sono certamente *col presunto loro consenso* scomunicati. Non mancano solide prove, che i Discepoli di Giansenio adottano realmente i principj di Richerio.

Proposizione LXXXXI.

Il timore di una scomunica ingiusta non dee mai trattenerci dall' adempiere il nostro dovere. Non usciamo mai dalla Chiesa, quando ancor sembra, che per la malvagità degli uomini ne siamo esclusi, se per mezzo della carità siam congiunti a Dio, a G. Cristo, e alla stessa Chiesa. Jo. 9, 22, 23.

E' cosa evidente, che le Riflessioni del P.Q. sopra le scomuniche ingiuste sono personali al Partito; che altro scopo non ha in esse avuto che di rassicurare i Discepoli di Giansenio contro le scomuniche, a cui sono esposti per non volersi sottomettere alle Costituzioni Apostoliche; che queste sono le scomuniche, ch' egli riconosce ingiuste, e il timor delle quali impedir non de-

ve di render l'omaggio, che secondo lui è dovuto a' dommi di Giansenio sulla grazia.

Dall'altro lato la proposizione presa in se stessa è della natura di quelle, che avanzar non si possono senza riserva per la facilità di abusarne. Sia dunque vero, assolutamente parlando, che *il timore di una scommunica ingiusta non dee mai trattenerci dal fare il nostro dovere.* Nella proposizione di questa massima aggiugner si dovrebbero le precauzioni necessarie per impedirne l'abuso. Converrebbe, per esempio, avvertire, che i sudditi non debbono farsi giudici della giustizia di una scomunica, e che in caso di dubbio la presunzione è sempre a favor del superiore, che l'ha pronunziata: che quando le scomuniche si danno in favor del domma cattolico, e contro l'eresia, non ponno mai essere ingiuste: che è facile d'ingannarsi col prendere un dovere immaginario per un dovere effettivo, e reale. Per difetto di queste precauzioni la proposizione del P. Q. è capziosa, e malsonante, e ciò basterebbe per convincere di malignità, e d'ingiustizia coloro, che disapprovano la censura fattane dal Papa.

Finalmente la proposizione è certamente falsa. Perciocchè essa non può intendersi di una scomunica, che fosse dichiarata ingiusta dal Giudice, che l'ha pronunziata, o da un Giudice superiore. Una siffatta scomunica non si saprebbe temere, e la proposizione presa in questo senso sarebbe ridicola. Ecco dunque il vero senso della proposizione: *Il timore di una scomunica, che*

fosse da' particolari giudicata ingiusta, non dee mai impedire dal far ciò, ch' eglino credessero del loro dovere. Ora la proposizione in tal senso è manifestamente falsa. Poichè quando una cosa è proibita da un superiore legittimo sotto pena di scomunica da incorrersi *ipso facto*, per poter disprezzare una tal proibizione non basta, che sia ingiusta in se stessa, nè che tale si giudichi da' particolari: conviene in oltre, che l' ingiustizia sia notoria, o che nel superiore sia l' effetto di un errore intollerabile, come sta espresso nel Gius. Il timore dunque di una scomunica ingiusta deve talora trattenerci dal fare il nostro dovere, quando il dovere non è essenzialmente, e di sua natura indispensabile.

Molti ancora s' ingannano su questo punto, perchè non riflettono, come si conviene, alla differenza nel Gius stabilita tra la scomunica ingiusta, e la scomunica nulla. Questa non deve mai impedirci dall' adempimento del nostro dovere, *perchè non è scomunica*, dice S. Tommaso. *Se la sentenza de jure è nulla*, dice Alessandro d' Hales, *non si dee temere, nè farne caso.* Ma la scomunica ingiusta non lascia di essere una scomunica, e per conseguenza deve essere rispettata. *Chi è sotto la mano del Pastore*, tema, dice S. Gregorio, *di esser legato anche ingiustamente.* (1).

Nella seconda parte della proposizione, di cui si tratta, è chiaro, che il P. Quesnello ad al-

(1) *Hom. 16 in Evan.*

tro non tende che ad ispirare a' Discepoli di Giansenio della sicurezza in mezzo a' fulmini, che contro loro si vibrano dalla Chiesa, e ad ingerirne disprezzo.

Si privano le Religiose di Porto Reale della partecipazione de' sacramenti per punire la loro disubbidienza alla Chiesa. Colla massima del P. Q., *che mai non esce uno dalla Chiesa, quando ancor sembra che vengane escluso per la malvagità degli uomini, se egli è unito a Dio ec.*, con questa massima, dissi, s' introduce senza scrupolo, e sotto finto abito un Prete, che celebra i santi misterj, e dispensa il pane degli Angeli a Religiose notoriamente ribelli alla Chiesa. Un Provicario Apostolico d'Olanda viene dal Papa interdetto per conto di Giansenismo. Dimanda egli al P. Q. se può continuar nell' esercizio delle sue funzioni, non ostante l' interdetto. Questi risponde che può, e per confermar la sua risposta rimette il Provicario alle *Riflessioni morali* sopra le scomuniche ingiuste. Così il P. Q. ci dà egli stesso la chiave delle diverse sue riflessioni sulla scomunica, che senza ciò parrebbono inopportune, e fuori affatto di proposito.

Proposizione LXXXXII.

Il soffrire in pace una scomunica, e un anatema ingiusto piuttosto che tradire la verità, egli è un imitare S. Paolo, tanto è lungi, che sia ciò un sollevarsi contro l' autorità, o rompere l' unità. Rom. 3, 9.

Si rimprovera a' Giansenisti, che ricusando di

sottomettersi alle Costituzioni Apostoliche *si sollèvano contro l'autorità, e rompono l'unità.* No, risponde il P. Q. Questo è un imitare S. Paolo, soffrire in pace l'anatema ingiusto piuttosto che tradire la verità condannando la dottrina di Giansenio, e sottoscrivendo senza restrizione il Formolario. Fuori di un tal senso riprovabile, dove ha trovato il P. Q., che S. Paolo sia mai stato scomunicato?

Proposizione LXXXIII.

Risana Gesù Cristo talvolta le piaghe, che senza suo ordine, s'imprimono dal precipitoso procedere de' primi Pastori. Gesù restituisce ciò, che da essi con inconsiderato zelo si rescinde. Joan. 18, 11.

Nulla più acconcio tornava a Lutero per sostener se, e i suoi fratelli contro la Bolla di Leon X. Per la stessa ragione ben si conviene un tal linguaggio a' discepoli di Giansenio, che i primi Pastori della Chiesa non cessano da oltre ottant'anni di percuotere con anatemi. Piantano essi per principio, che difendono la verità; e posto un tal principio non può stare, che il Capo della Chiesa gli percuota per ordine di G. Cristo. Risana dunque G. Cristo le loro ferite, e nel tempo stesso, che *per uno zelo indiscreto* vengon recisi dalla Chiesa, G. Cristo ve gli ristabilisce.

Quindi un divoto Giansenista meditando la Riflessione del P. Q. sul fatto di S. Pietro, che taglia l'orecchia a Malco, si rappresenta G. Cris-

to, che dice al Papa nella persona di S. Pietro di rimetter la spada nel fodero, e di non più percuotere i discepoli di Giansenio, e raffigura se stesso, e i suoi Confratelli nella persona di Malco miracolosamente guarito dalle ferite, che il Papa inconsideratamente avea lor fatte.

Proposizione LXXXXIV.

Non v' ha cosa, che maggiormente discrediti la Chiesa presso i suoi nemici, quanto il vedere, che in essa si esercita dominio sulla fede de' Fedeli, e che si fomentano divisioni per cose, che non offendono nè la fede, nè i costumi. Rom. 14, 16.

Se il P. Q. non avesse avanzate altre proposizioni, con questa sola darebbe egli stesso un' idea ben svantaggiosa della sua fede, parlando così della Chiesa. Ma che altro può pensarsi ch' egli quì intenda, se non che si esercita un ingiusto impero sopra i Fedeli, obbligandoli a credere, e a giurar di credere, che le eresie delle cinque proposizioni sono contenute nell' Agostino di Giansenio: cosa, che secondo i suoi discepoli non offende la fede, nè i costumi? Or questo impero, che ingiusto si riconosce dal P. Q., da chi si esercita, fuorchè dal Papa, e dal Corpo de' Pastori? La Chiesa stessa dunque è quella, che secondo il P. Q. ingiustamente domina sopra la fede de' Cristiani, e che fomenta le divisioni sopra cose indifferenti alla fede, e al regolamento de' costumi. Un vero figliuolo della Chiesa può egli così trattar la sua Madre?

Proposizione LXXXXV.

Le verità sono oggimai divenute un linguaggio straniero per la maggior parte de' cristiani, e il modo di predicarle è come un idioma incognito: tanto esso è lontano dalla semplicità degli Apostoli, e superiore alla comune capacità de' Fedeli, senza avvertire, che questo difetto è uno de' più sensibili segni della vecchiezza della Chiesa, e dell' ira di Dio sopra i suoi figliuoli. 1 Cor. 14, 21. 1699.

Non può supporsi senza errore, che la Chiesa sia nell' ignoranza della verità, in guisa che la verità divenuta sia nel suo seno come un linguaggio straniero. L' attribuirle una tale ignoranza, e l' ascriverla alla sua vecchiezza è un combattere la sua santità, e la sua perpetuità. Lo Spirito Santo, che governa la Chiesa, è sempre lo stesso: sarà essa sempre, e in ogni tempo senza rughe, e senza macchia. Il P. Q. non imputa alla Chiesa che la vecchiezza. Sancirano, il fondatore del Giansenismo in Francia, andava ben più innanzi. *Non vi è più Chiesa*, diceva egli: *Dio mi ha fatto conoscere, che da cinquecento anni non vi è più Chiesa.*

Il P. Q. fa grazia alla Chiesa col dire, che *alla maggior parte solamente de' Cristiani le verità son divenute come un linguaggio straniero*. Con ciò si suppone, che siavi ancora un picciol numero di Cristiani, che san parlare il linguaggio della verità, e che render potrebbono alla Chiesa il

primiero splendore, se venga finalmente a calmarsi la collera di Dio sopra i suoi figliuoli.

Potrebbe bene il P. Q. pensar della Chiesa, come pensava il Sancirano, benchè si esprima con minor chiarezza. Ciò mi fa credere la proposizion seguente.

Proposizione LXXXXVI.

Permette Iddio, che tutte le Podestà siano contrarie a' Predicatori della verità, affinchè la sua vittoria attribuir non si possa, che alla grazia divina. Act. 17, 8.

Ecco da un lato i predicatori della verità, e dall' altro tutte le Potenze, cioè a dire i Principi, e il Corpo de' Pastori. Un Corpo di Pastori, che non ha più la verità dalla sua parte, e che ne opprime eziandio i banditori, è quella Chiesa del Sancirano, che spande solo *del fango*, e che si è *prostituita* all' errore, come tante volte si è egli espresso ec.

Ciò che pensarono, e sì sovente dissero Lutero, e Calvino del Corpo de' Pastori, che condannolli nel Concilio di Trento, si pensa da' Capi de' Giansenisti, e da ottant' anni si dice del Papa, e de' Vescovi, che non cessano di proscrivere i loro errori. Separati internamente dalla Chiesa co' loro sentimenti, perchè non danno l' ultima mano alla loro rivolta col separarsene anche esternamente? Conosciuti allora da' Fedeli sarebbono assai meno in grado di sedurli.

La riflessione del P. Q. sull' opposizione delle Potenze a' Predicatori della verità è fatta in proposito della persecuzione, che S. Paolo sostenne da' Giudei. Ciò vuol dire, che nell' idea del P. Q. il Corpo de' Pastori è in oggi riguardo a' Giansenisti ciò, che era la Sinagoga rispetto agli Apostoli, ch' essa perseguitava. Ecco dunque i Giansenisti, che formano una Chiesa novella in luogo di quella, che spande solo del *fango*, e che *è prostituita* all' errore. Si scomunicano, ma una Chiesa simile alla Sinagoga è quella, che gli scomunica, e che è essa stessa da Dio riprovata. La Chiesa gli rigetta come pietre di rifiuto, e Dio impiega queste pietre rigettate per fabbricarsi una nuova Chiesa.

E appunto su quelle parole degli Atti: *Egli è la pietra, che voi fabbricando avete rigettata, di cui si è formata la punta dell' angolo*: si è fatta dal P. Quesnello la seguente riflessione.

Proposizione LXXXXVII.

Troppo spesso avviene, che quelle membra, che sono più santamente, e più strettamente unite alla Chiesa, vengano riguardate, e trattate come insegne di essere nella Chiesa, o come da essa separate: ma il giusto vive di fede, e non dell' opinion degli uomini. Act. 4, 11.

La Chiesa Romana non è quella certamente, a cui siano i Giansenisti più strettamente congiunti. Gli ha essa sempre rigettati, ed eglino han sempre combattuto i suoi dommi. Ma coll'

essere ribelli alla Chiesa Romana, non sono essi perciò meno uniti alla Chiesa. *Sono riguardati, e trattati come indegni di esserlo, e come già da essa separati*. Ma ciò nasce dal non sapersi distinguere la Chiesa Romana, che sparge solo del fango, dalla novella Chiesa de' Giansenisti, che è tutto pura ne' suoi dommi, e nella sua disciplina, e che sola merita propriamente il nome di Chiesa. Le persone, che non conoscono ancora questa novella Chiesa, gli riguardano per membri morti, ma non sono perciò men vivi. Son creduti eretici, ma non lasciano perciò di esser più conformi a G. C.

Proposizione LXXXXVIII.

Lo stato di persecuzione, e di pene, che uno soffre per esser riputato eretico, empio, e malvagio, è ordinariamente l'ultima prova, e la più meritoria, siccome quella, che rende l'uomo più conforme a G. Cristo. Luc. 22, 37.

Il Corpo de' Pastori unito al Papa è quello, che tratta da eretici i Giansenisti. Per dirsi in ciò conformi a G. Cristo, come fa il P. Q., bisogna che abbiano del corpo de' Pastori, che compongono la Chiesa, l'idea stessa, che hanno del Corpo de' Sacerdoti, di cui era composta la Sinagoga, e che mettano il giudizio della Chiesa Romana sulla loro dottrina nel medesimo rango col giudizio della Sinagoga sulla dottrina di G. Cristo. Quì dunque il P. Q. parla sempre de' difensori di Giansenio, che la Chiesa condanna, sul piano, che formato si aveva

della Chiesa il Sancirano. Non altrimenti che G. Cristo sono essi trattati da eretici: la Chiesa, che gli condanna come tali, non deve essere ascoltata più che la Sinagoga nel condannar G. Cristo.

Proposizione LXXXXIX.

La pervicacia, la prevenzione, l'ostinazione in non volere esaminar cosa alcuna, o riconoscere di essersi ingannati, trasformano tutto giorno in odore di morte ciò, che Iddio posto aveva nella Chiesa, perchè in essa spargesse odore di vita, i buoni libri, v. gr. le istruzioni, i santi esempj ec. II Cor. 2, 16.

Ciò facilmente si comprende. Dio ha posto i Giansenisti, e i loro libri nella Chiesa per istruirla, e per edificarla. La Chiesa con replicate sentenze gli percuote, gli rigetta, e in un co' loro libri gli condanna. Ma essa gli conosce male: sono santi: non intende i loro libri: questi non contengono che la celeste dottrina di S. Agostino. Si ha un bel rimproverarle l'errore, in cui è, e dimandarle, che riveder debba il processo del Maestro, e de' discepoli. Essa è un'ostinata, che non intende ragione, e che non può per niun conto ridursi al dovere. *La prevenzione, l'ostinazione fanno, che ricusa ogni esame, senza voler riconoscere il suo inganno*, e con ciò i più santi libri *sono* da essa *ognor cangiati in odore di morte.*

Proposizione C.

Tempo deplorabile, in cui credesi di onorar Dio col perseguitare la verità, e i suoi discepoli ....: L' esser tenuto, e trattato da' Ministri della Religione come un empio, e indegno d' ogni commercio con Dio, come un membro putrido, capace di tutto corrompere nella società de' Santi, egli è per gli uomini di pietà una morte più terribile della morte del corpo. In vano si lusinga della purità delle sue intenzioni col perseguitare a fuoco, e fiamma gli uomini probi, se egli è accecato dalla propria, o traportato dall' altrui passione, perchè non vuol nulla esaminare. Spesso ci diamo a credere di sacrificar l' empio a Dio, mentre sacrifichiamo al demonio il servo di Dio. Joan. 16, 2.

Questo testo non ha bisogno d' interprete. Ci presenta esso una censura crudele di tutto ciò, che la Chiesa ha fatto contro la dottrina di Giansenio, e contro i suoi discepoli, un ristretto di quanto hanno essi pubblicato in un migliajo di libelli, che quasi da un secolo non cessano di spargere contro il Vicario di G. Cristo, e i Vescovi, che proscrivono i loro errori. Tale è lo stile di questa pretesa gente dabbene; stile pieno di fiele, pieno di amarezza, e che caratterizza in ogni tempo gli scritti de' Settari. I veri fedeli non hanno mai trattato i loro persecutori come i discepoli di Giansenio trattano da oltre ottant' anni coloro, che Dio ci ha dati per la regola viva di nostra fede.

Proposizione CI.

Non v' ha cosa più contraria allo spirito di Dio, e alla dottrina di G. Cristo, quanto il render comuni nella Chiesa i giuramenti, perchè con ciò si moltiplicano le occasioni degli spergiuri, si tendono lacci a' deboli, e agl' idioti, e si fa che il nome, e la verità di Dio servano talora al consiglio degli empj. Matth. 5, 37.

Ecco quì chiaramente, e senza pericolo di errore specificato il giuramento contenuto nel Formolario, ma ecco non meno apertamente condannata la Chiesa su questo punto dal P. Q. I Pontefici, che hanno colle loro Costituzioni prescritta la segnatura del Formolario, il Corpo de' Vescovi, che ha accettate queste Costituzioni, han fatto in ciò cosa totalmente *contraria allo spirito di Dio, e alla dottrina di G. C.*

Non dee recar maraviglia, che il P. Q. sia di sì mal umore contro la soscrizione del Formolario. Porta essa veramente, e per più titoli la desolazione nel ceto di questi Signori, ma sopra tutto col far loro cadere dal viso la maschera di Morale severa, con cui felicemente si coprivano. Sonosi veduti uomini sì riformati, sì zelanti della purità della Morale, sì dichiarati contro gli equivoci, e le restrizioni mentali, sonosi, dissi, veduti, e veggonsi tuttora spergiurare in folla, piuttosto che rinunziare a' gradi, agli Ordini sacri, a' Benefizj: in guisa che il Partito, a riserva di alcuni fuggitivi, e di un

picciol numero, che spacciansi fra loro per *forti*, altro più non è stato, e non è ancor di presente, che un Corpo di spergiuri, pronti sempre a tradire la verità, condannando con giuramento come eretico ciò ch' essi riguardano come la dottrina di S. Paolo, e di S. Agostino sulla grazia.

IL FINE.

Venezia 30 Novembre 1798.

L' IMPERIAL REGIO

GOVERNO GENERALE

Vedute le Fedi di Revisione, e di Censura, concede licenza allo Stampatore *Francesco Andreola* di stampare, e pubblicare il Libro intitolato: *I Nemici dichiarati della Costituzione Unigenitus*, osservando gli Ordini in materia di Stampe, che vigevano all' epoca 1796, e consegnando le solite Copie alle Pubbliche Librerie di Venezia, e di Padova.

Per ordine del Sig. Comandante Generale

Pellegrini R. Commissario.

Gradenigo R. Seg.

Registrato in Libro Privilegj dell' Università de' Libraj, e Stampatori.